



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA I “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira

Compatibilità Pubblico-Privata nel Pluralismo Giuridico-Sportivo: l'influenza dei dialoghi sociali e istituzionali e della concertazione sociale sui contorni economici e sociali della lex sportiva

Roma
2026

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira

Compatibilità Pubblico-Privata nel Pluralismo Giuridico-Sportivo: l'influenza dei dialoghi sociali e istituzionali e della concertazione sociale sui contorni economici e sociali della lex sportiva

Tesi presentata al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma I, "La Sapienza" per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in tutela con l'Università Federale di Santa Catarina.

Tutor: Prof. Dr. Ilario Alvino

Cotutor: Prof. Dr. Marco Antônio César Villatore

Roma
2026

Ficha catalográfica gerada por meio de sistema automatizado gerenciado pela BU/UFSC.
Dados inseridos pelo próprio autor.

Oliveira, Leonardo Andreotti Paulo de
Compatibilità Pubblico-Privata nel Pluralismo Giuridico
Sportivo: l'influenza dei dialoghi sociali e istituzionali
e della concertazione sociale sui contorni economici e
sociali della lex sportiva / Leonardo Andreotti Paulo de
Oliveira ; orientador, Ilario Alvino, coorientador, Marco
Antônio César Villatore, 2026.
228 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós
Graduação em Direito, Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

1. Direito. 2. Pluralismo Giuridico. 3. Dialogo
Sociale. 4. Lex Sportiva. 5. Cooperazione Istituzionale.
I. Alvino, Ilario. II. Villatore, Marco Antônio César. III.
Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós
Graduação em Direito. IV. Título.

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira

Compatibilità Pubblico-Privata nel Pluralismo Giuridico-Sportivo: l'influenza dei dialoghi sociali e istituzionali e della concertazione sociale sui contorni economici e sociali della lex sportiva

O presente trabalho em nível de Doutorado foi avaliado e aprovado em 21 de janeiro de 2026, pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Domingos Sávio Zainaghi
Centro Universitário Unifieo

Prof. Dr. Francisco Quintanilha Vêras Neto
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Dr. Gaetano Zilio Grandi
Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”

Prof^a. Dr^a. Laura Tebano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de Doutor em Direito.



Documento assinado digitalmente
Doris Ghilardi
Data: 19/03/2026 20:17:44-0300
CPF: ***.330.739-**
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Prof^a. Dr^a. Dóris Ghilardi
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito



Documento assinado digitalmente
Marco Antonio Cesar Villatore
Data: 19/03/2026 14:55:29-0300
CPF: ***.354.889-**
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Prof. Dr. Marco Antônio César Villatore
Coorientador

Roma
2026

*«Ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus»
(Eneo Domitius Ulpianus)*

*Ringrazio Dio per la vita; la mia famiglia per il sostegno; e l'Accademia per l'opportunità di
crescita e di continua evoluzione.*

RESUMO

O fenômeno do esporte que, para além da questão técnico esportiva, assume caráter político, organizacional, econômico, cultural e social, vem sendo conduzido, especialmente no que se refere ao esporte competitivo, no contexto estrutural de sistemas autônomos de amplitude transnacional, no seio do que se denomina *lex sportiva*, cujos elementos indicam aderência ao pluralismo jurídico, não afastando a participação estatal, mas contextualizando e modulando a sua atuação, nos limites da autonomia esportiva. A dicotomia público-privada, que favorece a tensão e instabilidade sistêmica, vai dando lugar a um ambiente de coordenação e cooperação institucional, e de compatibilização de regras, em prol da estabilidade sistêmica e da salvaguarda da integridade do esporte e dos direitos fundamentais do praticante esportivo. Na esteira da regulação de um sistema esportivo que se vê, cada vez mais, econômico, e com relevantes impactos sociais, propõe-se, sem desconsiderar a prerrogativa e dever institucional de regulação das organizações esportivas, a construção normativa democrática, por meio da implementação de efetivo diálogo envolvendo a instituição, os *stakeholders* do sistema, o Estado, e a sociedade civil, com vistas a garantir maior legitimidade das normas privadas e a estabilidade do sistema, na busca pelo atingimento de seus objetivos institucionais. A governança colaborativa e plural favorece o alcance da pacificação social, além de promover um sistema associativo harmônico e eficiente, que propicie o seu desenvolvimento sustentável, prestigiando o seu necessário equilíbrio, técnico e econômico, e a salvaguarda de interesses, anseios, direitos e garantias de seus atores sociais. A cooperação e o diálogo não enfraquecem a autonomia esportiva; ao contrário, concedem maior legitimidade às normas esportivas emanadas pelo sistema, em especial no contexto de seus impactos econômicos e sociais.

Palavras-chave: *Lex Sportiva*; Pluralismo Jurídico; Cooperação Institucional; Diálogo Social; Pacificação Social.

SINTESI

Il fenomeno sportivo, che va oltre la dimensione tecnico-atletica per assumere caratteristiche politiche, organizzative, economiche, culturali e sociali, si è sviluppato – in particolare nel contesto dello sport competitivo – all'interno di strutture autonome di portata transnazionale. Ciò avviene nell'ambito di quella che è conosciuta come *lex sportiva*, i cui elementi dimostrano adesione al pluralismo giuridico. Pur senza escludere la partecipazione dello Stato, tale quadro contestualizza e modula il coinvolgimento statale nei limiti dell'autonomia sportiva. La dicotomia pubblico-privata, che tende a generare tensioni e instabilità sistemiche, sta gradualmente lasciando spazio a un ambiente di coordinamento e cooperazione istituzionale, nonché all'armonizzazione delle norme, a favore della stabilità del sistema e della tutela sia dell'integrità dello sport sia dei diritti fondamentali degli atleti. Alla luce della regolamentazione di un sistema sportivo sempre più economico e socialmente impattante, si propone – senza trascurare la prerogativa e il dovere istituzionale delle organizzazioni sportive di autoregolarsi – una costruzione normativa democratica, mediante l'attuazione di un dialogo effettivo che coinvolga le istituzioni, gli attori del sistema, lo Stato e la società civile. L'obiettivo è garantire una maggiore legittimità delle normative private e la stabilità del sistema, nel perseguimento delle finalità istituzionali del sistema stesso. Una governance collaborativa e plurale favorisce la pacificazione sociale e promuove un sistema associativo armonioso ed efficiente, che consenta il suo sviluppo sostenibile, privilegiando il necessario equilibrio – sia tecnico che economico – e tutelando gli interessi, le aspirazioni, i diritti e le garanzie dei suoi attori sociali. La cooperazione e il dialogo non indeboliscono l'autonomia sportiva; al contrario, conferiscono maggiore legittimità alle normative prodotte dal sistema, soprattutto nel contesto dei suoi impatti economici e sociali.

Parole chiave: *Lex Sportiva*; Pluralismo Giuridico; Cooperazione Istituzionale; Dialogo Sociale; Pacificazione Sociale.

ABSTRACT

The phenomenon of sport, which goes beyond the technical-athletic dimension to assume political, organizational, economic, cultural, and social characteristics, has been conducted—particularly in the context of competitive sport—within the structural framework of autonomous systems of transnational scope. This occurs within what is known as *lex sportiva*, whose elements demonstrate adherence to legal pluralism. While not excluding state participation, this framework contextualizes and modulates state involvement within the limits of sporting autonomy. The public-private dichotomy, which tends to generate tension and systemic instability, is gradually giving way to an environment of institutional coordination and cooperation, and to the harmonization of rules, in favor of systemic stability and the safeguarding of both the integrity of sport and the fundamental rights of athletes. In light of the regulation of a sporting system that is increasingly economic in nature and socially impactful, it is proposed—without disregarding the prerogative and institutional duty of sports organizations to regulate themselves—a democratic normative construction, through the implementation of an effective dialogue involving institutions, system stakeholders, the State, and civil society. The aim is to ensure greater legitimacy of private regulations and systemic stability, in the pursuit of the system's institutional goals. Collaborative and plural governance fosters social pacification and promotes a harmonious and efficient associative system that enables its sustainable development, prioritizing the necessary balance—both technical and economic—and safeguarding the interests, aspirations, rights, and guarantees of its social actors. Cooperation and dialogue do not weaken sporting autonomy; on the contrary, they grant greater legitimacy to the regulations produced by the system, particularly in the context of its economic and social impacts.

Keywords: *Lex Sportiva*; Legal Pluralism; Institutional Cooperation; Social Dialogue; Social Pacification.

RESUMO EXPANDIDO

Introdução

O fenômeno esportivo ultrapassa a sua dimensão meramente lúdica e assume relevância política, econômica, social e cultural, consolidando-se como um dos mais complexos sistemas organizados, de natureza predominantemente privada e de alcance transnacional, dando origem ao que se convencionou denominar *lex sportiva*, cujo conceito representa um conjunto normativo produzido no âmbito de organizações esportivas internacionais e nacionais, dotado de eficácia prática e reconhecido pelos atores do sistema, evidenciando a existência de um verdadeiro pluralismo jurídico, cujo desafio se manifesta na coexistência, na interação e, por vezes, na tensão entre normas privadas, normas estatais e instrumentos internacionais, especialmente quando se consideram os impactos econômicos e sociais do fenômeno esportivo. A relação entre autonomia privada do sistema esportivo e intervenção estatal foi e vem sendo marcada por uma dicotomia estrutural, frequentemente geradora de instabilidade normativa e insegurança jurídica. Todavia, a crescente complexidade do fenômeno esportivo e sua inserção na lógica da indústria esportiva evidenciam a insuficiência de modelos puramente dicotômicos, exigindo a construção de mecanismos de compatibilização normativa que conciliem autonomia e controle, eficiência e proteção, liberdade associativa e tutela de direitos fundamentais, cenário em que ganha relevo a análise dos instrumentos de diálogo social, diálogo institucional e concertação social como mecanismos capazes de promover a harmonização entre as diferentes fontes normativas, conferindo maior legitimidade e estabilidade ao sistema esportivo, em especial no contexto regulatório.

Objetivos

A pesquisa teve como objetivo analisar a compatibilização público-privada no âmbito do pluralismo jurídico-desportivo, com foco na compreensão da *lex sportiva* como sistema transnacional e na identificação de mecanismos aptos a promover sua legitimação democrática e estabilidade sistêmica. Nesse contexto, buscou-se (i) examinar os fundamentos teóricos da *lex sportiva* e sua inserção no contexto do pluralismo jurídico; (ii) investigar os limites e contornos da autonomia privada das organizações esportivas, especialmente frente à incidência de normas estatais e internacionais; (iii) analisar a atuação do Estado na regulação do fenômeno esportivo; (iv) avaliar o impacto da jurisprudência internacional, notadamente do Tribunal de Justiça da União Europeia, na conformação das relações jurídico-desportivas; (v) identificar o papel dos mecanismos de diálogo social, institucional e da concertação social na construção de normas esportivas mais legítimas; e (vi) propor diretrizes para uma governança colaborativa, plural e orientada à proteção de direitos fundamentais e à sustentabilidade do sistema.

Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método lógico-dedutivo, com base no estudo e organização crítica de doutrina especializada nacional e estrangeira, análise de normas jurídicas estatais, regulamentos esportivos transnacionais e instrumentos internacionais, bem como no exame de precedentes jurisprudenciais relevantes. Adotou-se abordagem interdisciplinar, articulando contribuições do Direito Desportivo, Direito do Trabalho, e do Direito Internacional, com especial ênfase no estudo da teoria do pluralismo jurídico e na análise da interação entre ordens normativas concorrentes. No plano empírico, foram analisados precedentes paradigmáticos do Tribunal de Justiça da União Europeia, que evidenciam a crescente intervenção estatal na delimitação dos contornos da autonomia esportiva. Finalmente,

a pesquisa foi desenvolvida no âmbito de doutorado em regime de cotutela entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Università degli Studi di Roma I, “La Sapienza”, o que permitiu uma abordagem comparada entre os sistemas jurídico-desportivos brasileiro e europeu, ampliando a compreensão do fenômeno em perspectiva transnacional.

Resultados e Discussão

Os resultados da pesquisa demonstram que o sistema esportivo constitui um ambiente típico de pluralismo jurídico, no qual coexistem e interagem normas de diferentes naturezas e origens, desafiando modelos tradicionais de hierarquia normativa e monopólio estatal como centro de produção normativa. Verificou-se que a *lex sportiva*, embora fundada na autonomia privada e no associativismo, não se desenvolve em um espaço normativo isolado, estando sujeita a influências e limitações decorrentes da atuação estatal e da incidência de normas internacionais, especialmente em matérias de relevância econômica e social, como relações laborais, concorrência e direitos fundamentais. A análise da jurisprudência europeia evidenciou que o controle jurisdicional estatal atua como mecanismo de contenção de excessos da autorregulação privada, ao mesmo tempo em que contribui para a definição de parâmetros mínimos de proteção. Contudo, também se constatou que a intervenção estatal isolada não é capaz de oferecer respostas adequadas à complexidade do sistema esportivo transnacional. Nesse contexto, a pesquisa identificou uma tendência de superação da dicotomia público-privada, com a emergência de modelos de interação normativa baseados na cooperação e na coordenação institucional. O diálogo social, o diálogo institucional, e a concertação social revelam-se instrumentos essenciais para a construção de normas mais legítimas, eficazes e socialmente adequadas, permitindo, em muitos casos, a harmonização de interesses divergentes e a construção de soluções normativas compartilhadas, especialmente em temas sensíveis como condições de trabalho no esporte, proteção de direitos humanos e integridade das competições. Ademais, verificou-se que a adoção de práticas de governança colaborativa contribui para a redução da judicialização de conflitos, o aumento da estabilidade normativa e o fortalecimento da estabilidade sistêmica, elementos essenciais para o desenvolvimento sustentável do esporte enquanto atividade econômica e social.

Considerações Finais

Conclui-se que a *lex sportiva* deve ser compreendida como expressão de um sistema normativo plural e transnacional, cuja legitimidade e eficácia dependem da capacidade de compatibilização entre normas públicas e privadas, de modo que a superação da tradicional dicotomia entre autonomia esportiva e intervenção estatal exige a adoção de modelos regulatórios baseados no diálogo, na cooperação e na participação democrática dos diversos atores do sistema esportivo, sendo certo que a construção de uma governança esportiva colaborativa e plural não apenas fortalece a legitimidade das normas produzidas no âmbito da *lex sportiva*, como também contribui para a proteção de direitos fundamentais, a promoção da pacificação social e a garantia da estabilidade e sustentabilidade do sistema esportivo. Nesse sentido, a interação público-privada não deve ser compreendida como limitação à autonomia esportiva, mas como condição necessária para a sua consolidação em um ambiente jurídico complexo, dinâmico e globalizado.

Palavras-chave: *Lex Sportiva*; Pluralismo Jurídico; Cooperação Institucional; Diálogo Social; Pacificação Social.

LISTA DI ABBREVIAZIONI E SIGLE

AFC	Confederazione Asiatica di Calcio
AIOWF	Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche degli Sport Invernali
AMA	Agenzia Mondiale Antidoping
ASBL	Unione Reale Belga delle Società di Calcio
ASOIF	Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive
CAF	Confederazione Africana di Calcio
CBAS	Corte Belga di Arbitrato
CBC	Comitato Brasiliano dei Club
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CIAS	Consiglio Internazionale di Arbitrato Sportivo
CLT	Consolidamento delle Leggi sul Lavoro
COB	Comitato Olimpico Brasiliano
CIO	Comitato Olimpico Internazionale
CONCACAF	Confederazione delle Associazioni Calcistiche dell'America Centrale, dell'America Settentrionale e dei Caraibi
CONMEBOL	Confederazione Sudamericana di Calcio
CPB	Comitato Paralimpico Brasiliano
ECA	Associazione Europea dei Club
ELPA	Automobile e Touring Club di Grecia
EPFL	Le Leghe Professionistiche Europee di Calcio
FA	<i>Football Association</i>
FIBA	Federazione Internazionale di Pallacanestro
FIFA	Federazione Internazionale di Calcio
FIFPro	Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti
FIG	Federazione Internazionale di Ginnastica
FIM	Federazione Internazionale di Motociclismo
FINA	Federazione Internazionale di Nuoto
IFAB	Consiglio Internazionale delle Associazioni di Calcio
ISU	Unione Internazionale di Pattinaggio
OSS	Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

OFC	Confederazione Calcistica dell'Oceania
OIT	Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PACE	Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
RFEF	Reale Federazione Spagnola di Calcio
SIGA	<i>Sport Integrity Global Alliance</i>
TAS	Tribunale Arbitrale dello Sport
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
UCI	Unione Ciclistica Internazionale
UE	Unione europea
UEFA	Unione delle Associazioni Europee di Calcio
UNETEF	Unione Nazionale degli Allenatori e Quadri Tecnici Professionisti del Calcio
WADA	<i>World Antidoping Agency</i>
WLF	Forum delle Leghe Mondiali

INDICE

INTRODUZIONE	15
1. AUTONOMIA PRIVATA: PLURALISMO, SPECIFICITÀ ED ECCEZIONE DELLO SPORT	31
1.1 AUTONOMIA.....	31
1.2 <i>LEX SPORTIVA</i>	44
1.3 PLURALISMO GIURIDICO	52
1.4 SISTEMI E SOTTOSISTEMI NELLO SPORT	67
1.4.1 Sistema Olimpico Internazionale	72
1.4.2 I Comitati Olimpici Nazionali	77
1.4.3 Le Federazioni Sportive Internazionali.....	79
1.5 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL SISTEMA CALCISTICO.....	84
1.6 IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS/CAS).....	93
2. SPORT E UNIONE EUROPEA: UN EVIDENTE AVVICINAMENTO DELLO STATO.....	100
2.1 AZIONE GIURISDIZIONALE DELLO STATO – GIURISPRUDENZA UE.....	101
2.1.1 Caso Walrave e Koch	101
2.1.2 Caso Donà contro Mantero	104
2.1.3 Caso UNECTEF contro Heylens e altri.....	105
2.1.4 Caso Bosman.....	107
2.1.5 Caso Delière	111
2.1.6 Caso Lehtonen	113
2.1.7 Caso Kolpak.....	114
2.1.8 Caso Simutenkov	115
2.1.9 Caso Meca Medina	116
2.1.10 Caso Laurent Piau.....	120
2.1.11 Caso Lille/UEFA.....	122
2.1.12 Caso Motoe.....	123
2.1.13 Caso Kahveci	126
2.1.14 Caso Bernard	127
2.1.15 Caso Biffi.....	129
2.1.16 Caso Royal Antwerp Football Club.....	131
2.1.17 Caso Superliga	133
2.1.18 Caso <i>International Skating Union</i>	139
2.1.19 Caso <i>Lassana Diarra</i>	145
2.1.20 Caso <i>Royal Football Club Seraing</i>	147
2.2 AZIONE POLITICA DELLO STATO NELLO SPORT	149

2.2.1 Carta europea dello sport per tutti	151
2.2.2 Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport.....	152
2.2.3 Convenzione europea sulla violenza nello sport	153
2.2.4 Convenzione antidoping	154
2.2.5 Carta europea dello sport	155
2.2.6 Trattato di Amsterdam e documenti correlati.....	157
2.2.7 Dichiarazione di Nizza.....	161
2.2.8 Dichiarazione del Consiglio	162
2.2.9 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.....	162
2.2.10 Libro bianco sullo sport.....	163
2.2.11 Trattato di Lisbona	164
2.1.12 Comunicazione della Commissione: "Sviluppare la dimensione europea nello sport"	165
2.1.13 Convenzione di Macolin.....	166
2.1.14 Convenzione di Saint-Denis.....	166
2.1.15 Dichiarazione di Kazan.....	167
2.2.16 Risoluzioni del Parlamento europeo: "Dimensione europea dello sport"	167
2.2.17 Piano di lavoro per lo sport	169
3. DIALOGO, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE	171
3.1 DALLA DICOTOMIA ALL'INTERAZIONE PUBBLICO-PRIVATA NELLO SPORT	171
3.2 DIALOGO SOCIALE	178
3.3 CONCERTAZIONE SOCIALE	186
3.4 DIALOGO ISTITUZIONALE	196
4. UN DIALOGO GLOBALE EFFICACE NELL'ATTIVITÀ REGOLATORIA: PREMESSE DI LEGITTIMITÀ, STABILITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA SPORTIVO	202
CONCLUSIONE	216
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	221

INTRODUZIONE

Attualmente, uno dei fenomeni sociali più interessanti, trasversali e complessi è senza dubbio quello sportivo, nella misura in cui lo sport, da tempo, ha smesso di essere una mera pratica ludica e partecipativa di un'attività fisica per diventare un grande fenomeno economico e sociale.

Lo sport abbandona l'aspetto amatoriale e innocente delle pratiche sportive e entra a far parte del mondo degli affari e delle negoziazioni,¹ come sostiene Emilio Garcia Silvero, nel sottolineare che *“es patente en los últimos tiempos el desarrollo vertiginoso de todo lo relacionado con el deporte, llegando a constituir muchas de sus facetas un auténtico “fenómeno social”. La actividad lúdica, origen del deporte, va dejando paso a la consideración de otros parámetros diferentes al exclusivamente deportivo, más cercanos al aspecto económico”*.^{2 3}

Citando l'equazione "*homo ludens/homo faber*", Lucio Colantuoni afferma che lo sport di un tempo si riferiva principalmente al gioco, mirando soprattutto al miglioramento delle condizioni fisiche e mentali dei rispettivi atleti, acquisendo caratteristiche che potenziano l'ottenimento di benefici economici dallo sfruttamento del fenomeno.⁴ Il giurista italiano si riferisce alla teoria di Johann Huizinga, a cui Paulo Sérgio Feuz fa riferimento nei suoi studi sul diritto allo sport in Brasile, sottolineando che *“além de Homo Faber, fabricantes, e tanto quanto Homo Sapiens, pensadores, devemos ser caracterizados como Homo Ludens, isto é, jogadores, esportistas, logo, apreciadores de jogos e do esporte”*.^{5 6}

Ciò che si verifica, nel corso del tempo, è un'evoluzione del concetto di gioco, che parte da un sistema organizzato, ovvero c'è una transizione dal gioco ludico, definito come

¹ OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. La extinción de la relación laboral en el fútbol brasileño. In: PRADILLO, Rosalía Ortega; ANDREOTTI, Leonardo. **La Extinción del Contrato del Deportista en Europa y Latinoamérica**: estudio de su problemática jurídica. Madrid: Sports Law Services, 2017, p. 69.

² SILVERO, Emilio A. Garcia. **La Extinción de la Relación Laboral de los Deportistas Profesionales**. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008, p. 33.

³ Traduzione: “è evidente, negli ultimi tempi, il rapido sviluppo di tutto ciò che riguarda lo sport, arrivando molte delle sue sfaccettature a costituire un vero e proprio ‘fenomeno sociale’. L'attività ludica, origine dello sport, sta lasciando spazio alla considerazione di altri parametri diversi da quelli esclusivamente sportivi, più vicini all'aspetto economico”.

⁴ COLANTUONI, Lucio. Los aspectos laborales del deporte profesional en Italia. In: PRADILLO, Rosalía Ortega; ANDREOTTI, Leonardo **La Extinción del Contrato del Deportista en Europa y Latinoamérica**: estudio de su problemática jurídica. Madrid: Sports Law Services, 2017, p. 351.

⁵ FEUZ, Paulo Sérgio. **O Direito ao Esporte no Brasil**: uma teoria jurídica integradora do esporte no constitucionalismo societário. 2025. Tesi (Livro Docência). Programma di specializzazione in Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. São Paulo, 2025, pagg. 16-17.

⁶ Traduzione: “oltre che *Homo Faber*, fabbricanti, e tanto quanto *Homo Sapiens*, pensatori, dovremmo essere caratterizzati come *Homo Ludens*, cioè giocatori, sportivi, quindi amanti dei giochi e dello sport”.

"divertimento occasionale", alla sistematizzazione e alla presentazione di regole proprie, comuni allo sport come lo conosciamo oggi⁷, in linea con quanto afferma Márcia Santos da Silva, nel senso che “*entre os ingleses, quando o jogo livre cede lugar ao jogo regrado, no Século XIX, fala-se da passagem do play ao game, o que importaria dizer, no Brasil, passagem do lúdico ou não formal ao formal*”.^{8 9}

Nello stesso senso, e facendo riferimento a una poesia francese dell'epoca, «*pour deudire, pour desporter et pour son corps de reconforter porter faisait françons*», Julián Espartero Casado, citando Carl Diem, sottolinea che dalla parola "desporter" si sarebbe abbreviata una sillaba in Inghilterra, dando origine al termine "sport", che oggi in portoghese si traduce come "esporte" e che, all'inizio, significava semplicemente divertimento.¹⁰

Ovviamente, non si vuole dire che la libertà di pratica e il carattere ludico dell'attività siano meno importanti, ma piuttosto sottolineare che il fenomeno, data la sua indiscutibile capillarità, ha raggiunto nel corso degli anni *uno status* differenziato, che coinvolge elementi di carattere politico, organizzativo, economico, culturale e sociale, che giustificano un naturale interesse nella sua conduzione, a partire dalla costruzione di sistemi e sottosistemi, in genere autonomi, dalla sua regolamentazione e dallo sfruttamento commerciale dei prodotti creati nel contesto della sua struttura organizzata, con particolare enfasi sulle competizioni sportive. In questo senso, Douglas Alencar Rodrigues sottolinea che “*a relevância do desporto tem sido reiteradamente lembrada em razão de seus múltiplos impactos sociais, econômicos e jurídicos*”^{11 12}, meritando un'attenzione speciale e differenziata.

L'interesse, tuttavia, non sembra limitarsi ai confini di un'autonomia privata sistemica, raggiungendo, in particolare dall'inizio del XX secolo, l'interesse dello Stato nel suo sfruttamento, non esattamente dal punto di vista commerciale, ma in una prospettiva politica, soprattutto per quanto riguarda l'uso dello sport come efficace strumento di propaganda, e in questo caso, con riferimento all'attuazione, alla diffusione e alla valorizzazione delle politiche

⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 30.

⁸ SILVA, Márcia Santos da. **Interesse público e regulação estatal do futebol no Brasil**. Curitiba: Juruá, 2012, p. 63.

⁹ Traduzione: “tra gli inglesi, quando il gioco libero cede il posto al gioco regolamentato, nel XIX secolo, si parla del passaggio dal *play* al *game*, il che significherebbe, in Brasile, il passaggio dal ludico o non formale al formale”.

¹⁰ CASADO, Julián Espartero. **Deporte, asociacionismo deportivo y derecho de asociación**: las federaciones deportivas. León: Universidade, Secretariado de Publicaciones, 2000, p. 102.

¹¹ RODRIGUES, Douglas Alencar. O Contrato de Trabalho Desportivo: Algumas Questões Polêmicas. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de; COSTA, Elthon José Gusmão da (org.). **Direito do Trabalho Desportivo**: panorama, crítica e porvir: estudos em homenagem aos ministros Pedro Paulo Teixeira Manus e Walmir Oliveira da Costa in memoriam. Campinas: Lacier Editora, 2024, p. 72.

¹² Traduzione: “l'importanza dello sport è stata ripetutamente ricordata a causa dei suoi molteplici impatti sociali, economici e giuridici”.

e delle ideologie statali. Sul tema, vale la pena citare il lavoro di Nicola Sbeti sulla storia politica dei Giochi Olimpici, in cui l'autore chiarisce l'uso dello sport come strumento di propaganda e pressione diplomatica. A tal proposito, l'autore afferma che,

In governi che ambivano ad essere totalitari lo sport, non potendo certo restare immune dalla politicizzazione, divenne un grande strumento propagandistico sia in politica interna sia in quella estera: un mezzo di controllo sociale, uno strumento di consenso e un modo per veicolare i propri valori e le proprie ideologie. Le democrazie liberali, prime responsabili della politicizzazione sportiva, dovettero quindi fronteggiare un uso sempre più manipolato dello sport, diventato ormai un fenomeno di massa e di portata mondiale.¹³

La statalizzazione dello sport, come si vedrà nel corso di questo studio, sembra essere stata anche un fenomeno di natura globale, essendo storica e nota la partecipazione e l'intervento dello Stato nell'attività sportiva in Brasile, in Italia e in tanti altri Stati nazionali.

A titolo di esempio, per quanto riguarda il caso italiano, Nicola Sbeti commenta che,

L'Italia fu il primo Paese a cercare di usare lo sport in funzione totalitaria. Il regime vi vide uno strumento per educare i giovani e propagandare i valori fascisti, nonché un mezzo attraverso il quale creare un "uomo nuovo" che fosse allo stesso tempo cittadino e soldato; addirittura lo stesso Duce era rappresentato dalla stampa come il "primo sportivo d'Italia". Il fascismo, "aiutato dai nuovi mezzi di comunicazione che veicolavano il fatto sportivo (...), sostenuto da una macchina statale e di partito piuttosto raffinata", contribuì a diffondere e popolarizzare lo sport accrescendo parallelamente il proprio consenso.¹⁴

A proposito di quanto è stato considerato con l'espressione "uomo nuovo", Paul Dietschy e Stefano Pivato chiariscono e contestualizzano la questione, affermando che "la creazione di un *homo sportivus* fascista costituisce sia un obiettivo concreto da raggiungere tramite l'educazione dei giovani italiani e i divertimenti degli adulti, sia un elemento per promuovere l'immagine politica del regime", a tal fine, evidentemente avvalendosi dell'uso dello sport.¹⁵

Ciò che si verifica è che l'essenza privata dello sport, o, a maggior ragione, del sistema sportivo organizzato, fa emergere, in modo naturale, una reazione alla partecipazione pubblica nei limiti autonomi del sistema, generando, in linea di principio, un'apparente dicotomia pubblico-privata nella conduzione e nello sviluppo del fenomeno sportivo, non solo a livello nazionale, ma soprattutto nel contesto internazionale, in particolare a partire dalla nascita e dal

¹³ SBETTI, Nicola. **Giochi di Potere – Olimpiadi e politica da Atena a Londra 1896-2012**. Firenze: Le Monnier, 2025, p. 85.

¹⁴ SBETTI, Nicola. **Giochi di Potere – Olimpiadi e politica da Atena a Londra 1896-2012**. Firenze: Le Monnier, 2025, p. 85.

¹⁵ DIETSCHY, Paul; PIVATO, Stefano. **Storia dello sport in Italia**. Bologna: Il Mulino, 2019, p. 89.

rafforzamento delle federazioni sportive, in quanto organizzazioni che regolano e amministrano i rispettivi sistemi e le rispettive discipline sportive.

La dicotomia genera, e ha generato nel corso del tempo, tensione e instabilità sistemica, specialmente in situazioni limite, in cui non vi è chiarezza e definizione in relazione alle linee di demarcazione dei limiti dell'autonomia privata e dell'intervento o della partecipazione statale. In questo contesto, emerge un'importante distinzione tra ciò che è noto come *lex publica* e ciò che è stato denominato *lex sportiva*, come effettivi punti di riferimento giuridici per affrontare le tensioni dicotomiche nel panorama sportivo.

È premessa comune nello studio del diritto sportivo la ricerca perenne della conservazione dell'autonomia del sistema sportivo rispetto all'ingerenza statale, in ossequio al primato della *lex sportiva*, che, in linea generale, si spiega nel contesto di un sistema sportivo privato e di portata transnazionale, in grado di influenzare, o impattare, in modo diretto, non solo i sistemi internazionali, ma le stesse basi nazionali dell'organizzazione sportiva.

In questo contesto, è di indiscutibile rilevanza la percezione del funzionamento complesso, efficace e interessante e dell'organizzazione strutturale e amministrativa del sistema sportivo transnazionale, in ciascuna delle discipline e specialità sportive, costruito sulle basi dell'associazionismo e delle garanzie fondamentali del cittadino, tra cui il diritto di riunione, la libera iniziativa e la libertà di associazione, tra gli altri relativi alla pratica dello sport nel contesto degli inalienabili diritti di cittadinanza.

Il meccanismo associativo nel sistema sportivo transnazionale favorisce la conservazione di un ambiente autonomo, nella misura in cui le peculiarità della materia e le sfumature della sua struttura richiedono una regolamentazione specifica, una modalità di gestione speciale e la disponibilità di organi di risoluzione delle controversie per garantire l'efficacia dell'applicazione delle norme emanate dal sistema stesso. Gli elementi della *lex sportiva* fanno incidere sullo sport, in modo assertivo, le premesse, le caratteristiche e le conseguenze di un vero pluralismo giuridico, senza escludere la partecipazione dello Stato, ma contestualizzando e modulando la sua azione, nei limiti dell'autonomia sportiva.

Affrontando nei suoi studi il fenomeno della *lex sportiva*, Jardel Ferreira introduce l'idea che l'interazione pubblico-privata nello sport è necessaria per la ricerca di un'uniformità delle regole e della loro adeguata applicazione a livello globale, consentendo così lo sviluppo dello sport agonistico nel rispettivo paese. Secondo l'autore, “[...] os países filiados se submetem às normas internacionais, possibilitando a autonomia esportiva das entidades e das associações,

sem infirmar a soberania nacional".^{16 17}

Stabilendo un parallelo tra l'autonomia associativa e l'intervento pubblico, Piraci Ubiratan de Oliveira sottolinea che le associazioni esercitano le loro attività sulla base della libertà positiva, obbedendo alle determinazioni politiche volte a mantenere un minimo di stabilità e coerenza nello spazio sociale, e che altrimenti approfittano della libertà in senso negativo, essendo in grado di prendere le proprie decisioni e di sviluppare i propri piani strategici senza alcuna interferenza statale, a favore della protezione e della difesa dell'individualità e dei diritti soggettivi.¹⁸

A livello europeo, con ripercussioni globali, i limiti dell'intervento pubblico nello sport sono oggetto di dibattito e valutazione da tempo, come si evince dai processi storici della Corte di giustizia, tra cui vale la pena citare i casi Walrave, Donà, Bosman, Deliège, Lehtonen, Kolpak, tra gli altri, che saranno citati e analizzati nel corso di questo lavoro e che rappresentano un'intensa interazione pubblico-privata, dando luogo alla partecipazione statale nella costruzione dei limiti stabiliti nel contesto della dicotomia già citata e generando precedenti che incidono sulle basi stesse dell'associazionismo sportivo, in particolare nel campo del calcio, data la sua indiscutibile natura economica e sociale.

L'azione dello Stato, e in questo caso dello Stato-Giudice, si verifica nel contesto di un controllo statale sull'azione privata che, di fronte alle norme vigenti, o le ignora, provocando l'effettivo esercizio del diritto di azione da parte del privato, o le considera valide in uno scenario di disallineamento normativo con la legislazione pubblica, con il risultato di rendere difficile il compito di analizzare la validità delle norme, in teoria e, in linea di principio, dicotomiche, esistenti in un contesto plurale, che transita tra i parametri minimi statali e i limiti discrezionali del sistema.

Si vede, ad esempio, che l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro nel sistema sportivo, in particolare nel rapporto tra atleta e organizzazione sportiva, e la conseguente identificazione degli impatti economici e sociali nell'attività sportiva, evidenzia la sfida dicotomica della ricerca di una chiara demarcazione dei limiti e dei contorni tra l'autoregolamentazione privata e l'intervento o la partecipazione dello Stato che, di fronte a un pluralismo giuridico, giustifica l'applicazione compatibile, diretta o indiretta, di norme

¹⁶ FERREIRA, Jardel Gonçalves Anjos. **Direito aplicável à relação laboral de atleta com dimensão internacional**. 2024. Tesi (Dottorato). Facoltà di Giurisprudenza, Università di San Paolo. São Paulo, 2024, p. 44.

¹⁷ Traduzione: "i paesi affiliati si sottopongono alle norme internazionali, consentendo l'autonomia sportiva delle entità e delle associazioni, senza invalidare la sovranità nazionale".

¹⁸ OLIVEIRA JUNIOR, Piraci Ubiratan de. **Autonomia das associações desportivas e o clube empresa**. São Paulo: Iglu, 2012, p. 22.

pubbliche nazionali, statuti e regolamenti privati transnazionali e convenzioni e trattati internazionali, al fine di promuovere e garantire la tutela dei lavoratori dello sport che, in alcuni casi, di fronte alle varie specificità e sfumature dell'attività e del sistema autonomo stesso, affrontano la clandestinità nel contesto normativo del lavoro.¹⁹

Dal punto di vista dell'impatto economico, è noto che la globalizzazione del fenomeno sportivo e la valorizzazione delle *prestazioni* e dei risultati tecnici hanno portato allo sviluppo di una vera e propria industria dello sport, soprattutto nel calcio, che costituisce in larga misura un'attività economica, facendo proprie le lezioni di Francisco Giordani, nel riconoscere *“milhares de negócios girando ao seu redor (ou caminhando junto, ou mesmo ditando o ritmo de seus passos, conforme o ângulo pelo qual se o enxergue!), envolto em majestosa publicidade, contando também com uma quantidade infindável de pessoas que trabalham/sobrevivem por conta do (ou graças ao) esporte”*.^{20 21}

Sul tema, Leal Amado ricorda che *“todos falam – uns com entusiasmo, outros com resignação, outros até com revolta – na imparável comercialização do desporto, na crescente submissão deste à implacável lógica do capital, na inexorável empresarialização, mercantilização e mediatização do fenómeno desportivo, no consumadíssimo casamento entre desporto e capitalismo, com o consequente nascimento de uma autêntica indústria capitalista do desporto. É um facto, e um facto incontornável: vivemos na era do sports business”*.^{22 23}

Già nel 1905 William McGregor sottolineava che il calcio era un grande business, con la famosa espressione *“football is a big business”*²⁴, in linea con quanto sosteneva Álvaro Melo Filho, per il quale lo sport era diventato un *“negócio global, integrado em um mercado global e com a lógica da globalização, jungido à democratização midiática das competições*

¹⁹ OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. Cooperazione Dialogica Pubblico-Privata per il Lavoro Dignitoso nello Sport come Obiettivo di Sviluppo Sostenibile nell'Agenda ONU 2030. **Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas**, v. 10, n. 2, lug./dic. 2024, p. 162. Disponibile su: <https://publicacoes.udf.edu.br/index.php/relacoes-sociais-trabalhista/article/view/559>. Accesso il 25 aprile 2025.

²⁰ GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. A subordinação e a justa causa do atleta como motivação para a resolução do Contrato Especial de Trabalho Desportivo – cuidados que precisam ser tomados. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e Desporto**. III. v. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 109.

²¹ Traduzione: “i migliaia di attività che ruotano intorno a te (o che camminano al tuo fianco, o addirittura che dettano il ritmo dei tuoi passi, a seconda del punto di vista!), avvolte da una maestosa pubblicità, con anche un'infinità di persone che lavorano o sopravvivono grazie (o a causa) dello sport”.

²² AMADO, João Leal. **Contrato de Trabalho Desportivo**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2023, p. 41.

²³ Traduzione: “ai giorni nostri, tutti parlano – alcuni con entusiasmo, altri con rassegnazione, altri addirittura con rabbia – della inarrestabile commercializzazione dello sport, della crescente sottomissione di questo all'implacabile logica del capitale, dell'ineluttabile imprenditorializzazione, mercificazione e mediatizzazione del fenomeno sportivo, del matrimonio consolidato tra sport e capitalismo, con la conseguente nascita di una vera e propria industria capitalista dello sport. È un fatto, e un fatto ineludibile: viviamo nell'era dello *sports business*”.

²⁴ COUTINHO FILHO, José Eduardo. **Futebol globalizado: paixão de bilhões, mercado de trilhões**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2021, p. 15.

desportivas”²⁵ ²⁶ facendo emergere, dal punto di vista contrattuale, l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro sportivo tra i suoi principali attori.

Per quanto riguarda l'impatto sociale, al di là della questione relativa al diritto del lavoro stesso, lo sport si presenta come un efficace strumento di trasformazione, oltre a influenzare l'avvicinamento dei popoli e la formazione stessa dell'identità del cittadino. In questo contesto, lo sport svolge una chiara funzione sociale, tanto che il diritto allo sport è considerato un diritto fondamentale, come previsto dall'UNESCO nella Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport del 1978.²⁷

In questa linea di pensiero, Luca Buscema sottolinea che “l’attività sportiva, espressione sì di fisicità, ma, al contempo, fenomenologia direttamente riconducibile al benessere psicofisico ed alla qualità della vita dell’individuo, implica il coinvolgimento di molteplici interessi umani legati sia alla promozione della personalità di ciascuno, sia al bisogno di condivisione insito nello svolgimento della pratica sportiva a livello ludico, amatoriale ed agonistico”.²⁸

Inoltre, l'importanza dello sport è stata riconosciuta nel corso degli anni dallo Stato stesso, come nel caso dell'emanazione del Trattato di Amsterdam del 1997, in cui le istituzioni dell'Unione europea sono state incoraggiate a dialogare con il sistema sportivo, rappresentato dalle associazioni sportive.

Si parte dal presupposto, nella prospettiva del pluralismo giuridico, che l'attività di regolamentazione non sia un monopolio statale, essendo legittima l'azione delle organizzazioni private che costituiscono il proprio sistema. È evidente che, nonostante l'attività statale sia anch'essa legittima, al sistema autonomo viene concessa una certa discrezionalità nella sua azione.

Vale la pena sottolineare che l'autonomia non è assoluta, essendo certo che la regolamentazione non conforme alle linee guida e agli standard minimi di tutela statale attira instabilità sistemica, nella misura in cui le norme private sono soggette al controllo giurisdizionale, il che dimostra, di per sé, l'importanza di un'attività normativa adeguata, che valorizzi le specificità di un pluralismo giuridico e garantisca la certezza del diritto ai suoi attori, evitando eventuali contenziosi e garantendo, fin dal momento della sua regolamentazione, la

²⁵ MELO FILHO, Álvaro. **Nova Lei Pelé**. Avanços e Impactos. Rio de Janeiro: Maquinária, 2011, p. 28.

²⁶ Traduzione: “business globale, integrato in un mercato globale e con la logica della globalizzazione, legato alla democratizzazione mediatica delle competizioni sportive”.

²⁷ UNESCO. **Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO, 21 novembre 1978**. UNESCO, 1978. Disponibile su: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_por. Accesso il 6 febbraio 2025.

²⁸ BUSCEMA, Luca. **Diritto dello Sport**: Profili giuspubblicistici. Torino: Giappichelli Editore, 2021, p. 3.

pacificazione sociale.

La grande sfida, quindi, è la necessaria compatibilità delle norme e degli interessi dello Stato e delle organizzazioni sportive, a volte convergenti, a volte contrastanti, in modo da favorire la costruzione di un terreno normativo che consenta il raggiungimento di un adeguato livello di certezza giuridica per i suoi *stakeholder*, soprattutto considerando l'interesse dello Stato nella regolamentazione di questioni di natura economica e sociale.

Vale sottolineare la naturale complessità di questo sistema, che giustifica il suddetto margine discrezionale nella sua conduzione, in particolare di fronte alla necessità di adattarlo alle peculiarità esistenti, non solo in virtù della materia trattata, ma anche delle differenze geografiche, culturali, economiche e sociali dei suoi partecipanti, il che rende molto impegnativo il compito normativo dell'organo centrale nella ricerca della stabilizzazione del sistema stesso.²⁹

Si sottolinea l'importanza dell'attività di regolamentazione che, dal punto di vista della transnazionalità e proveniente da una federazione internazionale privata, ha la sfida di cercare una regolamentazione armoniosa di un intero sistema federativo, al fine di raggiungere il suo equilibrio economico e, di conseguenza, tecnico, richiedendo una complessa regolamentazione isonomica di un sistema formato da organizzazioni chiaramente disuguali.

A titolo di esempio, nella sua attività di regolamentazione, spetta alla FIFA, in qualità di federazione internazionale del calcio, comprese le sue specialità adiacenti, la regolamentazione armoniosa essenziale di un sistema federativo che comprende attualmente 211 associazioni nazionali affiliate³⁰, essendo certo che una regolamentazione uniforme, impositiva e internazionale – con particolare riferimento al suo chiaro carattere transnazionale – che non tenga conto delle variabili e delle peculiarità regionali tende a generare squilibri economici e tecnici nel sistema, a danno dell'intera collettività, con effetti sociali diretti su migliaia di atleti, oltre ai rischi di un vero e proprio collasso sistemico in caso di conflitti normativi e decisionali tra Stato e privati.

Inoltre, è indubbio che tale regolamentazione internazionale, nonostante il suo carattere privato, influisca anche su questioni che interessano lo Stato, o addirittura richiedono il suo intervento, dato che spesso vanno oltre il puro interesse sportivo e rivelano impatti sociali ed

²⁹ Una federazione sportiva internazionale, ad esempio, deve regolamentare e gestire un proprio sistema associativo, che comprende essenzialmente, in qualità di organizzazioni affiliate, associazioni nazionali di tutto il mondo, fermo restando che le esigenze di quelle che si trovano in ambiti territoriali diversi sono naturalmente diverse tra loro, come le differenze continentali stesse.

³⁰ INSIDE FIFA. Member Associations. **Inside FIFA**, [s.d.]. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/associations>. Accesso il 06 febbraio 2025.

economici di legittimo interesse pubblico. A titolo di esempio, risulta essenziale la percezione di Giuseppe Consolo riguardo alle varie prospettive sull'attività sportiva, nel sostenere che,

L'attività prestata dall'atleta professionista non è diretta a soddisfare interessi puramente sportivi, ma diventa un 'attività professionale organizzata da associazioni o società aventi natura di impresa, allo scopo di effettuare gare-spettacolo, dove si inseriscono ulteriori fattori che tendono a modificare ed a trasformare le regole sportive, che non solo vengono appesantite ed aggravate, ma altresì mutano di natura, per essere profondamente diverse dalla mera autolimitazione dell'agire in vista del fine sportivo. Il conflitto fra regole sportive e norme giuridiche statali non può sorgere sotto questo aspetto, in quanto l'ordinamento statale tutela interessi e persegue finalità diverse per definizione da quelle sportive, in quanto per lo Stato lo sport può essere tutt'al più in mezzo, ma non il fine.³¹

Uno dei punti cruciali nello studio giuridico dello sport è la necessaria o auspicabile compatibilità delle norme sportive, pubbliche e private, e con queste, l'azione congiunta dello Stato e dei privati, per il raggiungimento di obiettivi comuni e a beneficio della società stessa, nella misura in cui lo sport assume un chiaro interesse pubblico, in quanto strumento efficace di trasformazione sociale e di sviluppo integrale della personalità umana.

A questo proposito, vale la pena sottolineare che, in Brasile, nella discussione sulla costituzionalità di una disposizione della legge n. 10.671 del 15 maggio 2003, *in casu*, dello Statuto del Tifoso, finalmente integrato nella nuova legge n. 14.597 del 14 giugno 2023, il Ministro Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema Federale, citando i maestri Canotilho e Vital Moreira, nell'opera "Costituzione della Repubblica Portoghese Annotata", ricorda che *“o direito ao desporto aponta para o desenvolvimento integral das pessoas e apresenta efetiva interdependência com diversos direitos fundamentais, tais como saúde, educação, lazer”*.^{32 33}

In questo contesto, in misura maggiore o minore, vi sono questioni che richiedono un'effettiva cooperazione, come forma di concretizzazione delle politiche attuate in uno o nell'altro settore, a maggior ragione quando il bene giuridico protetto, oltre all'integrità delle competizioni sportive e del sistema sportivo in generale, è la salvaguardia dei diritti fondamentali dello sportivo.

In questo scenario, al di là della discussione sull'intervento pubblico nell'attività

³¹ CONSOLO, Giuseppe. **Sport, Diritto e Società**: Profilo di sociologia giuridica. Roma: Armando Armando Editore, 1976, pagg. 32-33.

³² BRASILE. Corte Suprema Federale. **Azione diretta di incostituzionalità 5450/DF**. Relatore: Min. Alexandre de Moraes, 18 dicembre 2019. Disponibile su: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752469466>. Accesso il 18 aprile 2025.

³³ Traduzione: "il diritto allo sport punta allo sviluppo integrale delle persone e presenta un'effettiva interdipendenza con diversi diritti fondamentali, quali la salute, l'istruzione, il tempo libero".

sportiva, entra in gioco, con maggiore assertività, l'azione congiunta dello Stato e del privato nella ricerca del bene comune, al fine di raggiungere lo scopo delle norme emanate, ora dallo Stato, ora dall'ente privato, ma che, data la loro importanza sociale, richiedono efficacia.

Nell'ambito dei casi giudicati nel contesto europeo, si vede che le regole sportive possono influire sui diritti concorrenziali, così come sui diritti del lavoro, in modo che la regolamentazione privata, a favore della sua stabilità, debba adottare regole compatibili con la legislazione, facendo convergere, nelle intersezioni necessarie, le regole pubbliche e private relative al sistema sportivo, il che dimostra la complessità del compito normativo. Questo perché non sempre le decisioni giudiziarie, che tendono a dare risposte alle questioni concrete, avranno la capacità di risolvere questioni sistemiche di portata transnazionale, di responsabilità del sistema organizzato stesso.

Inoltre, la capacità di risolvere questioni sistemiche pone sfide anche all'ambito legislativo statale, rafforzando l'idea che il pluralismo giuridico ha come obiettivo la percezione che la legge non solo non deve, ma è completamente incapace di regolamentare tutti i rapporti giuridici presenti nella società³⁴, a dimostrazione dell'importanza della compatibilità normativa pubblica e privata nello sport. In questo senso, Marcos Ulhoa Dani sottolinea che “*seria uma visão utópica entender que somente as leis heterônomas estatais seriam suficientes para regulamentar toda uma gama de relações desportivas que surgem diuturnamente, ainda mais em uma sociedade plural, globalizada e em constante mutação*”.^{35 36} Nella stessa linea di pensiero, vale ricordare le parole di Álvaro Melo Filho, per il quale “*o mundo globalizado fez o desporto colocar-se em estado de mutação acelerada, sem dispensar, dentro de suas plúrimas esferas e diversificados setores, o respeito à especificidade desportiva, sob pena de resultar em “efeito perverso” e em danos irreparáveis para a sociedade desportivizada*”.^{37 38}

Non è superfluo ricordare che gran parte delle norme sportive influisce direttamente

³⁴ FACHADA, Rafael Terreiro. **Il O Direito Desportivo enquanto uma disciplina autônoma**. 143f. 2016. Tesi (Master). Pontificia Università Cattolica di San Paolo. São Paulo, 2016, p. 93. Disponibile su: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19325>. Accesso il 19 aprile 2025.

³⁵ DANI, Marcos Ulhoa. As Fontes do Direito Desportivo do Trabalho e a Nova LGE. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de; COSTA, Elthon José Gusmão da (org.). **Direito do Trabalho Desportivo: panorama, crítica e porvir: estudos em homenagem aos ministros Pedro Paulo Teixeira Manus e Walmir Oliveira da Costa in memoriam**. Campinas: Lacier Editora, 2024, p. 316.

³⁶ Traduzione: "sarebbe utopistico pensare che solo le leggi eteronomiche statali siano sufficienti a regolamentare tutta una serie di relazioni sportive che sorgono quotidianamente, soprattutto in una società pluralistica, globalizzata e in costante mutamento".

³⁷ MELO FILHO, Álvaro. **Separata de Desporto & Direito**. Revista Jurídica do Desporto, Coimbra, a. 6, n. 17, p. 257, jan./abril. 2009.

³⁸ Traduzione: “il mondo globalizzato ha messo lo sport in uno stato di mutazione accelerata, senza però trascurare, all’interno delle sue molteplici sfere e dei diversi settori, il rispetto per la specificità sportiva, pena il rischio di provocare un ‘effetto perverso’ e danni irreparabili per la società sportivizzata”.

sugli aspetti economici e sociali, soprattutto degli sportivi che esercitano un'effettiva attività professionale, il che, a sua volta, giustifica la rilevanza e l'importanza di un'adeguata costruzione normativa, in modo da valorizzare la specificità del sistema e delle relazioni ad esso inerenti, senza tuttavia allontanarsi dai parametri e dalle linee guida minime di protezione. A tal fine, vi è una logica necessità di democratizzazione normativa e di avvicinamento, in una certa misura, tra lo Stato e il privato.

Il rispetto dei confini tra autonomia privata e intervento o azione statale è stato, ed è tuttora, oggetto di intense deliberazioni, in particolare in ambito europeo, dove il compito di armonizzare gli ordinamenti giuridici è costante e dibattuto da molto tempo, sin dalla costituzione del blocco economico.

In questo contesto, l'interazione normativa pubblico-privata, oltre a conferire maggiore legittimità alle norme emanate dal sistema sportivo, soprattutto dal punto di vista della compatibilità degli interessi, può evitare (i) l'inefficacia normativa, (ii) il potenziale collasso del sistema, o (iii) potenzialmente ridurre la possibilità di giudizializzazione di questioni sportive che hanno un impatto sui beni giuridici protetti dallo Stato, il che può essere ottenuto attraverso l'implementazione e l'utilizzo di metodi dialogici preventivi nell'ambito normativo delle organizzazioni sportive.

Quando si tratta di regolamentazione sportiva con effetti economici e sociali, l'interazione pubblico-privata cerca di conferire maggiore legittimità alle norme emanate dal sistema sportivo, sulla base di metodi dialogici che allontanino o riducano potenziali conflitti derivanti dall'incompatibilità delle norme e delle rispettive realtà locali, soprattutto per quanto riguarda, dal punto di vista sociale, le questioni sportive di natura lavorativa.

Vale la pena sottolineare che la stessa FIFA adotta già un modello dialogico, anche con lo Stato, in diverse situazioni, come ad esempio le negoziazioni relative alla scelta della sede della Coppa del Mondo di calcio, che nella maggior parte dei casi porta, attraverso la concertazione, alla costruzione congiunta di una legislazione³⁹ che regola (i) il divieto o l'autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche; (ii) restrizioni relative a questioni di marchio, come la regolamentazione *dell'ambush marketing*; (iii) l'ingresso e la permanenza di stranieri nel territorio del paese ospitante, tra le altre linee guida, che dimostrano in modo esplicito lo spazio dialogico tra Stato e privato nella ricerca della compatibilità degli interessi comuni in

³⁹ A titolo di esempio, si ricorda che la Repubblica Federativa del Brasile si è impegnata, come condizione per ospitare la competizione, a emanare la Legge Federale n. 12.663/2012, nota anche come Legge Generale della Coppa, al fine di garantire la protezione della FIFA e degli eventi, compresi i rispettivi sponsor ufficiali. BRASILE. **Legge n. 12.663, del 5 giugno 2012.** Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12663.htm. Accesso l'11 agosto 2025.

materia sportiva.

Allo stesso modo, la FIFA, nell'ambito della sua competenza normativa, ha pubblicato nel 2017 una propria politica sui diritti umani⁴⁰, riconoscendo espressamente gli standard internazionali adottati da enti come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e, in un certo senso, allineandosi agli obiettivi dello Stato su determinate questioni di interesse comune. Questa posizione coincide con il pensiero di Vinicius Calixto, secondo il quale, osservando la regolamentazione privata internazionale, *“é possível perceber uma fonte normativa que indica uma postura de articulação da FIFA perante ordenamentos estatais a ser tomada em futuros conflitos que possam surgir quanto à observância de normas de direitos humanos”*.^{41 42}

A proposito dell'utilizzo dello sport come strumento di difesa dei diritti umani, Felipe Legrazie Ezabella ci ricorda che il fenomeno sportivo ha già contribuito nella lotta contro le politiche statali di segregazione razziale, come dimostra la decisione di escludere il Sudafrica dalle competizioni sportive tra il 1964 e il 1991, a causa dell'apartheid.⁴³

Del resto, la stessa situazione si verifica nel contesto della protezione delle donne nel calcio, soprattutto in termini di garanzie e condizioni relative alla gravidanza e alla maternità, con l'emanazione a livello globale della Circolare 1473 della FIFA del 14 dicembre 2020, che ha portato a un'evoluzione del Regolamento FIFA sullo *status* e il trasferimento dei calciatori, nuovamente aggiornato nel 2024 con l'ampliamento della protezione.⁴⁴ In questo senso Filipe Souza osserva che la FIFA dialoga in modo molto intenso con trattati e convenzioni internazionali, motivo per cui il paradigma utilizzato per l'elaborazione delle sue norme di protezione della maternità è stato il regolamento dell'OIL, in particolare la Convenzione n. 183, adottata nel 2000.⁴⁵

D'altra parte, e come sottolineato giustamente da Ana Paula Pellegrina Lockmann, è anche opportuno ricordare che nel 2006 la FIFA aveva inasprito le regole per l'impiego delle

⁴⁰ INSIDE FIFA. FIFA publishes landmark Human Rights Policy. **Inside FIFA**, 8 giugno 2017. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/organisation/news/fifa-publishes-landmark-human-rights-policy-2893311>. Accesso il 6 febbraio 2025.

⁴¹ CALIXTO, Vinicius. **Lex Sportiva e Direitos Humanos: Entrelaçamentos transconstitucionais e aprendizados recíprocos**. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017, p. 209.

⁴² Traduzione: “è possibile percepire una fonte normativa che indica una posizione di articolazione della FIFA nei confronti degli ordinamenti statali da adottare in futuri conflitti che potrebbero sorgere in merito al rispetto delle norme sui diritti umani”.

⁴³ EZABELLA, Felipe Legrazie. **O Direito Desportivo e a imagem do atleta**. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 30.

⁴⁴ FIFPRO. FIFPRO's perspective on new FIFA women's football labour conditions regulations. **FIFPRO**, 4 giugno 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/supporting-players/conditions-of-employment/maternity-and-parental-provision/fifpro-s-perspective-on-new-fifa-women-s-football-labour-conditions-regulations>. Accesso il 09 settembre 2025.

⁴⁵ SOUZA, Filipe Orsolini Pinto de. **A proteção à maternidade das atletas**. Campinas: Lacier Editora, 2024, p. 114.

diretrice di gara nelle competizioni maschili, richiedendo gli stessi parametri nei test fisici applicati agli uomini, il che ha portato a una diminuzione del numero di donne nelle partite ufficiali⁴⁶. Si nota, quindi, che la preoccupazione per l'applicazione delle norme fondamentali nel sistema privato è relativamente recente.

Vale menzionare l'iniziativa della Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti (FIFPro)⁴⁷ e del *World Leagues Forum* (WLF)⁴⁸ che, attraverso l'interazione con l'OIL, hanno portato avanti lo sviluppo di un importante accordo globale sul lavoro sportivo, firmato nel 2022, con importanti aggiornamenti a favore del lavoro dignitoso nel settore calcistico professionistico. Come la FIFPro, anche la WLF ha un'ampia capillarità nella sua attività, riunendo 46 leghe professionistiche affiliate e circa 1.100 club in tutto il mondo.⁴⁹

In un ambito altrettanto ampio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la cui missione è guidare il movimento olimpico e diffondere a livello globale la filosofia dell'olimpismo⁵⁰, sottolinea nella sua Carta Olimpica l'impegno per uno sport sicuro, libero da molestie e violenze, nella forma della Regola 2.⁵¹ Nel 2016, il CIO è andato oltre e ha pubblicato la *Dichiarazione di consenso del CIO sulle molestie e gli abusi nello sport*⁵², un'importante politica rivolta alle organizzazioni sportive di tutto il mondo, seguita, a titolo di esempio, dalla federazione internazionale di sport acquatici, *World Aquatics*, che, facendo riferimento alla direttiva olimpica, ha pubblicato nel 2021 e aggiornato nel 2023, le *Rules on the Protection*

⁴⁶ LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Discriminação contra as mulheres no esporte – breves considerações. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e Desporto**. II. v. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 69.

⁴⁷ FIFPRO. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁸ WORLD LEAGUES ASSOCIATION. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://worldleaguesforum.com/en>. Accesso il 22 luglio 2024.

⁴⁹ FIFPRO. FIFPRO meet with ILO, WLF to discuss decent work in professional football, Global Labour Agreement. **FIFPRO**, 17 gennaio 2023. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/what-we-do/foundations-of-work/fifpro-meet-with-ilo-wlf-to-discuss-decent-work-in-professional-football-gla>. Accesso il 22 luglio 2024.

⁵⁰ Secondo la definizione riportata sul sito web del Comitato Olimpico Internazionale, l'Olimpismo è una filosofia di vita che esalta e combina, in un insieme equilibrato, le qualità del corpo, della volontà e della mente. Integrando lo sport con la cultura e l'istruzione, l'Olimpismo cerca di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, sulla responsabilità sociale e sul rispetto dei principi etici universali e fondamentali. L'obiettivo dell'Olimpismo è quello di mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'umanità, con lo scopo di promuovere una società pacifica, attenta alla salvaguardia della dignità umana. INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. Frequently Asked Questions. **Olympism and the Olympic Movement**. IOC, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/faq/olympism-and-the-olympic-movement/what-is-olympism>. Accesso il 13 agosto 2025.

⁵¹ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

⁵² INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **IOC Guidelines for International Federations (IFS) and National Olympic Committees (NOCs) related to creating and implementing a policy to safeguard athletes from harassment and abuse in sport**. IOC, [s.d.]. Disponibile su: https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/IOC_Guidelines_for_IFs_and_NOCs.pdf. Accesso il 27 giugno 2024.

from *Harassment and Abuse*⁵³, nell'esercizio della sua attività di regolamentazione.

A questo proposito, Sofia Dutra ricorda che la preoccupazione della comunità giuridica internazionale ha portato l'OIL, nel 2019, nella 108^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro “*a adotar a primeira Convenção sobre Violência e Assédio no Mundo do Trabalho (n. 190), bem como a sua respectiva Recomendação (n. 206)*”.^{54 55}

L'interesse è comune tra lo Stato, in questo caso concretizzato nella norma internazionale stessa, e il privato, rappresentato dalle organizzazioni che praticano e amministrano lo sport in tutto il mondo, nella misura in cui l'implementazione di meccanismi di governance e integrità nel sistema sportivo, al fine di combattere la violenza, la discriminazione, il bullismo, le molestie sessuali e gli abusi in generale, soprattutto nei confronti dei giovani atleti, è senza dubbio uno strumento di conservazione e salvaguardia della sostenibilità dello stesso sistema sportivo transnazionale autonomo.

Va inoltre sottolineato che le organizzazioni sportive sono generalmente persone giuridiche di diritto privato. Di conseguenza, alcune norme pubbliche internazionali, come quelle relative ai diritti umani, potrebbero non essere direttamente applicabili al settore. Tuttavia, esse possono influenzare con grande efficacia ed essere perfettamente interiorizzate attraverso il processo di regolamentazione privata, nel contesto dell'autonomia delle stesse associazioni sportive.⁵⁶

In questa prospettiva, le linee guida internazionali, come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e la sua Agenda 2030, così come le norme internazionali, ad esempio le varie Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indipendentemente dall'effettiva ratifica da parte dei rispettivi Stati nazionali, rappresentano un importante indicatore e la caratterizzazione di un parametro sociale auspicabile che ispira l'adozione di politiche specifiche e l'esercizio normativo di sistemi autonomi, al fine di raggiungere un obiettivo sociale di interesse comune o coincidente tra lo Stato e il privato.

⁵³ WORLD AQUATICS. **Rules on the Protection from Harassment and Abuse**. World Aquatics, 2023. Disponibile su: <https://resources.fina.org/fina/document/2024/02/23/f5db0dd6-2f5f-4736-902b-45a03c69fae8/World-Aquatics-Rules-on-the-Protection-from-Harassment-and-Abuse.pdf>. Accesso il 27 giugno 2024.

⁵⁴ DUTRA, Sofia Lima. **Assédio moral digital**. Brasília: Editora Venturoli, 2024, p. 64.

⁵⁵ Traduzione: “ad adottare la prima Convenzione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (n. 190), nonché la relativa Raccomandazione (n. 206)”.

⁵⁶ “*Sports organisations are generally private-law entities with the consequence that human rights laws are not directly applicable to them. Yet the direct application of human rights to sports organisations may result from self-commitments by sports organisations through regulations adopted on the basis of the autonomy of sports associations*”. SPORT AND HUMAN RIGHTS. **Overview from a CAS perspective**. 2023. Disponibile su: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Human_Rights_in_Sport__November_2023_.pdf. Accesso il 20 agosto 2025.

Alla luce di queste caratteristiche, e sulla scia della regolamentazione di un sistema sportivo che si sta rivelando sempre più economico e con rilevanti impatti sociali, il metodo dialogico acquista ancora più importanza nella normazione delle questioni lavorative sportive, suggerendo, per aderenza tematica, l'adozione e il rispetto di concetti e parametri già molto consolidati nel diritto del lavoro, come il Dialogo Sociale e la Concertazione Sociale, oltre al Dialogo delle Istituzioni.

In questo contesto, considerando l'attività normativa essenziale e naturale del sistema sportivo privato, la cui sfida principale si basa sull'emanazione di norme che siano legittime dal punto di vista dello Stato e del sistema stesso, diventa essenziale avvicinare le istituzioni e gli istituti, pubblici e privati, oltre agli *stakeholder* del sistema, in modo da favorire la costruzione e il mantenimento di un sistema sportivo autonomo, efficiente e legittimo, in modo da favorire il rispetto integrale e giusto delle norme private elaborate democraticamente e legittimamente accettate, in particolare quando la costruzione normativa si adatta agli interessi del tutto, cioè all'ampiezza del sistema, a scapito di interessi particolari o settoriali, soprattutto di quelli che, per ragioni economiche e/o strutturali, occupano una posizione dominante e impositiva nel contesto dell'autoregolamentazione.

Vale la pena sottolineare la percezione odierna secondo cui le regolamentazioni private vengono generalmente elaborate in modo verticale, ovvero senza la partecipazione collettiva, soddisfacendo da un lato la finalità amministrativa di una modalità, ma trascurando dall'altro lato agli interessi e alle esigenze della rispettiva collettività, con conseguente squilibrio sistemico, rischi per il sistema stesso e danni ai suoi principali attori, con possibili carenze nell'elaborazione di tali regolamenti.

A titolo esemplificativo, nel 2024 è stata creata dalle Leghe Europee e dalla FIFPro la cosiddetta "Tavola rotonda dei datori di lavoro e dei lavoratori", con l'obiettivo di promuovere la cooperazione tra leghe professionistiche e sindacati dei giocatori, nonché una maggiore partecipazione al sistema sportivo e, soprattutto, una maggiore efficacia delle contrattazioni collettive.

Una delle iniziative del collettivo è stata la sua insurrezione contro il calendario internazionale delle partite⁵⁷, che sarebbe stato imposto senza dialogo dalla FIFA, occasione in cui sono stati sollevati vari punti giuridici, in particolare per quanto riguarda il diritto della

⁵⁷ FIFPRO. Player unions and leagues file complaint to European Commission over FIFA's imposition of international match calendar. **FIFPRO**, 14 ott. 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/player-unions-and-leagues-file-complaint-to-european-commission-over-fifa-s-imposition-of-international-match-calendar>. Accesso il 09 settembre 2025.

concorrenza, contro la misura, poiché la FIFA avrebbe "abusato del proprio potere di dettare il calendario delle partite internazionali e di espandere le proprie competizioni, con l'obiettivo di aumentare le proprie entrate". Di fronte a ciò, David Terrier, presidente della divisione europea della FIFPro, ha espresso in un messaggio istituzionale che le voci dei giocatori non sarebbero state ignorate, di fronte all'imposizione di decisioni sul calendario internazionale.⁵⁸

In questo contesto dialogico, i rappresentanti delle leghe e dei sindacati dei giocatori hanno discusso un modello di governance in cui le parti sociali svolgono un ruolo centrale nella negoziazione di accordi su questioni lavorative tra dipendenti e datori di lavoro nel settore del calcio professionistico, sia ai sensi della legislazione nazionale che di quella dell'UE, sottolineando l'importanza dell'attuale Dialogo Sociale Settoriale Europeo come punto di partenza per la stabilità e lo sviluppo sostenibile del calcio professionistico.⁵⁹

In questo contesto, le leghe europee e la FIFPro, contestualizzando la necessità di conciliare le funzioni di regolamentazione, lo sfruttamento commerciale e la tutela del benessere dei giocatori, mettono in luce l'importanza di un dialogo efficace, valorizzando il dialogo sociale settoriale europeo tra le parti sociali, la contrattazione collettiva e la governance inclusiva. Allo stesso modo, sottolineano l'urgente necessità che le organizzazioni sportive internazionali operino con trasparenza, obiettività e rispetto dei diritti fondamentali.⁶⁰

Pertanto, di fronte a un vero pluralismo giuridico, riveste grande importanza la proposta di metodi o criteri dialogici per garantire un processo normativo che rifletta l'ampiezza dei suoi contorni associativi e concretizzi lo spirito democratico della sua attività, a partire dall'influenza e dall'impatto diretto del Dialogo Sociale, della Concertazione Sociale e del Dialogo delle Istituzioni, al fine di raggiungere un trattamento isonomico che garantisca lo sviluppo sostenibile del sistema stesso, basato sul suo equilibrio tecnico ed economico e sulla salvaguardia degli interessi, delle aspirazioni, dei diritti e delle garanzie dei suoi attori.

⁵⁸ GE. Ligas europeias e sindicato denunciam Fifa por abusos em calendário internacional. **GE**, 14 ott. 2024. Disponibile su: <https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2024/10/14/ligas-europeias-e-sindicato-de-jogadores-denunciam-fifa-por-abuso-em-calendario-internacional.ghtml>. Accesso il 09 settembre 2025.

⁵⁹ FIFPRO. European Leagues and FIFPRO Europe: Employers and Employees Roundtable. **FIFPRO**, 31 ottobre 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/european-leagues-and-fifpro-europe-employers-and-employees-roundtable>. Accesso il 09 settembre 2025.

⁶⁰ FIFPRO. Joint Statement: European Leagues and FIFPRO Europe. **FIFPRO**, Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/joint-statement-european-leagues-and-fifpro-europe>. Accesso il 09 settembre 2025.

1. AUTONOMIA PRIVATA: PLURALISMO, SPECIFICITÀ ED ECCEZIONE DELLO SPORT

Sommario: 1 - Autonomia privata: pluralismo, specificità ed eccezione dello sport; 1.1 Autonomia; 1.2 *Lex Sportiva*; 1.3 Pluralismo giuridico; 1.4 Sistemi e sottosistemi nello sport; 1.4.1 Sistema olimpico internazionale; 1.4.2 Comitati olimpici nazionali; 1.4.3 Federazioni sportive internazionali; 1.5 Organizzazione e struttura del sistema calcistico; 1.6 Tribunale arbitrale dello sport (TAS/CAS).

1.1 AUTONOMIA

L'autonomia privata, in quanto principio da seguire nell'ambito dello sport, è uno degli elementi più importanti del sistema sportivo transnazionale. Ciò può essere verificato e confermato dalla lettura dei principi fondamentali dell'Olimpismo, elencati nella Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale⁶¹, tra cui spicca la necessità di comprendere che lo sport si svolge e coesiste nell'ambito sociale e che, per questo motivo, spetta al sistema sportivo difendere la neutralità politica, ovvero mantenere le discussioni e le pressioni proprie della politica lontane dall'ambiente sportivo. A tal fine, le organizzazioni sportive devono considerare i propri diritti e doveri in materia di autonomia, che include la prerogativa di stabilire e controllare liberamente le regole sportive, determinare la struttura e la governance delle proprie organizzazioni e preservare il proprio ambiente elettorale da influenze esterne, senza trascurare la responsabilità di garantire l'applicazione dei principi di governance.⁶²

Del resto, la salvaguardia dell'autonomia sportiva è ribadita nello stesso documento olimpico, nell'elenco dei ruoli e della missione del Comitato Olimpico Internazionale, che in questo caso richiede l'adozione di misure volte a rafforzare l'unità del Movimento Olimpico, a proteggere la sua indipendenza, a mantenere e promuovere la neutralità politica e, come detto,

⁶¹ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

⁶² *Fundamental principles of Olympism: (5) Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied.* INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025, p. 8. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

a salvaguardarne l'autonomia.⁶³

Va sottolineato che, essendo la Carta Olimpica anche una norma programmatica, l'autonomia non è limitata solo al CIO, ma è rivolta, come diritto e dovere, anche alle federazioni sportive internazionali e ai comitati olimpici nazionali, come precetto da seguire obbligatoriamente. Da un punto di vista storico, vale la pena sottolineare che solo nel 1949 il CIO ha inserito espressamente, per la prima volta, e con un messaggio destinato ai comitati olimpici nazionali, il principio o la linea guida dell'autonomia sportiva, nella forma dell'articolo 25 della normativa olimpica in vigore all'epoca.⁶⁴

Dalla lettura della Carta Olimpica attualmente in vigore, e per quanto riguarda le federazioni sportive internazionali, il suo articolo 25 rinumerato stabilisce che, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni internazionali nell'ambito del Movimento Olimpico, i loro statuti sociali e normativi in generale, oltre alle loro pratiche e attività, devono essere pienamente conformi alla Carta Olimpica, compresa l'adozione e l'attuazione del Codice mondiale antidoping e del Codice del Movimento Olimpico sulla prevenzione della manipolazione delle competizioni, e ogni federazione internazionale deve mantenere la propria indipendenza e autonomia nella gestione del proprio sport.⁶⁵

Nel secondo caso, il dovere di garantire la conservazione della propria autonomia si estende, come già sottolineato, anche ai comitati olimpici nazionali che, ai sensi dell'attuale articolo 27 (6) della Carta Olimpica vigente, devono preservare la propria autonomia e resistere alle pressioni, incluse, ma non limitate a, quelle politiche, giuridiche, religiose o economiche, che potrebbero ostacolare il rispetto della Carta Olimpica.⁶⁶

La ragion d'essere delle disposizioni private, in questo caso relative agli sport olimpici,

⁶³ *Mission and role of the IOC: Rule 2 (5) (...) to take action to strengthen the unity of the Olympic Movement, to protect its independence, to maintain and promote its political neutrality and to preserve the autonomy of sport.* INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025, p. 13. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

⁶⁴ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Rules**. Lausanne: IOC, 1949. Disponibile su: <https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/70124/olympic-rules-international-olympic-committee>. Accesso il 3 agosto 2025.

⁶⁵ *Rule 25 Recognition of Ifs (...) the statutes, practice and activities of the IFs within the Olympic Movement must be in conformity with the Olympic Charter, including the adoption and implementation of the World Anti-Doping Code as well as the Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of Competitions. Subject to the foregoing, each IF maintains its independence and autonomy in the governance of its sport.* INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025, p. 56. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

⁶⁶ *Rule 27 (6) (...) the NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter.* INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter**. IOC, 2025, p. 61. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Accesso il 27 giugno 2025.

è legata alla storia della regolamentazione sportiva, nella misura in cui il fenomeno, eminentemente privato, nonostante abbia accompagnato la nascita spontanea di un sistema peculiare – soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con la nascita delle prime federazioni sportive internazionali –, è stato accompagnato da un crescente interesse della partecipazione statale nell'attività sportiva, spesso per motivi di ordine politico, di fronte alla possibilità di utilizzare lo sport come strumento di *soft power*.⁶⁷

Inoltre, vale la pena sottolineare che la partecipazione dello Stato nel contesto dell'attività sportiva avrebbe potuto verificarsi in un momento precedente, cosa che non è avvenuta a causa della stessa caratterizzazione dello sport come attività ludica e libera, senza una connotazione economica. In questo senso, Wladimir Camargos sottolinea che il disinteresse dello Stato nel regolamentare le attività private dei club e delle associazioni sportive è in parte spiegato dal modesto appeal economico della pratica sportiva in Brasile.⁶⁸

D'altra parte, secondo Luís Guilherme Krenek Zainaghi, la maggiore partecipazione dello Stato è stata in parte determinata dalla stessa disorganizzazione sportiva nazionale in Brasile, essendo certo che “*no início da década de 1930, o esporte avançava em sua prática (principalmente o futebol), sendo que era extremamente desorganizado. Isso levou o então presidente, Getúlio Vargas, a regulamentar e normatizar o esporte brasileiro*”^{69 70}, con grande influenza dei modelli tedeschi e italiani dell'epoca.

Va sottolineato che, tra le forme di partecipazione dello Stato alle attività sportive private, quella interventista, soprattutto in relazione alla gestione del sistema sportivo, è sempre stata vista con grande preoccupazione, dato che le specificità del sistema richiedono una gestione adeguata dei suoi meccanismi sistemici, pena il fallimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi sociali. Da qui il timore di interferenze pubbliche in materie *interna corporis*, ovvero nell'organizzazione e nel funzionamento interno di un'organizzazione privata.

Álvaro Melo Filho, trattando il principio dell'autonomia sportiva in una delle sue opere, è arrivato ad affermare che, in virtù di tale principio, “*afasta-se qualquer intromissão estatal [...] nos assuntos interna corporis das entidades desportivas, prática essa incompatível com o*

⁶⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 36.

⁶⁸ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 23. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁶⁹ ZAINAGHI, Luis Guilherme Krenek. **A formação desportiva e o direito do trabalho**: a criança e o adolescente no esporte. Leme: Mizuno, 2021, p. 23.

⁷⁰ Traduzione: “all'inizio degli anni '30, lo sport avanzava nella sua pratica (principalmente il calcio), ma era estremamente disorganizzato. Ciò ha portato l'allora presidente Getúlio Vargas a regolamentare e normare lo sport brasiliano”.

próprio regime democrático, buscando, ainda, [...] ‘preservar o desporto de paixões exacerbadas e das injunções políticas circunstanciais’”.^{71 72}

Non si può dimenticare, tuttavia, che il sistema sportivo non è un fenomeno estraneo al mondo e alla società. Al contrario, si tratta di un settore di grande interesse sociale, tanto che lo sport si inserisce nel contesto di un effettivo diritto sociale. L'autonomia del sistema, quindi, serve a proteggere il fenomeno da interferenze indebite da parte dello Stato, ma non rappresenta una libertà assoluta nella conduzione delle rispettive attività, che trovano, anche nel diritto statale, una base normativa da considerare. Questo perché lo sport, oltre ad essere un'attività umana, è un fenomeno con chiare caratteristiche ed effetti economici, sociali, culturali e politici, che giustificano l'interesse di una regolamentazione privata, ma anche pubblica statale.

A proposito del riconoscimento dello sport come diritto sociale, e sulla base delle linee guida della Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport dell'UNESCO del 1978, Tatiana Mesquita Nunes ricorda che in Brasile, nel mezzo delle discussioni legislative che avrebbero portato all'innalzamento dello sport a livello costituzionale, con l'inserimento dell'articolo 217 nella Costituzione Federale del 1988, il sistema brasiliano necessitava di cambiamenti e adattamenti alle tendenze normative internazionali, “*que não mais enfatizavam apenas o esporte de rendimento, passando a abarcar também o esporte na escola, o esporte lazer, o esporte na terceira idade e o esporte como inclusão de pessoas portadoras de deficiência*”.^{73 74}

La desiderabile simbiosi tra Stato e privato, soprattutto nel contesto dell'attività sportiva, è ben descritta nell'opera “*Olimpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da Integridade no esporte*”. Da tale opera emerge chiaramente che l'interazione pubblico-privata non è mai stata esattamente armoniosa, così come l'appropriazione dello sport da parte dello Stato è avvenuta, a quanto pare, a causa della cattiva governance del sistema sportivo autonomo che ha creato lacune per la sua partecipazione. In questo senso, Tatiana Mesquita Nunes offre un'importante riflessione quando afferma che:

nos primórdios da evolução do esporte moderno o Leviatã – ou o Estado – não se interessava muito por esta nova forma de interação social, Olímpia – ou o esporte –

⁷¹ MELO FILHO, Álvaro. **Direito Desportivo**: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 90.

⁷² Traduzione: “si allontana qualsiasi ingerenza statale negli affari *interna corporis* delle entità sportive, pratica incompatibile con il regime democratico stesso, cercando inoltre di preservare lo sport dalle passioni esacerbate e dalle ingiunzioni politiche circostanziali”.

⁷³ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 82.

⁷⁴ Traduzione: “che non enfatizzavano più solo lo sport agonistico, ma abbracciavano anche lo sport a scuola, lo sport ricreativo, lo sport nella terza età e lo sport come inclusione delle persone con disabilità”.

foi logo apropriada por aqueles que se interessavam – por motivos mais ou menos nobres – em sua organização. O Estado permaneceu, por muito tempo, inerte, sem saber o Leviatã como adentrar Olímpia. Adentraram, em seu lugar, as organizações esportivas, as quais passaram a ser, a partir de então, senhoras dos rumos de Olímpia.^{75 76}

È ormai evidente che la grande sfida che si presenta è quella di rendere compatibili sistemi e norme, soprattutto a partire dalle caratteristiche peculiari di ciascuno dei paesi in cui esiste un sistema sportivo organizzato, di fronte a un maggiore o minore grado di libertà nella regolamentazione dello sport dal punto di vista privato, considerando il profilo liberale o interventista di un determinato Stato. Negli esempi brasiliano e italiano, è evidente la caratteristica prevalentemente *privatista* del primo e *quella pubblicista* del secondo, con ripercussioni dirette sul contenuto della regolamentazione sportiva.

Il movimento di appropriazione dello sport da parte dello Stato non è passato inosservato a Tatiana Mesquita Nunes, in particolare nel contesto della differenziazione della sua forma a livello globale, quando ha affermato che:

[...] tal apropriação não foi, porém, linear ou homogênea ao redor do mundo. As diversas formas em que essa interação ocorre constituem um espectro que abrange desde a opção pela regulação prioritariamente federativa do fenômeno, como na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, até uma quase completa estruturação do quadro jurídico esportivo pela regulação estatal, como é o caso da França. De toda sorte, a questão surgida a partir da inserção do ator estatal no quadro jurídico-normativo do esporte foi a de como lidar com as diversas fontes jurídicas de normas desportivas, apresentadas não sob a forma hierárquica reconhecida no mundo jurídico (pirâmide Kelseniana), mas sob uma forma sistêmica, dinâmica e interdependente.^{77 78}

Riguardo alla natura giuridica privata o pubblica delle organizzazioni sportive, Inigo Marani Toro e Alberto Marani Toro evidenziavano già che le federazioni sportive internazionali

⁷⁵ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 26.

⁷⁶ Traduzione: “agli albori dell'evoluzione dello sport moderno, il Leviatano – ovvero lo Stato – non era molto interessato a questa nuova forma di interazione sociale, mentre Olímpia – ovvero lo sport – fu subito appropriata da coloro che erano interessati, per motivi più o meno nobili, alla sua organizzazione. Lo Stato è rimasto a lungo inerte, senza sapere come il Leviatano potesse entrare nell'Olímpia. Al suo posto sono entrate le organizzazioni sportive, che da allora sono diventate padrone del destino dell'Olímpia”.

⁷⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 39.

⁷⁸ Traduzione: “tale appropriazione non è stata, tuttavia, lineare o omogenea in tutto il mondo. Le diverse forme in cui tale interazione si verifica costituiscono uno spettro che va dall'opzione per una regolamentazione prevalentemente federativa del fenomeno, come in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, fino a una quasi completa strutturazione del quadro giuridico sportivo attraverso la regolamentazione statale, come nel caso della Francia. In ogni caso, la questione emersa dall'inserimento dell'attore statale nel quadro giuridico-normativo dello sport è stata quella di come gestire le diverse fonti giuridiche delle norme sportive, presentate non nella forma gerarchica riconosciuta nel mondo giuridico (piramide kelseniana), ma in una forma sistemica, dinamica e interdependente”.

riuniscono associazioni di diversa natura giuridica, con la conseguente sfida di adattare le peculiarità sportive all'ordinamento statale. Nel trattare il principio della libertà di organizzazione, così come la caratteristica peculiare del sistema in termini di rafforzamento della sua autorità a livello nazionale, gli autori affermavano che

la federazione internazionale normalmente “non intende attentare in alcun modo alla libertà di organizzazione interna degli enti associativi che la compongono”. Questo principio costituisce un sintomo della “adattabilità” degli ordinamenti sportivi agli ordinamenti statuali, già rilevato a proposito delle associazioni sportive. Per effetto di tale adattabilità le federazioni internazionali presentano la caratteristica di essere enti associativi nei quali i membri hanno figure giuridiche che possono essere profondamente diverse tra di loro, in relazione alla disciplina giuridica che ricevono nei rispettivi ordinamenti statuali. Alcune, quindi, hanno la figura di mere associazioni di natura privatistica (Inghilterra, Stati Uniti, ecc.), altre hanno la figura di enti pubblici (Francia). Tuttavia nell'ordinamento sportivo non si verifica alcuna ripercussione a causa della diversità delle posizioni giuridiche statuali, che l'ordinamento sportivo ignora. L'adattamento degli ordinamenti sportivi trova, però, un limite insopprimibile nella esigenza che le federazioni nazionali, qualunque sia la loro figura giuridica secondo gli ordinamenti statuali, siano titolari dei poteri sportivo essenziali per la regolamentazione e disciplina dello sport di loro pertinenza, siano cioè l'autorità sportiva preposta nel Paese a quello sport.⁷⁹

A proposito, sia dal punto di vista kelseniano che da quello pluralista di Santi Romano, l'analisi del fenomeno organizzativo sportivo acquista rilevanza nel contesto della comprensione dei limiti dell'autonomia sportiva, soprattutto quando si tratta dell'importante posizione dello Stato, nel corso degli anni, nell'evoluzione sociale.

È interessante sottolineare che l'autonomia sportiva, dalla lettura del già citato articolo 25 della Carta Olimpica del 1949, essendo questa una norma che ha innovato l'inserimento esplicito del suddetto principio, ha rappresentato una reazione del sistema sportivo alle iniziative statali, in particolare nel contesto dell'appropriazione dello sport da parte dello Stato, per il suo utilizzo come strumento per il raggiungimento degli obiettivi pubblici del governo, come ad esempio la propaganda come forma di comunicazione e persino di persuasione dei cittadini.

Dall'analisi della normativa olimpica, si evince che l'autonomia era direttamente correlata ai comitati olimpici nazionali, costituendo quindi una garanzia istituzionale, con ripercussioni sul sistema di cui fanno parte. In altri termini, la Carta Olimpica, nel determinare che tali organizzazioni nazionali siano autonome e indipendenti – come recita la parte finale del dispositivo: “*it must be independent and autonomous*” –, sembra cercare di garantire l'autonomia delle istituzioni, che dovrebbero condurre le loro attività senza interferenze statali,

⁷⁹ TORO, Inigo Marani; TORO, Alberto Marani. **Gli Ordinamenti Sportivi**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1977, pagg. 183-184.

pena il compromesso del riconoscimento del Movimento Olimpico guidato dal CIO.

In questo scenario, si intravede una certa coincidenza concettuale tra l'autonomia e l'indipendenza di un'organizzazione sportiva rispetto allo Stato, che attira giustificate critiche da parte della dottrina, poiché l'autonomia sarebbe legata allo sport in sé e non direttamente alle organizzazioni che lo gestiscono. Queste organizzazioni, a loro volta, a causa di una serie di fattori, devono rispettare le disposizioni legali dello Stato in cui si trovano e non godono di piena libertà di azione.

In questo senso, Tatiana Mesquita Nunes sottolinea che *“à medida que a autonomia foi erigida como princípio de proteção das organizações esportivas, a ideia de esporte como direito social corrobora a noção – cada vez mais difundida no âmbito dos Estados e organizações supranacionais – segundo a qual a autonomia é um princípio protetor da própria prática esportiva”*.^{80 81}

Per quanto riguarda la rilevanza e l'importanza della pratica sportiva come diritto sociale, vale la pena sottolineare la riflessione di Antonella D'Andrea, secondo la quale:

a livello internazionale ed europeo vi è un espresso riconoscimento della funzione sociale ed inclusiva dello sport. Gli atti di diritto internazionale, come del diritto europeo, riconoscono un'intima connessione tra sport e diritti sociali, ossia quei diritti che sono d'interesse della collettività. Essi promuovono la pratica sportiva e motoria per diverse finalità: educativa (da realizzarsi a qualunque età), di sanità pubblica (avuto riguardo alla diffusione di corretti stili di vita), sociale (destinata a favorire l'integrazione e le pari opportunità) nonché ludica e di occupazione del tempo libero.⁸²

Di fatto, non vi sono dubbi sul riconoscimento dello sport come diritto sociale e, come tale, considerato un diritto fondamentale del cittadino. Tale concezione trova sostegno in diversi strumenti normativi e dichiarativi, tra cui spiccano: la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO, del 1978⁸³; la Carta europea dello sport per tutti, del 1975/1976⁸⁴; la Carta europea dello sport, del 1992 (aggiornata nel 2001)⁸⁵; il già citato Trattato

⁸⁰ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 54.

⁸¹ Traduzione: “man mano che l'autonomia è stata eretta a principio di protezione delle organizzazioni sportive, l'idea dello sport come diritto sociale corrobora la nozione – sempre più diffusa nell'ambito degli Stati e delle organizzazioni sovranazionali – secondo cui l'autonomia è un principio protettivo della pratica sportiva stessa”.

⁸² D'ANDREA, Antonella. La funzione sociale dello sport nell'ordinamento internazionale, europeo ed italiano. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 106, n. 979, 2017, p. 281.

⁸³ UNESCO. **Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da UNESCO, 21 de novembro de 1978**. UNESCO, 1978. Disponibile su: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_por. Accesso il 06 febbraio 2025.

⁸⁴ THEMENPORTAL EUROPÄISCHE GESCHICHTE. European Sport for All Charter (1975/76). **Themenportal Europäische Geschichte**, 2016. Disponibile all'indirizzo: <https://www.europa.clio-online.de/quelle/id/q63-28550>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁸⁵ COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. **Recommendation n. R (92) 13 Rev of the Committee of**

di Amsterdam, nel 1997⁸⁶; il Rapporto di Helsinki sullo sport, nel 1999⁸⁷; la Dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza, nel 2000⁸⁸; la Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, nel 2003⁸⁹; la Convenzione delle Nazioni Unite a New York sul diritto delle persone con disabilità di praticare attività sportive, nel 2006⁹⁰; il Libro bianco sullo sport, nel 2007⁹¹; lo stesso Trattato di Lisbona, nel 2007⁹²; e la Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport, nel 2011/2012⁹³, tra gli altri documenti politici.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che, alla luce del contesto tematico trattato e delle novità legislative in Italia, l'importanza dello sport e la sua caratterizzazione come diritto sociale possono essere verificate, ad esempio, anche nelle norme costituzionali sovrane di paesi come Portogallo, Spagna, Brasile e Italia, sottolineando la riflessione di José Manuel Meirim, secondo cui *“no quadro da União Europeia são poucos os países que, de forma expressa, recolhem, no seu texto fundamental, o valor do desporto. [...] sendo certo que tal não significa, necessariamente, a ausência de proteção constitucional da prática desportiva [...]”*.^{94 95}

In Portogallo, lo sport era già stato riconosciuto come diritto sociale dalla Costituzione

Ministers to Member States on the Revised European Sports Charter. Committee of Ministers, 2001. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16804c9dbb>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁸⁶ EUR-LEX. **Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts.** Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign/eng>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁸⁷ EUR-LEX. **Report from the Commission to the European Council with a view to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the Community framework - The Helsinki Report on Sport.** 1999. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:51999DC0644>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁸⁸ EUROPEAN PARLIAMENT. **European Council – Nice.** 7-10 December 2000. Conclusions of the Presidency. Annexes. European Parliament, 2000. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm. Accesso il 26 agosto 2025.

⁸⁹ UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial da União Europeia. **Declaração do Conselho da União Europeia e dos representantes dos governos dos estados-membros reunidos no Conselho.** Disponibile su: <https://pned.ipdj.gov.pt/documents/61051/77302/declaracaoconselhoe.pdf/a454c89e-3691-b783-d99c-d94561a354ea?t=1615478987383>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹⁰ UNITED NATIONS. International Disability in Sport Working Group. **Sport in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.** [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: https://pacific.ohchr.org/docs/un_sport_disability_booklet.pdf. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹¹ EUR-LEX. **White Paper on sport.** 2007. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹² PARLAMENTO EUROPEO. **Trattato di Lisbona.** Parlamento europeo, 2007. Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹³ EUR-LEX. **European dimension in sport.** 2011. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-dimension-in-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹⁴ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo.** Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 115.

⁹⁵ Traduzione: "nel quadro dell'Unione Europea sono pochi i paesi che, in modo esplicito, raccolgono nel loro testo fondamentale il valore dello sport. [...] fermo restando che ciò non significa necessariamente l'assenza di protezione costituzionale della pratica sportiva [...]".

del 1976.⁹⁶ Questo esempio è stato seguito dalla Spagna, attraverso la Costituzione del 1978⁹⁷, e anche dal Brasile, con l'inserimento dell'articolo 217 nella sua Costituzione Federale del 1988⁹⁸, elevando la pratica dello sport, nelle parole di Carlos Eduardo Ambiel, al livello di una garanzia individuale, al punto da attribuire allo Stato il dovere di promuovere le attività sportive formali e non formali, dando sempre priorità allo sport educativo e alle manifestazioni sportive di creazione nazionale.⁹⁹ A ciò si aggiunge l'esperienza italiana, a partire dalla promulgazione e pubblicazione della Legge Costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, che ha inserito nell'articolo 33 del testo costituzionale italiano la disposizione che prevede che "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, in tutte le sue forme".¹⁰⁰

A partire dal riconoscimento del fenomeno sportivo nelle sue dimensioni sociali, l'interazione pubblico-privata inizia ad assumere nuovi contorni, orientandosi verso la tutela del

⁹⁶ Articolo 79 (Cultura fisica e sport): 1. *Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto.* PORTOGALLO. **Costituzione della Repubblica Portoghese.** 1976. Disponibile su: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹⁷ Articolo 43: 1. *Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.* SPAGNA. Agenzia statale Bollettino ufficiale dello Stato. **Costituzione spagnola.** 1978. Disponibile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>. Accesso il 26 agosto 2025.

⁹⁸ Sezione III. DELLO SPORT. Art. 217. *É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional; IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. § 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.* BRASILE. **Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile.** 1988. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Accesso il 07 agosto 2025.

⁹⁹ AMBIEL, Carlos Eduardo. **A proibição do trabalho infantil e a prática do esporte por crianças e adolescentes:** diferenças, limites e legalidade. *Revista do Tribunal Superior do Trabalho*, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 186-203, jan./mar. 2013, p. 187.

¹⁰⁰ Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. ITALIA. Dipartimento per lo Sport. **Lo Sport entra nella Costituzione Italiana.** Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 settembre 2023. Disponibile su: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-in-costituzione/lo-sport-entra-nella-costituzione-italiana/>. Accesso il 26 agosto 2025.

bene giuridico maggiore e collettivo, lo sport, a scapito del concetto di autonomia delle organizzazioni stesse. In questo senso, ampliando lo spettro dei destinatari della protezione – data la natura economica dell'attività, includendo gli stessi spettatori come soggetti di diritto interessati al buon funzionamento del sistema sportivo – risulta pertinente la conclusione di Tatiana Mesquita Nunes, secondo cui:

*Esta nova óptica de visualização do esporte e dos fenômenos que o circundam permite concebê-lo ao largo do conflito Estados-organizações esportivas. Tratando-se o esporte de direito social, o intérprete de suas normas deverá analisá-las dentro desta moldura, i.e., em benefício do usufruto deste direito por seu destinatário. Com isso, passa-se a perceber a dialética Estado-organizações esportivas da forma que mais favoreça o acesso do cidadão a um esporte limpo, justo e solidário, concebendo-se a participação de cada um dos atores na medida em que propiciem o atingimento deste objetivo. E, assim, molda-se também um novo formato do princípio da autonomia.*¹⁰¹

¹⁰²

Nello stesso senso, riassumendo le teorie sull'importanza dello sport nella vita del cittadino, nelle prospettive dello sport come fenomeno sociale e come strumento di equilibrio personale, Domingos Sávio Zainaghi riconosce che non è importante solo la pratica sportiva da parte dell'uomo, ma anche la sua partecipazione come spettatore, momento in cui si libera dalle frustrazioni e dalle difficoltà che l'esistenza impone a tutti gli esseri umani.¹⁰³

In questa prospettiva, lo sport come fenomeno economico e sociale, senza dimenticare i suoi contorni politici e culturali, è al di sopra degli interessi delle organizzazioni sportive stesse ed è, di fatto, un bene giuridico da proteggere, sia nella sfera pubblica che in quella privata. In altri termini, si riconosce, a ragione, un certo margine discrezionale all'azione delle organizzazioni sportive, ma si sottolinea che queste entità non solo detengono la prerogativa di condurre la gestione sportiva, ma hanno anche la responsabilità effettiva di condurre al meglio l'attività.

Dalla lettura del contenuto del "Libro bianco sullo sport", che sarà opportunamente analizzato più approfonditamente, emerge chiaramente l'osservazione relativa all'autonomia istituzionale delle organizzazioni sportive private, unita alla responsabilità di gestione che, dati

¹⁰¹ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 57.

¹⁰² Traduzione: “Questa nuova ottica di visualizzazione dello sport e dei fenomeni che lo circondano permette di concepirlo al di là del conflitto tra Stati e organizzazioni sportive. Trattandosi dello sport come diritto sociale, l'interprete delle sue norme dovrà analizzarle all'interno di questo quadro, cioè a beneficio del godimento di questo diritto da parte del suo destinatario. In questo modo, si inizia a percepire la dialettica Stato-organizzazioni sportive nel modo che più favorisce l'accesso dei cittadini a uno sport pulito, equo e solidale, concependo la partecipazione di ciascuno degli attori nella misura in cui favoriscono il raggiungimento di questo obiettivo. E così si modella anche un nuovo formato del principio di autonomia.”

¹⁰³ ZAINAGHI, Domingos Sávio. **Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho**. 2. ed. São Paulo: LTr., 2015. p. 27.

gli interessi in gioco e il bene superiore da tutelare, richiede la partecipazione dello Stato stesso e di partner sociali efficaci, oltre alla conduzione essenziale ed evidente dell'attività sportiva del sistema organizzato stesso, il che dimostra l'interazione pubblico-privata e l'imposizione di limiti per salvaguardare l'obiettivo perseguito.

La Commissione Europea riconosce l'autonomia dello sport e la responsabilità della sua gestione condivisa tra gli organismi che lo tutelano, lo Stato e i partner sociali, sottolineando che la maggior parte dei problemi in questo ambito possono essere risolti attraverso l'autoregolamentazione, purché siano rispettati i principi di buona gestione e la legislazione europea, con lo Stato pronto a fungere da mediatore o a intervenire, se necessario.¹⁰⁴

Si vede che l'autonomia sportiva è, di fatto, riconosciuta e preservata, senza che possa essere considerata assoluta. Dal testo emerge chiaramente, senza ombra di dubbio, che lo Stato, pur astenendosi da un ruolo interventista eccessivo, si riserva il diritto di intervenire, sia come mediatore, sia come risolutore di ostacoli e tensioni generati nell'ambito di un sistema sportivo autonomo, dimostrando la sua partecipazione, in misura maggiore o minore.

In questo stesso senso, Tatiana Mesquita Nunes definisce il riconoscimento di un'autonomia supervisionata, o negoziata, basata su una dialettica essenziale, che rappresenta una via di mezzo tra l'autonomia assoluta e l'interventismo eccessivo.¹⁰⁵

L'interazione pubblico-privata, in una via cooperativa tra Stato e privato nella ricerca del raggiungimento adeguato degli scopi sociali, è ben difesa da Jean-Loup Chappelet quando enuncia gli elementi che costituirebbero detta autonomia negoziata. Si tratta di un modello che presuppone l'effettiva partecipazione dello Stato, delle organizzazioni sportive e dei rispettivi partner sociali, a condizione che lo Stato, in particolare quando partecipa economicamente con la distribuzione di fondi pubblici, non imponga obblighi sproporzionati o restrizioni eccessive al sistema privato. Inoltre, per quanto riguarda l'attività normativa, o, in altri termini, l'autoregolamentazione, è necessario un negoziato tra l'iniziativa privata e i poteri pubblici, al fine di elaborare norme legittime e proporzionate per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel sistema sportivo.¹⁰⁶

Commentando gli elementi presentati da Chappelet, Tatiana Mesquita Nunes chiarisce che la partecipazione dello Stato non deve essere allontanata dall'attività normativa del sistema

¹⁰⁴ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. **Libro bianco sullo sport**. Commissione europea. Bruxelles, 2007. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0391:FIN:PT:PDF>. Accesso il 17 luglio 2025.

¹⁰⁵ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 58.

¹⁰⁶ CHAPPELET, Jean-Loup. **Autonomy of Sport in Europe**. Consiglio d'Europa: Strasburgo, 2010, p. 49.

sportivo, ma solo eventuali eccessi o sproporzioni nella sua interazione, presentando in questo modo una nozione di partnership, nel contesto dello studio dell'autonomia da parte di coloro che lo fanno dal punto di vista del diritto pubblico.¹⁰⁷

Certamente, lo studio dell'autonomia evidenzia la complessità e le peculiarità del sistema sportivo transnazionale, che può essere analizzato da diverse prospettive. Tra l'autonomia assoluta e l'interventismo eccessivo, si è già visto che, in misura maggiore o minore, le circostanze concrete determinerebbero il livello di partecipazione dello Stato, delle organizzazioni sportive e dei suddetti partner sociali, soprattutto per garantire la pluralità normativa e l'efficienza nella gestione dei rispettivi sistemi sportivi.

Un metodo di verifica del livello di partecipazione pubblico-privata nell'emanazione di norme giuridiche, nel contesto dell'autoregolamentazione del sistema sportivo, è stato ponderato da Jean-Marc Duval, il quale ha sostenuto che il riconoscimento di una maggiore o minore autonomia, in ciascun caso, dipenderebbe dal grado di "sportività" della norma in questione. Secondo l'autore, la cui opinione è espressa da Tatiana Mesquita Nunes,

A justificação desta autonomia outorgada pelas federações esportivas internacionais às federações nacionais é justamente permitir a estas o poder de exercer as atribuições que lhe são reconhecidas por aquelas, adaptando-se à sua situação geográfica, possivelmente à sua situação cultural, mas sobretudo à sua situação jurídica, no âmbito de seus próprios Estados. Ao seu lado, os Estados admitem voluntariamente, ao menos até certo ponto, mais comumente implicitamente, mas por vezes explicitamente, que as competições nacionais que preparam para competições internacionais devem se desenrolar conforme as regras elaboradas pelas federações esportivas internacionais, ao menos algumas, dentre elas, quando o grau de “esportividade” seja o mais elevado. Como resultado, e isso parece satisfatório para o espírito, o grau de “esportividade” de uma regra esportiva é suscetível de afetar sua autonomia por um duplo ponto de vista. Quanto mais o grau de “esportividade” de uma regra editada por uma federação nacional for elevado, mais esta é autônoma em relação ao direito estatal, mas menos ela o é em relação à regulamentação esportiva internacional.^{108 109}

¹⁰⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 60.

¹⁰⁸ DUVAL, Jean-Marc. **Le Droit Public du Sport**. Marseille: PUAM, 2002, p. 75. *apud* NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 60.

¹⁰⁹ Traduzione: “La giustificazione di questa autonomia concessa dalle federazioni sportive internazionali alle federazioni nazionali è proprio quella di consentire a queste ultime di esercitare i poteri loro riconosciuti dalle prime, adattandosi alla loro situazione geografica, possibilmente alla loro situazione culturale, ma soprattutto alla loro situazione giuridica, nell'ambito dei propri Stati. Al loro fianco, gli Stati ammettono volontariamente, almeno fino a un certo punto, più comunemente in modo implicito, ma talvolta esplicito, che le competizioni nazionali che preparano alle competizioni internazionali devono svolgersi secondo le regole elaborate dalle federazioni sportive internazionali, almeno alcune di esse, quando il grado di "sportività" è più elevato. Di conseguenza, e questo sembra soddisfacente per lo spirito, il grado di "sportività" di una regola sportiva è suscettibile di influenzarne l'autonomia da un duplice punto di vista. Quanto più elevato è il grado di "sportività" di una regola emanata da una federazione nazionale, tanto più essa è autonoma rispetto al diritto statale, ma tanto meno lo è rispetto alla regolamentazione sportiva internazionale”.

Pertanto, più il tema trattato è sportivo, maggiore è l'autonomia del sistema sportivo. Al contrario, minore è il suo carattere sportivo e maggiore è l'incidenza delle questioni economiche e sociali, minore sarà il grado di autonomia privata sistemica, secondo una logica già osservata, in un certo senso, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, quando cerca di preservare l'autonomia privata in questioni puramente sportive in assenza di caratteristiche economiche nella norma o nella decisione eventualmente contestata.

La complessa questione dell'autonomia sportiva, come si può osservare, coinvolge diversi aspetti e prospettive, ma il suo effettivo riconoscimento è fuori dubbio. Questo perché permangono gli elementi che costituiscono un vero pluralismo giuridico nell'organizzazione dello sport mondiale, il che autorizza la costituzione di un sistema autonomo in grado di autoregolarsi, di condurre le proprie attività nel contesto di un'adeguata gestione autonoma, nonché di avvalersi di meccanismi interni di risoluzione dei conflitti sistemici, soprattutto nella ricerca dell'efficacia delle norme prodotte nell'ambito del sistema stesso.

Si sottolinea, quindi, che i limiti dell'autonomia sportiva e quelli dell'intervento statale sono sempre stati la grande sfida del sistema, sia a livello nazionale che internazionale. Non si deve inoltre trascurare l'intervento dello Stato nell'ambito dello sport e, quindi, la sua presenza marcata e la sua tendenza partecipativa, ben descritta da Tatiana Mesquita Nunes quando tratta delle battaglie emblematiche combattute dallo Stato e dalle organizzazioni sportive, sottolineando che, se da un lato le organizzazioni sportive, abituate all'egemonia conquistata nel XIX secolo, “*não queriam dividir o protagonismo de sua atuação com ator tão poderoso como é o Estado, este buscava, às vezes até pela força de sua espada (a coerção legal), impor-se no meio esportivo*”.^{110 111}

La tensione tra pubblico e privato è senza dubbio l'essenza dello studio del fenomeno dell'organizzazione sportiva mondiale, essendo il suo punto di forza e, allo stesso tempo, la sua fragilità. Questa tensione ha potenziali ripercussioni sulla sostenibilità stessa di un sistema che, sebbene considerato autonomo, può vedere la sua autonomia indebolita se non tiene conto della partecipazione dello Stato e dei partner sociali. Ciò si verifica quando si ignora una realtà concreta, optando per una prospettiva dicotomica invece che per un approccio cooperativo. È importante notare che questa scelta si riflette nell'emanazione stessa delle norme giuridiche e

¹¹⁰ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 179.

¹¹¹ Traduzione: "non volevano condividere il protagonismo della loro azione con un attore potente come lo Stato, quest'ultimo cercava, a volte anche con la forza della sua spada (la coercizione legale), di imporsi nel mondo dello sport".

nel raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali che, in larga misura, sono obiettivi sociali che giustificano una responsabilità ampia, ma carente di partecipazione, di un'attività istituzionalmente specifica e ristretta.

1.2 LEX SPORTIVA

Nel contesto generale delle manifestazioni sportive, acquista rilevanza a livello globale la manifestazione di rendimento, caratterizzata dalla competizione e dalla ricerca della migliore prestazione sportiva, la *performance*. Da qui l'importanza della funzione regolatoria del sistema, il cui scopo principale è la protezione delle competizioni sportive, tenendo conto dell'eccezione sportiva¹¹² e della specificità dello sport¹¹³, concetti fondamentali della *lex sportiva* che, nella prospettiva brasiliana dell'articolo 26 della Legge n. 14.597/2023, è il sistema privato transnazionale autonomo composto da organizzazioni sportive, dalle loro norme e regole e dagli organi di risoluzione delle controversie, compresi i loro tribunali.¹¹⁴

Per quanto riguarda la finalità protettiva delle competizioni sportive, occorre tenere conto dell'inevitabile premessa avanzata da Paulo Sérgio Feuz: lo sport, senza competizioni, “*não apenas perde sua função social e cultural mais proeminente, como também se desfigura como fenômeno jurídico. A competição é o espaço de realização prática do direito ao esporte, especialmente no esporte de rendimento*”.^{115 116}

Allo stesso modo, la dottrina internazionale riconosce che la *lex sportiva* costituisce, essenzialmente, un sistema transnazionale autonomo, dotato di propri organi di natura legislativa, ovvero organi responsabili della regolamentazione, soprattutto nell'ambito delle rispettive federazioni sportive internazionali. Inoltre, si osserva che il sistema si basa su una solida base contrattuale, nella misura in cui la sua legittimità deriva dalla sottomissione

¹¹² PAPALOUKAS, Marios, The Sporting Exemption Principle in the European Court of Justice's Case Law. **International Sports Law Journal**, v. 3-4, pagg. 7-10, 2009. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1697568. Accesso il 27 giugno 2024.

¹¹³ TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT. **Arbitrato CAS 2014/A/3568**. Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. contro Santiago Arias Naranjo & Sporting Clube de Portugal & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentenza del 27 aprile 2015. Tribunale Arbitrale dello Sport, 2015. Disponibile su: <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3568.pdf>. Accesso il 27 giugno 2024.

¹¹⁴ BRASILE. **Legge n. 14.597, del 14 giugno 2023**. Istituisce la Legge Generale dello Sport. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114597.htm. Accesso il 27 giugno 2024.

¹¹⁵ FEUZ, Paulo Sérgio. **O Direito ao Esporte no Brasil: uma teoria jurídica integradora do esporte no constitucionalismo societário**. Tesi (Livre Docência). Programma di Post-laurea in Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. São Paulo, 2025, p. 88.

¹¹⁶ Traduzione: "non solo perde la sua funzione sociale e culturale più importante, ma si snatura anche come fenomeno giuridico. La competizione è lo spazio di realizzazione pratica del diritto allo sport, specialmente nello sport agonistico".

contrattuale e volontaria degli attori del sistema, in particolare degli atleti, alla giurisdizione delle organizzazioni sportive.¹¹⁷

Non si discosta da questo concetto nemmeno Mathieu Maisonneuve, secondo il quale la *lex sportiva* consiste in un insieme coerente di regole sportive transnazionali formato dalle regole delle federazioni sportive internazionali, dalle regole del Comitato Olimpico Internazionale e dai principi generali del diritto rivelati o concepiti attraverso le sentenze del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).¹¹⁸

La spiegazione di questo fenomeno sistemico, nel contesto della sua autonomia rispetto alle strutture tradizionali dello Stato, acquista rilevanza nelle lezioni di Franck Latty, il quale afferma che la *lex sportiva* è il diritto transnazionale dello sport", in modo da costituire un fenomeno analogo a quello identificato dai teorici della *lex mercatoria* nel campo del commercio internazionale.¹¹⁹

A questo proposito, va sottolineato lo studio di Mazzucco sul diritto sportivo inteso come un ordinamento giuridico transnazionale autonomo, nel quale viene contestualizzato il concetto di *lex mercatoria* come sistema contrattuale autonomo e autovalidante, nella prospettiva della teoria di Teubner sul pluralismo giuridico globale, evidenziando l'attuale transnazionalizzazione e decentralizzazione del campo giuridico. Secondo l'autore, "*a theory of global pluralism will be relevant in analyzing the existence, validity and autonomy of other emerging private legal orders, such as the global sports law*".^{120 121}

D'altro canto, e portando elementi che contraddicono la perfetta analogia tra il sistema sportivo e il commercio internazionale, sono significative le riflessioni di Ken Foster riguardo alla realtà effettiva che caratterizza la *lex sportiva*, con il evidente squilibrio tra la forza del sistema e i rispettivi componenti di questo stesso sistema di ampiezza transnazionale. Secondo l'autore, "*the essence of global sports law or lex sportiva is that it is an argument for self-regulation or for a private system of governance and justice. This raises the possibility that lex sportiva as a legal concept will be used to disguise fundamental issues of regulation. Lex*

¹¹⁷ DUVAL, Antoine. Time to Go Public? The Need for Transparency at the Court of Arbitration for Sport. **ASSER Research Paper 2020-07**. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=3688340>. Accesso il 16 luglio 2024.

¹¹⁸ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 37.

¹¹⁹ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 38.

¹²⁰ MAZZUCCO, Marcus F. **Lex sportiva: sports law as a transnational autonomous legal order**. [S.l.], [s.d.], p. 18. Disponibile su: <https://www.theplayersagent.com/uploads/knowledgecenter/article/21/attachments/50aba71b36609.pdf>. Accesso il 15 febbraio 2025.

¹²¹ Traduzione: "Una teoria del pluralismo giuridico globale sarà rilevante per analizzare l'esistenza, la validità e l'autonomia di altri ordinamenti giuridici privati emergenti, come il diritto sportivo globale".

mercatoria is a false analogy. Lex mercatoria is ultimately justified as a private autonomous global law because it rests on contract. lex sportiva rests on a fictitious contract".^{122 123}

Sul concetto di transnazionalità, Mark James definisce il diritto sportivo transnazionale come l'ordinamento giuridico transnazionale da cui si concepisce il corpus normativo e la giurisprudenza legati alle federazioni sportive internazionali; ciò include, in particolare, la giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport e le norme giuridico-sportive da esso create e armonizzate.¹²⁴

Dall'analisi concettuale del fenomeno si evince che la sua sostenibilità dipende in larga misura da un'adeguata governance in materia di organizzazione, regolamentazione e meccanismi di coercizione per l'efficacia delle norme giuridiche, tenendo conto delle specificità sistemiche e sportive, nella ricerca del raggiungimento del rispettivo obiettivo sociale.

In tal senso, ciò che si può concludere dall'analisi delle peculiarità del sistema sportivo è che il rispetto dell'eccezione sportiva e delle specificità dello sport è di estrema rilevanza e importanza per la garanzia e la giustificazione stessa dell'autonomia attribuita al settore, soprattutto se si considera la necessità di organizzare e mantenere l'integrità di un sistema che garantisca l'effettivo equilibrio delle competizioni sportive. Va in questa direzione il pensiero di Inigo Marani Toro e Alberto Marani Toro, per i quali “il requisito peculiare di tutti i giochi competitivi, infatti, dal quale dipende la creazione delle “incertezze”, è costituito, come si sa, dalla *par condicio* dei giocatori e cioè dalla uguaglianza di posizione che deve essere ad essi assicurata e conservata per tutta la durata dello svolgimento del gioco”.¹²⁵

La sostenibilità di questo sistema, in particolare per quanto riguarda la manifestazione sportiva di rendimento, dipende in larga misura dalla garanzia dell'incertezza del risultato sportivo, ovvero dalla garanzia che i risultati sportivi dipenderanno dalla competizione stessa, occasione in cui gli atleti disputeranno le partite, le gare o equivalenti in condizioni di parità, cercando di battere record, ottenere una determinata classifica o la vittoria stessa.

Nelle parole di João Leal Amado, “*uma competição desportiva (por exemplo, uma corrida de ciclismo ou um torneio de futebol) cujo vencedor fosse conhecido de antemão*

¹²² FOSTER, Ken. Is There a Global Sports Law? **Entertainment Law**, v. 2, n. 1, 2003, p. 15.

¹²³ Traduzione: “L'essenza del diritto sportivo globale, o *lex sportiva*, consiste nel fatto che si tratta di un argomento a favore dell'autoregolamentazione o di un sistema privato di governance e giustizia. Ciò solleva la possibilità che la *lex sportiva*, in quanto concetto giuridico, venga utilizzata per mascherare questioni fondamentali di regolamentazione. La *lex mercatoria* è un'analogia fuorviante. La *lex mercatoria* è, in ultima analisi, giustificata come un diritto globale privato e autonomo perché si fonda sul contratto. La *lex sportiva*, invece, si basa su un contratto fittizio”.

¹²⁴ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 38.

¹²⁵ TORO, Inigo Marani; TORO, Alberto Marani. **Gli Ordenamenti Sportivi**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1977, p. 83.

perderia todo e qualquer poder atractivo – a dúvida quanto ao seu desfecho é vital para o sucesso do espetáculo desportivo e, portanto, para o êxito desta indústria".^{126 127} Nello stesso senso, e nel contesto dello sfruttamento commerciale delle competizioni, Rafael Teixeira Ramos avverte che *"a competição só existe e é rentável se houver competidores, se em certa medida a diferença técnica entre eles não é colossal"*.^{128 129}

In questo contesto, *la par conditio* svolge un ruolo fondamentale nel sistema sportivo, in modo che principi come la moralità e il *fair play* appaiano come precetti centrali nella sua conduzione, partendo dal presupposto che gli eventi sportivi, in particolare le competizioni, devono essere attentamente pensati nel contesto normativo, affinché le regole sportive, comprese le regole di gioco – regole tecniche relative a ciascuna delle discipline sportive –, garantiscano un ambiente competitivo neutrale, senza attribuire vantaggi all'uno o all'altro concorrente.

Interessante la riflessione di Martinho Neves Miranda, per il quale il *fair play* *"constitui-se em princípio capital na implementação do movimento desportivo organizado, permeando o universo das regras desportivas adotadas pelas federações das mais variadas modalidades. Trata-se de postulado que preside o conjunto de princípios éticos inspiradores do desenvolvimento das competições, que carecem ser observados por todos aqueles que tomem parte no acontecer desportivo"*.^{130 131}

A questo proposito, Wladimir Camargos approfondisce il concetto e l'importanza della specificità sportiva, spiegando che:

a especificidade do esporte nasce da tensão rediviva entre a busca pela "performance", da necessidade da vitória ao atleta, de sua equipe, e a "incerteza do resultado", ou seja, do caráter contingente das provas ou competições esportivas, sem a qual não haveria maior atrativo para o chamado esporte de rendimento. Garantir um espetáculo esportivo de excelência requer, ademais do alto rendimento dos atletas, a esperança que se dá ao espectador de que a prova ou partida não está resolvida de início, que há algo de "alea", de aleatório em jogo. Esta é uma

¹²⁶ AMADO, João Leal. **Vinculação versus Liberdade** – O Processo de Constituição e Extinção da Relação Laboral do Praticante Desportivo. Coimbra: Coimbra, 2002, p. 85.

¹²⁷ Traduzione: "una competizione sportiva (ad esempio, una corsa ciclistica o un torneo di calcio) il cui vincitore fosse conosciuto in anticipo perderebbe ogni potere attrattivo – il dubbio sul suo esito è vitale per il successo dello spettacolo sportivo e, quindi, per il successo di questa industria".

¹²⁸ RAMOS, Rafael Teixeira. **Curso de Direito do Trabalho Desportivo**: As Relações Especiais de Trabalho do Esporte. Salvador: Editora Jus Podivm, 2021, p. 35.

¹²⁹ Traduzione: "la competizione esiste ed è redditizia solo se ci sono concorrenti e se, in una certa misura, la differenza tecnica tra loro non è colossale".

¹³⁰ MIRANDA, Martinho Neves. **O direito no desporto**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 45.

¹³¹ Traduzione: "costituisce un principio fondamentale nell'attuazione del movimento sportivo organizzato, permeando l'universo delle regole sportive adottate dalle federazioni delle più svariate discipline. Si tratta di un postulato che presiede l'insieme dei principi etici ispiratori dello sviluppo delle competizioni, i quali devono essere osservati da tutti coloro che prendono parte all'evento sportivo".

verdadeira revelação de um binômio— “performance” e “incerteza do resultado” — que atrai a intervenção do direito. A partir da luta contínua entre estas duas categorias fundantes do esporte competitivo, o direito interveio através da revelação de princípios que funcionam como regras de contenção, de equilíbrio perpétuo entre as duas premissas básicas. Assim, o princípio da “moralidade esportiva”, ou “fair play esportivo”, funciona como um anteparo à falta de limites aos atletas na busca pela melhor performance. Além de resguardar sua integridade física e mental, este princípio irradia seus comandos para o desvelar de outra regra principiológica, a da “paridade de armas” ou “igualdade esportiva”.^{132 133}

Lo stesso autore, discutendo della desterritorializzazione del diritto sportivo, specialmente nel contesto delle tensioni esistenti tra il settore pubblico e quello privato, offre un'importante riflessione sulla valorizzazione del sistema sportivo privato, a scapito della partecipazione, o appropriazione, statale. Per l'autore:

Consequência lógica da intervenção do direito para a estabilização das tensões entre “performance” e “incerteza do resultado” é a de uma especialização jurídica nos aspectos do regramento das competições e da organização interna das entidades esportivas. Garante-se assim que a igualdade entre contendores seja a máxima a ser seguida pela atuação do direito no esporte, por meio de normas que nasçam do próprio seio das entidades desportivas. A “especificidade do esporte” importa na garantia de que as normas internas das entidades esportivas, inclusive as “regras do jogo”, sejam emanadas de organismos especializados no tema. Mais ainda, que estas instituições estejam afastadas de influências que não sejam detidamente relacionadas ao ambiente esportivo. Busca-se liberar o esporte de submissão a intromissões indevidas, seja da esfera pública estatal, seja de esferas públicas não-estatais, privadas.^{134 135}

¹³² CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 119. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹³³ Traduzione: “la specificità dello sport nasce dalla tensione rivivida tra la ricerca della “performance”, dal bisogno di vittoria dell'atleta, della sua squadra, e dall’“incertezza del risultato”, ovvero dal carattere contingente delle prove o delle competizioni sportive, senza il quale non ci sarebbe maggiore attrattiva per il cosiddetto sport di rendimento. Garantire uno spettacolo sportivo di eccellenza richiede, oltre all'alto rendimento degli atleti, la speranza data allo spettatore che la gara o la partita non sia già decisa in partenza, che ci sia qualcosa di “aleatorio”, di casuale in gioco. Questa è una vera rivelazione di un binomio - “performance” e “incertezza del risultato” - che attira l'intervento del diritto. A partire dalla lotta continua tra queste due categorie fondanti dello sport competitivo, il diritto è intervenuto attraverso la rivelazione di principi che funzionano come regole di contenimento, di equilibrio perpetuo tra le due premesse di base. Così, il principio della “moralità sportiva”, o “fair play sportivo”, funge da barriera alla mancanza di limiti per gli atleti nella ricerca della migliore performance. Oltre a salvaguardare la loro integrità fisica e mentale, questo principio irradia i suoi comandi per svelare un'altra regola fondamentale, la “parità delle armi” o “uguaglianza sportiva”.”

¹³⁴ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 119. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹³⁵ Traduzione: “La conseguenza logica dell'intervento del diritto per la stabilizzazione delle tensioni tra “performance” e “incertezza del risultato” è quella di una specializzazione giuridica negli aspetti della regolamentazione delle competizioni e dell'organizzazione interna delle entità sportive. Si garantisce così che l'uguaglianza tra i contendenti sia il principio massimo da seguire nell'applicazione del diritto nello sport, attraverso norme che nascono dal seno stesso delle entità sportive. La “specificità dello sport” è importante per garantire che le norme interne delle entità sportive, comprese le “regole del gioco”, siano emanate da organismi specializzati in materia. Inoltre, che queste istituzioni siano lontane da influenze che non siano strettamente legate

In questa logica, ad esempio, si giustifica l'esistenza di un regime disciplinare specifico per l'antidoping, le cui regole e sanzioni sono estremamente severe, con la possibilità di allontanare gli atleti inadempienti per un lungo periodo, spesso di durata proporzionalmente incompatibile con la durata stessa della carriera dell'atleta, portandolo a un "pensionamento" sportivo precoce.

Vale la pena sottolineare che il rigore delle norme antidoping, così come le sanzioni disciplinari che impongono un lungo periodo di ineleggibilità, ad esempio da 2 (due) o 4 (quattro) anni, sono già state considerate inerenti agli obiettivi dello sport nell'ambito dell'Unione europea, a partire dall'analisi del caso Meca Medina¹³⁶, di fronte alla necessità di garantire l'equilibrio competitivo, vitale per la sostenibilità del sistema sportivo, soprattutto considerando che la normativa antidoping, oltre a cercare di proteggere la salute dell'atleta, ha come obiettivo la conservazione dell'etica sportiva e del gioco leale, corollari dei principi di moralità e *fair play* nello sport.

Allo stesso modo, esistono regolamenti sportivi, in particolare quelli di natura disciplinare, con lo scopo di preservare un ambiente sicuro nello sport, libero dalla violenza, sia tra i contendenti stessi, sia tra i tifosi che frequentano gli impianti sportivi. Questo perché, in generale, gli atti di violenza allontanano dagli impianti sportivi i tifosi perbene e, di conseguenza, un importante mercato di consumatori, con conseguenti ripercussioni negative, almeno potenzialmente, sull'industria sportiva.

È certo che i disordini possono anche generare conseguenze penali a seconda della situazione. È quindi nell'interesse dello Stato perseguire i responsabili, sulla base delle norme statali, il che non impedisce, tuttavia, il perseguimento anche in ambito sportivo, attraverso organi disciplinari interni, essendo ugualmente nell'interesse del sistema, e con maggiore intensità e ragione, la protezione del proprio prodotto.

Si nota, in questo particolare, e a titolo puramente esemplificativo, che la FIFA, oltre ad altre federazioni internazionali, prevede nel suo Codice Disciplinare, alla voce "responsabilità"¹³⁷, la responsabilità istituzionale dei club per atti impropri commessi dai

all'ambiente sportivo. Si cerca di liberare lo sport dalla sottomissione a indebite interferenze, sia da parte della sfera pubblica statale, sia da parte di sfere pubbliche non statali, private”.

¹³⁶ EUR-LEX. **David Meca-Medina and Igor Majcen v Commission of the European Communities**. Appeal - Rules adopted by the International Olympic Committee concerning doping control - Incompatibility with the Community rules on competition and freedom to provide services - Complaint - Rejection. Case C-519/04 P. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62004CC0519>. Accesso il 20 agosto 2025.

¹³⁷ *FIFA Disciplinary Code (2023 ed.). General Provisions (8): Unless otherwise specified in this Code, infringements are punishable regardless of whether they have been committed deliberately or negligently. In*

rispettivi tifosi, lasciando così la responsabilità penale individualizzata del trasgressore allo Stato e garantendo, attraverso strumenti disciplinari efficaci nel sistema, l'integrità dell'evento. In questo senso, gli atti impropri diventano responsabilità delle istituzioni che fanno parte del sistema stesso, alle quali saranno applicate le sanzioni del caso. D'altra parte, si osserva un interessante fenomeno sociale: il rafforzamento di un controllo naturale e sociale dei tifosi da parte dei tifosi stessi, che non ammettono più comportamenti che potrebbero danneggiare la loro associazione.

Queste e altre regole sportive, di natura disciplinare, etica, contrattuale, associativa o anche tecnica, si presentano come espressione dell'autonomia stessa dello sport, nella misura delle sfumature sportive, ovvero delle specificità riscontrate in un determinato sistema, la cui osservanza è rigorosa, nella ricerca di un funzionamento armonioso, uniforme e adeguato dei suoi ingranaggi. Queste norme non si limitano a un piano territoriale di dimensione regionale o addirittura nazionale, ma trovano un ampio mondo sistemico nel contesto transnazionale, la cui ampiezza è data dall'emanazione di regole che rendono possibile un'effettiva globalizzazione del fenomeno sportivo.

Naturalmente, le regole sportive promuovono la creazione di un sistema proprio, con avversità e particolarità che si adattano alla sua stessa natura e che si sviluppa in modo spontaneo, a partire dalla partecipazione di persone, fisiche o giuridiche, che lo compongono e che si sottopongono volontariamente alle regole generali di sostegno del sistema stesso, i cui risultati sono di interesse per tutti gli *stakeholder*, con ripercussioni anche in campo sociale.

Ciò che si verifica è la necessità di osservanza e prestigio delle regole specifiche del sistema, create a sua immagine e somiglianza e prodotte nella misura esatta della sua essenza. Ciò impone un salutare allontanamento dall'azione pubblica statale, naturalmente nei limiti imposti dalla minima osservanza legislativa, poiché la costruzione del sistema, la sua organizzazione, il suo sviluppo e il suo funzionamento, cioè le questioni *interna corporis*, devono tenere conto delle regole emanate internamente, data la specializzazione necessaria per garantirne l'efficacia.

Inoltre, a questo proposito è interessante la lezione di João Lyra Filho, uno dei più eminenti giuristi brasiliani che si sono occupati del fenomeno sportivo, che già in un'epoca in cui l'espressione *lex sportiva* non esisteva nemmeno, sottolineava l'importanza e la peculiarità

particular, member associations and clubs may be responsible for the behaviour of their members, players, officials or supporters or any other person carrying out a function on their behalf even if the association or club concerned can prove the absence of any fault or negligence. FIFA. Legal Handbook. FIFA, 2024, p. 161. Disponibile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/bd789dd9dfbf3dd/original/FIFA-Legal-Handbook-2024.pdf>. Accesso il 12 aprile 2025.

del sistema sportivo, considerandolo un diritto universale, soprattutto in ambito internazionale, nel senso che l'autonomia sistemica non rappresenterebbe solo la prerogativa di emanare norme giuridiche, concretizzandosi in un insieme di elementi che ne giustificano la caratteristica autonoma. L'autore, come spiega Wladimir Vinycius de Moraes Carmargos, arriva addirittura ad affermare che lo sport dovrà sopravvivere, superiore, sovrano e padrone di sé stesso, fedele al proprio destino e sottomesso solo a se stesso, cioè ai precetti della morale sportiva e alle regole del diritto sportivo.¹³⁸

A proposito, l'ispirazione di João Lyra Filho viene proprio da Chapellet che, già dal 1930, pensava così al concetto di autonomia:

Aquele que pratica um jogo (futebol, tênis de grama, golfe, etc.) é obrigado a se conformar com as regras que emanam não apenas da federação francesa desse esporte, mas frequentemente também de uma federação internacional. E, se quiser progredir, participar de campeonatos, tornar-se um membro ativo da grande família esportiva, ele é obrigado a se submeter aos regulamentos. Essas regras esportivas têm um alcance que ultrapassa o próprio quadro institucional dos esportes. Quem determinará os estatutos pessoais das diferentes categorias de esportistas? As federações ou o comitê nacional dos esportes. Mas essa determinação irá além do próprio âmbito do esporte. Na regulamentação esportiva, há mais do que um simples contrato, e os conselhos e comitês competentes realmente receberam dos esportistas — que formam entre si uma verdadeira república — o poder legislativo. Há também, dentro da instituição esportiva, autoridades judiciais encarregadas de fazer com que as leis sejam observadas e respeitadas, bem como de julgar os litígios. As decisões das jurisdições esportivas são universalmente respeitadas.^{139 140}

D'altra parte, sottolineando che l'autonomia deve essere, come si nota, osservata e rispettata, il raggiungimento di un obiettivo sociale richiede, in larga misura, un'azione normativa e legislativa dialogica, nella misura in cui lo sport si inserisce in un contesto

¹³⁸ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasilia. Brasilia, 2017, p. 58. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹³⁹ CHAPELLET, Jean-Loup. **Les sports et le droit**. Paris: Dalloz, 1930, pagg. 103-104. *apud* CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasilia. Brasilia, 2017, p. 131. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹⁴⁰ Traduzione: “Chi pratica uno sport (calcio, tennis su erba, golf, ecc.) è obbligato a conformarsi alle regole emanate non solo dalla federazione francese di quello sport, ma spesso anche da una federazione internazionale. E se vuole progredire, partecipare a campionati, diventare un membro attivo della grande famiglia sportiva, è obbligato a sottostare ai regolamenti. Queste regole sportive hanno una portata che va oltre il quadro istituzionale dello sport stesso. Chi determinerà gli statuti personali delle diverse categorie di sportivi? Le federazioni o il comitato nazionale dello sport. Ma questa determinazione andrà oltre l'ambito dello sport stesso. Nella regolamentazione sportiva c'è più di un semplice contratto, e i consigli e i comitati competenti hanno effettivamente ricevuto dagli sportivi - che formano tra loro una vera e propria repubblica - il potere legislativo. All'interno dell'istituzione sportiva esistono anche autorità giudiziarie incaricate di far rispettare le leggi e di giudicare le controversie. Le decisioni delle giurisdizioni sportive sono universalmente rispettate”.

chiaramente sociale, non caratterizzandosi come un'isola isolata e autosufficiente, libera dall'azione dello Stato. Allo stesso modo, lo Stato non deve trascurare il valore sociale dello sport, ma deve dialogare con il sistema sportivo nella ricerca dell'obiettivo comune.

In una situazione paradigmatica, riflettendo sul tema della contrattazione collettiva, Tereza Gemignani e Daniel Gemignani sottolineano che il superamento dell'idea kelseniana di struttura gerarchica e verticale delle fonti normative porta alla creazione di un costante movimento dialogico tra norme autonome ed eteronomi, che consentirà di ottenere risposte più efficaci per risolvere i nuovi conflitti, il che favorisce, evidentemente, il coordinamento pubblico-privato.¹⁴¹

A questo proposito, vale la pena riflettere sul fatto che l'autonomia è stata costruita e ponderata nel corso del tempo e, in una certa misura, è preservata dalla tolleranza stessa dello Stato. È certo che, nel contesto dell'eteronomia, alcuni obiettivi, tra cui la salvaguardia dell'integrità del sistema e la prevenzione delle minacce alla sua sostenibilità, richiedono un'azione congiunta e coordinata tra lo Stato e il privato, nella misura delle loro possibilità e dei loro limiti, il che rafforza i ruoli rilevanti dell'uno e dell'altro settore e le linee di demarcazione tra l'autonomia privata e l'intervento o la partecipazione pubblica dello Stato.

1.3 PLURALISMO GIURIDICO

Lo studio del fenomeno sportivo e dei sistemi sportivi in generale, con ripercussioni economiche, sociali, politiche e culturali, si basa generalmente sulla realtà pratica vissuta dagli *stakeholder* dei vari sistemi e sottosistemi sportivi sparsi, ma efficacemente organizzati, esistenti in tutto il mondo. Tale studio è condotto principalmente dal punto di vista di coloro che vivono il sistema stesso, nel contesto dell'autonomia dello sport e della conservazione di un ambiente sportivo libero da interferenze esterne. In altri termini, lo studio e la difesa dell'autonomia partono solitamente da una prospettiva privata, sostenuta da norme emanate in ambito olimpico, nella sfera federativa e, in alcuni casi, da norme pubbliche espresse che, in qualche modo, esplicitano l'autonomia sportiva, come nel caso brasiliano, con la caratterizzazione dell'autonomia come principio costituzionale.

Si può dire che l'autonomia sportiva, o il principio stesso di autonomia, è direttamente correlata alla prerogativa di auto-normatività di un determinato sistema. Se, da un lato,

¹⁴¹ GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta; GEMIGNANI, Daniel. **A lei do motorista profissional e os direitos fundamentais**: análise específica e contextualizada das leis ns. 12.619/2012 e 13.103/2015. 4. ed. aggiornata. Campinas: Lacier Editora, 2025, p. 243.

l'autonomia nel settore privato sembra giustificarsi e fondarsi sulla propria essenza sistemica e sulle specificità che rendono il sistema unico e bisognoso di una normazione adeguata alla sua realtà, dall'altro, tale fenomeno può essere meglio giustificato dallo studio del pluralismo giuridico, nella misura dell'indiscutibile esistenza, o coesistenza, di diverse norme giuridiche, pubbliche o private, nella loro ampiezza.

In altre parole, nonostante l'importanza del riconoscimento dell'autonomia di un sistema, a partire dalla sua stessa essenza e dalla nascita spontanea di un'organizzazione, è importante comprendere la fattibilità del pluralismo anche da una prospettiva pubblica. Cioè, partendo dall'idea che lo Stato stesso, proprio in virtù delle specificità di un sistema o sottosistema autonomo, riconosce l'importanza e la rilevanza di questa costruzione, come espressione dei diritti di cittadinanza.

A questo proposito, vale la pena sottolineare che la protezione dei sistemi significa, in larga misura, la protezione delle garanzie individuali dei cittadini che, nell'esercitare il diritto di libertà di associazione o il diritto di libertà di riunione, conducono la loro attività in modo collettivo, sulla base di regole proprie, accettate dalla comunità stessa. Di fronte alla prerogativa dell'autoregolamentazione, si verifica l'esistenza di un certo margine di discrezionalità nell'attività normativa, come corollario delle libertà individuali.

Sulla scia dell'interpretazione secondo cui la costruzione del diritto, ovvero l'emanazione di norme giuridiche, non rappresenta un monopolio statale, Octavio Bueno Magano insegna che il pluralismo corrisponde all'esistenza, all'interno della società civile, “*de centros autônomos de produção jurídica, entendendo-se que as normas deles oriundas possuem a mesma natureza das emanadas pelo Estado*”.¹⁴² ¹⁴³ Tale concezione è in linea con la visione di Giorgio Del Vecchio, ripresa da Sergio Pinto Martins, il quale, affermando la stessa natura delle norme emanate dai centri autonomi e da quelli statali, sottolinea che quelle dello Stato sono dotate di una positività più intensa.¹⁴⁴

Analizzando il fenomeno plurale e la pluralità degli ordinamenti giuridici, compresa l'interazione tra i sistemi pubblico e privato dello sport, José Manuel Meirim pone una domanda puntuale, chiedendo: “*na sociedade, mormente nas sociedades modernas, é o Estado o único*

¹⁴² MAGANO, Octavio Bueno. Liberalismo, corporativismo, pluralismo e neocorporativismo. **Rivista della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo**, v. 78, 1983, pagg. 56-57. Disponibile su: <https://revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66978>. Accesso il 19 maggio 2025.

¹⁴³ Traduzione: “di centri autonomi di produzione giuridica, fermo restando che le norme da essi emanate hanno la stessa natura di quelle emanate dallo Stato”.

¹⁴⁴ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 22.

produtor de direito?”.^{145 146}

In questo contesto, Sergio Pinto Martins offre un'importante riflessione, nel senso che lo Stato non detiene il monopolio delle fonti giuridiche, che possono essere create nell'ambito di diversi gruppi, compresi quelli sportivi. Pertanto, secondo l'autore:

O Estado não é a única fonte de normas. Existem normas criadas pelo Estado e por outros grupos, como os sindicatos, a Igreja, as organizações esportivas etc. O grupo edita normas que passam a ter validade própria, podendo ser vinculadas ou não ao Estado. Em certos casos, as normas do grupo são independentes das normas estatais, como ocorre nos países em que não existe um Direito do Trabalho legislado, prevalecendo as normas coletivas. Há, ainda, as regras do Direito Internacional, que muitas vezes são feitas mediante tratados, tendo incidência no ordenamento jurídico dos países.^{147 148}

Per quanto riguarda il confronto sistemico tra i sindacati, che in Brasile hanno attirato l'attenzione dell'Assemblea costituente, in via preliminare, nel 1934¹⁴⁹, e le organizzazioni sportive, in particolare nel contesto di un vero pluralismo giuridico che ne giustifica l'esistenza e lo sviluppo, è interessante ricordare il momento storico e politico che il Brasile ha attraversato negli anni '40, proprio quando lo sport ha iniziato ad essere notato e, in un certo senso, appropriato dallo Stato.

All'epoca, oltre alla regolamentazione statale dello sport, il Paese stava attraversando proprio una fase di formulazione della propria politica del lavoro, tanto che il Decreto-Legge 5.452, denominato Consolidamento delle Leggi sul Lavoro (CLT), fu emanato il 1° maggio 1943, essendo naturalmente influenzato da ideali pluralistici, sebbene in un momento notoriamente caratterizzato da un innegabile controllo statale e da un profondo intervento pubblico.

Di fronte a questo panorama, uno dei precursori dello studio del fenomeno sportivo in Brasile, Oliveira Vianna, molto vicino agli ideali del pluralismo giuridico, inserito in un

¹⁴⁵ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 64.

¹⁴⁶ Traduzione: "nella società, soprattutto nelle società moderne, lo Stato è l'unico *produttore* di diritto?".

¹⁴⁷ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 23.

¹⁴⁸ Traduzione: "Lo Stato non è l'unica fonte di norme. Esistono norme create dallo Stato e da altri gruppi, come i sindacati, la Chiesa, le organizzazioni sportive, ecc. Il gruppo emana norme che acquisiscono validità propria e possono essere collegate o meno allo Stato. In alcuni casi, le norme del gruppo sono indipendenti dalle norme statali, come avviene nei paesi in cui non esiste un diritto del lavoro legislato e prevalgono le norme collettive. Esistono inoltre le norme del diritto internazionale, che spesso sono stabilite mediante trattati e incidono sull'ordinamento giuridico dei paesi".

¹⁴⁹ SOUSA, Fabrício Trindade de. **Negociação coletiva no desporto profissional**: ferramenta eficaz para suprir as omissões da Lei Pelé? 303f. 2021. Tesi (Master). Programma di Master professionale in Diritto dell'Istituto brasiliano di insegnamento, ricerca e sviluppo. Scuola di diritto e amministrazione pubblica. Brasília, 2021, p. 17. Disponibile su: <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/3791>. Accesso il 10 agosto 2025.

contesto di forte controllo statale, difendeva la pluralità delle norme in ambito sportivo, ma anche la tutela statale. Del resto, oltre alla sua attività in materia sportiva, coincideva in quel momento la sua attività di Ministro del Lavoro di un governo effettivamente controllante, cosicché, come osserva Wladimir Camargos, “*o que aflorou da experiência de Oliveira Vianna com o que denominava por ‘direito costumeiro’ nas áreas trabalhista e esportiva foi o claro caráter tutelar – da autonomia sindical, no caso dos sindicatos, e da autonomia esportiva, em matéria de organização do esporte no país*”.^{150 151} Si verifica, quindi, che l'autonomia non era assoluta, necessitando della partecipazione statale.

D'altra parte, in una prospettiva privata, che si adatta maggiormente alla realtà internazionale, tanto da essere definita da João Lyra Filho come "creazione di un diritto universale", l'istituzione di un fenomeno sportivo deve essere osservata in un contesto più ampio, in uno spettro internazionale. L'autore, citato da Wladimir Camargos, comprende che:

A instituição do desporto não é privativa de um país; impõe a criação de um direito universal, que se baseia em princípios, meios e fins universais, coordenados por leis próprias no âmbito internacional. Tais características conferem ao direito desportivo uma importância que, sob certos aspectos, supera o maior número dos demais ramos do direito. A hierarquia e a disciplina do desporto inspiram normas comuns aos povos, orientadas e fiscalizadas por poderes centrais de direção universal. Os desportistas se associam dentro do clube; os clubes se reúnem em ligas locais, por seu turno reunidas em entidades regionais. As entidades regionais se agrupam em federações ou confederações nacionais, subordinadas a poderes continentais que se concentram na ordem de uma direção única, suprema, universal. O direito desportivo é regulado, pois, na conformidade de princípios internacionais codificados. A disciplina desportiva entende-se à feição de uma pirâmide nascida na soma dos indivíduos e projetada ao ápice de um comando universal exclusivo. Eis o que faz ver a extensão e a profundidade do direito, cuja realização impõe a criação de processos específicos que preservem a substância da organização e a eficiência do funcionamento.^{152 153}

¹⁵⁰ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 36. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹⁵¹ Traduzione: "ciò che emerge dall'esperienza di Oliveira Vianna con quello che definiva 'diritto consuetudinario' in materia lavorativa e sportiva fu il chiaro carattere tutelare – dell'autonomia sindacale, nel caso dei sindacati, e dell'autonomia sportiva, in materia di organizzazione dello sport nel Paese".

¹⁵² CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 56. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

¹⁵³ Traduzione: "L'istituzione dello sport non è esclusiva di un paese; impone la creazione di un diritto universale, basato su principi, mezzi e fini universali, coordinati da leggi proprie in ambito internazionale. Tali caratteristiche conferiscono al diritto sportivo un'importanza che, sotto certi aspetti, supera la maggior parte degli altri rami del diritto. La gerarchia e la disciplina dello sport ispirano norme comuni ai popoli, orientate e controllate da poteri centrali di direzione universale. Gli sportivi si associano all'interno del club; i club si riuniscono in leghe locali, a loro volta riunite in enti regionali. Le entità regionali si raggruppano in federazioni o confederazioni nazionali, subordinate a poteri continentali che si concentrano nell'ordine di una direzione unica, suprema, universale. Il diritto sportivo è quindi regolato in conformità con principi internazionali codificati. La disciplina sportiva si configura come una piramide che nasce dalla somma degli individui e si proietta verso l'apice di un comando

È evidente che la difesa dell'autonomia sportiva, in questo caso, e l'ampiezza di un pluralismo giuridico sportivo tengono conto del carattere universale delle norme di natura sportiva e delle peculiarità di un sistema autonomo, le cui specificità hanno il potere di generare stabilità ed efficace funzionamento sistemico.

Come è evidente in ambito sportivo, e in particolare nel contesto internazionale, le regole emanate dalle organizzazioni sportive internazionali, come nel caso delle federazioni sportive, raggiungono una portata globale, date le specificità dei rispettivi sistemi e la necessità di stabilire regole uniche per regolamentare un sistema naturalmente globalizzato. I loro effetti si ripercuotono nell'ambito di ciascun paese che contempi una federazione nazionale affiliata alla rispettiva federazione internazionale della disciplina, sollevando così la sfida della compatibilità e della coesistenza di regole, pubbliche e private, che incidono su una determinata questione, in particolare quando le regole private trovano un regime giuridico distinto rispetto a quello del paese in cui sono state eventualmente prodotte.

Vale la pena sottolineare che l'applicazione e l'efficacia delle regole sportive, soprattutto quelle di portata internazionale, sono indipendenti dalla volontà di uno o dell'altro Stato, che non potrebbe, o non riuscirebbe, da solo, a contrastare una logica associativa e di mercato transnazionale, poiché privo di efficacia normativa, nell'ipotesi di tensione tra il potere statale e l'esercizio dell'autonomia da parte delle organizzazioni sportive internazionali. In altri termini, e sebbene le regole statali abbiano una legittimità naturale, il diritto non deve ignorare la realtà e, in questo caso, l'autonomia e le specificità di un sistema sportivo globale, pena l'inefficacia dei suoi propositi.

Nel senso della pluralità delle norme giuridiche, Sergio Pinto Martins sottolinea che “*a Igreja tem um complexo de normas, em que são estabelecidas sanções. É o Direito Canônico. As organizações esportivas também têm várias normas e até tribunais desportivos, que não são os provenientes do Estado*”.¹⁵⁴ ¹⁵⁵ E prosegue, sottolineando che:

Não é apenas o Estado que cria o Direito (posição subjetiva). Ao contrário, o Direito não se põe ou se realiza automaticamente (posição objetiva). Na verdade, o Direito é o resultado de uma síntese de aspectos objetivos e subjetivos, de acordo com uma ordem de valor. Uma norma editada arbitrariamente pelo Estado, à revelia dos valores existentes na sociedade, poderia valer tecnicamente, mas apenas pela sua

universale esclusivo. Ciò mette in evidenza l'estensione e la profondità del diritto, la cui realizzazione impone la creazione di processi specifici che preservino la sostanza dell'organizzazione e l'efficienza del funzionamento”.

¹⁵⁴ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 69.

¹⁵⁵ Traduzione: “la Chiesa ha un complesso di norme in cui sono stabilite delle sanzioni. È il Diritto Canonico. Anche le organizzazioni sportive hanno diverse norme e persino tribunali sportivi, che non provengono dallo Stato”.

coercibilidade objetiva, não tendo eficácia.^{156 157}

Allo stesso modo, trattando il Diritto Ecclesiastico e cercando di esplicitare l'importanza del riconoscimento statale ai fini della legittimazione degli effetti che trascendono gli ordinamenti giuridici, senza con ciò invalidare l'esistenza stessa dell'ordinamento giuridico della Chiesa, Santi Romano afferma che:

a autonomia da Igreja católica somente poderia ser um poder não atribuído pelo Estado, sendo que este último somente o reconhece, quando o reconhece; o que equivale a admitir que tal poder preexiste em relação ao reconhecimento estatal, que este último não é o seu fundamento, mas a condição para que possa ser legitimamente exercitado perante o ordenamento do Estado e com os efeitos que se dizem civis. A falta do reconhecimento comporta somente a falta de tais efeitos, mas não a sua ineficácia no âmbito estranho ao Estado.^{158 159}

Certamente, il pluralismo giuridico rappresenta una grande evoluzione nell'analisi del diritto, nel senso di una visione ampliata della produzione di norme giuridiche, senza la restrizione monista al monopolio legislativo statale. Le riflessioni di André Franco Montoro sono in linea con questa interpretazione, nella misura in cui, *“ao lado do direito estatal, existem outras normas obrigatórias elaboradas por diferentes grupos sociais e destinadas a reger a vida interna desses grupos”*^{160 161}, con riferimento al diritto universitario, al diritto religioso, agli usi e costumi internazionali e, in particolare, al diritto sportivo.

In un certo senso, il pluralismo giuridico si assume come contrappeso al potere assoluto di regolamentazione da parte dello Stato, sottolineando la possibilità dell'esistenza di vari sistemi e sottosistemi giuridici in grado di produrre le proprie regole, coesistendo con lo Stato. Come già accennato, nel pluralismo si evidenzia la libertà individuale del cittadino, al quale sono garantite libertà come quella di integrarsi in una comunità che, per il raggiungimento dei

¹⁵⁶ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pagg. 68-69.

¹⁵⁷ Traduzione: “Non è solo lo Stato che crea il diritto (posizione soggettiva). Al contrario, il diritto non si pone né si realizza automaticamente (posizione oggettiva). In realtà, il diritto è il risultato di una sintesi di aspetti oggettivi e soggettivi, secondo un ordine di valori. Una norma emanata arbitrariamente dallo Stato, in contrasto con i valori esistenti nella società, potrebbe essere tecnicamente valida, ma solo per la sua coercibilità oggettiva, senza avere efficacia”.

¹⁵⁸ ROMANO, Santi. **O Ordenamento Jurídico**. Traduzione di Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p. 146.

¹⁵⁹ Traduzione: “l'autonomia della Chiesa cattolica potrebbe essere solo un potere non attribuito dallo Stato, che lo riconosce solo quando lo riconosce; il che equivale ad ammettere che tale potere preesiste al riconoscimento statale, che quest'ultimo non ne è il fondamento, ma la condizione affinché possa essere legittimamente esercitato dinanzi all'ordinamento dello Stato e con gli effetti che si definiscono civili. La mancanza di riconoscimento comporta solo la mancanza di tali effetti, ma non la sua inefficacia in ambito estraneo allo Stato”.

¹⁶⁰ MONTORO, André Franco. **Introdução à ciência do direito**. 31. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 60.

¹⁶¹ Traduzione: “accanto al diritto statale, esistono altre norme obbligatorie elaborate da diversi gruppi sociali e destinate a regolare la vita interna di tali gruppi”.

propri fini comuni e collettivi, produce le proprie regole, conduce la propria gestione e implementa il proprio sistema di sanzioni.

In questo senso, vale la pena osservare Carlos Eduardo Oliveira Dias, per il quale il pluralismo giuridico “*abre espaço para o incremento da autonomia coletiva privada ou autonomia da vontade coletiva, da qual decorrem as capacidades de auto-organização e auto-governabilidade dos diversos grupos sociais*”.^{162 163}

A livello internazionale, con evidenti ripercussioni associative globali che raggiungono le stesse basi nazionali dell'organizzazione sportiva, è percepibile lo sviluppo di un sistema sportivo organizzato, con regole proprie, parametri di gestione ed efficaci organi di risoluzione delle controversie di varia natura. Ciò include questioni contrattuali, tecniche, etiche, disciplinari, tra le altre, generalmente comuni tra le varie discipline sportive, con particolare attenzione al sistema calcistico, di fronte alle sfide naturali affrontate da un'organizzazione che gestisce un fenomeno sportivo dai contorni evidentemente economici e sociali.

È quanto sostiene Jardel Ferreira, quando afferma che:

Pressupõe-se, portanto, que não há somente o ordenamento jurídico estatal como fonte normativa, mas também outros ordenamentos não-estatais que estabelecem normas para regulamentarem uma instituição, ou um grupo social organizado, como, v.g., o ordenamento jurídico esportivo que regulamenta as manifestações esportivas em seus vários aspectos (relações de trabalho, marketing, nacionalidade esportiva, licenciamentos de agentes esportivos, contrato de transferência etc.), constituindo, assim, um corpo normativo com unidade.^{164 165}

Il fenomeno è stato ben analizzato da Jean Eduardo Nicolau che, nei suoi studi sul diritto internazionale privato, afferma l'esistenza di un effettivo "ordine giuridico sportivo", sottolineando l'autonomia sistemica, soprattutto in termini di emanazione di norme giuridiche, riaffermando l'idea di un effettivo pluralismo giuridico che giustifica la rilevanza e la realtà di un sistema sportivo transnazionale. Per l'autore, le norme sportive di carattere transnazionale “*são o produto da atividade normativa das entidades desportivas de dimensão internacional*,”

¹⁶² DIAS, Carlos Eduardo Oliveira. **O trabalho em movimento**: estudos críticos de direito do trabalho. 2. ed. Leme: Mizuno, 2025, p. 191.

¹⁶³ Traduzione: "apre lo spazio all'incremento dell'autonomia collettiva privata o dell'autonomia della volontà collettiva, da cui derivano le capacità di auto-organizzazione e auto-governabilità dei diversi gruppi sociali".

¹⁶⁴ FERREIRA, Jardel Gonçalves Anjos. **Direito aplicável à relação laboral de atleta com dimensão internacional**. 2024. Tesi (Dottorato). Facoltà di Giurisprudenza, Università di San Paolo. São Paulo, 2024, p. 67.

¹⁶⁵ Traduzione: “Si presume, quindi, che non esista solo l'ordinamento giuridico statale come fonte normativa, ma anche altri ordinamenti non statali che stabiliscono norme per regolamentare un'istituzione o un gruppo sociale organizzato, come, ad esempio, l'ordinamento giuridico sportivo che regolamenta le manifestazioni sportive nei loro vari aspetti (rapporti di lavoro, marketing, nazionalità sportiva, licenze degli agenti sportivi, contratti di trasferimento, ecc.), costituendo così un corpus normativo unitario”.

em torno de cada uma das quais gravita o que se pode batizar de ordem jurídico-desportiva".¹⁶⁶
167

Per Emmanuel Gaillard, come spiega Jean Nicolau, il riconoscimento di un ordine giuridico dipenderebbe da *“um conjunto estruturado de normas imperativas, capazes de responder ao conjunto das questões que se inserem na matéria por ela regulada, inclusive, capaz de conceber suas fontes; dotada de sujeitos e de órgãos suscetíveis de assegurar a posta em prática das normas por ela emanadas; e capaz de satisfazer a uma condição mínima de efetividade*".^{168 169} In questo senso, la tesi del pluralismo degli ordinamenti giuridici permette di affermare che la società sportiva *“apresenta, incontestavelmente, todas as características constitutivas de uma ordem jurídica, dentre as quais se destaca a posse de um arcabouço normativo emanado de autoridades legiferantes internas*".^{170 171}

Si vede come il diritto, a partire da una visione pluralista, assuma una complessità particolare, soprattutto con il pensiero di Santi Romano. In una presentazione dettagliata ed esplicativa dell'opera di Paolo Grossi, Arno Dal Ri Júnior, che si distingue negli studi romaniani in Brasile, ricorda che Santi Romano *“declara ver na Idade Média o período que teve a maior percepção do direito como ordenamento social, (...) o período teria sido eleito para “uma coerente e refinadíssima construção jurídica”. A ausência de uma experiência política totalizante no período medieval estaria na raiz de tal fenômeno, fazendo com que o direito fosse concebido como ordo, ordem, não assegurada pela coerção de uma ordem de polícia, mas em vigor nos estratos mais profundos da sociedade*".^{172 173}

Va sottolineato che la visione pluralista delle fonti giuridiche è, in un certo senso,

¹⁶⁶ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 37.

¹⁶⁷ Traduzione: "sono il prodotto dell'attività normativa delle entità sportive di dimensione internazionale, attorno a ciascuna delle quali gravita quella che si può definire un'ordine giuridico-sportivo".

¹⁶⁸ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 37.

¹⁶⁹ Traduzione: "un insieme strutturato di norme imperative, in grado di rispondere all'insieme delle questioni che rientrano nella materia da esso regolata, nonché in grado di concepire le sue fonti; dotato di soggetti e organi in grado di garantire l'attuazione delle norme da esso emanate; e in grado di soddisfare una condizione minima di efficacia".

¹⁷⁰ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 37.

¹⁷¹ Traduzione: "presenta, indiscutibilmente, tutte le caratteristiche costitutive di un ordinamento giuridico, tra cui spicca il possesso di un quadro normativo emanato da autorità legislative interne".

¹⁷² GROSSI, Paolo. **O Direito entre Poder e Ordenamento**. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. xxi.

¹⁷³ Traduzione: "afferma di vedere nel Medioevo il periodo in cui si ebbe la maggiore percezione del diritto come ordinamento sociale, (...) un periodo che sarebbe stato eletto per 'una coerente e raffinatissima costruzione giuridica'. L'assenza di un'esperienza politica totalizzante nel periodo medievale sarebbe all'origine di tale fenomeno, facendo sì che il diritto fosse concepito come *ordo*, ordine, non garantito dalla coercizione di un ordine di polizia, ma vigente negli strati più profondi della società".

un'evoluzione del diritto stesso, in contrapposizione al monismo, inteso come sistema di natura prevalentemente statale, nel senso dell'esistenza di un unico centro di produzione normativa, ovvero lo Stato stesso. Partendo da questo aspetto, lo Stato è visto come entità sovrana e unica fonte del diritto, non ammettendo l'esistenza di altri ordinamenti giuridici diversi da quello statale, contrariamente a quanto sostiene la corrente pluralista.

Il monismo giuridico ha come riferimenti pensatori come Thomas Hobbes, autore di "Leviathan", la cui opera fu pubblicata nel 1651, e Jean-Jacques Rousseau, con la sua opera "Il contratto sociale", del 1762. Tuttavia, è con Hans Kelsen che il monismo giuridico raggiunge immensa notorietà e attualità, soprattutto attraverso la pubblicazione dell'opera "Teoria pura del diritto", nel 1934, come espressione della scuola giuspositivista e in diretta contrapposizione alle teorie pluraliste, come quella di Santi Romano, con la sua opera "L'ordinamento giuridico", pubblicata per la prima volta nel 1917.

Certamente, diversi pensatori si sono distinti nel contesto del pluralismo giuridico, tuttavia vale comprendere che il pluralismo di Santi Romano, che oggi si adatta all'autonomia dei vari sistemi giuridici nello sport, è concepito nel senso di demistificare il potere assoluto dello Stato nella regolamentazione, ovvero nella costruzione del diritto e nel monopolio della produzione di norme giuridiche, tenendo conto che queste possono essere prodotte anche da altre fonti, comprese quelle private, generando una pluralità di ordinamenti giuridici.

In questo contesto, vale sottolineare i commenti di Rodrigo Bayer, secondo il quale:

A teoria romaniana pretendeu – e pretende – mudar o eixo da titularidade do direito, trazendo-o novamente ao comando da sociedade, recolocando-a como sua referência primária, e o Estado como uma de suas instituições ramificadas (em que pese, indubitavelmente, a mais notável delas). O pluralismo jurídico de Romano é, portanto, a reafirmação da descentralização da produção jurídica, dada a complexidade dos fatores sociais que constituem a sociedade, especialmente nestes 'tempos modernos', onde as relações privadas ganham ainda mais relevo com o fenômeno da globalização, do rompimento de fronteiras, do comércio internacional [...].^{174 175}

Infatti, secondo la teoria degli ordinamenti giuridici, Santi Romano sostiene che il diritto

¹⁷⁴ BAYER, Rodrigo Steinmann. **A Autonomia das Organizações Internacionais Esportivas**. 129f. 2014. Tesi (Master). Programma di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università Federale di Santa Catarina. Florianópolis, 2014, p. 39. Disponibile su: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129270>. Accesso il 20 agosto 2025.

¹⁷⁵ Traduzione: "La teoria romaniana ha cercato - e cerca tuttora - di cambiare l'asse della titolarità del diritto, riportandolo sotto il controllo della società, ricollocandola come suo riferimento primario e lo Stato come una delle sue istituzioni ramificate (anche se, indubbiamente, la più notevole tra queste). Il pluralismo giuridico di Romano è quindi la riaffermazione del decentramento della produzione giuridica, data la complessità dei fattori sociali che costituiscono la società, specialmente in questi "tempi moderni", in cui le relazioni private assumono ancora più rilevanza con il fenomeno della globalizzazione, dell'abbattimento delle frontiere, del commercio internazionale [...]".

non rappresenta un'espressione unica ed esclusivamente statale e, quindi, pubblica, essendo considerato un fenomeno sociale. In altri termini, un gruppo sociale può stabilire le proprie regole di convivenza, che devono essere rispettate internamente, pena conseguenze per coloro che non le osservano, non essendo quindi necessario, ai fini della coercizione, che le regole provengano esclusivamente dallo Stato, poiché possono nascere da un proprio ambito istituzionale.

Nel portare il contrappunto con le teorie moniste, Guido Valori mette in evidenza la teoria dell'istituzionalismo di Santi Romano, la quale “considerava insufficiente la nozione di diritto come esclusivo insieme di norme che costituiscono l'ordinamento in quanto quest'ultimo, inteso come Istituzione o organizzazione, transcende e condiziona il suo aspetto meramente normativo: l'Istituzione è organizzazione, posizione della società ed il momento istitutivo precede e produce quello normativo”.¹⁷⁶

Su questo punto, come si nota, l'Italia assume una posizione di rilievo nella costruzione del diritto e nello sviluppo di idee e teorie plurali e istituzionali, tanto che José Manuel Meirim riconosce il percorso tracciato dalla dottrina italiana, citando, tra gli altri, Santi Romano, partendo dalla sua visione istituzionale, con la teoria dell'istituzione, Cesarini Sforza, partendo dall'idea di autonomia dell'ordinamento giuridico, in linea con l'istituzionalismo, e Massimo Severo Giannini, partendo dalla concezione di un carattere originario dell'ordinamento sportivo, almeno nella sua dimensione sovrastatale.¹⁷⁷ In quest'ultimo caso, sono rilevanti anche le riflessioni di Alexandra Pessanha, quando evidenzia la nozione di ordinamento giuridico sportivo a partire dall'eredità di Giannini, affermando che il suo pensiero “*representa o mais elaborado e complexo esforço para enquadrar juridicamente o ordenamento desportivo*”. *Esse pensamento, a partir de SANTI ROMANO, confluuiu “(...) no desenvolvimento de uma construção teórica que, colocando em evidência os elementos subjetivos, organizativos, e normativos do desporto, salienta o facto de a comunidade desportiva, a exemplo de outras, produzir as suas próprias regras, dispor de meios próprios para as fazer aplicar e de possuir uma unidade institucional que dispõe do poder de dirimir conflitos e sancionar as infrações cometidas em violação das regras por ela fixadas*”.^{178 179}

¹⁷⁶ VALORI, Guido. **Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione**. 2. ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009, p. 4.

¹⁷⁷ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 64.

¹⁷⁸ PESSANHA, Alexandra. *As Federações Desportivas: Contributo para o estudo do ordenamento jurídico desportivo*, Coimbra Editora, 2001, p. 162. *apud* MESTRE, Alexandre Miguel. **O Direito do Desporto no Olimpo: os Jogos Olímpicos da Antiguidade na gênese do Ordenamento Jurídico Desportivo Moderno**. Lisboa: AAFDL Editora, 2021, pagg. 36-37.

¹⁷⁹ Traduzione: “rappresenta lo sforzo più elaborato e complesso per inquadrare giuridicamente l'ordinamento

Ancora a proposito di Massimo Severo Giannini, Meirim riprende la sua idea che un ordinamento giuridico sarebbe caratterizzato dalla riunione di tre elementi, ovvero (i) l'insieme di persone fisiche e giuridiche soggette al rispetto di un corpus normativo (plurisoggettività); (ii) un'organizzazione dotata di funzioni normative e di poteri auto-organizzativi (organizzazione); e (iii) un complesso di norme che regola e disciplina l'attività (normativizzazione), per cui, nell'ambito sportivo, tale ordinamento trascenderebbe le barriere nazionali e incarnerebbe il diritto sportivo sovranazionale positivamente vigente in tutti gli Stati.¹⁸⁰ E su questo punto, gli elementi che, secondo Giannini, caratterizzerebbero un ordinamento giuridico sono ben spiegati da Giuseppe Consolo, per il quale

La plurisoggettività consiste nella esistenza di un numero congruo di soggetti, persone fisiche od enti, legati dall'osservanza di un corpo di norme, alle quali essi attribuiscono un valore vincolante. Tale corpo di norme costituisce una normazione in senso proprio, in quanto le norme devono formare, con le mutue interconnessioni, un sistema, e cioè un insieme coordinato in modo gerarchico, culminante in alcune norme fondamentali o principi, svolgentesi via via per le norme subordinate (sic). L'organizzazione è un complesso collegato di persone, servizi personali e servizi reali, che ha carattere permanente e duraturo ed esercita sui componenti l'ordinamento un potere (autorità) che limita, in nome dell'interesse comune del gruppo, la libertà di ciascun soggetto".¹⁸¹

A proposito dei concetti di istituzione, organizzazione e della pluralità degli ordinamenti giuridici, vale la pena ricordare la visione romaniana che spiega il rapporto tra il diritto e l'organizzazione sociale, indipendentemente dal riconoscimento statale. Per Santi Romano,

Ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata si trasforma per ciò stesso in diritto. Che se essa, come talvolta accade, si esplica contro un'altra istituzione, ciò può essere un motivo perché le si neghi il carattere giuridico o la si consideri addirittura come antiggiuridica dall'istituzione, cioè dall'ordinamento contro cui si rivolge e opera come forza disorganizzatrice e antisociale: ma è viceversa un ordinamento giuridico, quando si prescinde da questa relazione e da questo punto di vista e la si considera in sé, in quanto irregimenta e disciplina i propri elementi. Come si è detto, una società rivoluzionaria o una associazione a delinquere non costituiranno diritto per lo Stato che vogliono abbattere o di cui violano le leggi, così come una setta scismatica è dichiarata antiggiuridica dalla Chiesa, ma ciò non esclude che, in questi casi, non si abbiano delle istituzioni, delle organizzazioni, degli ordinamenti che,

sportivo". Questo pensiero, a partire da Santi Romano, ha contribuito "(...) allo sviluppo di una costruzione teorica che, mettendo in evidenza gli elementi soggettivi, organizzativi e normativi dello sport, sottolinea il fatto che la comunità sportiva, come altre, produce le proprie regole, dispone di mezzi propri per applicarle e possiede un'unità istituzionale dotata del potere di dirimere conflitti e sanzionare le infrazioni commesse in violazione delle regole da essa stessa stabilite".

¹⁸⁰ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 58.

¹⁸¹ CONSOLO, Giuseppe. **Sport, Diritto e Società**: Profilo di sociologia giuridica. Roma: Armando Armando Editore, 1976, p. 56.

isolatamente presi e intrinsecamente considerati, siano giuridici. Viceversa, non è diritto ciò e soltanto ciò che non ha un'organizzazione sociale.¹⁸²

A proposito della teoria dell'istituzionalismo giuridico, Sergio Pinto Martins riprende le lezioni di Maurice Hauriou, secondo il quale “*as instituições têm uma espécie de ‘poder legislativo’, que estabelecem o seu direito, as normas que disciplinam sua vida interna, os direitos e deveres dos seus membros. As instituições criam a regra do direito*”.^{183 184}

L'affermazione è corroborata da Martinho Neves Miranda, per il quale “*o institucionalismo apresenta-se como uma corrente que valoriza a sociedade em detrimento do Estado, ao perceber a necessidade de consolidar a criação das corporações como forma de proteger os indivíduos que fazem parte do conglomerado social, contra a atuação do próprio poder público. A visão institucionalista do Direito tem em Hauriou e Romano os seus principais propagadores, sendo que o primeiro concebe as instituições como fontes geradoras de direito*”.^{185 186}

Allo stesso modo, Rodrigo Bayer ricorda che, per il giurista francese:

a instituição é uma ‘organização social’, de caráter permanente, constituída por um determinado grupo social, e amparada por um poder disciplinar que assegure a consecução dos fins almejados por esse agrupamento. A instituição, para ser legitimada, precisa reunir alguns requisitos: a operacionalização do poder em prol dos objetivos da organização social, a reunião de normas criadas pelo grupo social para a sua estruturação e funcionamento, e a garantia de aplicação de sanções no seio desta organização. [...] A principal distinção entre os pensamentos de Hauriou e Romano – que na sequência serão pontuados – acerca do conceito de instituição reside no fato de que, para o primeiro, a instituição é a fonte do ordenamento jurídico; para o segundo, a instituição é propriamente o ordenamento jurídico. Também, para Romano, as ‘instituições’ não são apenas as ‘organizações sociais’ rigidamente organizadas, flexibilizando o teórico italiano um pouco mais a definição de Hauriou. Romano entende por instituição toda espécie de corpo social. Porém, mesmo assim, estampa uma série de requisitos, apertando este aparentemente amplo conceito.^{187 188}

¹⁸² ROMANO, Santi. *L'Ordinamento Giuridico*. A cura e con un saggio di Mariano Croce. Macerata: Quodlibet, 2018, p. 50.

¹⁸³ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 52.

¹⁸⁴ Traduzione: “le istituzioni hanno una sorta di “potere legislativo”, che stabilisce il loro diritto, le norme che disciplinano la loro vita interna, i diritti e i doveri dei loro membri. Le istituzioni creano la regola del diritto”.

¹⁸⁵ MIRANDA, Martinho Neves. **O direito no desporto**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 51.

¹⁸⁶ Traduzione: “l’istituzionalismo si presenta come una corrente che valorizza la società a discapito dello Stato, riconoscendo la necessità di consolidare la creazione delle corporazioni come forma di protezione degli individui che fanno parte del conglomerato sociale, contro l’azione stessa del potere pubblico. La visione istituzionalista del diritto ha in Hauriou e Romano i suoi principali propagatori, essendo che il primo concepisce le istituzioni come fonti generatrici di diritto”.

¹⁸⁷ BAYER, Rodrigo Steinmann. **A Autonomia das Organizações Internacionais Esportivas**. 129f. 2014. Tesi (Master). Programma di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università Federale di Santa Catarina. Florianópolis, 2014, pagg. 35-36. Disponibile su: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129270>. Accesso il 20 agosto 2025.

¹⁸⁸ Traduzione: “l’istituzione è un’“organizzazione sociale” di carattere permanente, costituita da un determinato gruppo sociale e sostenuta da un potere disciplinare che assicura il raggiungimento degli scopi perseguiti da tale

Per Sergio Pinto Martins, il pluralismo di Santi Romano finisce per essere un riflesso dell'autonomia dei gruppi, intesa come un'autonomia di carattere derivato, esercitata nei limiti imposti dalle leggi imperative dello Stato. Lo Stato stesso è concepito come uno dei vari ordinamenti possibili che coesistono, la cui comprensione è stata sviluppata e approfondita da Cesarini Sforza, a partire dalla sua opera "Il diritto dei privati", pubblicata nel 1929, in cui afferma la possibilità dell'esistenza di una molteplicità di ordinamenti giuridici.¹⁸⁹

In questa linea di pensiero, vale ricordare le lezioni di Martinho Neves Miranda, nel senso che Romano si basa sul fatto che ogni ente, dotato di una struttura e organizzazione stabili, riducendo a unità gli elementi che lo compongono e acquisendo nei loro confronti una vita propria, costituisce un ordinamento giuridico. La sua visione istituzionalista differisce da quella sostenuta da Hauriou, che considera l'istituzione come genuina fonte di diritto, mentre il giurista italiano, pur non trascurando questo fatto, identifica il diritto molto oltre un semplice conglomerato di norme, significando, soprattutto, un'organizzazione sociale.¹⁹⁰

Jean Nicolau commenta che *“enquanto positivistas, como Hans Kelsen e Herbert Hart, consideram existir apenas uma fonte do direito (para o primeiro, uma “norma fundamental”, e, para o segundo, uma “regra de reconhecimento”), admitindo uma identidade perfeita entre Estado e ordem jurídica, “os partidários do pluralismo jurídico sustentam [...] a existência de ordens jurídicas supra e paraestatais”*.^{191 192}

D'altra parte, e al fine di completare il ragionamento giuridico, non si può dimenticare la questione della legittimazione del sistema sportivo rispetto allo Stato, che è il punto cruciale nella delimitazione dell'autonomia sportiva e dei contorni interventisti dello Stato. Dal punto di vista del diritto pubblico, Tatiana Mesquita Nunes riflette sul fatto che, in relazione alla norma

gruppo. Per essere legittimata, l'istituzione deve soddisfare alcuni requisiti: l'operatività del potere a favore degli obiettivi dell'organizzazione sociale, la riunione delle norme create dal gruppo sociale per la sua strutturazione e il suo funzionamento, e la garanzia dell'applicazione di sanzioni all'interno di questa organizzazione. [...] La principale differenza tra il pensiero di Hauriou e quello di Romano – che saranno illustrati di seguito – riguardo al concetto di istituzione risiede nel fatto che, per il primo, l'istituzione è la fonte dell'ordinamento giuridico; per il secondo, l'istituzione è propriamente l'ordinamento giuridico. Inoltre, per Romano, le "istituzioni" non sono solo "organizzazioni sociali" rigidamente organizzate, rendendo la definizione di Hauriou un po' più flessibile. Romano intende per istituzione ogni tipo di corpo sociale. Tuttavia, anche in questo caso, stabilisce una serie di requisiti, restringendo questo concetto apparentemente ampio”.

¹⁸⁹ MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 54.

¹⁹⁰ MIRANDA, Martinho Neves. **O direito no desporto**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 54.

¹⁹¹ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 37.

¹⁹² Traduzione: “mentre i positivisti, come Hans Kelsen e Herbert Hart, ritengono che esista una sola fonte del diritto (per il primo, una "norma fondamentale", e, per il secondo, una "regola di riconoscimento"), ammettendo una perfetta identità tra Stato e ordine giuridico, "i sostenitori del pluralismo giuridico sostengono [...] l'esistenza di ordini giuridici sovrastatali e parastatali”.

giuridica emanata dalle organizzazioni sportive, sebbene “*tendente a possuir legitimidade subjetiva para seus destinatários, ela dependeria de um reconhecimento externo – como o reconhecimento dos ordenamentos jurídicos estatais – para possuir uma legitimidade objetiva*”.^{193 194}

Questa linea di pensiero era già stata annunciata da José Manuel Meirim, che aveva già osservato l'esistenza di voci nel contesto di una riflessione critica sul modello teorico della pluralità degli ordinamenti giuridici, a partire dalla nuova dinamica del fenomeno sportivo, concludendo con la necessità di ricostruire, in modo sistematico e unitario, alla luce del diritto statale e comunitario, tutta la materia compresa nel fenomeno.¹⁹⁵

Ciononostante, si riconosce l'effettiva esistenza di una pluralità di sistemi e ordinamenti, il che porta Mireille Delmas-Marty a concludere per la fattibilità di un pluralismo ordinato in cui, sebbene vi sia il riconoscimento della diversità, segno eterogeneo dell'ordine giuridico contemporaneo, si cerca una risposta alla complessità giuridica mondiale, delineando le possibilità di armonizzazione normativa senza l'illusoria pretesa di unificarla.¹⁹⁶

Secondo Tatiana Mesquita Nunes, il cosiddetto pluralismo ordinato è caratterizzato dal riconoscimento dell'eterogeneità intrinseca all'ordine giuridico contemporaneo. Nell'ambito del diritto sportivo, questa prospettiva si esprime nella coesistenza tra le norme emanate dalle organizzazioni sportive e le norme statali, richiedendo quindi una definizione delle forme di armonizzazione tra questi diversi sistemi normativi.¹⁹⁷

Secondo l'autrice, questo fenomeno sarebbe dovuto alla cosiddetta "internormatività", concetto presentato da J. J. Canotilho nello studio del fenomeno sportivo stesso. In questo senso, Tatiana Mesquita Nunes chiarisce il concetto spiegando che:

o particular ordenamento jurídico-esportivo seria formado, segundo o autor, por normas emanadas pelo Estado e por normas emanadas pelas organizações esportivas, as quais poderiam regular situações distintas (no caso dos Estados, o regime fiscal e tributário aplicável, e, no caso das organizações, as normas técnicas, por exemplo), ou situações compartilhadas (como as normas de polícia, as sanções disciplinares ou a qualificação jurídica dos órgãos). Neste último caso, estar-se-ia

¹⁹³ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 41.

¹⁹⁴ Traduzione: "tenda ad avere legittimità soggettiva per i suoi destinatari, essa dipenderebbe da un riconoscimento esterno - come il riconoscimento degli ordinamenti giuridici statali - per avere una legittimità oggettiva".

¹⁹⁵ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 65.

¹⁹⁶ FARIA, Tiago Silveira de. A influência do direito desportivo transnacional no ordenamento jurídico brasileiro: da reprodução de normas à aplicação direta pela jurisdição estatal. **Rivista di diritto internazionale**, Brasília, v. 12, n. 2, pagg. 323-340, 2015, pag. 328. Disponibile su: <https://www.rdi.uniceub.br/rdi/article/view/3569>. Accesso il 20 aprile 2025.

¹⁹⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 41.

diante de potenciais concursos de normas contrastantes e, pois, de conflitos jurídicos, o que seria o “coração da internormatividade”.^{198 199}

Le lezioni di Canotilho non sono passate inosservate a Ricardo Tavares Gehling, che ha concettualizzato il fenomeno come una forma di interpenetrazione tra ordini giuridici distinti. Si parla, ad esempio, di internormatività per caratterizzare i rapporti tra il "sistema giuridico dello Stato" e il "sistema canonico della Chiesa cattolica", o tra l'"ordinamento giuridico statale" e l'"ordinamento giuridico sportivo".²⁰⁰

A proposito delle particolarità degli ordinamenti pubblico e privato, Alexandre Mestre ricorda che Canotilho *“autonomiza o “ordenamento jurídico desportivo” por contraposição com o “ordenamento jurídico estatal”, naquele incluindo as normas editadas pelas organizações desportivas e neste o “sistema jurídico do Estado”.*^{201 202}

La percezione del giurista portoghese sembra trovare riscontro in ciò che si osserva, nella pratica, dal 1974 con la sentenza del caso *Walrave e Koch*, e sempre più, a partire dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia sportiva, soprattutto se si considera che la giurisprudenza della Corte va nella direzione di riconoscere l'autonomia del sistema sportivo, ma di far valere le norme del diritto europeo nel campo della regolamentazione privata da parte delle organizzazioni sportive.

Di conseguenza, l'autonomia sportiva non è assoluta e deve conformarsi alle disposizioni del Trattato, sebbene sia possibile dimostrare peculiarità ed eccezioni che, in linea con i principi di necessità, ragionevolezza e proporzionalità, possono giustificare la legittimità delle norme sportive, anche se, *a priori*, sono contrarie alle stesse disposizioni pubbliche europee.

Ciò che si verifica è che il riconoscimento statale dell'autonomia dei sistemi sportivi,

¹⁹⁸ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, pagg. 41-42.

¹⁹⁹ Traduzione: “il particolare ordinamento giuridico-sportivo sarebbe costituito, secondo l'autore, da norme emanate dallo Stato e da norme emanate dalle organizzazioni sportive, che potrebbero regolamentare situazioni diverse (nel caso degli Stati, il regime fiscale e tributario applicabile, e, nel caso delle organizzazioni, le norme tecniche, ad esempio), o situazioni condivise (come le norme di polizia, le sanzioni disciplinari o la qualificazione giuridica degli organi). In quest'ultimo caso, ci si troverebbe di fronte a potenziali conflitti di norme contrastanti e, quindi, a conflitti giuridici, che costituirebbero il "cuore dell'internormatività”.

²⁰⁰ GEHLING, Ricardo Tavares. **Afirmação da autonomia do direito desportivo e tensões provocadas pela disputa de densidade normativa**. Academia Nacional de Direito Desportivo, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.andd.com.br/artigos-academicos/afirmacao-da-autonomia-do-direito-desportivo-e-tensoes-provocadas-pela-disputa-de-densidade-normativa>. Accesso il 06 agosto 2025.

²⁰¹ MESTRE, Alexandre Miguel. **O Direito do Desporto no Olimpo: os Jogos Olímpicos da Antiguidade na gênese do Ordenamento Jurídico Desportivo Moderno**. Lisboa: AAFDL Editora, 2021, p. 34.

²⁰² Traduzione: “autonomizza l'ordinamento giuridico sportivo in contrapposizione con l'ordinamento giuridico statale, includendo nel primo le norme emanate dalle organizzazioni sportive e nel secondo il ‘sistema giuridico dello Stato’”.

soprattutto in ambito transnazionale, parte dal presupposto della naturale fattibilità dell'emanazione di norme giuridiche all'interno dei sistemi stessi, indipendentemente dall'azione dello Stato. Tale riconoscimento, tuttavia, non si esaurisce nella prerogativa dell'autoregolamentazione privata, ma comporta la responsabilità di un'adeguata costruzione delle suddette norme giuridiche, poiché, nel contesto dell'internormatività, una regolamentazione inadeguata del sistema autonomo, che si allontani dai parametri considerati minimi e obbligatori, provocherà tensioni nei confini dell'autonomia privata e dell'intervento statale, con la naturale reazione dello Stato nella conformazione delle norme del sistema sportivo.

1.4 SISTEMI E SOTTOSISTEMI NELLO SPORT

L'approccio al tema relativo ai sistemi e sottosistemi sportivi si confonde con l'approccio stesso al principio di autonomia e associazionismo. Si tratta, in sostanza, della costruzione di un settore autonomo che riunisce, sotto le stesse regole e con scopi comuni, persone fisiche o giuridiche che vi aderiscono volontariamente, nel contesto dell'esercizio del diritto fondamentale di riunione e di libera associazione.

A questo proposito, vale la pena ricordare le parole di Julián Espartero Casado, secondo cui l'associazionismo sportivo si configura, in modo veritiero, come elemento trainante dello sport in generale, da cui deriva la sua importanza e rilevanza, verificandosi nell'associazionismo sportivo stesso l'origine e lo sviluppo del fenomeno sportivo, oltre alla base che sostiene la pratica sportiva al giorno d'oggi.²⁰³

Nel trattare il modello europeo di organizzazione sportiva, Fernando Barbalho Martins descrive così la logica del sistema:

The European Sports Model sets a pyramidal system in which local sports organizations are affiliated to regional ones, and these are gathered under a national association. The national associations are assembled in continental confederations, organized under a single international entity, that holds the power on the rules of the game and sets the requirements for the forma practice of its respective sport. [...] And that is exactly what happens in sport: the affiliation to the international SGBs is voluntary, but once associated, the athlete, club or sporting organization's submission to its statutory provisions is mandatory. As this work, up till now, traced the reasons that may explain how sports managed to build a self-regulatory and monopolistic governance structure, it is important to identify the justification for maintaining such characteristics, and the keyword for the quest for keeping sports

²⁰³ CASADO, Julián Espartero. **Deporte, asociacionismo deportivo y derecho de asociación**: las federaciones deportivas. León: Università, Segreteria delle Pubblicazioni, 2000, p. 102.

regulation inside the “sports family” is specificity.^{204 205}

A questo proposito, Wladimir Camargos affronta le specificità del sistema e dei rispettivi sottosistemi sportivi, formati da un complesso intreccio di norme e strutture, sottolineando l'esistenza di una distinzione sistemica, anche se ciascuno dei membri è individualmente "con sede" in un determinato Stato nazionale, il che garantisce transnazionalità, autoreferenzialità e autogoverno²⁰⁶. L'autore difende inoltre la specificità dei suoi processi comunicativi, che non impedisce la costante apertura alla comunicazione intersistemica.²⁰⁷

Nel campo dello sport si constata il carattere transnazionale del sistema e dei rispettivi sottosistemi, che in misura maggiore o minore assomigliano a fenomeni transnazionali correlati, come nel caso del Diritto Canonico e della *lex mercatoria*, nella misura della spontaneità della loro comparsa e della loro evoluzione, rappresentando fenomeni autonomi che si sviluppano indipendentemente da una base geografica specifica, anche perché sono composti da partecipanti, persone fisiche o giuridiche, sparse in tutto il mondo.

A questo proposito, vale la pena sottolineare le lezioni di Paulo Otero, nel senso che:

existe todo um conjunto de ordenamentos jurídicos específicos ou “particulares”, provenientes de diversas estruturas organizativas sem qualquer ligação interna com o Estado, dotadas que estão tais entidades de uma total independência decorrente da natureza do seu estatuto internacional e não governamental, tal como sucede, por exemplo, com o direito canónico, ou com o direito desportivo proveniente de organizações desportivas internacionais.^{208 209}

²⁰⁴ MARTINS, Fernando Barbalho. **Democratic Governance in Sports**. São Paulo: Editora Dialética, 2023, pagg. 14-15.

²⁰⁵ Traduzione: “Il Modello Sportivo Europeo stabilisce un sistema piramidale in cui le organizzazioni sportive locali sono affiliate a enti regionali, che a loro volta sono riuniti in un'associazione nazionale. Le associazioni nazionali sono raggruppate in confederazioni continentali, organizzate sotto un unico ente internazionale, che detiene il potere sulle regole del gioco e stabilisce i requisiti per la pratica formale del rispettivo sport. [...] Ed è proprio questo che accade nello sport: l'affiliazione alle entità internazionali di governance sportiva (SGB) è volontaria, ma, una volta associati, l'atleta, il club o l'organizzazione sportiva sono obbligatoriamente soggetti alle loro disposizioni statutarie. Poiché questo lavoro ha finora delineato le ragioni che possono spiegare come lo sport sia riuscito a costruire una struttura di governance autoregolamentata e monopolistica, è importante identificare la giustificazione per il mantenimento di tali caratteristiche, e la parola chiave per cercare di mantenere la regolamentazione sportiva all'interno della "famiglia sportiva" è **specificità**”.

²⁰⁶ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 124. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

²⁰⁷ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 124. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

²⁰⁸ OTERO, Paulo. **Lições de Introdução ao Estudo do Direito**. 1. v. 2. t. Lisbona: Bertrand, 1999, p. 30.

²⁰⁹ Traduzione: “esiste un insieme di ordinamenti giuridici specifici o “particolari”, provenienti da diverse strutture organizzative senza alcun legame interno con lo Stato, dotate di totale indipendenza derivante dalla natura del loro

In questo senso, e includendo la *lex digitalis* come esempio di sistema transnazionale organizzato in rete, Wladimyr Camargos sottolinea che “*o território transcende os limites meramente geográficos. Trata-se do lugar onde o sujeito se ‘sente em casa’*. Portanto, o próprio desejo cria o território. O sentimento de pertencimento não se territorializa, necessariamente, em uma base física”^{210 211} Nella stessa linea di pensiero, Guido Valori sostiene che l’ordinamento sportivo “non è, tuttavia, un ordinamento territoriale: il territorio, infatti, non costituisce né un suo elemento costitutivo né un suo attributo costitutivo”²¹²

In questo senso, i sistemi e i sottosistemi si costituiscono secondo le loro regole e caratteristiche peculiari, funzionando in modo integrato nella ricerca del raggiungimento degli obiettivi sistemici desiderati in comune dai propri partecipanti, essendo una caratteristica marcatamente sociale. Se da un lato il sistema può essere sostenuto a livello statale, dall'altro è anche vero che molti sistemi e sottosistemi nascono ai margini dello Stato stesso, con caratteristiche naturalmente autonome, come nel caso del sistema sportivo, soprattutto a livello transnazionale.

Si sottolinea che le varie discipline e specialità sportive si sviluppano all'interno di un proprio sistema o sottosistema, generalmente guidato da una federazione sportiva internazionale, sotto la sua egida e le regole che regolano il sistema associativo da essa guidato. Ciò rappresenta l'associazionismo in cui le persone, fisiche e giuridiche, che entrano nel sistema, lo fanno volontariamente, esercitando il loro diritto fondamentale alla libertà di associazione, nonché la loro prerogativa di riunirsi con coloro con cui hanno affinità e obiettivi comuni, nella ricerca congiunta del raggiungimento degli obiettivi sociali.

Nel corso del tempo, i sistemi sportivi hanno raggiunto una capillarità senza pari, nonché una dimensione di fatto transnazionale, soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, con la nascita delle prime federazioni sportive internazionali. Queste entità hanno assunto un ruolo importante nell'uniformazione delle regole, in particolare delle regole tecniche di ciascuna disciplina, conferendo loro validità e applicazione in una prospettiva globale.

status internazionale e non governativo, come avviene, ad esempio, con il diritto canonico o con il diritto sportivo proveniente da organizzazioni sportive internazionali”.

²¹⁰ CAMARGOS, Wladimyr Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 123. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

²¹¹ Traduzione: “il territorio transcende i limiti meramente geografici. Si tratta del “luogo in cui il soggetto si ‘sente a casa’”. Pertanto, è il desiderio stesso a creare il territorio. Il senso di appartenenza non si territorializza necessariamente su una base fisica”.

²¹² VALORI, Guido. **Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione**. 2. ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009, p. 6.

Il rispetto delle stesse regole da parte di diverse organizzazioni e persone in tutto il mondo, come già visto, ha favorito la globalizzazione del fenomeno sportivo e del suo bene giuridico centrale, le competizioni sportive. Wladimyr Camargos concorda con tale interpretazione affermando che “*o monopólio de regramento do esporte por entidades autônomas traduz-se em garantia de universalização e estandardização das normas de direito esportivo. Trata-se de fator essencial à construção de uma linguagem jurídico-esportiva única em todo o mundo para cada uma das modalidades esportivas*”.^{213 214}

Ciò che si osserva è la concretizzazione di un vero e proprio pluralismo giuridico, a partire dalla costituzione e dallo sviluppo di sistemi e sottosistemi autonomi che, attraverso l'attuazione e il rispetto di regole di natura associativa, conducono la loro attività sulla base dell'associazionismo, ovvero avvalendosi dell'autonomia di cui godono in materia *interna corporis* e costruendo scenari per la propria sostenibilità.

La discrezionalità conferita a questi sistemi, oltre a rappresentare una certa libertà e un'importante prerogativa di sviluppo delle loro attività sotto il controllo privato, implica anche una responsabilità, nel senso di cercare il modo migliore per raggiungere i loro obiettivi sociali, dimostrando, per Rinaldo Martorelli, “*a importância da lex sportiva abrangente, que eduque os dirigentes e defina limites, impondo responsabilidades e consequências sérias em caso de desrespeito*”.^{215 216} Ciò richiede la creazione di un adeguato meccanismo associativo, a partire dall'emanazione di regole adeguate, di una gestione responsabile, in particolare nel contesto della governance aziendale e della risoluzione delle controversie.

È importante sottolineare, sebbene sia evidente, che lo sport, oltre a presentarsi in molteplici forme di manifestazione e a diversi livelli di attività, costituisce un fenomeno complesso che si concretizza, senza esclusività, nei movimenti sportivi che sorgono in base alla loro spontaneità. Questi movimenti danno origine all'idealizzazione e alla costruzione dei rispettivi sistemi e sottosistemi, che ora si sviluppano in modo indipendente, senza alcuna

²¹³ CAMARGOS, Wladimyr Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 120. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

²¹⁴ Traduzione: “il monopolio della regolamentazione dello sport da parte di enti autonomi si traduce in una garanzia di universalizzazione e standardizzazione delle norme del diritto sportivo. Si tratta di un fattore essenziale per la costruzione di un linguaggio giuridico-sportivo unico in tutto il mondo per ciascuna delle discipline sportive”.

²¹⁵ MARTORELLI, Rinaldo José Zaffani. A Lex Sportiva: elaboração, interpretação e sua influência na gestão dos clubes de futebol brasileiro. In FELICIANO, Guilherme Guimarães; GIORDANI, Manoel Francisco de Barros da Motta Peixoto; SCHIAVI, Mauro. (Org.) **Direito do Trabalho em xeque: estudos em homenagem ao desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani**. Campinas, SP: Lacier Editora, 2025, p. 314.

²¹⁶ Traduzione: “l'importanza della *lex sportiva* comprensiva, che educi i dirigenti e definisca limiti, imponendo responsabilità e conseguenze serie in caso di mancato rispetto”.

interconnessione, e ora si collegano tra loro, con intersezioni generate dalle stesse regole sistemiche e con l'accettazione volontaria, tra i sistemi, della loro integrazione, in misura maggiore o minore, nel pieno esercizio dell'autonomia privata e della libertà di associazione.

In altri termini, un sistema autonomo può, o meno, a sua discrezione, integrarsi in un altro sistema, generando riflessi importanti e acquisendo trascendenza, rendendo ancora più complesso il già citato ingranaggio associativo. È il caso delle federazioni sportive internazionali, che esistono in modo autonomo ed esercitano una grande autorità sui propri *stakeholder*, tra cui altre federazioni di ambito continentale, nazionale o regionale, ma che rispettano le norme delle organizzazioni sportive esterne, a favore della loro integrazione, generalmente alla ricerca di un maggiore riconoscimento, che porterà loro vantaggi associativi.

In questo contesto, il movimento olimpico rappresenta un eccellente esempio di integrazione sistemica, in cui l'autonomia dei vari sistemi è rispettata, essendo guidati e comandati dalle rispettive federazioni internazionali. Tuttavia, a favore di un contesto ancora più ampio, è necessario imporre regole per rendere possibile il riconoscimento desiderato, che saranno rispettate dai vari sistemi autonomi che lo compongono e, in forma a cascata, da tutti gli *stakeholder* di ciascuno di essi, come condizione per l'appartenenza associativa.

È opportuno sottolineare che, nel panorama sportivo, sia nazionale che internazionale, la creazione e lo sviluppo dei vari sistemi e sottosistemi si scontrano con le peculiarità di ciascun caso, in particolare le sfumature di ciascun paese, le cui norme giuridiche variano e determinano, ad esempio, il grado di intervento o partecipazione pubblica nell'attività sportiva, generando o modellando sistemi sportivi più o meno autonomi, con maggiore o minore autonomia, che funzionano in base alle rispettive realtà.

Per quanto riguarda il carattere più o meno interventista di un determinato Stato, vale la pena ricordare che la statalizzazione dello sport, come già accennato, è strettamente legata alla sua appropriazione da parte del potere pubblico in un determinato momento politico, sociale o economico di un paese. Ciò è ancora più evidente negli esempi brasiliano e italiano, con la chiara strumentalizzazione dell'attività sportiva per il raggiungimento di fini pubblici dei rispettivi governi allora al potere.

L'uso dello sport come strumento di controllo delle masse o di valorizzazione dell'immagine nazionale nel contesto geopolitico è stato oggetto di un'importante analisi di Tatiana Mesquita Nunes che, mettendo in luce l'appropriazione e l'uso dello sport come meccanismo di *soft power* da parte dello Stato, afferma che:

como fenômeno político, tal apropriação não ficou restrita a um ou outro, mas

alcançou praticamente a todos, de uma forma ou de outra, de maneira mais ou menos intensa, a depender dos interesses em jogo e do momento político que se atravessava. Olhando para os últimos cem anos, dois foram os grandes períodos em que essa instrumentalização do esporte foi mais marcante: o primeiro, cujos primórdios podemos fixar na década dos anos 1930 e que se estende até a Segunda Guerra Mundial, e o segundo, que tem no fim desse conflito e no início da Guerra Fria sua data de nascimento. Se, em ambos os períodos, o esporte serviu como instrumento para demonstração de força do povo e da nação aos olhos do mundo – nessa quadra, em nada se diferenciam a Copa do Mundo de 1934 e os Jogos Olímpicos de Berlim 1936 dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e dos de Los Angeles em 1984 –, no primeiro deles, e em muitos lugares, o esporte ainda serviu ao controle institucional pleno de massas. Tal controle operou-se, inclusive, com a “estatização” das entidades esportivas nacionais, no esteio do processo político que deu à luz, por exemplo, o social-nacionalismo italiano, alemão e, com Getúlio Vargas, o brasileiro.^{217 218}

È evidente che il grado di intervento statale in un determinato paese può determinare l'orientamento della sua politica sportiva e la forma di gestione delle organizzazioni stesse, generando peculiarità e differenze importanti quando si analizza il fenomeno in una prospettiva nazionale e anche internazionale o, come spesso accade, in una prospettiva transnazionale del fenomeno, con la necessità di risolvere eventuali conflitti normativi, pubblici e privati, in ciascuno degli Stati nazionali.

In altri termini, è necessario studiare il fenomeno dei sistemi da diverse prospettive, come ad esempio quella nazionale, e, in questo caso, con un'incidenza più chiara e intensa delle norme pubbliche sulla gestione e la pratica dello sport. Dal punto di vista internazionale, invece, prevale l'applicazione di norme private di dimensione transnazionale, proprio per la loro conformazione, nella misura in cui le organizzazioni sportive internazionali non sono soggette né vincolate a uno Stato specifico. Si pone quindi la sfida di conciliare le caratteristiche transnazionali con i parametri e le linee guida obbligatorie di dimensione nazionale limitata.

1.4.1 Sistema Olimpico Internazionale

²¹⁷ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, pagg. 75-76.

²¹⁸ Traduzione: “come fenomeno politico, tale appropriazione non è rimasta limitata all'uno o all'altro, ma ha raggiunto praticamente tutti, in un modo o nell'altro, in modo più o meno intenso, a seconda degli interessi in gioco e del momento politico che si stava attraversando. Guardando agli ultimi cento anni, ci sono stati due grandi periodi in cui questa strumentalizzazione dello sport è stata più marcata: il primo, le cui origini possiamo fissare nel decennio degli anni '30 e che si estende fino alla seconda guerra mondiale, e il secondo, che ha la sua data di nascita alla fine di quel conflitto e all'inizio della guerra fredda. Se in entrambi i periodi lo sport è servito come strumento per dimostrare la forza del popolo e della nazione agli occhi del mondo – in questo senso, la Coppa del Mondo del 1934 e le Olimpiadi di Berlino del 1936 non differiscono in nulla dalle Olimpiadi di Mosca del 1980 e da quelle di Los Angeles del 1984 –, nel primo di essi, e in molti luoghi, lo sport servì ancora al pieno controllo istituzionale delle masse. Tale controllo operò anche con la “statizzazione” delle entità sportive nazionali, nel solco del processo politico che diede vita, ad esempio, al social-nazionalismo italiano, tedesco e, con Getúlio Vargas, brasiliano”.

Il movimento olimpico è nato attorno e a partire dalla rappresentazione stessa dello sport come strumento di trasformazione sociale, data la sua indiscutibile e già compresa funzione sociale. In questo contesto, e con l'obiettivo di istituire una piattaforma per lo sviluppo dell'istruzione e della formazione dei giovani, oltre al potenziale di preservazione della pace tra le nazioni, il movimento ha preso forma nel 1894 con la costituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), custode e guida del movimento olimpico stesso.

Si tratta di un movimento indiscutibilmente storico, poiché rappresentò, in quell'occasione, la ripresa dei Giochi Olimpici dell'Antichità. Da allora i Giochi assumono una nuova veste e si inseriscono in un contesto diverso rispetto alla loro origine, passando alla denominazione di Giochi Olimpici dell'Era Moderna. A proposito del movimento storico globale dell'Olimpismo, Alexandre Miguel Mestre ricorda che:

Os Jogos Olímpicos (JO) da Antiguidade, cujo início remonta ao ano 776 a.c, eram organizados e realizados no Santuário de Olímpia, na Grécia, no quadro de um escrupuloso cumprimento de regras. As “Leis Fundamentais de Olímpia”, estratificadas e hierarquizadas entre “Leis Olímpicas”, “Regulamentos Olímpicos” e “Normas da competição”, formaram o berço de uma espécie de “Direito Olímpico” que então se foi começando a desenhar. Progressivamente, durante dezenas de séculos e quase 300 edições, os JO da Antiguidade foram, sem dúvida, não só um evento desportivo e pedagógico ímpar, como um paradigma da prevalência do Direito, da necessidade de estruturar uma competição ou uma sociedade assente em princípios e regras e em órgãos próprios, em nome da Justiça. O fim dos JO da Antiguidade, através de um édito de 393 lavrado pelo bispo de Milão D. Ambrósio, não foi, felizmente, suficiente para apagar um enorme legado. Disso de apercebendo, e beneficiando da sua visão e das suas valências de historiador e pedagogo, o Barão francês, Pierre de Coubertin impulsionou, em 1894, o restabelecimento dos JO, pelo que em 1896, na cidade de Atenas, tiveram lugar os primeiros JO da Era Moderna.

219 220

Il ripristino dei Giochi Olimpici rende possibile il recupero storico dell'antichità, il che rende l'evento sportivo un fenomeno di grande interesse culturale e sociale, oltre al chiaro interesse politico, con evidenti ripercussioni anche in campo economico, a partire dalla sua gestione da parte del Comitato Olimpico Internazionale.

²¹⁹ Traduzione: “I Giochi Olimpici (JO) dell'antichità, il cui inizio risale al 776 a.C., erano organizzati e svolti nel Santuario di Olimpia, in Grecia, nel rispetto scrupoloso delle regole. Le “Leggi fondamentali di Olimpia”, stratificate e gerarchizzate tra “Leggi olimpiche”, “Regolamenti olimpici” e “Norme di gara”, costituirono la culla di una sorta di “Diritto olimpico” che allora cominciava a delinearsi. Progressivamente, nel corso di decine di secoli e quasi 300 edizioni, le Olimpiadi dell'antichità furono senza dubbio non solo un evento sportivo e pedagogico unico nel suo genere, ma anche un paradigma della prevalenza del diritto, della necessità di strutturare una competizione o una società basata su principi e regole e su organi propri, in nome della giustizia. La fine dei Giochi Olimpici dell'antichità, attraverso un editto del 393 redatto dal vescovo di Milano Sant'Ambrogio, non fu fortunatamente sufficiente a cancellare un'enorme eredità. Consapevole di ciò e beneficiando della sua visione e delle sue competenze di storico e pedagogo, il barone francese Pierre de Coubertin promosse nel 1894 il ripristino dei Giochi Olimpici, per cui nel 1896, nella città di Atene, si tennero i primi Giochi Olimpici dell'era moderna”.

²²⁰ MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. Coimbra: Almedina, 2008, p. 13.

Il CIO è stato creato nel 1894, frutto dell'iniziativa del barone Pierre de Coubertin, in un movimento iniziato nell'ambiente universitario della Sorbona, a Parigi. La scelta del suo primo presidente ricadde su Vikelas²²¹, di nazionalità greca, data la necessaria correlazione tra la nazionalità del presidente e la città sede dei Giochi Olimpici. Per ragioni storiche, l'inaugurazione dei Giochi Olimpici dell'Era Moderna non poteva avvenire in altro luogo se non nella culla olimpica dell'antichità, e fu quindi celebrata nel 1896 ad Atene, in Grecia.

Il CIO, sebbene sia nato a Parigi, trasferisce definitivamente la sua sede nella città svizzera di Losanna il 10 aprile 1915, dove attualmente mantiene i suoi uffici, oltre alla propria sede associativa. Come in ogni sistema associativo, sono le regole adottate nel contesto *interna corporis* a regolarne la struttura organizzativa e il funzionamento interno, che sono state concretizzate nella Carta Olimpica, un complesso documento normativo, di natura statutaria, programmatica e regolamentare. Statutaria perché si tratta della normativa che regola internamente lo stesso Comitato Olimpico Internazionale; programmatica in quanto determina le basi e le linee guida di un movimento olimpico efficace, funzionando come una sorta di norma "costituzionale" del sistema olimpico; e regolamentare, poiché si tratta proprio della normativa che regola l'organizzazione e lo sviluppo dei Giochi Olimpici.

In questo contesto, si vede che la Carta Olimpica disegna un movimento olimpico, come sistema sportivo transnazionale, che riunisce il Comitato Olimpico Internazionale stesso, le federazioni sportive internazionali e i comitati olimpici nazionali, con scopi territoriali propri. Inoltre, in questo contesto organizzativo acquisiscono importanza anche i comitati organizzatori delle competizioni olimpiche, le organizzazioni sportive in generale, sia che si tratti di amministrazione o di pratica dello sport, e gli altri *stakeholder* del sistema olimpico, senza i quali inevitabilmente i Giochi Olimpici e le altre attività olimpiche non potrebbero svolgersi, come ad esempio atleti, arbitri, allenatori e altre persone che volontariamente si integrano nel sistema e si conformano ad esso.

È opportuno sottolineare che la normazione nell'ambito del Comitato Olimpico Internazionale ha iniziato ad acquisire la dovuta rilevanza solo nel 1908. In questo scenario, va sottolineato che la Carta Olimpica, così come la conosciamo oggi, è stata sistematizzata solo nel 1924, a partire da un'evoluzione normativa interna del movimento olimpico. A questo proposito, vale la pena citare l'osservazione di Alexandre Miguel Mestre, secondo il quale:

[...] só em 1908, ou seja, apenas 14 anos após a criação do CIO, foi redigido um

²²¹ POVILL, Andreu Camps. **Organización del Deporte a nivel Internacional**. Apuntes del Máster Oficial en Derecho Deportivo. Universitat de Lleida. Lleida, 2010, p. 5.

regulamento interno, a que se chamou de “Anuário do CIO”, e que limitou a plasmar os princípios de base sobre a nomeação dos membros do CIO e a reger sumariamente a matéria da organização periódica dos Jogos. Tal regulamento era omissivo quanto à seleção das cidades organizzadoras e tampouco dispunha sobre os critérios de integração de una modalidade no Programa Olímpico. Certo é que o crescimento dos JO e do próprio CIO forçaram a passagem da utopia ao pragmatismo, progressivamente fazendo emergir o “Direito Olímpico”, no topo do qual se encontra hoje a CO, enquanto pacto fundador ou fonte originária da ordem jurídica olímpica. Foi em 1924 que pela primeira vez foi empregue o termo “Carta”, embora diluído noutros textos. Elaborada no Congresso de Paris, em 1914, e aprovada em 1921, após os JO da Antuérpia de 1920, a “Carta dos Jogos Olímpicos” veio a ser reintegrada, em 1924, enquanto subtítulo dos “estatutos do CIO” [...].^{222 223}

Vale la pena sottolineare che il Comitato Olimpico Internazionale, nonostante la sua indiscutibile importanza, la sua capillarità senza pari e la sua forza politica sulla scena internazionale, è costituito come un'associazione civile di diritto privato, definita come organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro e di durata illimitata, ai sensi dell'articolo 15 della Carta Olimpica, che può anche essere riconosciuta come un vero e proprio statuto sociale.

Sebbene il CIO sia un'associazione civile, la sua natura trascende quella di un'associazione comune, come generalmente si presenta nel contesto delle associazioni. L'articolo 15 della Carta Olimpica evidenzia questa natura speciale, in quanto esplicita il riconoscimento del CIO da parte del Consiglio Federale Svizzero, attraverso l'accordo stipulato con quest'ultimo il 1° novembre 2000, a seguito del precedente decreto del governo federale svizzero del 17 settembre 1981. Da tale rapporto deriva un trattamento speciale e differenziato per il mandatario olimpico, che gode di uno *status* differenziato rispetto alle altre associazioni, con ripercussioni dirette sui benefici fiscali, sulla riduzione della burocrazia lavorativa, anche in materia di immigrazione, soprattutto per quanto riguarda i suoi collaboratori e i suoi membri.²²⁴ Il fenomeno, in un certo senso, era già stato previsto da Giuseppe Renato, che aveva notato che “nel campo del diritto internazionale hanno gradualmente, nello stesso senso,

²²² MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. Coimbra: Almedina, 2008, p. 24.

²²³ Traduzione: “[...] solo nel 1908, ovvero solo 14 anni dopo la creazione del CIO, fu redatto un regolamento interno, denominato “Annuario del CIO”, che si limitò a definire i principi di base sulla nomina dei membri del CIO e a disciplinare sommariamente la questione dell'organizzazione periodica dei Giochi. Tale regolamento era omissivo per quanto riguarda la selezione delle città organizzatrici e non disponeva nemmeno dei criteri di integrazione di una disciplina nel Programma Olimpico. È certo che la crescita dei Giochi Olimpici e dello stesso CIO ha costretto il passaggio dall'utopia al pragmatismo, facendo emergere progressivamente il “Diritto Olimpico”, al vertice del quale si trova oggi il CO, come patto fondatore o fonte originaria dell'ordinamento giuridico olimpico. Fu nel 1924 che per la prima volta fu impiegato il termine “Carta”, sebbene diluito in altri testi. Elaborata al Congresso di Parigi nel 1914 e approvata nel 1921, dopo le Olimpiadi di Anversa del 1920, la “Carta dei Giochi Olimpici” è stata reintegrata nel 1924 come sottotitolo dello “statuto del CIO” [...]”.

²²⁴ 15 *Legal status*. 1 *The IOC is an international non-governmental not-for-profit organisation, of unlimited duration, in the form of an association with the status of a legal person, recognised by the Swiss Federal Council in accordance with an agreement entered into on 1 November 2000.*

acquisito sempre maggiore rilevanza talune grandi associazioni internazionali sportive che non è detto che prima o dopo, non acquisiscano anche caratteristiche di veri e propri enti internazionali, nell'ambito di quelli operanti in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite".²²⁵

Una particolarità importante riscontrata nella struttura del CIO è la sua composizione, formata esclusivamente da persone fisiche, ovvero una conformazione che si discosta dalla normalità associativa sperimentata in altri sistemi sportivi già noti, come ad esempio i sistemi federativi. In questo senso, fanno parte del CIO, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della Carta Olimpica, atleti con registrazione attiva, presidenti di federazioni sportive internazionali e comitati olimpici nazionali e persone che si inseriscono nel contesto della promozione dello sport e della diffusione dei valori olimpici. Il numero massimo di membri del CIO, in conformità con le norme di cui all'articolo 16 del regolamento olimpico, è di 115 (centoventicinque) membri²²⁶, che non sono scelti per rappresentare le loro associazioni di origine, ma rappresentano il CIO nei rispettivi territori di origine, esercitando un mandato di 8 (otto) anni, con possibilità di rinnovo.

Dal punto di vista dell'organizzazione e del funzionamento interno del CIO, la struttura è simile a quella delle associazioni in generale, essendo previsti come organi dell'associazione olimpica suprema (i) la Sessione, ovvero l'Assemblea Generale del CIO; (ii) la Commissione Esecutiva; e (iii) il Presidente, ai sensi dell'articolo 17 della Carta Olimpica.²²⁷

Come si può intuire, la Sessione agisce come organo legislativo del movimento olimpico ed è fondamentale nel contesto dell'autoregolamentazione olimpica, in base alla quale è possibile modificare e interpretare la Carta Olimpica. Inoltre, è nella Sessione che i membri del CIO vengono effettivamente eletti, su proposta della sua Commissione Esecutiva. Si tratta quindi di un organo sovrano ed essenziale nel sistema olimpico.

La Commissione Esecutiva, a sua volta, è un organo legato alla gestione del movimento olimpico, composto dal Presidente del CIO, da 4 (quattro) vicepresidenti e da 10 (dieci) membri, dai quali ci si aspetta effettivamente l'amministrazione associativa. Tale compito include la responsabilità delle finanze del CIO, la sua amministrazione e segreteria, la gestione delle candidature delle città potenzialmente sede dei Giochi Olimpici, la conservazione degli

²²⁵ RENATO, Giuseppe. **Lo Sport nel Diritto Pubblico e nel Diritto di Polizia**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1953, p. 14.

²²⁶ 1.1 IOC members are natural persons. The total number of IOC members may not exceed 115, subject to BLR 16. The IOC is composed of: [...]

²²⁷ 17 Organisation. The powers of the IOC are exercised by its organs, namely: 1 the Session, 2 the IOC Executive Board, 3 the President.

archivi in generale, nonché l'emanazione di norme interne che aiutino nella regolamentazione e nell'applicazione della Carta Olimpica stessa.

Il presidente del CIO, infine, è il massimo rappresentante del movimento olimpico che eserciterà le sue funzioni ai sensi della Carta Olimpica, contando, per questioni di natura tecnica, sul supporto di commissioni tematiche, come la Commissione Atleti, la Commissione Etica, la Commissione Giuridica, la Commissione Finanze, la Commissione Medica, tra le tante altre di indiscutibile rilevanza nel campo dell'olimpismo. Assume inoltre un ruolo essenziale per il raggiungimento adeguato degli obiettivi sociali e istituzionali.

Non c'è dubbio che l'intera struttura organizzativa del CIO, oltre alla diffusione dei valori olimpici nel mondo, abbia come scopo lo sviluppo istituzionale del Comitato Olimpico Internazionale e, in particolare, il mantenimento e lo sviluppo dei Giochi Olimpici nel corso degli anni. Tale azione si inserisce nel contesto del sistema olimpico transnazionale, con tutte le conseguenze e le peculiarità derivanti dal piano associativo, soprattutto in termini di autonomia sistemica.

1.4.2 I Comitati Olimpici Nazionali

I comitati olimpici nazionali, sebbene non siano effettivamente membri affiliati al CIO, svolgono un ruolo importante nella diffusione dei valori olimpici nei rispettivi territori, componendo, attraverso il riconoscimento e secondo le norme contenute nella Carta Olimpica, il movimento olimpico. Queste organizzazioni olimpiche nazionali sono integrate nel sistema olimpico transnazionale guidato dal CIO e, allo stesso tempo, guidano, nei rispettivi paesi, i sottosistemi olimpici, riunendo le organizzazioni nazionali che regolano e amministrano le varie discipline sportive, come le federazioni sportive nazionali.

Come si può notare, l'esistenza dei comitati olimpici nazionali e la loro inserzione nei vari sistemi e sottosistemi sportivi dimostra in modo inequivocabile la coesistenza di sistemi e la loro maggiore o minore integrazione, nella misura delle norme che li regolano. I sistemi e i sottosistemi sportivi possono, a seconda dei casi, interagire o meno tra loro, rendendo possibile la creazione di intersezioni che generano, su basi fattuali uniche, varie ripercussioni, nonché l'applicazione di norme specifiche per ciascuna sezione. È quindi evidente l'integrazione associativa di diversi ordinamenti giuridici privati, che coesistono nel tempo e necessitano di compatibilità.

Nell'ambito del movimento olimpico, i comitati olimpici nazionali svolgono un importante ruolo istituzionale, insieme al CIO e alle varie federazioni sportive internazionali

che compongono il movimento. La loro missione principale, ai sensi dell'articolo 27 della Carta Olimpica, è lo sviluppo, la promozione e la protezione del movimento olimpico nei limiti territoriali di loro competenza, ovvero nei rispettivi paesi in cui hanno la loro base giuridica associativa, sempre in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica.²²⁸

Questo ruolo comprende la necessaria promozione dei principi fondamentali e dei valori dell'Olimpismo, soprattutto a livello educativo, al fine di consentire la diffusione di questa filosofia di vita nelle scuole, nelle istituzioni scolastiche legate all'educazione fisica e allo sport e nelle università in generale. Si tratta di un ruolo istituzionale importante a favore della sostenibilità del movimento olimpico, senza trascurare, inoltre, l'essenziale rappresentanza dei rispettivi paesi ai Giochi Olimpici, così come in altre manifestazioni sportive olimpiche, occasione in cui si cerca di riunire i popoli attraverso l'organizzazione, lo sviluppo e la celebrazione delle competizioni del movimento olimpico.

A questo punto, è importante sottolineare che la partecipazione degli atleti ai Giochi Olimpici avviene sulla base di tale rappresentanza, in modo che vi sia un'effettiva integrazione tra i sistemi. Per poter partecipare a questa competizione globale e realizzare il sogno di diventare un atleta olimpico, è necessario che gli atleti siano legati alle rispettive federazioni sportive delle più svariate discipline. Rimane evidente l'intersezione tra il sistema olimpico e quello federativo, che coesistono e mantengono la loro autonomia, senza pregiudicare la loro compatibilità, per determinati scopi e in determinate circostanze, alla ricerca di un obiettivo comune.

In altri termini, gli atleti di una determinata disciplina sportiva sono affiliati al sistema sportivo della rispettiva federazione sportiva internazionale, ovviamente attraverso la corrispondente associazione nazionale, partecipando alle competizioni proprie di tale sistema, generalmente classificate come campionati mondiali; campionati continentali; campionati regionali, tra gli altri, potendo tuttavia, a partire dall'integrazione tra i sistemi, partecipare alle varie manifestazioni olimpiche, senza dimenticare le regole specifiche del movimento olimpico, la cui osservanza consentirà la partecipazione a eventi come i Giochi Olimpici.

A questo proposito, questa interessante ed essenziale integrazione è percepita nel testo stesso della Carta Olimpica, soprattutto quando stabilisce i requisiti necessari per il riconoscimento, da parte del CIO, di un comitato olimpico nazionale. A tal fine, è necessario dimostrare di appartenere territorialmente a uno Stato indipendente (paese) riconosciuto dalla comunità internazionale e l'esistenza, in tale paese, di almeno cinque federazioni sportive

²²⁸ 27 Mission and role of the NOCs* 1 The mission of the NOCs is to develop, promote and protect the Olympic Movement in their respective countries, in accordance with the Olympic Charter.

nazionali, di discipline incluse nel Programma Olimpico, che siano formalmente affiliate alle rispettive federazioni sportive internazionali. In altre parole, sebbene il movimento olimpico sia un sistema autonomo, le regole stabilite nella Carta Olimpica determinano una naturale integrazione con altri sistemi e con le norme pubbliche dello Stato, creando intersezioni importanti ed essenziali per lo sviluppo della sua struttura, nonché per l'efficace raggiungimento dei suoi obiettivi sociali e istituzionali.

Per quanto riguarda la struttura, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati olimpici nazionali, le sfumature variano a seconda dell'organizzazione e del paese e, naturalmente, a seconda del diritto applicabile nel rispettivo territorio. Tuttavia, in generale, tali organizzazioni olimpiche nazionali seguono regole comuni stabilite dalla Carta Olimpica, anche per quanto riguarda le loro questioni *interne*. È il caso del diritto di voto attribuito ai membri del CIO di nazionalità coincidente con il territorio del rispettivo comitato olimpico nazionale, nonché dell'ammissione come affiliate delle federazioni nazionali che, debitamente collegate alle rispettive federazioni internazionali, sviluppano discipline sportive considerate olimpiche. Inoltre, come non potrebbe essere altrimenti dato il loro ruolo sistemico, i rappresentanti della classe degli atleti saranno considerati membri del rispettivo comitato olimpico nazionale, nel rispetto delle norme della Carta Olimpica in materia.

Come si può osservare, le regole olimpiche sono applicabili, in una prospettiva chiaramente transnazionale, a sistemi e sottosistemi in qualche modo inseriti nel movimento olimpico, in un dialogo efficace tra ordinamenti privati. Ciò rende il meccanismo associativo un fenomeno complesso e particolare, che rende possibile lo sviluppo armonioso di questo ampio ambiente sportivo globale.

1.4.3 Le Federazioni Sportive Internazionali

Come già visto, nel corso degli anni sono sorte e si sono sviluppate organizzazioni internazionali private che si occupano della regolamentazione e della gestione di specifiche discipline e specialità sportive, con l'obiettivo di organizzare a livello globale un determinato sistema sportivo e i sottosistemi da esso derivati.

Si stima che la nascita delle federazioni sportive risalgia alla fine del XIX secolo, ed è certo che, almeno per quanto riguarda il calcio, nel 1863 fu costituita la *Football Association* (FA), una federazione che intendeva regolamentare e controllare questa disciplina nel Regno Unito, oggi considerata la più antica associazione calcistica federativa del mondo.

A proposito della nascita di una federazione sportiva in Italia, Giuseppe Consolo riporta

un'interessante informazione storica, ricordando il sorgere in Italia delle prime società ginniche, quale núcleo fondamentale dell'organizzazione sportiva nazionale, che si unificò in una federazione nazionale fin dal 1867.²²⁹

A livello internazionale, si ritiene probabile che la prima federazione sportiva internazionale ancora attiva sia stata la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG), fondata nel 1881, incaricata di governare la disciplina in una prospettiva globale, svolgendo un ruolo essenziale nella promozione e nello sviluppo di questo specifico sistema sportivo. Si sottolinea, tuttavia, l'esistenza di documenti che indicano un'antichità ancora maggiore per quanto riguarda l'Unione Internazionale di Vela, che sarebbe stata fondata nel 1875, esercitando, in questo caso, un ruolo pionieristico tra le federazioni internazionali.

A questo proposito, Andreu Camps Povill sostiene che:

en 1875 se crea lo que se puede considerar como la primera asociación deportiva internacional. Es la "Unión Internacional de Carreras de Yates". Algo más tarde aparecieron el "Club Internacional de Concursos Hípicos", la "Federación Internacional de Gimnasia", la Federación Internacional de Sociedades de Remo", etcétera, que fueron aumentando ostensiblemente hasta aproximadamente 1950, y a partir de esta fecha, se estabiliza el crecimiento, siendo menor el número de federaciones internacionales que se crean en los últimos años.^{230 231}

Per Jean Nicolau, in accordo con l'autore catalano, questo "movimento senza frontiere", le cui origini risalgono al 1875, anno della fondazione dell'Unione Internazionale di Yachting (*Union internationale des courses d'yacht*), è stato costruito attraverso un "*processo gradual de eliminação de barreiras. Um processo certamente compatível com a lógica de um setor de atividade cujo objetivo último é a identificação do melhor, seja no plano regional, nacional, continental ou mundial*".^{232 233}

In ogni caso, l'origine delle grandi organizzazioni sportive internazionali risale alla fine del XIX secolo e raggiunge la piena evoluzione nel corso del tempo, senza alcun dubbio che

²²⁹ CONSOLO, Giuseppe. **Sport, Diritto e Società**: Profilo di sociologia giuridica. Roma: Armando Armando Editore, 1976, p. 59.

²³⁰ POVILL, Andreu Camps. **Organización del Deporte a nivel Internacional**. Apuntes del Máster Oficial en Derecho Deportivo. Universitat de Lleida. Lleida, 2010, p. 15.

²³¹ Traduzione: "nel 1875 viene creata quella che può essere considerata la prima associazione sportiva internazionale. Si tratta dell'Unione Internazionale di Regate a Vela. Poco dopo apparvero il "Club Internazionale di Concorsi Ippici", la "Federazione Internazionale di Ginnastica", la Federazione Internazionale delle Società di Canottaggio", ecc., che aumentarono notevolmente fino al 1950 circa, data a partire dalla quale la crescita si stabilizzò, con un numero minore di federazioni internazionali create negli ultimi anni".

²³² NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 31.

²³³ Traduzione: "processo graduale di eliminazione delle barriere. Un processo certamente compatibile con la logica di un settore di attività il cui obiettivo finale è l'identificazione del *migliore*, sia a livello regionale, nazionale, continentale o mondiale".

l'azione delle federazioni si svolga, in larga misura, se non come loro scopo principale, intorno alla protezione delle competizioni sportive. È quindi logico percepire l'importanza dei loro scopi istituzionali, perseguiti in un contesto associativo autonomo, con un ampio margine di discrezionalità nella loro conduzione, in particolare nell'esercizio delle loro funzioni di regolamentazione, gestione e risoluzione delle controversie, elementi importanti della *lex sportiva*.

In questo contesto, assume rilevanza il ruolo della federazione internazionale nella creazione, nel mantenimento e nello sviluppo sostenibile del proprio sistema autonomo, con tutte le peculiarità, le complessità e le vicissitudini naturali di un ambiente plurale, in cui convivono diverse organizzazioni e persone che, sotto le stesse regole e seguendo lo stesso obiettivo sociale, vivono realtà diverse, soprattutto dal punto di vista geografico, economico, sociale, politico e culturale, rendendo impegnativo il compito istituzionale dell'organizzazione madre del sistema federativo.

Nella conduzione della vita associativa e istituzionale della federazione sportiva, nonché del sistema da essa organizzato, gestito e controllato, merita di essere sottolineato il quadro normativo delineato nell'associazione, come un vero e proprio ordinamento giuridico sportivo dotato di un complesso intreccio di norme di natura organizzativa, strutturale, finanziaria, tecnica e disciplinare. Tale quadro disciplina il rispettivo sistema federativo, in una struttura di tipo piramidale, con linee gerarchiche ben definite e con capillarità transnazionale che, evidentemente, ne rafforza la natura autonoma.

La struttura piramidale dimostra chiaramente il modello classico di organizzazione dello sport, con la rispettiva federazione sportiva internazionale al vertice della piramide, che funge da elemento chiave nel meccanismo associativo. In questo scenario, la federazione è responsabile della definizione degli obiettivi e delle linee guida sociali che devono essere seguiti o condivisi dagli attori del sistema stesso, ai quali spetta l'organizzazione e l'amministrazione della disciplina o specialità sportiva, nonché lo sviluppo e l'integrità delle loro competizioni, ciascuno con le proprie attribuzioni e nei limiti delle proprie azioni.

Va sottolineato che le federazioni sportive internazionali, così come le federazioni sportive continentali, nazionali e regionali nell'ambito dei loro territori, svolgono un'importante funzione organizzativa del sistema sportivo a cui sono collegate, essendo responsabili della progettazione statutaria della struttura del rispettivo sistema associativo, in cui si inseriscono gli organi e i poteri dell'organizzazione sportiva, la definizione delle loro competenze interne, la previsione della loro composizione, tra gli altri temi di grande rilevanza organizzativa.

Allo stesso modo, le organizzazioni sportive si prestano a definire i limiti delle proprie

competenze normative. Un sistema associativo ha le sue basi definite nello statuto sociale dell'ente madre, da cui derivano le altre regole associative, sulla base di criteri, metodi e formalità precedentemente definiti dal sistema stesso e dai suoi rispettivi attori.

A tal proposito, tali regole possono assumere carattere tecnico, organizzativo, giuridico o di altro tipo, a seconda degli scopi a cui sono destinate, nel contesto della volontà del sistema associativo. Esempi normativi sono: l'elaborazione e l'approvazione di regolamenti, generali o specifici, delle competizioni; regolamenti e manuali di marketing; regolamenti elettorali; regolamenti interni che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento interno di un organo o potere dell'organizzazione sportiva; regolamenti che disciplinano la concessione di licenze a persone fisiche o giuridiche per la partecipazione alle competizioni; regolamenti che disciplinano il trasferimento di atleti o altri attori del sistema; codici etici e/o disciplinari; tra le altre norme, con particolare riferimento allo statuto sociale come norma suprema del rispettivo sistema associativo.

Inoltre, una volta definito l'ambito associativo, nonché gli obiettivi sociali e istituzionali, e delimitati la struttura e le regole del sistema, l'organizzazione svolgerà l'importante funzione di gestione del sistema e, in questo caso, della rispettiva disciplina sportiva, agendo nel contesto e secondo i parametri della governance sportiva, con l'obiettivo di garantirne lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento dei suoi scopi. Anche su questo punto, si nota che le attribuzioni esecutive di ciascun organo e ciascun potere di un'organizzazione saranno definite nella norma statutaria, che renderà possibile la conduzione della gestione della disciplina, sulla base delle premesse e dei valori in essa definiti, come ad esempio il rispetto dei precetti della gestione democratica, partecipativa e delle buone pratiche di gestione.

Un punto importante per la comprensione del fenomeno sportivo come sistema è la constatazione che il modello strutturale classico ammette il riconoscimento ufficiale di un'unica federazione sportiva per disciplina, fatte salve le sue specialità, che sono gestite dallo stesso sistema federativo. In altri termini, sebbene per un determinato sport il diritto ammette la creazione di più di un'associazione, come corollario del principio della libera iniziativa o dei principi della libertà di associazione e di riunione, l'integrazione in un determinato sistema sportivo avverrà secondo le regole plurali di quel sistema stesso, il che rafforza la caratteristica sistemica federativa dello sport, almeno nel suo modello classico.

Nel movimento olimpico, ad esempio, è ammessa l'integrazione di un'unica federazione per disciplina sportiva, alla quale sarà attribuito il carattere "ufficiale" nell'ambito olimpico organizzato. Da ciò si deduce che la partecipazione degli atleti ai Giochi Olimpici deriva dal loro legame con il sistema ufficiale, il che, d'altra parte, crea uno scenario di clandestinità nei

sistemi non integrati nel sistema olimpico. In base a questo criterio, si verifica l'esistenza di federazioni sportive riconosciute e non riconosciute, le prime delle quali fanno parte del sistema olimpico transnazionale.

Va sottolineato, tuttavia, che, in particolare per quanto riguarda il sistema olimpico, il riconoscimento dell'organizzazione per unicità federativa non è l'unico criterio sufficiente a rendere olimpica una determinata federazione sportiva internazionale. La Carta Olimpica suggerisce l'esistenza di federazioni sportive internazionali riconosciute come olimpiche e non olimpiche, a seconda che le discipline sportive facciano parte o meno del Programma dei Giochi Olimpici. Si tratta di un criterio di riconoscimento olimpico, le cui regole di integrazione variano a seconda dei casi, con distinzioni di diritti e doveri tra organizzazioni olimpiche e non olimpiche, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti sociali o, per quanto riguarda il movimento olimpico internazionale, dalla Carta Olimpica.

È inoltre interessante sottolineare la distinzione tra le federazioni sportive internazionali olimpiche estive e invernali, ovvero quelle che governano le discipline incluse, rispettivamente, nel programma dei Giochi Olimpici Estivi o nel programma dei Giochi Olimpici Invernali. In occasione del raggruppamento tra quelle estive e quelle invernali, nascono altre due associazioni rilevanti, l'Associazione delle Federazioni Internazionali degli Sport Olimpici Estivi (ASOIF)²³⁴ e l'Associazione delle Federazioni Internazionali degli Sport Olimpici Invernali (AIOWF)²³⁵ che, a loro modo, integrano il sistema olimpico e, di conseguenza, creano un altro sottosistema con le peculiarità relative a ciascuna delle suddette manifestazioni.

Al fine di completare le informazioni sistemiche in ambito olimpico, vale anche la pena sottolineare l'esistenza dell'Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali Riconosciute dal CIO (ARISF)²³⁶, che riunisce un insieme di federazioni sportive internazionali che, pur non governando discipline considerate olimpiche, fanno parte di questo movimento.

Come già sottolineato, il punto di interesse di questo studio è la formazione e lo sviluppo dei sistemi sportivi inseriti nel contesto economico, a partire dalle *prestazioni* sportive dei propri atleti e, quindi, nel panorama competitivo, soprattutto per quanto riguarda la pratica del calcio. Questo perché, in questo ambito, emerge con maggiore intensità il necessario equilibrio

²³⁴ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Association of Summer Olympic International Federations**. Losanna, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/asoif>. Accesso l'08 giugno 2025.

²³⁵ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Winter Olympic Federations**. Losanna, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/wof>. Accesso l'08 giugno 2025.

²³⁶ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Association of the IOC Recognised International Sports Federations**. Losanna, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/arisf>. Accesso l'08 giugno 2025.

tra gli aspetti economici dell'industria sportiva e i diritti e le garanzie sociali dei suoi principali attori, sottolineando la complessità inerente all'esercizio dell'autonomia dei vari sistemi sportivi, specialmente nel punto di tensione che giustifica la partecipazione statale nel contesto normativo privato. Pertanto, si passa allo studio della struttura e delle peculiarità organizzative e gestionali del sistema calcistico transnazionale.

1.5 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL SISTEMA CALCISTICO

Come la grande maggioranza delle federazioni sportive internazionali, e in particolare quelle che fanno parte del movimento olimpico, la FIFA ha una struttura associativa, essendo una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, registrata nel Cantone di Zurigo, nella regione nord-orientale della Svizzera, regolata dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.²³⁷ È quanto stabilito dall'articolo 1 del suo statuto sociale, nonostante la sua fondazione sia avvenuta a Parigi, in Francia, il 21 maggio 1904, quando alcune associazioni sportive si riunirono con lo scopo di creare un'entità di carattere internazionale che potesse guidare le sorti del sistema calcistico mondiale.

Si può notare che la struttura piramidale del calcio internazionale ha nella FIFA il suo massimo esponente, essendo riconosciute altre sei associazioni continentali che, nel loro ambito territoriale di competenza, svolgono importanti funzioni a favore della sostenibilità del sistema calcistico. Vale la pena sottolineare che le cosiddette confederazioni sportive non sono organizzazioni direttamente affiliate alla FIFA, ma organizzazioni da essa riconosciute, che operano in modo decentralizzato, con l'obiettivo comune di sviluppare lo sport nel rispettivo territorio delimitato dallo statuto. Tuttavia, è importante ricordare che a queste confederazioni è garantita l'autonomia per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento interno, anche in relazione allo sviluppo delle proprie competizioni sportive.

L'articolo 22 dello statuto sociale della FIFA riconosce la Confederazione Sudamericana di Calcio (CONMEBOL), la Confederazione Asiatica di Calcio (AFC), l'Unione delle Associazioni Europee di Calcio (UEFA), la Confederazione Africana di Calcio (CAF); la Confederazione delle Associazioni Calcistiche dell'America Centrale, dell'America Settentrionale e dei Caraibi (CONCACAF); e la Confederazione Calcistica dell'Oceania (OFC), da cui deriva il rispetto delle loro autorità nelle rispettive aree di competenza istituzionale.²³⁸

²³⁷ Art. 1. *The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is an association in accordance with article 60 ff. of the Swiss Civil Code.*

²³⁸ Art. 22. *Confederations. 1. Member associations that belong to the same continent have formed the following*

Le organizzazioni direttamente affiliate alla FIFA - e collegate alle rispettive confederazioni sportive continentali - sono tuttavia le associazioni calcistiche nazionali, alle quali è affidata e dalle quali è richiesta, in modo esclusivo, la responsabilità dell'organizzazione e della supervisione di questo sport nei rispettivi paesi, essendo riconosciuta come membro, ovvero come organizzazione affiliata, una sola associazione nazionale per paese.

Si osserva che la struttura piramidale del sistema si forma a partire dal suo vertice, creando verticalmente una linea gerarchica istituzionale, nella quale si integrano, in modo volontario, le organizzazioni soggette alle regole associative competenti. In questo contesto, e già a livello nazionale, le rispettive associazioni calcistiche nazionali costituiscono un proprio sistema interno, che non si discosta dalla piramide transnazionale, ma si forma a livello nazionale, sotto la sua guida e sulla base di un complesso ordinamento giuridico nazionale, che comprende non solo le norme pubbliche, ma anche le norme private di carattere associativo.

In ogni paese, il sistema sportivo transnazionale troverà peculiarità che differenziano i rispettivi sottosistemi nazionali dell'organizzazione sportiva, che saranno organizzati, gestiti e condotti in base alle realtà geografiche, demografiche, sociali, economiche e politiche esistenti, al di là dei limiti legali, che saranno più o meno restrittivi, a seconda del grado di autonomia attribuito alle organizzazioni sportive in materia *interna corporis*, con una maggiore ingerenza e controllo statale nei paesi interventisti e una maggiore libertà di azione nei paesi di natura *privatista*.

Date le peculiarità nazionali, si ritiene che le associazioni membri, come le associazioni calcistiche nazionali, guidino un insieme di associazioni sportive regionali, statali, provinciali o altre denominazioni proprie di ciascuna nazione, che si organizzano in associazioni, affiliandosi a quelle di ambito nazionale, in base alla logica statutaria, assumendosi la responsabilità dello sviluppo del sistema di cui fanno parte.

A loro volta, tali associazioni regionali guidano un insieme di organizzazioni sportive che sviluppino la pratica del calcio, a differenza di quelle di livello associativo superiore, che regolano e amministrano la disciplina sportiva. In altri termini, i club di calcio si organizzano e rappresentano la base della piramide sportiva, affiliandosi alle federazioni calcistiche

confederations, which are recognised by FIFA:

(a) *Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL*

(b) *Asian Football Confederation – AFC*

(c) *Union des associations européennes de football – UEFA*

(d) *Confédération Africaine de Football – CAF*

(e) *Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football – Concacaf*

(f) *Oceania Football Confederation – OFC*

Recognition of each confederation by FIFA entails full mutual respect of each other's authority within their respective institutional areas of competence as set forth in these Statutes.

regionali, secondo i rispettivi statuti sociali.

Si può dire che la coesistenza e l'organizzazione delle associazioni sportive internazionali, continentali, nazionali, regionali e locali, sia quelle che regolano e amministrano il calcio, sia quelle che ne sviluppano la pratica, rappresentano il sistema associativo classico, che prevede l'affiliazione e l'accettazione volontaria delle regole del sistema, a favore della sua integrazione. Non si può dimenticare, tuttavia, che il sistema sportivo transnazionale non si esaurisce in questa base associativa, ma acquista complessità nella misura in cui si integrano, in vari modi e su basi normative diverse, gli altri attori del sistema stesso, senza i quali la sua stessa esistenza non avrebbe senso.

In questo contesto, è noto che lo sviluppo plurale del sistema sportivo transnazionale dipenderà dalla partecipazione, a qualsiasi titolo, di atleti; professionisti del settore tecnico, medico, dei dati, tra le tante altre aree fondamentali per la sua conduzione; arbitri e rispettivi assistenti arbitrali; dirigenti sportivi e tanti altri attori, persone fisiche o giuridiche, che assumono il ruolo di *stakeholder* del sistema sportivo, completando una struttura piramidale complessa che richiede un adeguato funzionamento dei suoi ingranaggi per il raggiungimento adeguato e sostenibile dei suoi obiettivi sociali.

Dal punto di vista della struttura istituzionale del sistema calcistico, è importante sottolineare che la FIFA, in quanto organizzazione madre, è guidata dalle sue regole statutarie che, grazie alla sua autonomia, definiscono e delimitano chiaramente le rispettive funzioni legislative, esecutive, di supervisione, di controllo e di risoluzione delle controversie, in linea con i pilastri della *lex sportiva*.

L'articolo 24 dello statuto sociale della FIFA disciplina gli organi e i poteri dell'associazione internazionale, con particolare riferimento al Congresso, la cui figura è analoga all'Assemblea Generale, considerato l'organo supremo e legislativo del calcio; il Consiglio, che svolge funzioni di natura strategica e di supervisione; il Segretariato Generale, in altri modelli associativi noto anche come direzione generale, responsabile dell'effettiva funzione esecutiva, operativa e amministrativa dell'organizzazione; i Comitati, permanenti o *ad hoc*, le cui funzioni e composizione sono definite dallo statuto e dalle altre regole di governance dell'associazione; i Comitati indipendenti, nell'ambito dei quali sono contemplati i cosiddetti organi giudiziari o giudicanti della FIFA; e la struttura del nuovo Tribunale del Calcio, competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal calcio, in particolare quelle di natura normativa e contrattuale.²³⁹

²³⁹ 24. Bodies.

1. The Congress is the supreme and legislative body.

Si osserva, quindi, l'esistenza di una struttura istituzionale organizzata, con funzioni predefinite e un sistema di separazione dei poteri, che si traduce in un funzionamento complesso dell'ingranaggio sistemico associativo. Ciò, a sua volta, evidenzia la capacità dell'associazione di esercitare la prerogativa che le spetta in termini di autoregolamentazione del calcio organizzato, nonché la sua autogestione e la risoluzione di conflitti disciplinari, etici e contrattuali sorti al suo interno.

Come già anticipato, la regolamentazione avviene in base alla competenza definita dallo statuto, sulla base del lavoro precedentemente svolto dalle rispettive aree tematiche e dai comitati federativi, ed è condotta principalmente attraverso l'azione del Congresso della FIFA, che si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria, a seconda dell'agenda istituzionale e delle esigenze del sistema stesso.

Mentre l'articolo 28²⁴⁰ dello statuto sociale della FIFA elenca i possibili ordini del giorno deliberativi ordinari del Congresso, l'articolo 29²⁴¹ si occupa specificamente dell'attività normativa principale, stabilendo la competenza, la forma e il quorum deliberativo per l'adozione o la riforma dello statuto sociale della federazione internazionale, essendo il Congresso l'organo sovrano ed effettivamente competente per il conseguimento di tale attività normativa. Vale la pena sottolineare che lo statuto sociale costituisce la norma primaria per eccellenza di un'associazione civile, che giustifica l'azione del Congresso con la partecipazione delle 211 (duecentoundici) associazioni nazionali affiliate, sparse in tutto il mondo.

A partire dall'approvazione del Congresso stesso, come previsto dallo statuto sociale della FIFA, l'attività normativa residuale – diversa da quella a cui lo statuto sociale fa riferimento come attività legislativa del Congresso stesso – è delegata a organi specifici dell'associazione, a seconda della materia, della sua complessità e delle conseguenze per il sistema associativo. Va sottolineato che una parte rilevante della regolamentazione del calcio

2. *The Council is the strategic and oversight body.*

3. *The general secretariat is the executive, operational and administrative body.*

4. *Standing and ad hoc committees shall advise and assist the Council and the general secretariat in fulfilling their duties. Their composition, function and duties are defined in the FIFA Governance Regulations.*

5. *The independent committees fulfil their functions in accordance with these Statutes and the applicable FIFA regulations.*

6. *The Football Tribunal fulfils its function in accordance with these Statutes and the applicable FIFA regulations.*

7. *The independent auditors perform all audits of FIFA's accounts and financial statements as required by Swiss law.*

²⁴⁰ 28. *Ordinary Congress agenda*

1. *The Secretary General shall draw up the agenda based on proposals from the Council and the member associations. Any proposal that a member association wishes to submit to the Congress shall be sent to the general secretariat in writing, with a brief explanation, at least two months before the date of the Congress.*

2. *The Congress agenda shall include the following mandatory items, as necessary: [...]*

²⁴¹ [...] 29. *Adoption of and amendments to the Statutes, the Regulations Governing the Application of the Statutes and the Standing Orders of the Congress [...]*

internazionale è affidata al Consiglio della FIFA, composto dal Presidente della Federazione Internazionale di Calcio, eletto dal Congresso, da 8 (otto) vicepresidenti e altri 28 (ventotto) membri, in entrambi i casi eletti dalle rispettive associazioni nazionali in assemblee tenute a livello continentale, per un totale di 37 (trentasette) membri nella sua struttura.

A tal proposito, l'articolo 34 dello statuto sociale della FIFA attribuisce al Consiglio il compito di definire importanti elementi di governance per la sua attività, come la definizione della sua missione, della sua pianificazione strategica, delle sue politiche e dei valori del sistema, con l'obiettivo di organizzare e sviluppare il calcio a livello globale. In questo contesto, la norma statutaria è ampia e comprende un'attività di regolamentazione che abbraccia tutti i tipi di materie, siano esse tecniche, finanziarie, commerciali o giuridiche, che evidentemente non rientrano nella competenza espressa di un altro organo o potere della federazione internazionale. Salvo le eccezioni previste dallo statuto sociale, il Consiglio ha la prerogativa e la responsabilità di emanare regolamenti del sistema calcistico, esercitando quindi una delle funzioni più importanti e rilevanti dell'associazione, caratterizzata dalla sua autonomia.²⁴²

È interessante sottolineare, inoltre, che spetta al Consiglio nominare tre (3) rappresentanti della FIFA che, insieme al suo Presidente, partecipano all'assemblea generale dell'*International Football Association Board* (IFAB), un'associazione esterna responsabile di un'attività normativa di estrema importanza nel sistema calcistico, ovvero la definizione delle regole di gioco applicabili a tutto il sistema a livello globale. Sebbene in questo caso l'esercizio dell'attività di regolamentazione non sia attribuito direttamente al Consiglio, la sua partecipazione è certamente decisiva, poiché è proprio nell'ambito di quest'ultimo, sulla base delle discussioni interne, che vengono delineate le raccomandazioni di voto affinché i rispettivi rappresentanti possano agire, previo consenso sul contenuto decisionale, al momento opportuno dal punto di vista normativo.²⁴³

Allo stesso modo, su proposta del Presidente della FIFA, il Consiglio è l'organo competente per procedere alla nomina della persona che ricoprirà la carica massima di Segretario Generale dell'associazione, essendo questo organo uno dei più rilevanti nel sistema calcistico internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e l'efficiente funzionamento dell'associazione stessa. La persona investita della carica sarà automaticamente

²⁴² 34. *Powers of the Council*

1. *The Council defines FIFA's mission, strategic direction, policies and values, in particular with regard to the organisation and development of football at worldwide level and all related matters*

2. *As regards business- or finance-related matters, the Council shall, inter alia: [...]*

²⁴³ Art. 34. [...] 8. *The Council shall appoint the three representatives of FIFA who shall attend the general assembly of The IFAB in addition to the FIFA President. Furthermore, the Council is entitled to decide on how the representatives of FIFA shall vote in The IFAB. [...]*

riconosciuta come *amministratore delegato* (CEO) della FIFA, ai sensi dell'articolo 15.1 del Regolamento di governance²⁴⁴, letto congiuntamente all'articolo 36.3 dello statuto sociale.²⁴⁵

Tra le funzioni svolte nell'ambito della Segreteria Generale della FIFA, si segnalano le questioni relative all'organizzazione delle competizioni; la negoziazione e l'esecuzione dei contratti commerciali; il supporto amministrativo ai comitati della FIFA, essenziale per lo svolgimento della loro attività; e la gestione delle operazioni e degli affari quotidiani dell'associazione, sempre nei parametri e nelle linee guida stabiliti dal Consiglio e nei limiti finanziari imposti dal bilancio preventivamente approvato. Si può quindi affermare che il Segretario Generale della FIFA è la "prima linea" amministrativa dell'associazione, assumendosi la responsabilità dell'efficienza della gestione.

Il Segretariato Generale, come già anticipato, fornisce un importante supporto amministrativo ai comitati permanenti della FIFA. Da un punto di vista tecnico, i comitati, ciascuno nella propria area di *competenza*, assistono il Consiglio dell'associazione che, sulla base delle indicazioni tecniche fornite, eserciterà le proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle normative di sua competenza.

I comitati permanenti sono definiti in un elenco esaustivo nell'articolo 39 dello statuto sociale della FIFA, che comprende 35 (trentacinque) comitati, come ad esempio il comitato finanziario, quello per lo sviluppo, quello delle associazioni affiliate, quello degli arbitri, il comitato medico, tra gli altri. Si constata, quindi, l'importanza tematica di ciascuno dei comitati per lo sviluppo del lavoro della FIFA, soprattutto nell'ambito della regolamentazione di materie che dipendono, in larga misura, da studi tecnici e specifici condotti da professionisti che possiedono, di fatto, l'esperienza e le conoscenze necessarie per fornire la consulenza adeguata ed efficiente richiesta dal Consiglio. Del resto, la considerazione delle opinioni provenienti dagli organi di consulenza rappresenta, in un certo senso, l'attuazione di un dialogo interno per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

A differenza dei comitati consultivi permanenti, che, come si può vedere, svolgono un ruolo importante nel contesto del funzionamento interno dell'associazione, i comitati indipendenti svolgono le loro rispettive funzioni ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale²⁴⁶,

²⁴⁴ FIFA Governance Regulations. Art. 15: Secretary General 15.1 The Secretary General is the chief executive officer (CEO) of FIFA. He chairs and heads the Management Board.

²⁴⁵ Art. 36. General secretariat. 1. The general secretariat shall perform its tasks under the direction of the Secretary General, in particular, as regards: [...] 3. The powers and responsibilities of the general secretariat may be defined in greater detail in the FIFA Governance Regulations.

²⁴⁶ Art. 42. Institutional independence. The independent committees as well as their individual members shall conduct their activities and perform their duties entirely independently but always in the interests of FIFA and in accordance with the Statutes and regulations of FIFA.

in modo autonomo, pur tenendo sempre conto degli interessi della FIFA e agendo nel pieno rispetto delle sue norme interne. A questo punto, anche se la norma statutaria prevede espressamente l'indipendenza di tali collegi, occorre tenere presente che questi comitati compongono la struttura associativa della federazione internazionale, per cui sarebbe più appropriato, in questa situazione, il termine "autonomia" piuttosto che "indipendenza", poiché ciò che si vuole garantire è proprio l'azione libera, discrezionale, ma circoscritta alla struttura e a favore degli obiettivi dell'associazione.

Sotto la denominazione di comitati indipendenti, la FIFA struttura: (1) il Comitato di governance, audit e compliance; e (2) gli organi cosiddetti giudiziari, questi ultimi suddivisi in Comitato disciplinare, Comitato etico e Comitato di appello. Il primo, di natura tecnica e aziendale, comprende questioni finanziarie e gestionali, mentre il secondo, di natura giuridica, comprende questioni che riguardano il rispetto e l'efficacia delle norme associative, la cui violazione può portare a procedimenti interni e, eventualmente, all'imposizione di sanzioni ai potenziali trasgressori.

Gli organi giudiziari della FIFA esercitano la loro funzione giudiziaria nel rispetto delle norme interne della federazione internazionale. Per quanto riguarda la loro attività, devono osservare il Codice Disciplinare e il Codice Etico, le cui norme sono emanate dal Consiglio, sempre nella sua funzione normativa. A tal proposito, si osserva che gli articoli 45, punti 4 e 5, e 46, punti 3 e 4, dello statuto sociale della FIFA²⁴⁷ rafforzano la sua essenziale funzione normativa quando consentono ai rispettivi organi giudiziari di proporre al Consiglio eventuali riforme dei codici etici e disciplinari, chiarendo la competenza superiore per la loro normazione.

È nota la complessità del sistema calcistico globale e dell'organizzazione e struttura della sua piramide associativa. Ciò è ancora più evidente nell'organizzazione interna di una struttura volta alla risoluzione di controversie di natura normativa e contrattuale sorte nell'ambito del calcio internazionale.

Il Tribunale del Calcio non rientra nel concetto di organo o potere della FIFA, né in quello di comitati, siano essi permanenti, *ad hoc* o indipendenti, della federazione internazionale. Si tratta di una struttura che gode del supporto amministrativo della Segreteria Generale dell'associazione, ma che esercita le proprie funzioni con indipendenza e imparzialità,

²⁴⁷ Art. 45. *Disciplinary Committee. [...]*

4. *The Council shall issue the FIFA Disciplinary Code.*

5. *The Disciplinary Committee may propose amendments to its regulations to the Council.*

Art. 46. *Ethics Committee. [...]*

3. *The Council shall issue the FIFA Code of Ethics.*

4. *The Ethics Committee may propose amendments to its regulations to the Council.*

con la missione di applicare il diritto, ovvero di esercitare la giurisdizione, in un contesto riconosciuto di risoluzione alternativa o adeguata delle controversie.

Il Tribunale del Calcio comprende la Camera di Risoluzione delle Controversie, la Camera dello *Status* dei Calciatori e la Camera degli Agenti, ciascuna con le proprie competenze, preventivamente definite dai rispettivi regolamenti. È quanto stabilito dall'articolo 48 dello statuto sociale della FIFA, che definisce anche le rispettive funzioni, in base al rispetto delle norme procedurali che regolano il Tribunale del Calcio, il quale ha la competenza di risolvere i conflitti ed eventualmente sanzionare le associazioni affiliate, i club, i funzionari, i giocatori, gli agenti dei giocatori e gli agenti delle partite, secondo le norme della FIFA, in particolare il suo Codice Disciplinare.²⁴⁸

Come si può notare, il meccanismo associativo è complesso e abbraccia tutti i pilastri dell'associazionismo e della *lex sportiva*, conferendo al sistema federativo un'efficiente struttura organizzativa e un armonioso funzionamento interno, garantendo così una certa stabilità normativa e gestionale, grazie all'efficacia del suo sistema di risoluzione delle controversie, le cui decisioni devono essere rispettate dai suoi *stakeholder*, pena nuove sanzioni disciplinari per i trasgressori.

L'articolo 52 dello statuto sociale tratta proprio dell'efficacia delle decisioni prese nell'ambito degli organi interni della FIFA, imponendo alle confederazioni continentali, alle associazioni nazionali e alle leghe il rispetto e l'adempimento integrale di tali decisioni, in particolare quando sono definitive e non sono soggette a ricorso presso istanze superiori, interne o esterne. La disposizione è ampia, in modo da comprendere la necessità che tali enti facciano in modo che anche i loro membri affiliati, oltre ai giocatori e ai funzionari in generale, la rispettino, così come gli agenti dei giocatori e gli agenti di partita che, pur non facendo parte del sistema allo stesso modo degli altri *stakeholder*, sono vincolati alle regole associative, al fine di poter godere dei benefici del sistema nell'ambito della loro peculiare attività.²⁴⁹

²⁴⁸ Art. 48. *Football Tribunal*

1. *The Football Tribunal shall pass decisions relating to football-related disputes and regulatory applications. It shall comprise three chambers:*

(a) *the Dispute Resolution Chamber;*

(b) *the Players' Status Chamber; and*

(c) *the Agents Chamber.*

2. *The functions of the Football Tribunal shall be governed by the Procedural Rules Governing the Football Tribunal, as issued by the Council.*

3. *The Football Tribunal may pronounce the sanctions described in these Statutes and the FIFA Disciplinary Code on member associations, clubs, officials, players, football agents and match agents.*

4. *These provisions are subject to the disciplinary powers of the Congress and Council with regard to the suspension and expulsion of member associations.*

5. *The Football Tribunal may propose amendments to its regulations to the Council.*

²⁴⁹ 52. *Implementation of decisions*

Per quanto riguarda la possibilità di presentare ricorsi contro le decisioni disciplinari prese dagli organi giudiziari della FIFA, o anche contro le deliberazioni del Tribunale del Calcio e altre decisioni dell'ente, quando previsto, lo statuto sociale stabilisce che, una volta esauriti i ricorsi interni – salvo le eccezioni espressamente indicate – è riconosciuta la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per l'arbitrato esterno e indipendente dalla struttura associativa della FIFA (articoli 49²⁵⁰ e 50.2²⁵¹ dello Statuto Sociale).

A questo proposito, sono pertinenti le osservazioni di Franck Latty, per il quale “*the living lex sportiva is the product of the combination between the written rules described in the first section of this chapter and the practices of the many administrative bodies tasked with their implementation. In turn, the decisions of these bodies are subjected to the review of a judicial system structured around a multitude of internal jurisdictions embedded in the SGBs, which are subjected to the (almost) final review of the Court of Arbitration for Sport*”.^{252 253}

Il riconoscimento del TAS come organo arbitrale indipendente offre la possibilità di risolvere in via definitiva le controversie insorte tra la FIFA, le sue associazioni affiliate, le confederazioni, le leghe, i club, i giocatori, i funzionari e gli agenti dei giocatori e delle partite, con l'applicazione del codice di arbitrato in materia sportiva, emanato dal CIAS per quanto riguarda la parte procedurale, e con l'applicazione primaria, nella parte sostanziale, dei regolamenti della FIFA. Si sottolinea che il diritto svizzero, nella misura in cui la sede del TAS è situata a Losanna, è applicato in via sussidiaria, come norma dello Stato.

1. The confederations, member associations and leagues shall agree to comply fully with any decisions passed by the relevant FIFA bodies which, according to these Statutes, are final and not subject to appeal.

2. They shall take every precaution necessary to ensure that their own members, players and officials comply with these decisions.

3. The same obligation applies to football agents and match agents.

²⁵⁰ IX. ARBITRATION

Art. 49. Court of Arbitration for Sport (CAS)

1. FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to resolve disputes between FIFA, member associations, confederations, leagues, clubs, players, officials, football agents and match agents.

2. The provisions of the CAS Code of Sports-related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law.

3. All awards passed by CAS concerning FIFA decisions may be published by FIFA.

²⁵¹ Art. 50. Jurisdiction of CAS

1. Appeals against final decisions passed by FIFA and its bodies shall be lodged with CAS within 21 days of receipt of the decision in question.

2. Recourse may only be made to CAS after all other internal channels have been exhausted.

²⁵² LATTY, Franck. Transnational sports law. **The International Sports Law Journal**, n. 12, 2011, p. 11. Disponibile su: https://www.academia.edu/20389292/Transnational_Sports_Law. Consultato il 17 aprile 2025.

²⁵³ Traduzione: “La *lex sportiva* vivente è il prodotto della combinazione tra le norme scritte descritte nella prima parte di questo capitolo e le pratiche dei numerosi organi amministrativi incaricati della loro attuazione. A loro volta, le decisioni di tali organi sono sottoposte al controllo di un sistema giudiziario strutturato attorno a una molteplicità di giurisdizioni interne incorporate nelle organizzazioni di governance sportiva (SGB), che sono soggette al (quasi) controllo finale del Tribunale Arbitrale dello Sport”.

1.6 IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT (TAS/CAS)

Date le specificità e le peculiarità del fenomeno sportivo, in particolare per quanto riguarda la dinamica delle competizioni, è comprensibile che la risoluzione delle controversie in questo ambito, considerando i rapporti tra i soggetti che compongono il sistema associativo, trova grande adesione al metodo arbitrale, sia per la rapidità con cui devono essere condotti i procedimenti, sia per l'elevata specializzazione del giudice in merito alla specificità della materia trattata, tra gli altri vantaggi comunemente annunciati a favore della valorizzazione dell'arbitrato.

L'elevata specializzazione della materia fa emergere scenari arbitrali specifici per ciascuno dei settori specializzati, come avviene con importanti istituzioni arbitrali legate al commercio internazionale, alla proprietà intellettuale e allo sport stesso. Nel caso dello sport, vale la pena sottolineare l'esempio paradigmatico del Tribunale Arbitrale dello Sport²⁵⁴ – nelle sigle CAS, TAS o TAD, rispettivamente nelle loro lingue ufficiali, inglese²⁵⁵, francese²⁵⁶ e spagnolo²⁵⁷ – ideato nel 1983 e finalmente costituito nel 1984 a Losanna dal CIO, con lo scopo principale di rafforzare il sistema sportivo internazionale e cercare l'armonizzazione e l'uniformità globale della sua giurisprudenza.²⁵⁸

È stato verificato che le federazioni sportive internazionali, in generale, adottano un modello di governance simile, che prevede nella loro struttura interna organi di risoluzione delle controversie, prevedendo, in base a quanto stabilito dal loro statuto sociale, la possibilità di ricorrere contro le decisioni prese da tali organi interni federativi ad un tribunale arbitrale indipendente, cioè esterno alla struttura delle rispettive federazioni sportive. Ciò favorisce notevolmente lo sviluppo uniforme di una giurisprudenza sportiva, con un impatto sulla regolamentazione stessa del sistema sportivo transnazionale, in linea con il pensiero di James A.R. Nafziger, secondo il quale “*although the awards do not constitute precedent in the sense*

²⁵⁴ TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **General information.** Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/>. Accesso il 20 agosto 2025.

²⁵⁵ *Court of Arbitration for Sport.*

²⁵⁶ *Tribunal Arbitral du Sport.*

²⁵⁷ *Tribunal Arbitral del Deporte.*

²⁵⁸ TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **History of the CAS.** Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html>. Accesso il 20 agosto 2025.

of the common law, they provide firm guidance in future cases and are gradually forming the body of law that we call lex sportiva".^{259 260}

In tale struttura arbitrale esiste il Consiglio Internazionale di Arbitrato Sportivo (CIAS)²⁶¹, di natura giuridica fondazionale e che, tra le sue varie funzioni, si occupa di condurre e mantenere il Tribunale Arbitrale dello Sport. Le funzioni del CIAS sono così chiarite da Luigi Fumagalli:

funzioni di carattere organizzativo: tra di esse possono citare l'adozione e la modificazione dello stesso codice dell'arbitrato in materia di sport, la nomina dei presidenti delle camere in cui è organizzato il TAS, la nomina dei componenti della lista da cui debbono obbligatoriamente essere tratti gli arbitri chiamati a costituire i singoli collegi giudicanti, la nomina del segretario generale del TAS". [...] carattere finanziario: ad esso spetta assicurare il finanziamento del TAS, in particolare gestendo i fondi ad esso derivanti dal suo funzionamento, approvandone il bilancio preventivo ed i conti consuntivi. [...] giurisdizionale, in particolare quando decide sulla revocazione e sulla riconsiliazione degli arbitri.²⁶²

Oltre all'esistenza del CIAS, il ruolo di primo piano nella risoluzione delle controversie di natura sportiva è assunto dal TAS. Tale ruolo si concretizza sia in via ordinaria che in via di appello, ciascuna delle quali è disciplinata da norme specifiche contenute nel Codice di Arbitrato. Nonostante tali distinzioni, sussistono disposizioni comuni applicabili a entrambe le procedure, tra cui si evidenziano: la determinazione della sede dell'arbitrato (R28); della lingua (R29); della rappresentanza e dell'assistenza delle parti (R30); delle notifiche e delle comunicazioni (R31); dei termini (R32); del rifiuto e della sostituzione degli arbitri (R34, R35, R36); delle misure provvisorie e cautelari (R37); tra le altre questioni considerate comuni a qualsiasi tipo di arbitrato.²⁶³

Il TAS risolve i conflitti in via ordinaria quando le parti lo desiderano, stabilendo una clausola compromissoria o un compromesso arbitrale per la scelta del metodo di risoluzione, rinunciando al ricorso alla via giudiziaria. In via di appello, le parti del sistema hanno a disposizione la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni emesse nell'ambito interno delle organizzazioni sportive. In questo caso, la scelta di questa via avviene generalmente

²⁵⁹ NAFZIGER, James R. The Principle of Fairness in the Lex Sportiva of CAS awards and beyond. **The International Sports Law Journal**, n. 3-4, 2010, p. 3.

²⁶⁰ Traduzione: "Sebbene gli arbitraggi non costituiscano precedente nel senso del common law, essi forniscono indicazioni solide per i casi futuri e stanno gradualmente formando il corpus normativo che chiamiamo *lex sportiva*".

²⁶¹ TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Code: ICAS Statutes. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/icas/code-icas-statutes.html>. Accesso il 20 agosto 2025.

²⁶² FUMAGALLI, Luigi. La Giurisdizione sportiva Internazionale. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005, pagg.124-126.

²⁶³ TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Code: Procedural Rules. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html>. Accesso il 20 agosto 2025.

attraverso l'inserimento di una clausola compromissoria (per riferimento) nello statuto sociale dell'organizzazione sportiva, a cui le parti hanno aderito in modo anticipato e volontario al momento della loro adesione associativa. È ciò che viene definito arbitrato forzato.²⁶⁴

Su questa questione, e nonostante le controversie giudiziarie tuttora in corso riguardo alla validità delle clausole arbitrali per riferimento, come sarà opportunamente trattato in seguito, Despina Mavromati e Matthieu Reeb affermano che tale modello è stato ampiamente accettato, quando sia effettivamente possibile constatare una sottomissione volontaria. Inoltre, gli autori spiegano che la clausola arbitrale per riferimento “*can be either specific or global: the former is a clause included in a pre-existing and distinct document to which the parties to the arbitration agreement refer; the latter occurs when the signed document by the parties refers generally to another document without mentioning specifically the arbitration clause contained therein*”.^{265 266}

Per quanto riguarda la validità in sé della clausola, gli autori fanno riferimento al principio dell'affidamento nel contesto arbitrale e affermano che “*an athlete is deemed to have accepted to be bound by the arbitration agreement, validly giving consent through the Signature of the specimen agreement and through the Signature of the entry form to a major competition of the athlete's federation, whose regulations are expressly contained in the arbitration clause*”²⁶⁷, il che, secondo gli autori, è stato confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale svizzero.²⁶⁸

È anche interessante sottolineare una forma piuttosto peculiare di arbitrato nell'ambito del TAS, attraverso l'istituzione di una Camera Arbitrale *Ad Hoc*, creata in occasione di un evento sportivo specifico, generalmente caratterizzato come un Mega Evento. Si tratta di una

²⁶⁴ R27 of the Code of Sports-related Arbitration. Application of the Rules: These Procedural Rules apply whenever the parties have agreed to refer a sports-related dispute to CAS. Such reference may arise out of an arbitration clause contained in a contract or regulations or by reason of a later arbitration agreement (ordinary arbitration proceedings) or may involve an appeal against a decision rendered by a federation, association or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provide for an appeal to CAS (appeal arbitration proceedings). Such disputes may involve matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests relating to the practice or the development of sport and may include, more generally, any activity or matter related or connected to sport.

²⁶⁵ MAVROMATI, Despina; REEB, Matthieu. **The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials**. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2025, p. 40.

²⁶⁶ Traduzione: “può essere di natura specifica o generale: la prima è una clausola inclusa in un documento preesistente e distinto al quale le parti dell'accordo arbitrale fanno riferimento; la seconda si verifica quando il documento firmato dalle parti rinvia in modo generico a un altro documento, senza menzionare specificamente la clausola arbitrale in esso contenuta”.

²⁶⁷ Traduzione: “si ritiene che un atleta abbia accettato di essere vincolato dall'accordo arbitrale, prestando validamente il proprio consenso mediante la firma del contratto tipo e la firma del modulo di iscrizione a una competizione principale della federazione di appartenenza, i cui regolamenti sono espressamente richiamati nella clausola arbitrale”.

²⁶⁸ MAVROMATI, Despina; REEB, Matthieu. **The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials**. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2025, p. 40.

procedura speciale²⁶⁹, dotata di regole proprie e che privilegia la rapidità, la semplificazione delle comunicazioni e l'efficacia delle decisioni, che devono rispondere alle dinamiche delle competizioni e alle peculiarità e alle esigenze dell'evento sportivo stesso. È quanto sostiene Luigi Fumagalli, secondo il quale la particolare efficacia del sistema di giustizia arbitrale istituito dal TAS è evidenziata anche dalla sua applicazione alla risoluzione delle controversie sorte durante i Giochi Olimpici, attraverso l'intervento di una Camera arbitrale *ad hoc*, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica.²⁷⁰

La Camera *Ad Hoc* del TAS è già stata utilizzata in varie edizioni dei Giochi Olimpici e della Coppa del Mondo di Calcio, tra gli altri eventi, organizzati in particolare dalla UEFA. A questo proposito, va sottolineato che le specificità e le peculiarità dello sport, così come la normativa applicabile, sono ingredienti che favoriscono l'efficacia stessa del sistema sportivo. Nel contesto delle sue peculiarità, si osserva che la complessità delle norme e l'ingranaggio giuridico promuovono un efficace intreccio tra i pilastri dell'organizzazione, della regolamentazione e della gestione sportiva. Il sistema di risoluzione delle controversie, allo stesso modo, valorizza la sua parte interna, ma va oltre, aprendo le sue porte a un sistema esterno di risoluzione delle controversie attraverso l'arbitrato che, sebbene di natura privata, almeno nella sua costituzione, rappresenta una forma legittima di giurisdizione sportiva, riconosciuta sia dai privati che dallo Stato. Si noti inoltre che, attualmente, le tensioni tra pubblico e privato comportano la necessità di rivalutare le loro caratteristiche e regole specifiche, in particolare per quanto riguarda il diritto applicabile, con particolare attenzione alla contestata applicazione del diritto europeo nei procedimenti arbitrali, come recentemente affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Seraing*²⁷¹, che sarà trattata più avanti.

A questo proposito, vale anche la pena sottolineare la questione relativa alla sede dell'arbitrato, con adeguamenti sistemici che consentono l'ampliamento del diritto applicabile alla controversia sportiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di revisione giudiziaria dei lodi arbitrali nel contesto dell'applicazione del diritto europeo. A questo

²⁶⁹ TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Ad hoc Divisions. **Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html>. Accesso il 20 agosto 2025.

²⁷⁰ Nell'originale: «la particolare efficacia del sistema di Giustizia (di tipo arbitrale) istituito dal TAS è testimoniata anche dalla sua applicazione al fine della risoluzione, attraverso una Camera arbitrale *ad hoc*, delle controversie insorte in occasione (e nel periodo) dei Giochi Olimpici, in conformità a quanto previsto dalla Carta Olimpica». FUMAGALLI, Luigi. La Giurisdizione sportiva Internazionale. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005, p. 132.

²⁷¹ EUR-LEX. **Royal Football Club Seraing v Fédération internationale de football association (FIFA) and Others**. Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation. Case C-600/23. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 August 2025. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62023CJ0600&qid=1756419436082>. Accesso il 28 agosto 2025.

proposito, sebbene il TAS stabilisca espressamente che la sede dell'arbitrato sarà sempre svizzera, indipendentemente dal luogo in cui si è effettivamente svolto il procedimento, il che implica l'impossibilità giuridica di una revisione giurisdizionale sulla base delle norme del diritto europeo, nell'ambito della UEFA si è verificato un nuovo panorama normativo, a partire da giugno 2024, a seguito delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare le decisioni relative ai casi *European Super League* e *International Skating Union* (ISU), occasione in cui la federazione continentale ha innovato stabilendo, nell'ambito dei propri regolamenti, la possibilità di scegliere una sede arbitrale alternativa. In questo modo, i suoi *stakeholder* hanno ora la possibilità di scegliere tra Losanna e Dublino per la risoluzione delle loro controversie.²⁷²

È evidente che la scelta della città irlandese può avere un impatto significativo sul panorama arbitrale, nella misura in cui verrebbe applicato il diritto europeo, e più specificamente la legislazione europea in materia di concorrenza negli arbitrati sportivi, che evidentemente aderisce alle specificità di gran parte dei membri affiliati alla UEFA. Inoltre, non si può ignorare il fatto che, con il cambiamento e la conseguente applicazione del diritto europeo, le decisioni del TAS sarebbero state messe in discussione dinanzi alla Corte di giustizia, in una prospettiva giuridica europea, con l'applicazione dei trattati in materia, come il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Allo stesso modo, si discute spesso dell'applicazione delle norme relative ai diritti umani in ambito arbitrale.

Senza dubbio, la presenza del TAS nel sistema sportivo globale – sia attraverso la mediazione²⁷³, un istituto il cui scopo è facilitare il dialogo e trovare una soluzione che soddisfi le esigenze delle parti coinvolte²⁷⁴, sia attraverso l'arbitrato, per via ordinaria o di appello –, così come la flessibilità della sua struttura per agire in modo *ad hoc* in occasione di eventi sportivi, sono segni identificativi dell'evoluzione e del rafforzamento dell'autonomia stessa del sistema. La risoluzione delle controversie tramite arbitrato, oltre ad adeguarsi alle sue esigenze,

²⁷² GEANEY SOLICITORS. **CAS Seat Option now in Dublin for Sports Disputes**. 6 novembre 2024. Disponibile su: <https://www.geaneysolicitors.ie/news-and-insights/cas-option-now-in-dublin-for-sports-disputes#:~:text=In%20June%202024%2C%20UEFA%20announced,their%20disputes%20heard%20in%20Dublin>. Accesso il 14 gennaio 2025.

²⁷³ Nell'ambito del TAS, la mediazione è una procedura informale e non vincolante di risoluzione delle controversie, generalmente di natura contrattuale, in cui le parti, con l'aiuto di un mediatore, iscritto nell'elenco dei mediatori del TAS e in possesso di adeguate tecniche di negoziazione, cercano di raggiungere un accordo in buona fede nell'ambito di una controversia. TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Rules. **CAS Mediation Rules**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html>. Accesso il 20 agosto 2025.

²⁷⁴ MACHADO, João Alberto Alves. Negociação Coletiva e Direito de Greve: Perspectivas, acesso à Jurisdição e Mediação Processual. In: CÉSAR, João Batista Martins (org.). **80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba: celebrando o passado, vivenciando o presente, construindo o futuro**. São Paulo: Fox Tablet, 2024, p. 192.

rafforza la capacità evolutiva della *lex sportiva*, senza tuttavia trascurare l'importante dialogo con le norme e le istituzioni statali, soprattutto in materia di diritti umani, pienamente applicabili nel mondo dello sport, nonostante la sua rivendicata autonomia.²⁷⁵

La legittimità arbitrale è analizzata da Wladimir Camargos, per il quale il TAS costituisce il vertice del sistema giuridico della *lex sportiva*. L'autore prosegue affermando che il Tribunale gode di relativa indipendenza e legittimità per giudicare i casi che gli vengono sottoposti dalle persone e dalle organizzazioni che compongono la sfera sportiva mondiale, in modo tale che “*sua base de julgados, de precedentes, produz comunicação e linguagem jurídica que reforça os fundamentos de autorreferência e circularidade do subsistema*”.^{276 277}

Oltre alla sua legittimità, il sistema arbitrale di risoluzione delle controversie nel mondo del calcio acquista una rilevanza effettiva nella misura in cui è da esso riconosciuto. Tale riconoscimento si impone, per via normativa, alle entità integrate nel sistema FIFA stesso, come nel caso delle confederazioni, delle associazioni nazionali membri e delle rispettive leghe riconosciute, entità che devono garantire l'osservanza e il rispetto delle decisioni prese dal TAS, i cui effetti si estendono anche ai rispettivi atleti e funzionari e agli agenti autorizzati dalla FIFA, vale a dire che l'osservanza avviene nel sistema e nei rispettivi sottosistemi, in modo obbligatorio, come corollario dell'associazionismo.

Si nota, allo stesso modo, che il sistema tende a proteggere la propria struttura, sotto il manto dell'autonomia, respingendo o evitando, per quanto possibile, l'intervento statale, in particolare nel contesto giudiziario, sulla scia di quanto afferma Ken Foster, per il quale “*the fact that now every competitor is theoretically linked by contract to the sporting federation is the legitimising factor of lex sportiva. This includes an agreement to submit all disputes to the relevant private arbitration body and normally also a clause that prohibits any proceedings before a national court*”.^{278 279}

²⁷⁵ SPORT AND HUMAN RIGHTS. **Overview from a CAS perspective**. 2023. Disponibile su: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Human_Rights_in_Sport__November_2023_.pdf. Accesso il 20 agosto 2025.

²⁷⁶ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasilia. Brasilia, 2017, p. 126. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

²⁷⁷ Traduzione: “la sua base di sentenze e precedenti produce una comunicazione e un linguaggio giuridico che rafforza i fondamenti di autoreferenzialità e circolarità del sottosistema”.

²⁷⁸ FOSTER, Ken. **Lex sportiva: transnational law in action**. (April 5, 2011), p. 7. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1803472. Consultato il 19 aprile 2025.

²⁷⁹ Traduzione: “Il fatto che ora ogni concorrente sia, in teoria, vincolato da un contratto con la federazione sportiva è il fattore che legittima la *lex sportiva*. Ciò include un accordo a sottoporre tutte le controversie all'organo arbitrale privato competente e, normalmente, anche una clausola che vieta qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale nazionale”.

A tal fine, come previsto dall'articolo 51.2 dello statuto sociale della FIFA, viene stabilita una limitazione alla giurisdizione pubblica, con il divieto di accesso ai tribunali ordinari (statali) dei paesi in cui hanno sede le sue associazioni nazionali affiliate, salvo nei casi espressamente autorizzati dai regolamenti della federazione internazionale.

A questo proposito, interessante è la percezione di Vincenzo Vigoriti, secondo il quale:

Fermo restando l'obbligo di percorrere l'iter del procedimento interno, contro le decisioni degli organi nazionali di ultima istanza (quindi riferibili alle Federazioni) si permetteva un appello "esterno" non a giudici statali, ma appunto al TAF, al pari di quanto è previsto nelle medesime situazioni per il TAS. Il disegno era quello di offrire una sede di carattere internazionale, affidabile e imparziale, a chi intendeva gravarsi contro le decisioni di condanna della Federazione di appartenenza. Lo scopo era quello di sempre: scoraggiare l'accesso alla giustizia ordinaria.²⁸⁰

Sebbene la norma possa sollevare dubbi sulla sua legalità, la soluzione giuridica trova sostegno nella legislazione, nella misura in cui la previsione dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie, in sostituzione del potere giudiziario, si presenta come un'alternativa valida a favore della pacificazione sociale. Tuttavia, ciò non esclude la problematica relativa alla validità dell'adozione dell'arbitrato considerato forzato, a scapito della scelta effettivamente volontaria del metodo adeguato di risoluzione dei conflitti, mediante clausola compromissoria o compromesso arbitrale.

In ogni caso, ciò che si vuole dimostrare è che il sistema sportivo transnazionale ha raggiunto, nel corso degli anni, una notevole maturità, con lo sviluppo di una struttura organizzativa complessa, operativa e autoprotettiva, fornendo un solido percorso per la sua autoregolamentazione, un terreno fertile per la sua gestione, nonché un ambiente sicuro e controllato per la risoluzione delle controversie che sorgono al suo interno, favorendo la costruzione di un efficace ordinamento giuridico privato dello sport.

²⁸⁰ VIGORITI, Vincenzo. **L'Arbitrato del Lavoro nel Calcio**: Commentario. Milano: Giuffrè, 2004, p. 12.

2. SPORT E UNIONE EUROPEA: UN EVIDENTE AVVICINAMENTO DELLO STATO

Sommario: 2. Sport e Unione europea: un evidente avvicinamento dello Stato; 2.1 Azione giurisdizionale dello Stato – Giurisprudenza UE; 2.1.1 Caso Walrave e Koch; 2.1.2 Caso Donà contro Mantero; 2.1.3 Caso UNECTEF contro Heylens e altri; 2.1.4 Caso Bosman; 2.1.5 Caso Deliège; 2.1.6 Caso Lehtonen; 2.1.7 Caso Kolpak; 2.1.8 Caso Simutenkov; 2.1.9 Caso Meca Medina; 2.1.10 Caso Laurent Piau; 2.1.11 Caso Lille/UEFA; 2.1.12 Caso Motoe; 2.1.13 Caso Kahveci; 2.1.14 Caso Bernard; 2.1.15 Caso Biffi; 2.1.16 Caso Royal Antwerp Football Club; 2.1.17 Caso Superliga; 2.1.18 Caso International Skating Union; 2.1.19 Caso Lassana Diarra; 2.1.20 Caso Royal Football Club Seraing; 2.2 Azione politica dello Stato nello sport; 2.2.1 Carta europea dello sport per tutti; 2.2.2 Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport; 2.2.3 Convenzione europea sulla violenza nello sport; 2.2.4 Convenzione antidoping; 2.2.5 Carta europea dello sport; 2.2.6 Trattato di Amsterdam e documenti correlati; 2.2.7 Dichiarazione di Nizza; 2.2.8 Dichiarazione del Consiglio; 2.2.9 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; 2.2.10 Libro bianco sullo sport; 2.2.11 Trattato di Lisbona; 2.2.12 Comunicazione della Commissione: «Sviluppare la dimensione europea dello sport»; 2.2.13 Convenzione di Macolin; 2.2.14 Convenzione di Saint-Denis; 2.2.15 Dichiarazione di Kazan; 2.2.16 Risoluzioni del Parlamento europeo: "Dimensione europea dello sport"; 2.2.17 Piano di lavoro per lo sport

Come già verificato, lo sport e lo Stato non hanno sempre camminato insieme nel corso della storia, ma iniziano a stabilire un rapporto più stretto man mano che si rivelano le particolarità del fenomeno sportivo. Oltre a quelle di natura politica e culturale, che hanno avvicinato i governi alle attività sportive, assumono particolare rilevanza le loro caratteristiche economiche e sociali, che giustificano e provocano una maggiore partecipazione dello Stato nei contorni privati del sistema sportivo. Ciò sfida, in un certo senso, l'utopica autonomia assoluta dello sport, che inizia ad affrontare ostacoli pubblici di ordine normativo o giurisdizionale.

In questo panorama, e di fronte alle ripercussioni geografiche e culturali dell'attività organizzativa dello sport, con particolare riferimento alla costruzione di veri e propri ordinamenti giuridici sportivi guidati dalle federazioni sportive internazionali, si vede che lo Stato, soprattutto nella prospettiva europea, sta esercitando il suo ruolo nel contesto dell'interazione con il sistema sportivo, sia in ambito politico che in ambito giurisdizionale, delimitando e parametrizzando l'attività regolatoria dei sistemi autonomi.

I cambiamenti nell'atteggiamento dello Stato e nel paradigma di controllo del fenomeno sportivo sono stati percepiti da José Manuel Meirim, secondo il quale:

como se sabe, o Tratado de Roma, em 1957, não mencionava o desporto, facto que foi determinando o carácter estanque das duas realidades, Comunidade Europeia e desporto. Para além das questões jurisdicionais que se iam colocando, sempre numa perspectiva economicista, a partir da conflitualidade entre as normas comunitárias e as normas desportivas, nada mais de significativo se podia encontrar que, em alguma medida, levasse a acreditar na valorização europeia autónoma do desporto e, muito menos, numa ideia, projecto ou política europeia sobre o desporto.^{281 282}

Ciò che si verifica, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo, è un aumento della partecipazione statale nello sviluppo del fenomeno sportivo. Tale intervento statale, tuttavia, non è assoluto, in quanto da un lato si riconosce e si preserva l'autonomia inerente alle entità sportive, dall'altro si delimitano, mediante strumenti normativi e regolamentari, i contorni di tale autonomia, in modo da renderla compatibile con gli interessi pubblici e i principi giuridici.

L'analisi di tale partecipazione statale, con evidente attenzione al contesto europeo, può essere effettuata da almeno due prospettive: quella giurisdizionale e quella politica. La prima, attraverso l'azione dello Stato-Giudice, rappresentato prevalentemente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base delle sentenze emesse negli ultimi 50 anni in materia sportiva; la seconda, sulla base delle politiche, delle azioni e delle misure attuate dallo Stato a favore della valorizzazione dello sport.

È in questo senso che si propone la presente valutazione, sulla base delle misure concrete finora note e della consolidata giurisprudenza europea in materia di sport con impatto economico e sociale.

2.1 AZIONE GIURISDIZIONALE DELLO STATO – GIURISPRUDENZA UE

2.1.1 Caso Walrave e Koch

²⁸¹ MEIRIM, José Manuel. *A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo*. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 105.

²⁸² Traduzione: “come è noto, il Trattato di Roma del 1957 non menzionava lo sport, fatto che ha determinato la natura separata delle due realtà, Comunità Europea e sport. Al di là delle questioni giurisdizionali che si ponevano, sempre in una prospettiva economicista, a partire dal conflitto tra le norme comunitarie e quelle sportive, non si poteva trovare nulla di più significativo che, in una certa misura, portasse a credere in una valorizzazione europea autonoma dello sport e, tanto meno, in un'idea, un progetto o una politica europea sullo sport”.

Il caso Walrave²⁸³ è emblematico e forse rappresenta, nel contesto di questa ricerca, il precedente più importante del sistema sportivo transnazionale, in particolare per l'inedito carattere dell'azione statale, attraverso l'intervento giurisdizionale concretizzato nella sentenza emessa il 12 dicembre 1974. La sua importanza deriva dal fatto che il caso rappresenta, almeno nello sport, il punto di partenza del rapporto effettivo tra Stato e privato, nella ricerca della pacificazione sociale e anche dell'equilibrio e dell'armonia tra i limiti pubblici e privati, l'intervento e l'autonomia, che hanno permesso di plasmare l'attività normativa nel sistema sportivo negli ultimi cinquant'anni.

È considerato il primo caso giudicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia sportiva, in cui lo Stato è stato chiamato a decidere se le regole sportive dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) – considerate norme di carattere privato – violassero le norme pubbliche internazionali relative al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità, oltre a quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al diritto di fornire o prestare servizi nell'ambito dell'Unione europea.

Le norme contestate in quel momento stabilivano, nel contesto normativo privato internazionale – ovvero quello stabilito dalla federazione internazionale della disciplina ciclistica –, che in occasione dello svolgimento dei campionati mondiali della disciplina, gli atleti e i *pacemaker*, considerati coloro che dettano il ritmo della gara, accompagnando i ciclisti in motocicletta, dovevano avere la stessa nazionalità tra loro, sulla base del fatto che i campionati mondiali dovevano essere disputati da squadre effettivamente nazionali, in modo da consentire che la competizione avvenisse tra paesi, come caratteristica naturale di una competizione mondiale. In sintesi, gli atleti e i professionisti di supporto dovevano avere la stessa nazionalità, rendendo impossibile la composizione di una squadra nazionale con componenti considerati stranieri.

I ricorrenti, Walrave e Koch, di nazionalità olandese, hanno adito il Tribunale distrettuale di Utrecht che, alla luce delle questioni sollevate e essendo in discussione la potenziale violazione del Trattato dell'allora Comunità Europea, ha rinviato il caso alla Corte di giustizia, sulla base dell'articolo 177 della norma internazionale, affinché la Corte si pronunciasse sulla compatibilità tra le norme internazionali private e il diritto europeo, alla luce

²⁸³ *Judgment of the Court of 12 December 1974. - B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo. - Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Netherlands. - Case 36-74. EUR-LEX. B.N.O. Walrave e L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo. Rinvio pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Paesi Bassi. Causa 36-74. Sentenza della Corte del 12 dicembre 1974. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0036>. Accesso il 17 giugno 2024.*

del fattore discriminatorio della normativa in discussione.

La causa è stata intentata contro la stessa UCI, la federazione olandese di ciclismo, in qualità di organizzazione del sistema ciclistico a cui i ricorrenti erano legati dal punto di vista federativo, e la federazione spagnola di ciclismo, poiché si trattava, all'epoca, della federazione organizzatrice della competizione internazionale, nel caso specifico il campionato mondiale del 1973.

Già in quell'occasione, e come era prevedibile, la Corte di giustizia ha chiarito che le questioni sportive potevano essere oggetto della sua valutazione solo quando costituivano, *in casu*, un'attività economica, nel contesto definito dall'allora articolo 2 del Trattato della Comunità europea. Il criterio economico, come è noto, è diventato un elemento centrale nel dibattito sulla competenza o meno della Corte di giustizia europea per l'effettivo giudizio delle questioni relative al fenomeno sportivo, dato il naturale ed elevato grado di autonomia attribuito agli attori della *lex sportiva*.

A questo proposito, va sottolineato che i vari regolamenti sportivi, nazionali o internazionali, anche se emanati da enti privati e legati alla logica propria dell'autonomia sportiva, possono in alcuni casi dare adito a una valutazione da parte dello Stato, nella misura in cui la loro applicazione nel sistema ha un impatto economico. Così, ad esempio, una disciplina sportiva praticata in un contesto professionale, dal quale si deduce l'esistenza di un rapporto di lavoro o di prestazione di servizi, con le rispettive forme di remunerazione, attirerà la competenza della Corte europea per il giudizio. In questi casi, le norme sportive potrebbero violare i principi fondamentali del Trattato, quali la libera concorrenza, la libera circolazione di beni e servizi e, in particolare, la libera circolazione dei lavoratori nello spazio comune europeo, soprattutto nel contesto del divieto di discriminazione.

Sebbene si tratti di una questione pacificata dinanzi alla Corte di giustizia europea, è interessante sottolineare che il fatto che una federazione sportiva internazionale, organizzazione di diritto privato, sia costituita sotto forma di associazione civile senza scopo di lucro non la esonera dal necessario rispetto delle norme del Trattato. Il clamore è dovuto al fatto che, in linea di principio, le suddette norme internazionali pubbliche si applicano alle autorità pubbliche, generando dubbi sulla loro applicazione alle organizzazioni sportive private. È certo, tuttavia, che la loro applicazione avverrà ogni volta che vi sarà una regolamentazione di questioni con ripercussioni economiche in un determinato settore, indipendentemente dal fatto che le organizzazioni coinvolte siano di natura pubblica o privata.

Va inoltre sottolineato che, nel caso in esame, anche lo Stato è stato chiamato a decidere in merito all'applicazione delle disposizioni del Trattato, poiché la competizione internazionale

si svolgeva in Spagna, che fino ad allora non faceva parte del blocco economico europeo. L'argomento non è stato accolto, in quanto le competizioni internazionali interessavano in gran parte i territori della Comunità Europea, determinando l'applicazione inequivocabile della norma internazionale pubblica.

In ogni caso, in questo primo caso giudicato dalla Corte di giustizia, i giudici hanno ritenuto che la composizione delle squadre per le competizioni internazionali fosse una questione puramente sportiva, senza elementi sufficienti a giustificare l'intervento della Corte europea. Pertanto, il caso è stato rinviato al tribunale di Utrecht, competente per il giudizio del caso, secondo le norme applicabili.

2.1.2 Caso Donà contro Mantero

Il caso Donà contro Mantero²⁸⁴ si riferisce a una controversia portata dinanzi alla Corte di giustizia europea a seguito di un conflitto sorto nell'ambito del calcio, riguardante l'applicazione delle norme stabilite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che, all'epoca, nel 1976, vietavano la partecipazione di atleti stranieri al calcio professionistico italiano. Come si può vedere, a differenza di quanto accaduto nel caso Walrave, la controversia verteva sulla norma che limitava la partecipazione di stranieri, ovvero cittadini europei non italiani, a competizioni sportive che coinvolgevano club calcistici, cioè non si trattava di una competizione disputata tra squadre nazionali, per le quali la stessa Corte di giustizia aveva già segnalato la legittimità delle norme che, in linea di principio, apparivano discriminatorie, ma che erano giustificate nel contesto della natura degli eventi sportivi.

La controversia è nata dal rifiuto di Mario Mantero, allora presidente di un club italiano, di retribuire Gaetano Donà, un professionista dedicato alla scoperta di nuovi talenti nel calcio, motivando tale rifiuto con l'operato scorretto di quest'ultimo, che avrebbe cercato di attirare atleti stranieri, e, in questo caso, in modo contrario alle regole vigenti nel calcio italiano. In altre parole, nel tentativo di attirare talenti stranieri e non riuscendo a raggiungere l'obiettivo, non avrebbe prestato i servizi in modo soddisfacente, dando adito all'intervento del committente dei servizi, che ha ritenuto non necessario remunerarlo. Il ricorrente adisce il potere giudiziario italiano che, intravedendo una potenziale violazione del Trattato, rinvia il caso alla Corte di

²⁸⁴ *Judgment of the Court of 14 July 1976. - Gaetano Donà v Mario Mantero. - Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Rovigo - Italy. - Case 13-76. EUR-LEX. Gaetano Donà contro Mario Mantero. Rinvio pregiudiziale: Giudice conciliatore di Rovigo - Italia. Causa 13-76. Sentenza della Corte del 14 luglio 1976. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0013>. Accesso il 17 agosto 2024.*

giustizia europea affinché si pronunci sulla questione, sulla base di una decisione preliminare.

Come era prevedibile, la Corte ha seguito la linea decisionale utilizzata nel caso Walrave e ha chiarito che il diritto europeo, ovvero il diritto comunitario europeo, è applicabile alle attività sportive quando queste rappresentano lo svolgimento di un'attività economica, giustificando la competenza della Corte. In questo caso, la Corte ha ricordato che i cittadini europei sono tutelati dalle disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative alla circolazione delle merci e delle persone, ovviamente in tutti gli Stati membri della Comunità europea.

Come si evince dalla decisione presa il 14 luglio 1976, sebbene la Corte avesse già indicato come legittima la norma che vietava la partecipazione di atleti stranieri alle squadre nazionali che disputavano competizioni internazionali, come i campionati mondiali per nazionali, al fine di garantire l'effettiva competizione tra nazioni, ha ritenuto diversamente nel caso giudicato, poiché non vi era alcuna giustificazione per convalidare le norme che vietavano la partecipazione di atleti stranieri nei club italiani, dove la competizione era tra club, in quanto ciò violava frontalmente le disposizioni del Trattato, essendo le norme sportive chiaramente discriminatorie in base alla nazionalità e ostacolando illecitamente la circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo.

2.1.3 Caso UNECTEF contro Heylens e altri

Il caso Heylens²⁸⁵ riguarda una questione educativa nell'ambito del calcio europeo ed è stato un caso emblematico, poiché ha portato anche a procedimenti penali nei confronti del ricorrente, a causa della presunta pratica illegale della professione sul territorio francese, nonostante la sua regolarità professionale nel paese di origine.

L'allenatore di nazionalità belga Georges Heylens era in possesso di un diploma di allenatore ufficiale validamente rilasciato in Belgio dalla Scuola Allenatori della Federazione Calcistica Belga, ma ha incontrato ostacoli in Francia, paese in cui era stato assunto per ricoprire il ruolo di allenatore presso il *Lille Olympic Sporting Club*, che allora militava nella prima

²⁸⁵ *Judgment of the Court of 15 October 1987. Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) v Georges Heylens and others. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Lille - France. Free movement of workers - Equivalence of diplomas - Sports trainer. Case 222/86. EUR-LEX. **Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) v Georges Heylens and others.** Rinvio pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Lille - Francia. Libera circolazione dei lavoratori - Equivalenza dei diplomi - Allenatore sportivo. Causa 222/86. Sentenza della Corte del 15 ottobre 1987. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61986CJ0222>. Accesso il 19 agosto 2025.*

divisione del campionato francese.

In sintesi, a seguito della regolarizzazione della situazione professionale dell'allenatore sportivo da parte del club di destinazione, l'organo ministeriale competente dello Stato francese ha emesso una raccomandazione secondo cui il diploma di origine belga non doveva essere accettato sul territorio francese, in quanto non era stata dimostrata l'equivalenza minima necessaria per giustificare il riconoscimento e, di conseguenza, consentirne l'esercizio professionale nel paese di destinazione.

Di fronte al rifiuto di accettare la raccomandazione, poiché l'allenatore ha continuato a esercitare la sua professione nel club francese, *l'Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football* (UNECTEF) ha adottato le misure che riteneva opportune per ostacolare tale situazione, citando in giudizio l'allenatore, anche in ambito penale, dinanzi al *Tribunale di Grande Instance* di Lille. Il tribunale regionale, ravvisando questioni pregiudiziali, ha rinviato il procedimento alla Corte di giustizia europea, affinché questa potesse valutare gli ostacoli dal punto di vista del diritto comunitario.

Tra i punti affrontati e decisi dalla Corte europea, vale la pena sottolineare che i magistrati hanno subito sottolineato che la necessità di ottenere diplomi in ciascuno dei paesi membri per l'esercizio della professione da parte dei cittadini europei, senza una possibile armonizzazione, costituirebbe un'effettiva restrizione all'esercizio della professione e, in questo caso, alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito europeo. Con maggiore rigore, tale restrizione sarebbe accentuata nei casi in cui il titolo rilasciato nel paese di origine fosse valido e il suo riconoscimento fosse ostacolato senza il rispetto di criteri oggettivi.

In tal senso, la conclusione circa l'equivalenza o meno di un diploma rilasciato in un paese straniero deve essere basata sull'analisi del livello di conoscenza e qualificazione del suo titolare, considerando oggettivamente la natura e la durata degli studi e delle pratiche a cui fa riferimento il rispettivo diploma.²⁸⁶

Un'altra questione emersa in questo caso è stata l'assenza di un rimedio giuridico in grado di contestare la decisione dell'autorità amministrativa nazionale che ha ritenuto di rifiutare la validità del diploma straniero ai fini dell'esercizio professionale, il che ha suscitato commenti da parte della Corte di giustizia in tal senso. In altre parole, essendo il diritto al lavoro un diritto fondamentale nella prospettiva comunitaria, è necessario garantire al cittadino interessato l'accesso all'ampio diritto di azione, in modo da rendere effettiva la garanzia dell'esercizio del suo diritto. Pertanto, non è ragionevole istituire un sistema in cui non esista la

²⁸⁶ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 28.

possibilità di un adeguato riesame di una decisione emanata dall'autorità nazionale, impedendo che questa possa essere sottoposta a discussione e valutazione in un'altra istanza o ambito competente.

Inoltre, come si evince dal caso analizzato, la stessa decisione dell'autorità nazionale non sembra essere stata chiara circa i motivi del rifiuto, il che rende ancora più difficile garantire il contraddittorio come diritto fondamentale.

Il 15 ottobre 1987, la Corte di giustizia europea ha quindi svolto un ruolo importante nel garantire l'efficacia delle disposizioni del trattato in questioni direttamente correlate alla libertà di lavoro e al suo libero esercizio, senza ostacoli illegali alla circolazione dei lavoratori nell'ambito comunitario europeo.

2.1.4 Caso Bosman

Tra i vari casi già giudicati in ambito giudiziario europeo, spicca, per la sua rilevanza e originalità tematica, il caso Bosman²⁸⁷, la cui sentenza del 15 dicembre 1995, nell'ambito del procedimento C-415/93, ha rappresentato un'importante rottura di paradigmi nel contesto globale del calcio organizzato. Oltre ad una questione contrattuale di ambito nazionale, la decisione è stata sviluppata in una prospettiva ampia, che abbraccia, nei limiti del diritto comunitario, discussioni e interpretazioni relative alle violazioni del trattato internazionale, *in questo caso* il Trattato di Roma, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, che ovviamente comprende anche i calciatori.

In primo luogo, vale la pena chiarire che il caso è stato giudicato dalla Corte di giustizia, a livello comunitario, data la necessità di esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dai tribunali ordinari belgi. Si verifica, fin dal punto 1 della *sentenza*, pronunciata il 1° ottobre 1993, che la *cour d'appel di Liegi* ha sollevato, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli articoli 48, 85 e 86 del suddetto Trattato.

In una prospettiva generale, il caso rappresenta la giudicizzazione di una controversia

²⁸⁷ *Judgment of the Court of 15 December 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Liège - Belgium. Freedom of movement for workers - Competition rules applicable to undertakings - Professional footballers - Sporting rules on the transfer of players requiring the new club to pay a fee to the old club - Limitation of the number of players having the nationality of other Member States who may be fielded in a match. Case C-415/93. EUR-LEX. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman. Causa C-415/93. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Accesso il 17 giugno 2024.*

sportiva, con evidenti effetti e impatti economici. La causa è stata intentata dall'atleta Jean-Marc Bosman, centrocampista belga che all'epoca giocava per la squadra *Royal Club Liégeois SA*, con cui aveva un contratto di lavoro regolato dalle norme imposte dalla *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (ASBL)*, la federazione calcistica belga.

Nell'ambito di tale regolamentazione, la sentenza cerca di chiarire le sfumature e i meccanismi fino ad allora disponibili per l'effettuazione dei trasferimenti degli atleti e, ovviamente, per la definizione degli effetti derivanti dalla rottura o dalla non continuazione del rapporto contrattuale tra le parti. All'epoca era in vigore un regime specifico che prevedeva la separazione tra i rapporti di lavoro e quelli sportivi/federativi, il che consentiva di mantenere l'assoggettamento dell'atleta all'ente sportivo anche dopo la scadenza del contratto di lavoro. Tuttavia, tale meccanismo comportava la controversa possibilità abusiva per un club di trattenere i diritti sportivi di un giocatore anche in assenza di un rapporto di lavoro in vigore.

In altri termini, anche in assenza di un contratto di lavoro valido, il legame sportivo esistente tra l'atleta e il club di origine rimaneva giuridicamente efficace, subordinando il suo rilascio al pagamento, da parte di un terzo club interessato, di una somma che potesse compensare la presunta formazione sportiva fornita all'atleta vincolato.

Vale la pena sottolineare che il legame sportivo, nel contesto associativo e federativo che caratterizza il sistema organizzativo dello sport mondiale, è il fulcro essenziale del sistema e rende possibile la partecipazione dell'atleta, e di altri attori, alla tradizionale struttura piramidale della governance sportiva. Questo legame presuppone l'accettazione volontaria, per adesione, da parte di coloro che ne fanno parte, delle regole associative stabilite, tra cui lo statuto sociale delle entità che amministrano la disciplina, i regolamenti e le altre norme di varia natura e finalità, in particolare quelli emanati dalla rispettiva federazione internazionale. Si tratta quindi di un insieme normativo sistemico, necessario per la sussistenza e il funzionamento del suo meccanismo associativo.

A questo proposito, il punto 6 della sentenza è assertivo nell'analisi del caso concreto, spiegando i tipi di relazioni peculiari esistenti nel sistema di registrazione e iscrizione degli atleti esistente all'epoca nell'ambito della federazione belga. In tal senso:

[...] segundo o regulamento federal da URBSFA de 1983, aplicável na altura em que ocorreram os factos dos processos principais, há que distinguir três tipos de relações: a inscrição, que vincula o jogador à associação nacional, a afectação, que vincula o jogador a um clube, e a qualificação, que é a condição necessária para que um jogador possa participar nas competições oficiais. A transferência é definida como o acto pelo qual um jogador inscrito obtém uma mudança de afectação. Em caso de transferência temporária, o jogador permanece afecto ao seu clube, mas fica

qualificado para outro clube.^{288 289}

La logica peculiare del sistema di trasferimento degli atleti e delle procedure di registrazione, con la conseguente regolarità sportiva per la partecipazione alle competizioni ufficiali, dimostra la sua organizzazione sistemica e l'intrico di norme, di carattere associativo, che danno senso alla struttura di governance della disciplina. È certo che, date le specificità, non ci sarebbe, in realtà, altra via che la coincidenza e l'interazione, in ambito normativo, tra le norme private – emanate dalle rispettive federazioni sportive, di carattere nazionale o internazionale, a seconda della dimensione che si intende regolamentare – e le norme pubbliche statali.

Si sottolinea che, in occasione della sentenza Bosman, la Corte europea si è soffermata sui regolamenti privati, in particolare quello emanato dalla rispettiva federazione nazionale belga, estraendo le seguenti peculiarità:

[...] Ai sensi dello stesso regolamento, tutti i contratti dei giocatori professionisti, la cui durata varia da uno a cinque anni, scadono il 30 giugno. Prima della scadenza del contratto, entro e non oltre il 26 aprile, il club deve proporre un nuovo contratto al giocatore che, in mancanza di proposta, è considerato dilettante ai fini del trasferimento, diventando quindi soggetto ad altre disposizioni del regolamento. Il giocatore è libero di accettare o rifiutare tale proposta. In caso di rifiuto, il giocatore viene iscritto in un elenco di giocatori che possono essere oggetto, tra il 1° e il 31 maggio, di un trasferimento detto «obbligatorio», cioè senza il consenso del club di appartenenza, ma dietro pagamento a quest'ultimo da parte del nuovo club di un'indennità detta «di formazione», calcolata moltiplicando il reddito lordo annuo del giocatore per coefficienti che variano tra 14 e 2, a seconda della sua età. Il 1° giugno inizia il periodo dei trasferimenti cosiddetti «liberi», che si svolgono con l'accordo dei due club e del giocatore, in particolare per quanto riguarda l'importo dell'indennità di trasferimento che il nuovo club deve pagare al precedente, pena sanzioni che possono arrivare fino all'esclusione del primo per debiti. Se non c'è trasferimento, il club di appartenenza deve offrire al giocatore un nuovo contratto per una stagione, alle stesse condizioni proposte prima del 26 aprile. Se il giocatore lo rifiuta, il club ha il diritto, fino al 1° agosto, di prendere una misura di sospensione, in mancanza della quale il giocatore viene riqualificato come dilettante. Il giocatore che persiste nel suo rifiuto di firmare i contratti che il suo club gli propone può ottenere un trasferimento come dilettante, senza l'accordo del suo club, dopo due stagioni di inattività.²⁹⁰

²⁸⁸ EUR-LEX. **Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman.** Causa C-415/93. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Accesso il 17 giugno 2024.

²⁸⁹ Traduzione: “[...] secondo il regolamento federale dell'URBSFA del 1983, applicabile al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto delle cause principali, occorre distinguere tre tipi di rapporti: l'iscrizione, che vincola il giocatore all'associazione nazionale, l'assegnazione, che vincola il giocatore a un club, e la qualificazione, che è la condizione necessaria affinché un giocatore possa partecipare alle competizioni ufficiali. Il trasferimento è definito come l'atto con cui un giocatore iscritto ottiene un cambiamento di assegnazione. In caso di trasferimento temporaneo, il giocatore rimane assegnato al proprio club, ma è qualificato per un altro club”.

²⁹⁰ EUR-LEX. **Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman.** Causa C-415/93. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Accesso il 17 giugno 2024.

Dall'analisi delle procedure dettate dalla Corte, emerge chiaramente la protezione sistematica dell'investimento del club in uno dei suoi maggiori asset, il giocatore. Da una valutazione ampia e allo stesso tempo obiettiva della questione, si evince che la struttura e le dinamiche pensate e regolamentate in materia di trasferimenti di atleti li mettono, o li mettevano, in una posizione di evidente fragilità contrattuale, nella misura in cui dipendevano dall'interesse del club per la loro effettiva realizzazione. In assenza di interesse da parte dei club ad assumerli, il più delle volte a causa dell'impossibilità economica di fronte agli elevati valori richiesti a titolo di indennizzo per la formazione, l'alternativa sarebbe stata la loro accettazione delle nuove condizioni stabilite dal club di origine per il mantenimento del patto. Nel caso in esame, tale importo rappresentava una riduzione di circa il 70% del loro stipendio, cosa che l'atleta, come si è verificato, non ha accettato né accettato.

Vale la pena ricordare che, ai sensi delle norme allora in vigore, all'atleta non restava, di fatto, di fronte allo scenario appena descritto, che accettare le condizioni imposte o affrontare le conseguenze del suo rifiuto, in particolare l'inattività forzata, che evidentemente rappresenta, o rappresentava, una chiara sanzione sportiva, elemento che il sistema utilizza abitualmente per salvaguardare la sua unità e il controllo della sua regolamentazione. D'altra parte, dal punto di vista lavorativo, o della norma comunitaria concretizzata nel Trattato di Roma, tecnicamente più adeguata in relazione al caso Bosman, tale fatto ha rappresentato un vero ostacolo alla libertà di lavoro e, più precisamente, alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione europea, attirando l'applicazione della norma internazionale e la competenza della Corte Europea per la risoluzione delle questioni, soprattutto quelle pregiudiziali commentate.

Per una migliore comprensione dello scenario e del contesto formatosi attorno al caso Bosman, è opportuno sottolineare la preoccupazione delle entità sportive, coinvolte o meno nel processo, per gli impatti naturali derivanti dall'imminente decisione della Corte. Questo perché l'abolizione di uno degli elementi centrali del sistema di trasferimento degli atleti avrebbe certamente comportato la riforma dell'intero quadro normativo vigente.

Alla luce delle sfumature e delle preoccupazioni valutate, la Corte europea ha finalmente proceduto alla risoluzione del caso, decidendo, tra le varie questioni rilevanti sollevate, che sussisteva un reale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, sulla base dell'analisi delle norme relative ai trasferimenti e dell'articolo 48 del Trattato di Roma. A questo proposito, si sottolinea il contenuto del punto 93 della suddetta sentenza, secondo cui la Corte di giustizia ha già dichiarato in diverse occasioni che "la libera circolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e le disposizioni del Trattato

garantiscono che tale libertà hanno effetto diretto dalla fine del periodo di transizione". In aggiunta, ai sensi del punto 96, si è ritenuto che "le disposizioni che impediscono o dissuadono un cittadino di uno Stato membro dal lasciare il proprio paese d'origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione costituiscono ostacoli a tale libertà".²⁹¹

Inoltre, ai sensi della sentenza, i precedenti citati si sono adattati in modo aderente, alle questioni sportive sottoposte all'esame della Corte, con la conclusione che "tali norme sono suscettibili di limitare la libera circolazione dei giocatori che desiderano esercitare la loro attività in un altro Stato membro, impedendo loro o dissuadendoli dall'abbandonare i loro club di origine anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano a questi ultimi".²⁹²

Come si può notare, la sentenza Bosman è stata redatta nel senso di riconoscere che le norme nazionali o internazionali, pubbliche o private, in vigore all'epoca, comportavano una chiara e diretta violazione dell'articolo 48 del Trattato di Roma. È stata quindi configurata una violazione della libertà di circolazione dei lavoratori (sportivi) in ambito europeo, con la conseguente riforma normativa del sistema. Tale decisione, di impatto globale, si è consolidata come una pietra miliare che ha rivoluzionato il diritto sportivo non solo in Europa, ma in tutto il mondo²⁹³, ponendolo come fonte paradigmatica di studi per la comprensione del sistema e delle sue specificità.

2.1.5 Caso Delière

Il caso Delière²⁹⁴ riguarda una controversia sollevata da un'atleta di judo, di nazionalità

²⁹¹ EUR-LEX. **Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman**. Causa C-415/93. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Accesso il 17 giugno 2024.

²⁹² EUR-LEX. **Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman**. Causa C-415/93. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Accesso il 17 giugno 2024.

²⁹³ CABRERA, Gisele Cesário. **O Regulamento Nacional de Intermediários da Confederação Brasileira de Futebol à luz do Direitos Civil Brasileiro**. 47f. 2018. Tesi di Laurea (LL.M Diritto dei Contratti). Insper Instituto de Pesquisa, 2018.

²⁹⁴ *Judgment of the Court of 11 April 2000. Christelle Delière v. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée (C-191/97). Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Namur - Belgium. Freedom to provide services - Competition rules applicable to undertakings - Judokas - Sports rules providing for national quotas and national federations' selection procedures for participation in international tournaments. Joined cases C-51/96 and C-191/97*. EUR-LEX. **Christelle Delière contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97)**. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di primo grado di Namur - Belgio. Cause riunite C-51/96 e C-191/97. Sentenza della Corte dell'11 aprile 2000. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61996CJ0051>. Accesso il 17 giugno 2024.

belga, dinanzi al *Tribunale di primo grado* di Namur. Il caso ha contestato le regole e i criteri stabiliti dalle federazioni di judo, sia a livello regionale, nel territorio di registrazione dell'atleta, sia a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda la sua partecipazione a competizioni internazionali. Christelle Deliège ha inoltre affermato di praticare l'attività sportiva a livello professionale o semiprofessionale, dimostrando che la sua situazione rientrava in un'attività economica tale da giustificare l'intervento della Corte di giustizia europea, alla luce della giurisprudenza consolidata in tal senso.

In modo diverso, le federazioni regionali e nazionali convenute hanno sottolineato che il judo, non solo nel territorio belga, ma in Europa in generale, era praticato a livello amatoriale, cioè non professionale, e che quindi le norme del diritto europeo non erano applicabili al caso in questione. A questo proposito, la Corte di giustizia europea ha chiarito che la qualificazione degli atleti come dilettanti da parte del sistema federativo, di per sé, non esclude la possibilità che questi atleti siano effettivamente coinvolti in una vera e propria attività economica, precisando che, negli eventi sportivi in generale, e in particolare negli eventi internazionali che coinvolgono atleti di alto livello, si verifica la partecipazione attiva del pubblico, in qualità di consumatori, nonché lo sviluppo di contratti televisivi, di sponsorizzazione e di servizi in generale, con il risultato che tali eventi sono caratterizzati da un'intensa attività economica alla quale gli atleti partecipano attivamente.²⁹⁵

La Corte di giustizia ha quindi proposto l'interpretazione relativa alla caratterizzazione dell'attività svolta come attività economica, lasciando alla giustizia locale belga il compito di decidere, nel caso concreto e sulla base di tale interpretazione, se la pratica del judo da parte della ricorrente, e secondo le prove agli atti, costituisce effettivamente un'attività economica, con tutte le sue conseguenze.

L'aspetto interessante di questo caso è che la Corte di giustizia europea, in una sentenza emessa l'11 aprile 2000, ha operato un'importante distinzione tra il caso in esame e il caso *Bosman*, nel senso che le regole sportive che mirano alla selezione degli atleti per la partecipazione a competizioni internazionali rappresentano l'essenza stessa del sistema e della manifestazione sportiva di rendimento, ovvero della prestazione tecnica sportiva. In quanto tali, non costituiscono necessariamente ostacoli illeciti allo sviluppo di una pratica sportiva. Pertanto, sebbene le regole possano effettivamente limitare l'attività e, di conseguenza, la circolazione di beni e servizi, tale limitazione è giustificabile data la natura del sistema sportivo, essendo quindi lecito alle federazioni l'esercizio della funzione regolatoria.

²⁹⁵ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 34.

2.1.6 Caso Lehtonen

Il caso Lehtonen²⁹⁶ ha trattato il limite dell'attività di regolamentazione nel sistema sportivo, in particolare nel mondo del basket, mettendo in evidenza la legittimità e la regolarità delle norme stabilite dalla Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) in materia di trasferimenti internazionali di giocatori.

In quell'occasione, la FIBA stabilì delle regole che vietavano la partecipazione di atleti stranieri alle competizioni quando questi provenivano da club europei ed erano stati trasferiti dopo una determinata data. Poiché Jyri Lehtonen, di nazionalità finlandese, rientrava in questa situazione normativa e aveva stipulato, dopo la data limite, un nuovo contratto di lavoro con il club belga Castor Braine, in una chiara dimensione internazionale, la sua partecipazione al campionato belga ha comportato l'imposizione di sanzioni disciplinari al club inadempiente, come la perdita dei punti delle partite disputate.

Di fronte a questa situazione, l'atleta e il club hanno adito la giustizia belga, in questo caso il *Tribunale di Première Instance Francophone de Bruxelles*, che, alla luce dell'attività economica svolta e del potenziale discriminatorio della norma prevista dai regolamenti della FIBA, ha rinviato il procedimento alla Corte di giustizia, affinché fosse esaminata una possibile violazione del diritto europeo.

La Corte ha osservato che, oltre alla costituzione del rapporto contrattuale tra atleta e club, l'effettiva partecipazione degli atleti alle partite ufficiali costituisce lo scopo essenziale dell'attività sportiva. Pertanto, le norme private che ostacolano tale partecipazione producono naturalmente effetti in ambito lavorativo, costituendo ostacoli alla libertà di lavoro e, nel caso di trasferimenti internazionali, alla stessa libertà di circolazione dei lavoratori.²⁹⁷

D'altra parte, poiché qui risiede un'importante orientamento decisionale della Corte, nel senso di armonizzazione delle norme pubbliche e private che gravitano attorno al sistema sportivo transnazionale, i magistrati hanno sottolineato che le regole, sebbene discriminatorie

²⁹⁶ *Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 April 2000. Jyri Lehtonen and Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL v Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium. Freedom of movement of workers - Competition rules applicable to undertakings - Professional basketball players - Sporting rules on the transfer of players from other Member States. Case C-176/96. EUR-LEX. Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di primo grado di Bruxelles - Belgio. Causa C-176/96. Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 aprile 2000. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61996CJ0176>. Accesso il 17 giugno 2024.*

²⁹⁷ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 36.

per natura e contrarie al diritto europeo, non devono necessariamente essere ignorate, potendo essere giustificate dai legittimi scopi sportivi perseguiti dalla rispettiva regolamentazione. A tal fine, ha portato alla riflessione il fatto che l'assunzione di atleti durante la stagione, senza alcuna limitazione, può influire sulla stabilità delle competizioni nel loro complesso, con rischi per la sostenibilità del sistema.

In tal senso, in una sentenza emessa il 13 aprile 2000, la Corte ha presentato al mondo plurale dello sport un'importante riflessione, nel senso che il carattere discriminatorio di una norma, o la sua illegalità *prima facie*, deve essere confrontato con gli stessi obiettivi della regolamentazione che, a sua volta, deve rispettare il limite ragionevole che giustifica l'effettiva necessità di una determinata regola per il sistema.

2.1.7 Caso Kolpak

Il caso Kolpak²⁹⁸ riguarda l'adozione di norme restrittive stabilite dai regolamenti privati della Federazione tedesca di pallamano (DHB), consistenti nella possibilità di schierare, in partite ufficiali della disciplina, sia a livello regionale che nazionale, di un massimo di 2 (due) atleti con licenze di tipo A che, nel contesto del caso, significava la selezione di atleti nazionali di paesi non membri dell'Unione europea.

Come si evince dall'analisi del caso, Maros Kolpak, di nazionalità slovacca, rientrava in questa situazione, essendo soggetto alla suddetta limitazione normativa. L'atleta giocava come portiere in una squadra della seconda divisione del campionato tedesco, era residente in Germania, possedeva un permesso di soggiorno valido e aveva un contratto di lavoro firmato. Va inoltre sottolineato che, pur non essendo membro del blocco europeo, la Slovacchia beneficiava di un accordo di associazione stipulato con l'allora Comunità Europea, in base al quale i lavoratori slovacchi formalmente impiegati nel territorio europeo godevano degli stessi diritti e prerogative dei lavoratori nazionali degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento.²⁹⁹

²⁹⁸ *Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 2003. Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Hamm - Germany. External relations - Association Agreement between the Communities and Slovakia - Article 38(1) - Free movement of workers - Principle of nondiscrimination - Handball - Limitation on the number of professional players having the nationality of nonmember countries who may play on a team in the league of a sports federation. Case C-438/00. EUR-LEX. Deutscher Handballbund eV contro Maros Kolpak.* Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Hamm - Germania. Causa C-438/00. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2003. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0438>. Accesso il 17 giugno 2024.

²⁹⁹ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 37.

Di fronte alla questione pregiudiziale, il Tribunale regionale di Hamm ha rinviato il caso alla Corte di giustizia affinché si pronunciasse sull'applicazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità alle norme di carattere privato emanate dalla federazione sportiva. Allo stesso modo, la Corte doveva valutare se, nel contesto dei principi, le norme sportive che limitavano la partecipazione di giocatori nazionali di paesi non membri del blocco violassero il diritto europeo.

La Corte di giustizia ha sottolineato che, nel caso in esame, l'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Slovacchia comportava l'applicazione diretta del principio di non discriminazione in base alla nazionalità dell'agente, rendendo certamente possibile il ricorso giudiziario utilizzato dal ricorrente. Non sorprende che la Corte abbia ricordato che il divieto di discriminazione contenuto nelle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori non si applicava solo agli atti delle autorità pubbliche, ma si estendeva anche alle norme emanate dalle federazioni sportive, in particolare quelle di natura lavorativa.

Un punto interessante della decisione è la dichiarazione della Corte di giustizia secondo cui, sebbene le regole sportive non influenzassero direttamente, *nel caso* in esame, il rapporto di lavoro tra il club e l'atleta, gli effetti della limitazione comportavano un danno diretto alla pratica professionale dell'atleta. Questo perché la partecipazione alle competizioni è inerente agli scopi del contratto di lavoro firmato ed è essenziale per gli stessi scopi dell'attività sportiva dell'atleta.

In tal senso, in una sentenza emessa l'8 maggio 2003, la Corte di giustizia ha concluso che le misure adottate dalla federazione sportiva – ovvero le norme limitative in vigore nel sistema sportivo della pallamano tedesca – costituivano, di fatto, una violazione del diritto europeo, in quanto discriminavano i lavoratori slovacchi, tutelati dall'accordo di associazione stipulato con il blocco economico.

2.1.8 Caso Simutenkov

Molto simile al caso Kolpak, il caso Simutenkov³⁰⁰ verte sulla limitazione stabilita da

³⁰⁰ *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 April 2005. Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real Federación Española de Fútbol. Reference for a preliminary ruling: Audiencia Nacional - Spain. Communities-Russia Partnership Agreement - Article 23(1) - Direct effect - Conditions relating to employment - Principle of non-discrimination - Football - Limit on the number of professional players having the nationality of non-member countries who may appear on a team in a national competition. Case C-265/03. EUR-LEX. Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Nacional - Spagna. Causa C-265/03. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2005. Disponibile all'indirizzo: [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62005C0265)*

regolamenti privati nello sport, emanati, in questo caso, dalla Federazione calcistica spagnola (RFEF) e rivolti agli atleti nazionali di paesi non membri dell'Unione europea. In particolare, le norme stabilivano che, nelle competizioni nazionali, i club fossero autorizzati a schierare solo un certo numero di giocatori provenienti da paesi non membri del blocco economico europeo.

Igor Simutenkov, cittadino russo, era all'epoca in possesso di un permesso di soggiorno e di un visto di lavoro che lo rendevano un lavoratore regolare nel territorio spagnolo. È importante sottolineare che, in tali circostanze, era in vigore l'accordo firmato tra la Comunità Europea e la Federazione Russa, i cui effetti equiparavano i diritti dei lavoratori russi e dei lavoratori europei in materia di condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, vietando la discriminazione basata sulla nazionalità ai lavoratori coperti dall'accordo firmato.

Nel valutare il caso, a partire dalla sentenza del 12 aprile 2005, la Corte di giustizia ha ribadito la sua interpretazione secondo cui un'eventuale discriminazione deve essere giustificata, come nel caso della limitazione dei stranieri nelle competizioni promosse tra nazioni, data la natura stessa della competizione. È stato inoltre sottolineato che in una competizione che coinvolge club e nel contesto lavorativo, le suddette limitazioni sportive colpiscono l'essenza stessa del contratto di lavoro, il cui scopo è la selezione dell'atleta affinché questi possa effettivamente partecipare alle competizioni ufficiali della sua rispettiva disciplina, non essendo lecita la discriminazione basata sulla nazionalità dell'atleta, soprattutto quando questi è coperto da un accordo firmato dalla Comunità Europea.

In altri termini, le federazioni sportive hanno l'autonomia di stabilire le norme necessarie al buon funzionamento del proprio sistema. Tuttavia, le regole sportive private devono consentire la salvaguardia dei diritti garantiti dallo Stato, e l'eccezione deve essere trattata in modo adeguato, sulla base di una giustificazione legittima per la creazione e il mantenimento di regole, in linea di principio, discriminatorie.

2.1.9 Caso Meca Medina

Il caso Meca Medina³⁰¹ è considerato una tappa importante nell'evoluzione degli aspetti

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0265. Accesso il 17 giugno 2024.

³⁰¹ *Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 July 2006. David Meca-Medina and Igor Majcen v Commission of the European Communities. Appeal - Rules adopted by the International Olympic Committee concerning doping control - Incompatibility with the Community rules on competition and freedom to provide services - Complaint - Rejection. Case C-519/04 P. EUR-LEX David Meca-Medina and Igor Majcen v Commission of the European Communities. Ricorso - Norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale in materia di controllo antidoping*

normativi dello sport, soprattutto in termini di intervento statale nell'attività sportiva e, più precisamente, dei limiti di tale intervento pubblico. A differenza degli altri, in questo caso le regole sportive in discussione riguardavano la politica antidoping nel sistema sportivo, con tutte le sfumature e le specificità inerenti a questo tema. Fin dall'inizio della sua attuazione, tale politica ha richiesto un'azione coordinata tra il settore pubblico e quello privato, con l'obiettivo di combattere il doping nello sport, considerato un elemento che minaccia l'integrità sportiva, il fair play e la salute degli atleti stessi.

In questo caso, la Corte di giustizia dell'Unione europea, dopo un procedimento preliminare dinanzi alla Commissione europea, è stata chiamata a valutare la necessità e l'opportunità di un intervento, data la natura delle norme sportive contestate che potenzialmente limitavano la capacità lavorativa o di prestazione sportiva degli atleti sorpresi durante i controlli antidoping, ma che avevano, ovviamente, uno scopo collettivo di protezione del sistema sportivo.

In occasione di una competizione internazionale di sport acquatici in Brasile, precisamente una tappa del campionato mondiale di maratona acquatica svoltasi nella città di Salvador, capitale dello Stato di Bahia, gli atleti David Meca Medina e Igor Majcen, certamente in ragione della loro classifica nella competizione, avendo occupato rispettivamente il 1° e il 2° posto nella competizione, sono stati sottoposti a test antidoping il 31 gennaio 1999. Entrambi gli atleti sono stati trovati positivi al test per la sostanza *Nandrolone*, che figurava nell'elenco delle sostanze proibite, al momento dell'applicazione del Codice mondiale antidoping.

A tal proposito, Bastianon e Colucci contestualizzano che il livello della sostanza rilevato nell'organismo di Medina era di 9,7 ng/ml, mentre quello di Majcen era di 3,9 ng/ml. Il *nandrolone* è considerato una sostanza anabolizzante proibita, secondo il Codice mondiale antidoping, a partire da un determinato dosaggio, poiché, per sua natura, tale sostanza può essere prodotta dall'organismo umano stesso, motivo per cui viene considerata proibita quando supera il livello di 2 nanogrammi per millilitro nelle urine dell'atleta sottoposto al test.³⁰²

Il fatto è che, a seguito del controllo antidoping effettuato, entrambi gli atleti sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari nell'ambito del sistema sportivo. Inizialmente, sono stati giudicati a livello federale dal comitato antidoping dell'allora Federazione Internazionale di Nuoto (FINA), oggi *World Aquatics*, occasione in cui sono stati sanzionati con una pena di

- Incompatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi - Denuncia - Rigelto. Causa C-519/04 P. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62004CC0519>. Accesso il 20 agosto 2025.

³⁰² BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 61.

ineleggibilità, ovvero la sospensione, per 4 (quattro) anni. In appello, in sede arbitrale, il TAS ha proceduto alla riduzione del periodo di ineleggibilità a 2 (due) anni.

È noto che gli atleti non hanno impugnato la decisione del TAS dinanzi al Tribunale federale svizzero, ma hanno sottoposto il caso all'esame della Commissione, sostenendo la violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato della Comunità Europea, rispettivamente rappresentati dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura in cui le norme sportive stabilite dal Comitato Olimpico Internazionale, e di conseguenza dalle federazioni internazionali, in materia di doping, erano in contrasto con il diritto europeo, soprattutto nella sua prospettiva concorrenziale.³⁰³

Tra gli argomenti utilizzati nel tentativo di ribaltare le decisioni prese in ambito sportivo, spiccava la presunta mancanza di scientificità nel giustificare il limite di 2 ng/ml come parametro minimo per dimostrare l'innocenza di un atleta nel cui organismo fosse stata trovata la sostanza. Inoltre, è stata invocata la severità della normativa internazionale antidoping, che stabilisce il principio della responsabilità oggettiva dell'atleta, secondo cui è responsabilità dell'atleta stesso il controllo delle sostanze che, in qualsiasi modo, possono essere trovate nel suo organismo. Pertanto, spetta all'atleta l'onere di provare le modalità dell'eventuale assunzione e l'assenza di colpa o negligenza, o la loro attenuazione, per giustificare l'esonero dalle sanzioni disciplinari o, almeno, la riduzione della pena da applicare per violazione della normativa antidoping.³⁰⁴

La Commissione ha respinto le argomentazioni degli atleti con la decisione adottata il 1° agosto 2002 nella causa COMP/38158 Meca Medina et Majcen/CIO, in cui ha concluso che la natura delle norme contestate non consentiva l'intervento dello Stato europeo, poiché si trattava di norme di carattere puramente sportivo. In tal senso, non si tratterebbe di una questione riguardante un'attività economica o relativa al diritto della concorrenza.

Gli atleti hanno presentato ricorso contro la decisione alla Corte Generale, che con sentenza del 30 settembre 2004 ha confermato l'interpretazione della Commissione secondo cui il divieto di doping si basa su norme puramente sportive, senza alcun orientamento economico, volte a preservare la correttezza del gioco e strettamente legate al corretto svolgimento delle competizioni sportive. È stato inoltre sottolineato che la limitazione della libertà di azione degli atleti è considerata necessaria, e entro limiti ragionevoli, per il raggiungimento del legittimo

³⁰³ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 61.

³⁰⁴ EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES. **The principle of strict liability**. Roma, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.eurolympic.org/clean-sport/the-principle-of-strick-liability/>. Accesso il 25 luglio 2025.

obiettivo perseguito dalla norma, cosicché non si può parlare di effettiva violazione del diritto europeo che giustifichi l'allontanamento dalle norme sportive in esame.³⁰⁵

Infine, gli atleti hanno adito la Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere la riforma della decisione presa dal Tribunale, poiché il fatto che le norme contestate siano considerate puramente sportive non escluderebbe necessariamente la possibilità di revisione da parte dello Stato, nel contesto dell'applicazione del diritto europeo.

La Corte ha sottolineato che lo scopo delle norme sportive in discussione era quello di combattere il doping come minaccia all'integrità delle competizioni, alla luce della necessaria protezione e salvaguardia della parità di condizioni nello sport, oltre alla tutela della salute degli atleti e dei valori etici sportivi, essendo naturale e inerente al raggiungimento dei propri obiettivi l'imposizione di misure disciplinari che, nonostante rappresentino una limitazione alla partecipazione degli atleti, poiché questi possono essere sospesi per periodi più o meno lunghi, si presentano come necessarie ai fini perseguiti.

In tal senso, la Corte di giustizia ha concluso che, anche se le norme sportive in materia di doping fossero considerate come una decisione di un gruppo organizzato nel sistema ("*associazione di imprese*") che di fatto limitava la libertà di azione degli atleti, tali norme non costituirebbero una restrizione della concorrenza incompatibile con il mercato, in quanto giustificate da un obiettivo legittimo. Inoltre, tale limitazione era inerente all'organizzazione e al funzionamento dello sport agonistico, essendo certo che il suo scopo principale era quello di garantire una sana rivalità tra gli atleti.³⁰⁶

È importante sottolineare, a partire dal caso Meca Medina, che la percezione originaria secondo cui la Corte di giustizia e, in questo caso, lo Stato, avrebbero interferito nell'attività sportiva solo quando questa fosse stata caratterizzata come attività economica effettiva, escludendo l'applicazione del diritto europeo nel caso dell'emanazione di norme puramente sportive, non sussisteva più. In altri termini, che fossero strettamente sportive o meno, le norme potevano essere contestate in ambito statale, con un'analisi effettuata in modo casistico. Tale possibilità amplia, in un certo senso, l'azione dello Stato e richiama l'attenzione del sistema sportivo su una regolamentazione adeguata, specialmente in materie che, *a priori*, sembrano avere carattere puramente sportivo. Questo perché tale caratteristica, di per sé, non sarebbe sufficiente per escludere l'intervento statale nel contesto europeo.

³⁰⁵ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 63.

³⁰⁶ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 65.

2.1.10 Caso Laurent Piau

Il caso *Laurent Piau* è uno dei più rilevanti nel mondo del calcio e riguarda l'importante funzione dell'agente dei calciatori. Come si evince dalle recenti norme emanate dalla FIFA, la discussione suscitata ha portato a un'effettiva evoluzione normativa nel contesto federativo, a partire dalla riorganizzazione del settore con l'intervento della Commissione Europea, anche se limitato in quell'occasione.

Il sistema di agenzia dei calciatori rappresenta ancora oggi un importante dibattito giuridico, sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale, con particolare attenzione alla critica perenne in senso discrezionale della federazione sportiva internazionale nella regolamentazione di un tema di natura eminentemente economica, sebbene con impatti diretti in ambito sportivo.

Vale la pena ricordare che la questione prende vita nel 1994, quando la FIFA presenta il primo regolamento sugli agenti dei calciatori³⁰⁷, in vigore dal gennaio 1996, occasione in cui si è intromessa nella regolamentazione di un'effettiva attività economica e professionale, limitando l'attività nel sistema calcistico ai titolari di una licenza per l'esercizio di tale attività.

È importante sottolineare che ottenere la licenza per operare professionalmente in qualità di agente accreditato non era, come è noto, un compito facile, poiché dipendeva dal rispetto di alcuni fattori elencati nella norma regolamentare, come il superamento di un esame di conoscenza, applicato fino ad allora in modo soggettivo, tramite colloquio con l'esaminatore, mancando quindi di obiettività e viziando il processo di ammissione al ruolo di agente. Oltre alla soggettività del processo di colloquio, il candidato era obbligato a fornire una garanzia bancaria dell'ordine di 200 (duecentomila) franchi svizzeri, al fine di garantire il risarcimento per inadempienza nella prestazione dei servizi di agenzia. Certamente, il criterio economico limitava notevolmente l'accesso a questa attività economica, sollevando *in questo caso* questioni di concorrenza nell'ambito di applicazione del trattato.

Inoltre, oltre all'istituzione di un sistema di sanzioni disciplinari volto a controllare l'attività, con destinatari specifici – vale a dire agenti, club e giocatori – l'agente era tenuto a concordare il rapporto con il cliente mediante un contratto scritto, della durata massima di 2 (due) anni, oltre a dimostrare, ai fini dell'ottenimento della licenza, l'idoneità morale del candidato.

³⁰⁷ EZABELLA, Felipe Legrazie. **Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro**. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2010, p. 27.

Come si può notare, si trattava di una novità nella regolamentazione sportiva che aveva un chiaro carattere restrittivo, di un'indiscutibile attività economica, il che ha portato l'agente *Piau* ad adire, nel marzo 1998, la Commissione Europea affinché valutasse la conformità dei regolamenti al diritto europeo, poiché, in linea di principio, le norme private sembravano andare contro le disposizioni del Trattato in materia di libera concorrenza.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione Europea, e sulla base delle considerazioni ufficiali formulate fino a quel momento, la FIFA ha deciso di rivedere il sistema di agenzia e di attuare una riforma dei regolamenti allora in vigore, emanando un nuovo regolamento sugli agenti, in vigore dal marzo 2001. In questa nuova normativa si è assistito, in un certo senso, al superamento di alcune delle obiezioni sollevate in sede europea, sebbene la federazione internazionale abbia mantenuto gran parte delle disposizioni.

Al fine di mitigare il carattere restrittivo della norma, la FIFA ha rivisto il sistema di garanzia bancaria richiesto al candidato per ottenere la licenza, ammettendo, in alternativa, la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile professionale, garantendo in tal modo lo scopo perseguito. In caso di impossibilità di tale opzione, è stato mantenuto il requisito della garanzia bancaria, ma con una riduzione dell'importo originale che, a partire dal 2001, è stato portato a 100 (centomila) franchi svizzeri. Allo stesso modo, è stato istituito un esame oggettivo di valutazione delle conoscenze del candidato, passando dal colloquio personale alla valutazione tramite domande a scelta multipla, con lo svolgimento di un esame scritto, che ha mitigato il carattere personale della procedura di valutazione prevista.

Inoltre, la FIFA ha chiarito che le sanzioni disciplinari, importanti per garantire l'efficacia delle norme elencate, avrebbero seguito una procedura che avrebbe garantito il contraddittorio alla parte interessata, uno dei punti contestati nel panorama europeo. Tale procedura si applica, in particolare, nell'ambito del Comitato per *lo status* dei calciatori, che fa parte della struttura organizzativa della FIFA.

Infine, la FIFA ha regolamentato la complessa questione della remunerazione dell'attività dell'agente, ammettendo una certa libertà, stabilendo che la remunerazione dell'agente dovrebbe essere prevista in un contratto scritto, fissata al 5% (cinque per cento) dello stipendio del giocatore, in caso di silenzio del contratto stesso. Come si può vedere, non è stato fissato un tetto retributivo, ma è stata imposta una percentuale in caso di omissione delle parti.

A seguito delle modifiche apportate, che hanno chiaramente portato ad un'attenuazione del carattere restrittivo della normativa FIFA, la Commissione Europea ha infine respinto la richiesta dell'agente *Piau*, il 15 aprile 2002, la cui decisione è stata confermata dal Tribunale di

primo grado il 26 gennaio 2005, con la motivazione che le restrizioni ancora presenti nel regolamento riformato sugli agenti erano in linea con le eccezioni ammesse dal Trattato, essendo legittime per gli scopi previsti.³⁰⁸

Il caso, tuttavia, è proseguito ed è stato portato dinanzi alla Corte Generale dall'agente Laurent Piau, a seguito della decisione presa dalla Commissione Europea. In modo assertivo, la Corte Generale ha emesso l'ECJ, ordinanza del 23 febbraio 2006, *Laurent Piau contro Commissione delle Comunità Europee*³⁰⁹, in cui ha riconosciuto che il sistema degli agenti FIFA costituisce di fatto un ostacolo all'esercizio di un'attività economica, con impatti diretti sul diritto della concorrenza. Tuttavia, ha sottolineato che l'analisi delle restrizioni deve essere effettuata nel contesto della finalità normativa e della proporzionalità della misura, nonché della conclusione indispensabile che la misura non eliminasse la concorrenza.

A questo proposito, la Corte ha sottolineato che la concorrenza non era stata eliminata dal sistema di agenzia in vigore, in quanto il requisito della licenza per l'esercizio della professione costituiva una restrizione di natura qualitativa. Tale requisito, a sua volta, costituiva un meccanismo di selezione tecnica adeguato al raggiungimento di un obiettivo istituzionale, garantendo la qualità professionale necessaria e adeguata per il buon svolgimento delle attività, nonché avvantaggiando e proteggendo i giocatori e i club dai rischi derivanti dall'operato di professionisti con scarsa qualità tecnica.³¹⁰

2.1.11 Caso Lille/UEFA

³⁰⁸ *Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 26 January 2005. Laurent Piau v Commission of the European Communities. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Players' Agents Regulations - Decision by an association of undertakings - Articles 49 EC, 81 EC and 82 EC - Complaint - No Community interest - Rejection. Case T-193/02. EUR-LEX. Laurent Piau v Commission of the European Communities. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Players' Agents Regulations - Decisione di un'associazione di imprese - Articoli 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Nessun interesse comunitario - Rigetto. Causa T-193/02. Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2005. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62002TJ0193>. Accesso il 15 luglio 2025.*

³⁰⁹ *Order of the Court (Third Chamber) of 23 February 2006. Laurent Piau v Commission of the European Communities. Appeal - Freedom to provide services - Competition - Regulation of the activities of players' agents - Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. Case C-171/05 P. EUR-LEX. Laurent Piau v Commission of the European Communities. Ricorso - Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Regolamentazione delle attività degli agenti dei calciatori - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Causa C-171/05 P. Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 23 febbraio 2006. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62005CO0171>. Accesso il 20 agosto 2025.*

³¹⁰ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 77.

Il caso Lille/UEFA (Mouscron) acquista rilevanza nel contesto della presente ricerca in quanto rappresenta una situazione in cui l'intervento pubblico nell'attività sportiva è stato valutato dalla Commissione Europea, soprattutto alla luce della fragilità giuridica in termini di interesse statale nella valutazione del caso.

In sintesi, il caso è stato sottoposto all'esame della Commissione Europea dalla *Communauté Urbaine de Lille*, che contestava la normativa privata stabilita dalla UEFA, secondo la quale, salvo eccezioni, i club partecipanti a una competizione europea, in qualità di titolari di una partita, potevano giocare solo nel proprio stadio. In altre parole, il club ospitante non poteva disputare una partita in uno stadio estraneo, soprattutto quando lo stadio scelto era situato al di fuori del territorio del paese in cui ha sede.

È proprio questo il caso in esame, in cui il club belga *Excelsior Mouscron*, la cui sede belga si trova vicino al confine con la Francia, è stato impedito di stipulare un contratto con la città di Lille per disputare lì la partita. La Commissione Europea ha sottolineato che la norma sportiva, sebbene restrittiva, aveva lo scopo di garantire l'equilibrio tra i club partecipanti alla competizione, trovandosi quindi di fronte a una questione normativa legittima da parte della UEFA, inserita nella sua prerogativa di autoregolamentazione, che ostacolerebbe l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza del Trattato, in particolare l'articolo 82 del Trattato della Comunità Europea, attuale articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.³¹¹

2.1.12 Caso Motoe

Il caso Motoe³¹² ha grande rilevanza nell'ambito sportivo internazionale, in particolare perché descrive una situazione molto comune, sia a livello internazionale che nazionale o regionale, in cui la posizione dominante di un'organizzazione finisce per rendere impossibile lo

³¹¹ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 66.

³¹² *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 July 2008. Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio. Reference for a preliminary ruling: Dioikitiko Efeteio Athinon - Greece. Articles 82 EC and 86 EC - Concept of 'undertaking' - Non-profit-making association representing, in Greece, the International Motorcycling Federation - Concept of 'economic activity' - Special legal right to give consent to applications for authorisation to organise motorcycling events - Exercise in parallel of activities such as the organisation of motorcycling events and the conclusion of sponsorship, advertising and insurance contracts. Case C-49/07. EUR-LEX. **Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio**. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grecia. Causa C-49/07. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° luglio 2008. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62007CJ0049>. Accesso il 18 luglio 2025.*

sviluppo di un'attività economica da parte di un'altra organizzazione, tendenzialmente concorrente, senza una giustificazione plausibile, ragionevole e proporzionata, con il risultato che si configura spesso un abuso che deve essere combattuto per via giudiziaria.

Il sistema sportivo internazionale ha le sue peculiarità, che sono state valutate e ponderate dallo Stato, soprattutto nel contesto europeo, nel corso degli ultimi 50 anni. Una delle peculiarità, che certamente colpisce il cuore del sistema, relativa alla sua autonomia, è l'esercizio delle sue funzioni di autoregolamentazione, autogestione e risoluzione interna delle controversie sorte nel sistema. Nel caso Motoe, l'ampiezza dell'autonomia del sistema si è rivelata una delle sfide che la Corte di giustizia ha dovuto affrontare, dato che le norme europee in materia di concorrenza sembravano non essere rispettate dai privati nel mercato del motociclismo.

Bastianon e Colucci, riferendosi al caso Motoe, sottolineano che la Corte di giustizia ha esaminato per la prima volta la questione del doppio ruolo delle federazioni internazionali, in qualità di organismi di regolamentazione e di entità coinvolte in attività economiche, che competono direttamente sul mercato relativo all'organizzazione e alla commercializzazione di competizioni ed eventi sportivi, che è stato analizzato nel contesto dell'applicazione e della compatibilità con le norme antitrust dell'Unione europea.³¹³

In sintesi, Motoe era all'epoca un'associazione civile senza scopo di lucro, con oggetto sociale legato all'organizzazione di competizioni motociclistiche in Grecia. Tuttavia, l'organizzazione delle competizioni dipendeva dall'autorizzazione espressa e unilaterale di un'associazione nazionale affiliata o rappresentante della rispettiva federazione internazionale, in questo caso *l'Automobile and Touring Club of Greece* (ELPA), ente collegato alla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM). Tuttavia, di fronte alla richiesta presentata da Motoe, l'ELPA è rimasta in silenzio e, a quanto pare, non ha nemmeno risposto alla richiesta presentata, rendendo impossibile la sua intenzione di organizzare l'evento sportivo.

Come se non bastasse l'inerzia nella risposta alla richiesta, l'associazione responsabile di valutare la domanda, in ragione della sua natura giuridica e in conformità con i propri obiettivi sociali, agiva anche come agente concorrente nello stesso mercato in cui operava Motoe. Pertanto, oltre a non autorizzare lo svolgimento della competizione, l'associazione ha proceduto all'organizzazione di un evento sportivo simile, assumendo un chiaro vantaggio competitivo rispetto all'associazione richiedente.

Di fronte a questa situazione e al potenziale abuso di una posizione dominante sul

³¹³ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 78.

mercato, Motoe ha esercitato il proprio diritto di azione e ha presentato ricorso dinanzi alla magistratura greca sostenendo che la mancata risposta alla sua richiesta da parte dell'ELPA rappresentava, in realtà, un rifiuto implicito della richiesta di autorizzazione, ovviamente senza alcuna motivazione, il che avrebbe comportato il risarcimento dei danni a fronte dell'impossibilità di organizzare i suddetti eventi sportivi.

Secondo Bastianon e Colucci, le argomentazioni presentate da Motoe al tribunale greco erano che la procedura prevista dal codice della strada greco, per quanto riguarda l'autorizzazione ufficiale per l'organizzazione di eventi sportivi motociclistici, non forniva rimedi efficaci a tutela dell'interessato in caso di rifiuto della richiesta di autorizzazione, né era previsto che il rifiuto dovesse essere motivato, oltre al fatto che l'ELPA non era soggetta ad alcun tipo di controllo o valutazione della sua attività, nonostante il potere attribuitole dalla legislazione locale.³¹⁴

Di fronte alla potenziale violazione delle norme del diritto europeo, il giudice nazionale ha sospeso gli effetti della sentenza e ha rinviato il procedimento alla Corte di giustizia per una decisione preliminare sull'interpretazione delle disposizioni in una prospettiva europea, in particolare nel contesto delle norme sulla concorrenza.

Inizialmente, a partire dalla sentenza emessa il 1° luglio 2008, la Corte di giustizia ha affrontato la questione della natura giuridica delle entità coinvolte, ritenendo fin da subito che, sebbene il trattato non specificasse in dettaglio il concetto e la natura delle entità destinatarie delle sue norme, la giurisprudenza europea fosse già orientata a considerare applicabile la normativa europea a qualsiasi persona giuridica coinvolta in attività economiche. In tale contesto, si è ritenuto pertinente l'analisi del caso, poiché l'ELPA, in qualità di organizzatrice di eventi sportivi, stabiliva rapporti contrattuali direttamente collegati al mercato sportivo in generale, come sponsorizzazioni, pubblicità, diritti televisivi, tra gli altri, che costituiscono inequivocabilmente elementi dell'attività economica.

In questo caso, inoltre, la Corte europea ha sottolineato che, per una corretta analisi della questione, sarebbe opportuno separare le funzioni e la natura dell'ente che, pur assumendo funzioni chiaramente pubbliche, si inseriva perfettamente nel contesto di un'intensa attività economica. In tal senso, dal punto di vista del diritto europeo della concorrenza, poco importava l'eminente funzione pubblica dell'ente, considerando la sua vocazione economica e la sua posizione di concorrente nel mercato sportivo.

Nella sentenza, va notato che la Corte di giustizia ha sottolineato che gli obiettivi del

³¹⁴ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 78.

trattato, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio competitivo nel mercato europeo, potevano essere garantiti solo se i concorrenti avessero, logicamente, pari condizioni nelle loro rispettive attività. Questo perché, *nel caso in esame*, è stato verificato che l'ELPA, oltre ad essere un concorrente diretto di Motoe sul mercato, era proprio l'ente che, in modo unilaterale e senza alcun tipo di controllo, avrebbe dovuto autorizzare o meno il proprio concorrente a procedere nell'organizzazione delle competizioni, il che, certamente, non sembra ragionevole, come ha effettivamente deciso la Corte di giustizia.

La conclusione del caso ha portato, oltre alla non conformità della misura nel contesto dell'applicazione del diritto europeo, alla necessità dell'esistenza di meccanismi di revisione di un eventuale processo di approvazione o autorizzazione per l'organizzazione di eventi sportivi, soprattutto con la previsione di elementi oggettivi a tal fine.

2.1.13 Caso Kahveci

Il caso Kahveci³¹⁵ è una conseguenza logica e molto simile ai casi Kolpak e Simutenkov, che verte sulla compatibilità delle norme sportive private con il diritto europeo, in particolare per quanto riguarda la situazione di un atleta, calciatore, che, pur essendo cittadino di un paese con cui la Comunità Europea ha stipulato un accordo di associazione, con ripercussioni in ambito lavorativo, non ha avuto un trattamento isonomico riconosciuto nell'ambito normativo e gestionale dell'organizzazione sportiva spagnola, in questo caso la Real Federazione Spagnola di Calcio.

L'atleta turco Nihat Kahveci, considerando l'accordo di associazione stipulato tra la Turchia e la Comunità Economica Europea che garantirebbe la parità di trattamento e quindi il divieto di discriminazione tra lavoratori turchi e lavoratori nazionali dei paesi dell'Unione europea, ha richiesto alla federazione calcistica la sostituzione della sua licenza sportiva, al fine di ottenere la qualifica di atleta con diritti equiparati a quelli degli atleti europei. Questo perché, come è noto, all'epoca vigeva una normativa spagnola che limitava la convocazione di giocatori

³¹⁵ *Judgment of the Court (First Chamber), 29 March 2012. Staatssecretaris van Justitie v Tayfun Kahveci and Osman Inan. References for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands). EEC-Turkey Association Agreement – Right of residence – Members of the family of a Turkish worker who has been naturalised – Retention of Turkish nationality – Date of naturalisation. Joined Cases C-7/10 and C-9/10. In Joined Cases C-7/10 and C-9/10, REFERENCES for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Raad van State (Netherlands), made by decision of 31 December 2009, received at the Court on 8 January 2010. EUR-LEX. Staatssecretaris van Justitie v Tayfun Kahveci and Osman Inan. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State (Paesi Bassi). Cause riunite C-7/10 e C-9/10. Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 marzo 2012. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0007>. Accesso il 18 luglio 2025.*

nazionali provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.

Sebbene il giocatore soddisfacesse tutti i requisiti legali per l'esercizio della professione, come ad esempio la residenza valida in Spagna e l'ottenimento dei visti di soggiorno e di lavoro, una volta legato al club professionistico spagnolo *Real Sociedad de Fútbol SAD*, la richiesta dell'atleta è stata respinta dall'organo competente della federazione calcistica, determinando una situazione discriminatoria basata sulla nazionalità.

La stessa Corte di giustizia, in un procedimento svoltosi il 25 luglio 2008, ha identificato la somiglianza con i casi già giudicati in tal senso e ha quindi invocato i precedenti, nel senso che l'accordo siglato consentiva il diritto di azione dei destinatari del patto, nonché l'applicazione di norme antidiscriminatorie, soprattutto in base alla nazionalità, a favore dei lavoratori che non possedevano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare nei casi relativi alla retribuzione, al licenziamento e alle condizioni di lavoro.

2.1.14 Caso Bernard

Il caso Bernard³¹⁶ è certamente uno dei casi più importanti giudicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, non tanto per la sua rilevanza economica – che, a differenza di altri precedenti, non assume proporzioni significative, né per l'impatto mediatico, ma per i fondamenti della decisione del caso, che dimostrano in modo inequivocabile un interessante equilibrio tra gli interessi in conflitto e la sostenibilità sistemica del calcio.

Il caso riguarda un conflitto tra il club francese *Olympique Lyonnais* e l'atleta, anch'egli di nazionalità francese, Olivier Bernard, oltre al club inglese *Newcastle UFC*. In gioco c'era la potenziale violazione delle regole stabilite all'epoca dalla Carta francese del calcio professionistico che, tra le norme esistenti, regolava la situazione del "*joueur espoir*", ovvero dell'atleta in formazione nel club, che alla fine del suo contratto di formazione sportiva era obbligato a firmare il suo primo contratto professionale con il suddetto club di formazione, qualora quest'ultimo manifestasse interesse a tale ingaggio professionale.

In questo caso, l'atleta e il club francese avevano stipulato un contratto di formazione

*Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 March 2010. Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle UFC. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Article 39 EC - Freedom of movement for workers - Restriction - Professional football players - Obligation to sign the first professional contract with the club which provided the training - Player ordered to pay damages for infringement of that obligation - Justification - Objective of encouraging the recruitment and training of young professional players. Case C-325/08. EUR-LEX. **Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle UFC**. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. Causa C-325/08. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2010. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62008CJ0325>. Accesso il 18 luglio 2025.*

per 3 (tre) stagioni e, al termine di tale rapporto, il club gli aveva offerto l'opportunità di stipulare un contratto professionale per 1 (un) anno. Il giocatore, tuttavia, aveva rifiutato la proposta, manifestando interesse a giocare per il club inglese *Newcastle United Football Club*. Di fronte al rifiuto di firmare il contratto di lavoro, il club francese ha adito il potere giudiziario locale, chiedendo il risarcimento dei danni potenzialmente causati, per un importo equivalente a quello che l'atleta avrebbe guadagnato durante l'anno contrattuale.

Il caso è arrivato alla Corte di Cassazione che, data l'internazionalità del conflitto e l'esistenza di una questione pregiudiziale riguardante le norme del Trattato, lo ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea, affinché il tribunale europeo potesse valutare le norme relative alla formazione degli atleti alla luce del diritto europeo e, più specificamente, della libera circolazione dei lavoratori nel blocco.

La Corte europea, sulla base di un'analisi oggettiva, ha sottolineato che le norme, così come delineate, rappresentavano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, considerando tuttavia che la norma in questione doveva essere letta nel contesto del sistema sportivo e dei suoi obiettivi legittimi. In tal senso, ha messo in luce la funzione sociale dello sport e delle attività sportive, sottolineando la legittimità delle norme il cui obiettivo è quello di incoraggiare la formazione dei giovani atleti.

Nel contesto della formazione sportiva, e soprattutto delle sfumature di questo momento nella carriera dei giovani atleti, Bastianon e Colucci sottolineano che:

The returns on the investments in training are uncertain by their very nature since the clubs bear the expenditure incurred in respect of all the young players they recruit and train, sometimes over several years, whereas only some of those players undertake a professional career at the end of their training, whether with the club which provided the training or another club.^{317 318}

Gli autori affermano che *“the costs generated by training Young players are, in general, only partly compensated for by the benefits which the club providing the training can derive from those players during their training period”*.^{319 320} In questa prospettiva, la Corte di

³¹⁷ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 43.

³¹⁸ Traduzione: “I rendimenti degli investimenti nella formazione sono incerti per loro stessa natura, poiché i club sostengono le spese relative a tutti i giovani giocatori che reclutano e formano, a volte per diversi anni, mentre solo alcuni di questi giocatori intraprendono una carriera professionale al termine della loro formazione, sia con il club che ha fornito la formazione sia con un altro club”.

³¹⁹ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 43.

³²⁰ Traduzione: “i costi generati dalla formazione dei giovani calciatori sono, in generale, solo parzialmente compensati dai benefici che il club che fornisce la formazione può ottenere da questi giocatori durante il loro periodo di formazione”.

giustizia europea ha chiarito che tali norme, sebbene *a priori* rappresentino effettivamente una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, trovano giustificazione nel loro obiettivo legittimo di incoraggiare il reclutamento e la formazione di giovani atleti, essendo necessarie per rendere possibile, in questo caso particolare, la funzione sociale ed educativa dello sport.

Nonostante le considerazioni formulate dalla Corte, nella sentenza del 16 marzo 2010 le conclusioni sono state diverse, nel senso che, *in casu*, si è cercato di ottenere il risarcimento dei danni a causa di una violazione contrattuale, obiettivo diverso dalla norma che mira al risarcimento per la formazione in sé. In altri termini, la Corte di giustizia ha ritenuto illegale, dal punto di vista del diritto europeo, l'istituzione di un meccanismo di risarcimento dei danni per la risoluzione di un patto, ma ha convalidato, in astratto, il sistema di compensazione legato all'effettiva formazione e al reclutamento di atleti, alla luce dei suoi legittimi obiettivi, nel contesto della funzione sociale ed educativa dello sport.

2.1.15 Caso Biffi

Il caso Biffi è di particolare importanza per il mondo dello sport e, in questo contesto, per la comprensione del fenomeno sportivo e delle sue specificità. Questo caso rappresenta una riflessione essenziale sul significato reale dello sport come strumento efficace di trasformazione sociale, che non si limita al sistema europeo, ma estende i suoi effetti al mondo intero. In altre parole, lo sport, al di là delle sue caratteristiche economiche, che giustificano l'esistenza di un'industria sportiva, svolge un'importante funzione sociale sotto diversi aspetti e punti di vista, tra cui, a titolo esemplificativo, il suo obiettivo inclusivo e integrativo, aderente agli scopi del Trattato stesso.

A questo proposito, è possibile comprendere che il caso Biffi ha suscitato in ambito europeo la discussione sulle norme sportive nazionali tedesche che potenzialmente violavano i principi (i) di non discriminazione, soprattutto in base alla nazionalità, come previsto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (ii) della libera circolazione delle persone nell'ambito europeo, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso atto normativo; e, infine, (iii) della promozione degli aspetti europei dello sport, ai sensi dell'articolo 165 del Trattato, secondo cui l'Unione europea deve contribuire alla "promozione degli aspetti europei dello sport, tenendo conto della natura specifica dello sport, delle sue strutture, che si basano su attività volontarie, e delle sue funzioni sociali ed educative".³²¹

³²¹ EUR-LEX. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE XII: EDUCATION, VOCATIONAL

L'articolo 165 del Trattato è stato particolarmente importante nel caso in esame, in quanto si trattava di una questione relativa alle competizioni sportive e alle limitazioni imposte ai cittadini non tedeschi, il che, *a priori*, è in contrasto con i principi del Trattato stesso. Questo perché la suddetta disposizione valorizza lo sviluppo della dimensione europea nello sport, in particolare attraverso la promozione dell'equità e dell'apertura nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi, tra cui, ovviamente, le federazioni sportive.

In questo caso, Daniele Biffi, di nazionalità italiana e residente in Germania, ha subito una limitazione alla sua partecipazione al campionato nazionale tedesco a seguito dell'attuazione di norme federali che hanno imposto condizioni per la partecipazione di cittadini stranieri alle competizioni tedesche, tra cui l'impossibilità per un atleta non tedesco di partecipare alle finali e di diventare campione in tali competizioni, con la giustificazione che solo gli atleti tedeschi potevano essere eleggibili al titolo di campione nazionale.

Di fronte alle restrizioni imposte, l'atleta e l'associazione a cui era legato, la TopFit, hanno adito il potere giudiziario locale affinché le limitazioni e le condizioni imposte fossero rimosse, garantendo all'atleta il diritto di partecipare, a parità di condizioni, alle competizioni nazionali. Il caso è stato quindi deferito alla Corte di giustizia europea, dalla quale ci si aspettava una definizione circa la caratterizzazione delle norme come discriminatorie e contrarie al diritto europeo.

È interessante sottolineare, in questo caso, che la Corte ha chiarito che gli atleti dilettanti, pur non essendo caratterizzati come atleti professionisti o lavoratori nel contesto di un'attività economica, sono tutelati dalle norme del Trattato, negli articoli 18 e 21, se letti congiuntamente all'articolo 165 della suddetta norma. Pertanto, dato l'impegno europeo a favore dell'uso dello sport come elemento di integrazione sociale, gli atleti dilettanti che soddisfano tale scopo non possono essere impediti di circolare liberamente all'interno del blocco, essendo vietata l'imposizione di eventuali condizioni e ostacoli che abbiano un chiaro carattere discriminatorio in base alla nazionalità.

Oltre all'applicazione delle norme del Trattato a questioni che non sono caratterizzate come attività economiche, ma che si riferiscono a questioni socialmente rilevanti, ai sensi della norma internazionale, la Corte ha ricordato che le disposizioni del Trattato non sono applicabili solo al settore pubblico, ma riguardano anche le norme di natura privata emanate da organizzazioni non statali, come quelle del sistema sportivo internazionale, soprattutto nel contesto normativo.

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'istituzione di norme che limitano il diritto di partecipazione degli atleti non cittadini tedeschi avrebbe il potenziale di mettere a rischio lo scopo diretto dell'articolo 165 del Trattato, consistente nell'integrazione sociale degli atleti cittadini di altri paesi dell'Unione europea. Eventuali restrizioni sportive farebbero sì che i club tedeschi non fossero interessati a investire in atleti non tedeschi, riducendo di conseguenza la stessa integrazione auspicata.

Tuttavia, sebbene la Corte di giustizia abbia ritenuto che le norme, nella loro formulazione originale, costituissero effettivamente una violazione del diritto europeo, ha sottolineato la necessità di ponderare la questione al fine di preservare le specificità dello sport, soprattutto quando le norme, sebbene limitative, potessero essere giustificate, purché dimostrassero la loro proporzionalità e ragionevolezza a favore di un obiettivo lecito e legittimo.

In questo contesto, e in linea con tale interpretazione, la Corte di giustizia, in una sentenza emessa il 13 giugno 2019, ha rinviato il caso al tribunale di primo grado affinché valutasse l'esistenza o meno di una giustificazione plausibile per la validità delle norme contestate, essendo certo che le limitazioni ampie, senza criteri e senza giustificazioni non trovano sostegno nel diritto europeo.³²²

2.1.16 Caso Royal Antwerp Football Club

Il caso *UL e Royal Antwerp Football Club contro URSBFA e UEFA*³²³ è stato giudicato,

³²² Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2019. *TopFit e.V. and Daniele Biffi v Deutscher Leichtathletikverband e.V.* Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Darmstadt. Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the Union — Articles 18, 21 and 165 TFEU — Rules of a sports association — Participation in the national championship of a Member State by an amateur athlete holding the nationality of another Member State — Different treatment on the basis of nationality — Restriction on free movement. Case C-22/18. EUR-LEX. **TopFit e.V. and Daniele Biffi v Deutscher Leichtathletikverband e.V.** Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt. Causa C-22/18. Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62018CJ0022>. Accesso il 18 luglio 2025.

³²³ Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. *UL and SA Royal Antwerp Football Club v Union royale belge des sociétés de football association ASBL*. Reference for a preliminary ruling — Competition — Internal market — Rules introduced by international and national sports associations — Professional football — Private law entities vested with regulatory, control and sanctioning powers — Rules requiring professional football clubs to use a minimum number of 'home-grown' players — Article 101(1) TFEU — Decision by an association of undertakings adversely affecting competition — Concepts of anticompetitive 'object' and 'effect' — Exemption under Article 101(3) TFEU — Conditions — Article 45 TFEU — Indirect discrimination on the basis of nationality — Restriction on the freedom of movement for workers — Justification — Conditions — Burden of proof. Case C-680/21. EUR-LEX. **UL and SA Royal Antwerp Football Club v Union royale belge des sociétés de football association ASBL**. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Causa C-680/21. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0680&qid=1756419436082>. Accesso

il 21 dicembre 2023, e si tratta di uno dei casi più rilevanti del calcio europeo, essendo al centro della controversia la regola dei "*Home Grown Players*". Secondo questa normativa, i club europei dovrebbero schierare un massimo di 25 (venticinque) giocatori nella rosa, di cui 8 (otto) dovrebbero essere considerati formati nelle categorie giovanili, di età compresa tra i 15 (quindici) e i 21 (ventuno) anni.

Le regole sono state stabilite dalla UEFA e replicate a livello nazionale, anche dalla *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL*. Data la controversia, in particolare per il suo carattere limitativo e anticoncorrenziale e, quindi, potenzialmente contrario al diritto europeo, l'atleta e il club hanno adito l'organo competente – la Corte belga di arbitrato (CBAS) – per la valutazione della legittimità della norma. Con il rigetto della richiesta da parte del centro arbitrale, il potere giudiziario belga, il "*Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles*", è stato chiamato in causa e ha rinviato il caso alla Corte di giustizia europea per una valutazione preliminare in merito a potenziali violazioni del diritto europeo.

Come è evidente, la Corte ha inizialmente stabilito che il caso riguardava norme con impatti economici diretti, costituendo un'attività economica che giustificava l'intervento del tribunale europeo, con particolare riferimento agli articoli 45 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, sebbene le norme, *a priori*, avessero un carattere tecnico-sportivo, la Corte ha ritenuto che si trattasse di norme che incidevano direttamente sulle condizioni di lavoro degli atleti, essendo tali limitazioni e condizioni un chiaro ostacolo all'esercizio dell'attività lavorativa.

Si intravede che il compito della Corte di giustizia era quello di interpretare il caso dal punto di vista del diritto europeo, al fine di determinare se le norme sportive stabilite violassero, di fatto, la libera circolazione dei lavoratori e le stesse regole di concorrenza del mercato, poiché limitavano l'assunzione di giovani talenti, nonostante costringessero a investire nella base sportiva del paese. Tuttavia, la Corte europea ha delegato la decisione del caso alla Corte nazionale, sulla base delle premesse discusse in ambito europeo, come riportato dai media dell'epoca.

In sintesi, la Corte di giustizia ha affermato che la suddetta regola dei "*giocatori cresciuti nel vivaio*" avrebbe, di fatto, il potenziale di generare una condotta discriminatoria nei confronti dei giocatori provenienti da altri Stati membri, anche se si trattasse di una discriminazione indiretta, basata sulla nazionalità di questi giocatori, il che è contrario al diritto europeo.

Tuttavia, sarebbe ancora possibile per il sistema sportivo, in questo caso la UEFA e la rispettiva federazione nazionale, dimostrare che le suddette regole avrebbero lo scopo di incoraggiare il reclutamento e la formazione di atleti, essendo proporzionate all'obiettivo perseguito.³²⁴

Vale la pena sottolineare che la giustificazione per considerare valide le norme sportive in questione dipenderebbe dal rispetto di almeno due requisiti essenziali, come la dimostrazione che le norme perseguono effettivamente un obiettivo legittimo nel sistema, al di là di un interesse puramente economico, e che nell'adozione delle misure fosse rispettato il principio di proporzionalità, nel senso che le misure adottate devono essere adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e non superare il limite di quanto effettivamente necessario per il conseguimento di tale scopo normativo.³²⁵

Da un lato, quindi, c'erano gli interessi sistemici privati, volti a garantire un maggiore incentivo alla formazione di atleti nelle categorie di base del proprio paese o al reclutamento in queste condizioni, configurando obiettivi genuinamente sportivi, dall'altro lato c'erano le conseguenze della norma privata, che comportavano una limitazione all'assunzione di giovani atleti di altri Stati membri, il che costituirebbe una violazione del diritto europeo.

In questo contesto, e sulla base di tali premesse, la Corte di giustizia europea ha stabilito gli elementi necessari all'esercizio della funzione decisionale del giudice competente per l'analisi del caso concreto, lasciando così alla Corte nazionale il compito di determinare se le regole sportive sarebbero sopravvissute, nella misura dei loro scopi e interessi nel sistema sportivo.

2.1.17 Caso Superliga

Il caso che coinvolge la Superlega³²⁶ e la UEFA può essere considerato, fino ad oggi,

³²⁴ REUTERS. UEFA rules on home-grown soccer players could be contrary to EU law, EU court says. **Reuters**, 21 dicembre 2023. Disponibile all'indirizzo: <https://www.reuters.com/sports/soccer/uefa-belgian-football-association-rules-home-grown-players-could-be-contrary-eu-2023-12-21/>. Accesso il 15 luglio 2025.

³²⁵ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 52.

³²⁶ *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. European Superleague Company, SL v Fédération internationale de football association (FIFA) and Union of European Football Associations (UEFA). Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Reference for a preliminary ruling – Competition – Internal market – Rules introduced by international sports associations – Professional football – Private law entities vested with regulatory, control and decision-making powers, and the power to impose sanctions – Rules on prior approval of competitions, on the participation of football clubs and players in those competitions, and also on the exploitation of commercial and media rights related to those competitions – Parallel pursuit of economic activities – Organisation and marketing of competitions – Exploitation of related commercial and media rights – Article 101(1) TFEU – Decision by an association of undertakings adversely affecting competition – Concepts of anticompetitive ‘object’ and ‘effect’ – Exemption under Article 101(3) TFEU – Conditions – Article 102 TFEU – Abuse of dominant position – Justification – Conditions – Article 56 TFEU –*

uno dei più rilevanti nel contesto internazionale, sia per la sua attualità, essendo stato giudicato nel dicembre 2023, sia per la rilevanza economica che ha presentato, avendo raggiunto un'indiscutibile notorietà mediatica in tutto il mondo. Inoltre, dal punto di vista giuridico, è stata anche un'occasione per riaffermare i principi fondamentali già sanciti dalla Corte di giustizia.

Il caso Superlega ha avuto inizio nel 2021 quando, in reazione all'attuale sistema di organizzazione sportiva, in particolare del calcio, alcuni dei grandi club europei si sono uniti attorno all'idea di creare un'organizzazione specifica, il cui scopo era l'ideazione, lo sviluppo e l'esecuzione di una competizione europea interclub, denominata "Super League" che, come si può notare, rappresenterebbe certamente una concorrenza diretta alla competizione europea dei club di proprietà della UEFA, la Champions League.

In sintesi, come spiegano Bastianon e Colucci, la nuova competizione sarebbe stata composta da 12-15 club calcistici, questi in qualità di "membri permanenti", e da altri club in qualità di "club classificati/qualificati", la cui partecipazione sarebbe dipesa dal rispetto di una procedura preventivamente definita. Tuttavia, questa idea è stata prontamente respinta dal sistema sportivo internazionale, più precisamente dalla FIFA e dalle altre associazioni continentali, che non hanno tardato ad annunciare pubblicamente il loro disaccordo con la creazione della Superlega, ricordando inoltre che la partecipazione di club e atleti a competizioni non autorizzate potrebbe comportare sanzioni disciplinari nel contesto del sistema federativo, come l'espulsione e l'ineleggibilità dei trasgressori alla partecipazione alle competizioni ufficiali della FIFA e della UEFA.³²⁷

Inoltre, vale la pena sottolineare, data l'importanza del caso, che il sistema ha tenuto a sottolineare che le competizioni internazionali di calcio sono eventi organizzati o autorizzati ufficialmente secondo gli statuti della FIFA e delle rispettive associazioni continentali, dimostrando il proprio potere dominante nel mercato sportivo ed evidenziando l'impossibilità di coesistenza di progetti concorrenti, il che, si può dire, è stato il motore che ha portato alla giudizializzazione della questione.

La pressione istituzionale del sistema calcistico globale può essere percepita, allo stesso modo, nell'azione congiunta che coinvolge la UEFA e alcune associazioni nazionali, come le

Restrictions on the freedom to provide services – Justification – Conditions – Burden of proof. Case C-333/21. EUR-LEX. European Superleague Company, SL v Fédération internationale de football association (FIFA) and Union of European Football Associations (UEFA). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Causa C-333/21. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62021CJ0333>. Accesso il 02 agosto 2025.

³²⁷ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 83.

federazioni inglese, spagnola e italiana, che in modo orchestrato, e in linea con quanto già fatto dalla FIFA e dalla UEFA, hanno annunciato che la partecipazione non autorizzata di club e atleti alla Superlega avrebbe comportato l'esclusione dei club dalle competizioni nazionali, europee e mondiali, nonché la potenziale ineleggibilità degli atleti a rappresentare le nazionali.

In questo contesto, in cui gli interessi del sistema gravavano chiaramente su regole private e impatti pubblici, la società creata per l'organizzazione della nuova competizione internazionale, la *European Super League Company* (ESLC), ha portato la questione davanti alla giustizia spagnola, richiedendo la concessione di misure cautelari provvisorie, al fine di scongiurare il rischio di avvio di procedimenti disciplinari da parte della FIFA, della UEFA o di qualsiasi altra entità sportiva soggetta al sistema, nei confronti di club o atleti coinvolti nel progetto della Super League, per tutta la durata del procedimento giudiziario, nonché la dichiarazione che i comportamenti tenuti dalla FIFA e dalla UEFA, sulla base delle loro stesse regole, non trovano fondamento nel diritto europeo, violando potenzialmente gli articoli 101 e 102 del Trattato.

Come era prevedibile, in virtù della materia in discussione, il magistrato spagnolo ha rinviato il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere un'interpretazione conforme al diritto europeo di fronte alla situazione in cui terzi dipendono dall'autorizzazione preventiva del sistema sportivo federativo per attuare attività economiche potenzialmente concorrenti con il sistema stesso, considerando il conflitto di interessi esistente e l'assenza di regole oggettive che determinino o meno la suddetta approvazione o convalida di progetti di terzi. Come si può vedere, il rifiuto istituzionale del progetto della Superlega è stato immediato e soggettivo, chiarendo che si tratta di un terreno ampiamente discrezionale per gli enti che esercitano una posizione dominante.

Allo stesso modo, il caso ha riguardato anche la legittimità delle norme statutarie private che determinano la titolarità degli eventi e di tutti i diritti di natura commerciale ad essi collegati, compresi, come diritti esclusivi della FIFA e della UEFA, quelli relativi alle competizioni organizzate da terzi.

Il 21 dicembre 2023, la Corte di giustizia ha deciso il caso, che rappresenta un importante materiale di studio, soprattutto perché fornisce una comprensione approfondita del sistema sportivo, in particolare del sistema o modello di organizzazione del calcio europeo, e delle sue evidenti ripercussioni nel mondo. In questo particolare, è possibile verificare dalla decisione che la Corte europea si è concentrata sulla questione macro – il sistema e le sue regole – senza dare maggiore enfasi agli interessi della società ricorrente.

Ricordando la propria giurisprudenza, la Corte di giustizia riconosce e ribadisce che

l'ambiente sportivo, nella misura in cui costituisce un'attività economica, è soggetto al diritto europeo, in particolare alle norme del Trattato, sfuggendo a tale ambito solo le situazioni in cui si intravede l'esistenza di un interesse puramente sportivo.

Evidentemente, come osservato dalla Corte di giustizia in questo caso, la natura economica della questione è chiara, così come gli impatti diretti e indiretti sui club e sugli atleti eventualmente sanzionati nell'ambito del sistema, che dovrebbero affrontare restrizioni dannose per le loro attività, in particolare gli atleti, dato che si tratta della loro attività professionale. Certamente, vi sono importanti ripercussioni sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori, garantito dal Trattato, così come nell'ambito della concorrenza europea, apparentemente incompatibile con le regole sportive di autorizzazione preventiva e unilaterale per l'organizzazione di competizioni.

L'impatto economico, *in questo caso*, giustifica l'intervento della Corte di giustizia. Date le sfumature della situazione, si allontana il principio dell'eccezione sportiva che, in teoria, stabilirebbe una barriera all'intervento statale nell'attività sportiva, essendo indubbio che il diritto europeo è pienamente applicabile e incide sulla questione trattata.

In particolare per quanto riguarda il diritto della concorrenza, specialmente in relazione all'applicazione dell'articolo 102 del Trattato, la Corte di giustizia ha analizzato le caratteristiche e le sfumature del sistema sportivo, nonché il meccanismo associativo che rende possibile una partecipazione armoniosa. A tal fine, si è basata sul merito sportivo delle entità che partecipano al sistema, che devono attuare e garantire uno scenario di equilibrio competitivo e parità di condizioni ai partecipanti alle competizioni e al sistema associativo sportivo in generale.

Analizzando e comprendendo le sfumature del sistema sportivo, la Corte di giustizia è giunta alla conclusione che è legittima l'attuazione di una norma il cui scopo è il mantenimento dell'integrità del sistema, compresa la previa approvazione e autorizzazione dell'organizzazione di competizioni ufficiali o della partecipazione a tali competizioni. La Corte ha stabilito che le norme esistenti, di per sé, sono legittime e non rappresentano necessariamente un abuso di posizione dominante sul mercato. Inoltre, la posizione dominante, allo stesso modo, non è qualcosa di illegittimo, essendo una caratteristica comune nel mercato.

D'altra parte, come sottolineano Bastianon e Colucci, dall'analisi delle regole private allora in vigore è emerso che l'adozione o l'attuazione di tali regole per il processo di autorizzazione ufficiale non incontrava ostacoli in alcun meccanismo di controllo, non essendo il processo di autorizzazione preventiva soggetto a restrizioni, obblighi o revisioni, elementi

importanti per l'eliminazione dei rischi di un eventuale abuso di posizione dominante.³²⁸

In altri termini, la Corte di giustizia, pur avendo convalidato la possibilità dell'esistenza di norme in tal senso, nel caso in esame ha ritenuto che tali disposizioni violassero palesemente l'articolo 102 del Trattato, in particolare in assenza di elementi che potessero dimostrare l'effettiva trasparenza, obiettività, chiarezza e carattere antidiscriminatorio della misura. Data l'importanza delle norme, che potrebbero comportare l'autorizzazione o il rifiuto dell'autorizzazione a terzi per l'esercizio di un'attività economica, il sistema si è rivelato difettoso, non trovando sostegno nel diritto europeo e violando le disposizioni del Trattato.

Vale la pena sottolineare che la Corte di giustizia, nell'analizzare il caso sulla base dell'articolo 101 del Trattato, ha chiarito che le norme e le decisioni emanate dal sistema, in particolare quelle adottate dalla FIFA e dalla UEFA, devono essere qualificate, ai fini del Trattato, come decisioni prese da un'associazione di imprese o, nel contesto sportivo, da un sistema o da un'associazione di enti di un sistema, con un chiaro potenziale restrittivo della concorrenza nel mercato sportivo.

Come si può notare, la Corte di giustizia ha richiamato l'attenzione sul fatto che sia la FIFA che la UEFA disponevano, in base alle regole e alle sfumature del sistema, di elementi e meccanismi sufficientemente forti per approvare, o meno, in modo unilaterale e discrezionale, l'organizzazione di una competizione ufficiale nel territorio europeo. Allo stesso modo, le regole del sistema pongono tali enti in una posizione dominante nel sistema e con il potere di controllare anche la partecipazione di club e atleti a competizioni organizzate da terzi, dato che le partecipazioni non autorizzate sottopongono club e atleti a possibili sanzioni disciplinari, trattandosi quindi di un meccanismo di coercizione efficace che rende impossibile lo sviluppo di qualsiasi progetto che sia al margine del sistema organizzato.

Le regole esistenti consentono alla FIFA e alla UEFA di esercitare in modo discrezionale il controllo, l'autorizzazione e la definizione delle condizioni di accesso al rispettivo mercato sportivo da parte di terzi potenzialmente concorrenti. Inoltre, esercitano il controllo sul grado di concorrenza consentito e sulle condizioni in cui essa può svilupparsi, il che comporta enormi vantaggi per le associazioni dominanti che, se non eliminano la concorrenza, possono almeno limitare notevolmente la creazione e lo sviluppo di competizioni sportive nuove o alternative.³²⁹

³²⁸ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 88.

³²⁹ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 89.

Nella conclusione del caso, la Corte di giustizia ha chiarito che il potere giudiziario di origine della questione sarebbe competente a valutare il merito e a stabilire se, alla luce delle circostanze di fatto e delle prove prodotte, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarebbero applicabili al caso. Il tribunale di origine avrebbe dovuto chiarire, inoltre, se potessero essere applicate eventuali eccezioni previste dai suddetti dispositivi del Trattato, dimostrando che le restrizioni imposte dal sistema sportivo potevano essere considerate, in qualche modo, proporzionate, ragionevoli e necessarie per il legittimo raggiungimento di un obiettivo comune e collettivo e che potevano giustificare la validità di norme, *a priori*, considerate abusive e contrarie al diritto europeo.

Ovviamente, la Corte di giustizia ha stabilito e suggerito parametri interpretativi per l'analisi del tribunale nazionale di origine, come la valutazione dell'eventuale impatto positivo delle norme restrittive di autorizzazione preventiva per quanto riguarda gli *stakeholder* del sistema nel suo complesso, compresi gli spettatori e i telespettatori, al fine di giustificare la rilevanza e la legittimità delle norme sportive in discussione, nonché la valutazione del presunto obiettivo legittimo perseguito dagli organismi sportivi internazionali al momento dell'emanazione di tali norme, i quali sostenevano che il meccanismo sistemico e il sistema di accesso alle competizioni basato sul merito favoriscono la sostenibilità del sistema stesso e, quindi, comportano vantaggi e reinvestimenti nell'ambiente calcistico stesso. In questo caso, e sulla scia dell'articolo 101 del Trattato, la Corte di giustizia ha chiarito che spetta alla FIFA e alla UEFA dimostrare in modo inequivocabile le presunte giustificazioni.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 102 del Trattato, la Corte di giustizia ha prontamente chiarito che le regole sportive, così come istituite, rappresentano *di per sé* regole discrezionali e unilaterali, prive di elementi che possano in qualche modo dimostrare un carattere trasparente, chiaro, preciso, neutro e proporzionato, il che escluderebbe la possibilità di considerarle oggettivamente. Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, che spetta alla magistratura spagnola analizzare, i giudici europei hanno ritenuto che le regole siano effettivamente restrittive al punto da rendere impossibile la concorrenza nel mercato sportivo, se questo è il desiderio delle entità con potere dominante nel sistema.

Vale la pena sottolineare che la Corte di giustizia ha valutato la questione anche dal punto di vista dello sfruttamento commerciale degli eventi sportivi, come attività economica, nonché della libera iniziativa, sottolineando sempre che eventuali eccezioni al carattere restrittivo delle norme sarebbero state analizzate dal giudice spagnolo, considerando la ricerca del raggiungimento di un obiettivo legittimo, soprattutto dal punto di vista dell'interesse pubblico, e la presenza o meno di elementi indicatori del rispetto dei principi di ragionevolezza

e proporzionalità delle misure attuate, oltre alla loro effettiva necessità.

In ogni caso, dal punto di vista della regolamentazione privata nel sistema sportivo, è risultato evidente che il metodo normativo è uno strumento importante per la stabilità sistemica, nella misura in cui la previsione di norme private, senza la dovuta attenzione alle conseguenze della regolamentazione in ambito europeo, attira instabilità e incertezza giuridica. Per questo motivo, è necessario ed essenziale adottare e attuare norme legittime, accompagnate da elementi che dimostrino, in modo efficace, sebbene a priori contrari al diritto europeo, la ragionevolezza e la proporzionalità del loro contenuto, nonché lo scopo perseguito, al fine di dare alla norma una giustificazione oggettiva, riducendo i rischi di contenzioso.

Nel caso in esame, l'attuazione di norme di autorizzazione preventiva affinché terzi promuovano competizioni o eventi in generale in ambito europeo, anche in condizioni di potenziale concorrenza nel mercato sportivo, costituisce un meccanismo che tende a rafforzare la posizione dominante di enti internazionali come la FIFA e la UEFA. Trattandosi di norme unilaterali e discrezionali, oltre che soggettive, tali requisiti non trovano fondamento nel diritto europeo, in particolare per il potenziale abuso di potere dominante e per l'assenza di criteri oggettivi per la loro soddisfazione.

2.1.18 Caso *International Skating Union*

Il caso ISU³³⁰ è senza dubbio un'opportunità per comprendere il funzionamento del sistema sportivo globale, caratterizzato dalla sua natura associativa e federativa. Tale sistema opera attraverso meccanismi di protezione della sua sostenibilità, che spesso però non trovano sostegno nel diritto europeo, in particolare quando l'azione di enti con una posizione dominante nel sistema supera i limiti dell'autonomia che gli è naturalmente attribuita.

Nel caso ISU, ciò che è stato discusso, prima in seno alla Commissione Europea, e poi alla Corte Generale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, è stata la legittimità delle regole di eleggibilità emanate dalla federazione internazionale di skateboard, che prevedevano,

³³⁰ *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. International Skating Union v European Commission. Appeal – Competition – Rules introduced by an international sports association – Skating – Private law entity vested with regulatory, control and decision-making powers, and the power to impose sanctions – Rules on the prior approval of competitions, the participation of athletes in those competitions and the arbitration rules governing conflicts – Parallel pursuit of economic activities – Organisation and marketing of competitions – Article 101(1) TFEU – Decision by an association of undertakings adversely affecting competition – Concepts of anticompetitive ‘object’ and ‘effect’ – Justification – Conditions. Case C-124/21 P. EUR-LEX. **International Skating Union v European Commission**. Causa C-124/21 P. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62021CJ0124>. Accesso il 02 agosto 2025.*

tra le altre questioni, la possibilità di squalifica, ovvero l'esclusione definitiva degli atleti dal sistema federativo, in caso di partecipazione a eventi organizzati da terzi senza l'approvazione o l'autorizzazione ufficiale della federazione internazionale della disciplina.

Nel caso specifico, il clamore è stato causato dal rifiuto dell'autorizzazione ufficiale da parte dell'ISU per l'organizzazione di un evento sportivo della disciplina da parte di un'azienda del settore, denominata *Icederby*. Nonostante la suddetta società abbia contattato la federazione internazionale e abbia cercato di raggiungere un accordo per il riconoscimento di una competizione da essa organizzata, la federazione internazionale, nell'esercizio della sua autonomia e nella discrezionalità della sua decisione, ha deciso di respingere la richiesta. In tale decisione, la federazione ha chiarito che qualsiasi persona legata al sistema federativo ufficiale – il sistema federativo dello skateboard riconosciuto nell'ambito del movimento olimpico – che partecipasse all'evento non autorizzato, *in questo caso il Dubai Icederby Grand Prix 2014*, sarebbe stata soggetta all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, con particolare attenzione alla pena di squalifica dallo sport.

Di fronte a ciò, due skater professionisti di nazionalità olandese hanno presentato un reclamo formale alla Commissione Europea, ritenendo che le regole in vigore nel sistema sportivo dello skateboard violassero potenzialmente le norme di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Va sottolineato, innanzitutto, come verificato dalla Commissione stessa, che sebbene il sistema federativo sia composto da enti associativi senza scopo di lucro, le associazioni membri sono considerate, nel diritto europeo, come enti equiparati alle imprese e, pertanto, soggette al controllo statale europeo. Lo stesso ragionamento si applica alla federazione internazionale, che è considerata l'entità madre di un sistema di entità associative, ovvero *un'associazione di imprese*, soprattutto quando le attività associative sono condotte in un contesto economico, come nel caso in esame, poiché le competizioni sportive di skateboard ne consentivano lo sfruttamento commerciale.

A titolo di chiarimento, l'emanazione di regole sportive nell'ambito del suddetto sistema, in cui sono presenti i requisiti di una vera e propria attività economica condotta dal settore, costituisce ai fini del Trattato una *decisione di un'associazione di imprese* e, come tale, è soggetta al controllo statale europeo.

La Commissione ha quindi concluso che le regole sportive, per la loro restrizione all'attività degli atleti e per l'assenza di parametri chiari su cui basare l'autorizzazione o meno all'organizzazione di eventi da parte di terzi, erano restrittive per oggetto, cioè per la stessa esistenza della norma, in quanto limitavano lo spettro delle opportunità professionali agli atleti

legati al sistema federativo dello skate su scala globale.

Allo stesso modo, le restrizioni influivano naturalmente sulla libertà di concorrenza, poiché il permesso agli atleti di partecipare a eventi di terzi avrebbe comportato la possibilità di organizzare altri eventi e competizioni, con conseguente monopolio dell'organizzazione di competizioni sportive e del loro sfruttamento commerciale. Allo stesso modo, la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione per ammettere un'eventuale deroga all'applicazione delle norme del Trattato, in questo caso l'articolo 101, soprattutto perché ha ritenuto che gli obiettivi della norma sportiva restrittiva fossero eminentemente economici e non raggiungessero la condizione di obiettivo legittimo tale da giustificare la validità della norma.

In tal senso, Bastianon e Colucci sottolineano che la Commissione ha escluso la possibilità che le norme di ammissibilità dell'ISU fossero escluse dall'applicazione dell'articolo 101 del TFUE, come nel caso Meca Medina. Ciò perché tali norme non erano finalizzate al raggiungimento di obiettivi puramente legittimi in ambito sportivo, ma ad altri tipi di interessi, anche di natura economica, dell'ISU. Inoltre, le regole non avevano un rapporto diretto con gli obiettivi sportivi, non erano inerenti alla specificità dello sport, né si dimostravano proporzionate al raggiungimento di eventuali finalità sportive, soprattutto di fronte alla possibilità di imporre una pena di squalifica agli atleti che partecipavano a eventi non autorizzati. Inoltre, le regole restrittive, nel contesto dell'eventuale autorizzazione a terzi per l'organizzazione di eventi, non si basavano su criteri chiari, trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da non incidere sulla giustificazione o sull'esenzione prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.³³¹

Un altro aspetto importante trattato dalla Commissione è stata la scelta della via arbitrale per la risoluzione delle controversie nel sistema transnazionale dello skateboard, punto rilevante e centrale nel contesto dell'autonomia delle organizzazioni sportive. Vale la pena ricordare che il sistema di risoluzione delle controversie si presenta come un importante strumento di rappresentanza dell'autonomia sportiva e non è, in senso stretto, una scelta che deve essere esaminata dagli organi dello Stato, data l'ampia discrezionalità del sistema nell'attuazione di norme di questa natura. *In questo caso*, l'ISU, come la stragrande maggioranza delle federazioni sportive internazionali, ha stabilito nei propri regolamenti interni il riconoscimento del Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna, in Svizzera, come organo arbitrale indipendente e imparziale in grado di giudicare, in appello, i conflitti e le controversie sorti nell'ambito del sistema transnazionale dello skateboard, tra cui, ovviamente, le decisioni

³³¹ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 96.

relative alle regole di eleggibilità dell'ISU.

Il disaccordo della Commissione deriva dal fatto che, avendo sede a Losanna, il Tribunale Arbitrale dello Sport, attraverso i suoi collegi arbitrali o arbitri unici, emette lodi arbitrali svizzere, la cui revisione giudiziaria avviene solo dinanzi al Tribunale Federale Svizzero e in un elenco limitato di situazioni relative alla forma, ovvero eventuali vizi formali della procedura. Non è quindi possibile riesaminare il merito della decisione arbitrale, pertanto non spetta alla Corte svizzera valutare la sua conformità sostanziale al diritto europeo, più precisamente agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In altri termini, nell'ipotesi di emanazione di norme restrittive e contrarie al diritto europeo da parte delle federazioni internazionali, i reclami delle persone interessate, come gli atleti in generale, seguirebbero la via arbitrale, dato il riconoscimento di tale strada da parte del sistema sportivo, senza che eventuali azioni legali, anche quelle intentate dinanzi ai tribunali nazionali, possano contestare il merito della decisione arbitrale. Ciò, a sua volta, rappresenterebbe un importante ostacolo all'esercizio del diritto in ambito europeo, motivo per cui la Commissione ha concluso che è necessaria una riforma delle norme in materia di arbitrato, al fine di garantire la possibilità di riesaminare le decisioni arbitrali, con l'applicazione diretta delle norme del Trattato, fatta salva l'adozione di criteri chiari, oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori per l'emanazione di norme di autorizzazione preventiva per l'organizzazione di competizioni da parte di terzi.

Il caso è stato sottoposto all'esame della Corte Generale, su richiesta della stessa ISU, il 19 febbraio 2018, occasione in cui la Corte ha rafforzato la conclusione della Commissione in merito al sistema di autorizzazione preventiva in discussione, aggiungendo che, sebbene sia legittimo l'esercizio normativo di una federazione internazionale, al fine di proteggere le competizioni in termini di etica e integrità, le norme contestate si presentavano come sproporzionate, in violazione del diritto europeo.

Va sottolineato che, nel corso del procedimento, l'ISU ha modificato parte delle sue norme, soprattutto per quanto riguarda il limite temporale di eventuali sanzioni disciplinari applicate agli atleti che partecipano a eventi non autorizzati, riducendo in qualche modo il periodo di ineleggibilità, che fino ad allora poteva essere perpetuo, attraverso la pena di squalifica dallo sport. Tuttavia, le sanzioni, che ora variano da 5 (cinque) a 10 (dieci) anni, sono state ritenute sproporzionate dalla Corte, considerando, tra gli altri fattori, la durata media della carriera di uno skater, che dura circa 8 (otto) anni.

Inoltre, è stato verificato che i requisiti stabiliti per i terzi per ottenere l'autorizzazione a realizzare eventi erano puramente esemplificativi, non esaustivi e, quindi, non oggettivi, il

che conferiva al sistema un ampio margine discrezionale per l'accettazione o il rifiuto della richiesta, tanto che la Corte Generale, in questo caso specifico, ha concluso che le norme erano inadeguate nel contesto dell'applicazione del diritto europeo.³³²

D'altra parte, per quanto riguarda la questione dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie sportive, la Corte Generale ha concluso in modo diverso rispetto alla Commissione, nella misura in cui l'autonomia del sistema sportivo, soprattutto alla luce delle sue specificità, consente la scelta di una via alternativa di risoluzione delle controversie, poiché si tratta di una decisione discrezionale del sistema pienamente giustificabile in virtù delle sue stesse sfumature.

Come hanno giustamente osservato Bastianon e Colucci nel citare il caso *ECtHR, 2 ottobre 2018, Mutu e Pechstein contro Svizzera*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già riconosciuto il legittimo interesse del sistema sportivo a vedere le proprie controversie, in particolare quelle derivanti dal contesto professionale, sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale specializzato, in grado di giudicare una questione sportiva con rapidità ed economicità.³³³

La Corte Generale ha ammesso il grado di autonomia legittimo per rendere possibile l'attività istituzionale dell'ISU, ritenendo adeguata l'istituzione del sistema arbitrale per la risoluzione definitiva delle controversie sportive. Ha sottolineato, tuttavia, che, di conseguenza, le questioni relative al diritto europeo possono rimanere estranne al controllo diretto del tribunale arbitrale, poiché quest'ultimo ha sede in Svizzera e non è soggetto, *a priori*, al diritto europeo. La Corte ha inoltre chiarito che la dinamica arbitrale del sistema non esclude la possibilità per le parti interessate di ricorrere al potere giudiziario, con piena applicazione del diritto europeo, non per l'annullamento del lodo arbitrale in sé, ma per la tutela degli effetti patrimoniali derivanti dalla decisione, in particolare mediante richiesta di risarcimento economico nei casi in cui le regole e le decisioni sportive violino il diritto europeo.

A partire dalla conclusione del caso da parte della Corte Generale, il procedimento è stato deferito alla Corte di giustizia che, in linea di massima, ha convalidato la conclusione della Corte generale in merito all'assenza di giustificazioni per l'ammissione di un'eccezione all'applicazione del trattato, dato l'ampio potere discrezionale dell'ISU di stabilire regole per l'autorizzazione all'organizzazione di eventi da parte di terzi e alla partecipazione di atleti legati

³³² BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 98.

³³³ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. *The European Union and Sport Handbook*. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 98.

al proprio sistema. Vale la pena ricordare, inoltre, che le regole non si sono dimostrate trasparenti, obiettive e non discriminatorie, motivo per cui sono state ritenute restrittive e contrarie al diritto europeo, oltre che sproporzionate rispetto alle sanzioni applicate agli atleti in questa situazione, il che limita la concorrenza nel rispettivo mercato sportivo.

È chiaro nel commento di Bastianon e Colucci, quando affrontano la conclusione della Corte di giustizia, che le regole di ammissibilità emanate dall'ISU devono essere interpretate come strumenti volti a limitare la concorrenza. Questo perché tali regole conferiscono all'ente che le ha emanate – e che ha la prerogativa della loro attuazione – il potere di autorizzare, controllare e stabilire le condizioni per l'accesso di terzi al mercato sportivo, anche se questi potrebbero agire come potenziali concorrenti della stessa ISU. In tal senso, la federazione determina il grado di concorrenza ammesso e le condizioni stesse che devono essere seguite dalla concorrenza, il che porta alla conclusione che le regole stabilite generano come conseguenza l'inequivocabile potere di controllare il mercato e limitare la competitività, in un comportamento chiaramente anticoncorrenziale.³³⁴

Tuttavia, per quanto riguarda le norme di risoluzione delle controversie emanate dall'ISU, e in questo caso specifico, in merito al riconoscimento del TAS, la Corte di giustizia ha apportato elementi importanti per convalidare la conclusione originale della Commissione e respingere l'interpretazione della Corte generale. In sostanza, la divergenza è derivata dal rifiuto dell'idea che il diritto europeo potesse essere escluso dall'esame delle controversie sportive, soprattutto quando queste implicano, per loro natura, l'analisi della conformità normativa.

Sebbene si parta dal presupposto che le associazioni sportive dispongano del grado di autonomia necessario e legittimo per regolamentare le questioni sportive – organizzazione delle competizioni, partecipazione degli atleti e organizzazione e funzionamento delle entità stesse, le cui tematiche sono di natura *interna corporis* –, la Corte di giustizia ha chiarito che le associazioni non possono trascurare i diritti e le garanzie degli *stakeholder*, soprattutto quelli garantiti dagli articoli 101 e 102 del Trattato. Ha quindi concluso che le regole di eleggibilità devono essere sottoposte a un'effettiva revisione giudiziaria, che può ovviamente includere l'istanza arbitrale, e che l'efficacia della revisione deve comprendere l'analisi della conformità delle regole sportive all'effettiva applicazione del diritto europeo.³³⁵

La conclusione della Corte di giustizia è che il ricorso all'arbitrato per la risoluzione

³³⁴ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 100.

³³⁵ BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024, p. 100.

delle controversie sportive del sistema, ovvero il riconoscimento di un tribunale arbitrale con competenza materiale limitata, che esclude l'esame del diritto europeo, indebolisce la tutela dei diritti garantiti dal Trattato, cosicché tali norme associative di riconoscimento arbitrale, *in casu*, hanno natura anticoncorrenziale e sono quindi contrarie al diritto europeo.

2.1.19 Caso *Lassana Diarra*

Il caso Diarra³³⁶ si riferisce a una controversia contrattuale di dimensione internazionale, con l'applicazione delle norme previste dal Regolamento sullo *status* e i trasferimenti dei calciatori della FIFA. Tale normativa privata, derivante dal suo potere regolamentare, a partire dalla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2024, si è trovata al centro di una necessaria riforma, a causa dell'incompatibilità di determinate disposizioni con il diritto europeo.

In sintesi, Lassana Diarra, centrocampista di nazionalità francese, per una serie di motivi ha deciso di rescindere il suo contratto di lavoro con il club russo Lokomotiv Mosca, il che, dal punto di vista del regime giuridico applicabile, ha rappresentato una violazione contrattuale e una violazione del principio di stabilità dei contratti. Tale situazione è stata esaminata dalla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA, sulla base di una richiesta presentata dalla parte lesa. Infatti, il club russo ha citato in giudizio il calciatore dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie della FIFA che, con una decisione collegiale, ha condannato l'atleta al pagamento di un risarcimento stimato in 10,5 milioni di euro, il cui calcolo segue una formula prevista dalla normativa internazionale.

In base al regolamento FIFA, il pagamento della multa è a carico del giocatore, in virtù della violazione contrattuale, e può essere esteso, in solido, al club che eventualmente ingaggia

³³⁶ *Judgment of the Court (Second Chamber). 4 October 2024. (Reference for a preliminary ruling – Internal market – Competition – Rules introduced by an international sports association and implemented by that association with the assistance of its members – Professional football – Private law entities vested with regulatory and control powers, and the power to impose sanctions – Regulations on the Status and Transfer of Players – Regulations relating to the employment contracts concluded between clubs and players – Early termination of an employment contract by the player – Player required to pay compensation – Joint and several liability of the new club – Sanctions – Prohibition on issuing and registering the player's International Transfer Certificate while a dispute relating to the early termination of the employment contract is pending – Prohibition of registration of other players – Article 45 TFEU – Restriction on the freedom of movement of workers – Justification – Article 101 TFEU – Decision by an association of undertakings having as its object the prevention or restriction of competition – Employment market – Recruitment of players by clubs – Market for interclub football competitions – Participation of clubs and players in sporting competitions – Restriction of competition by object – Exemption). In Case C-650/22. EUR-LEX. **Fédération internationale de football association (FIFA) v BZ**. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. Causa C-650/22. Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0650>. Accesso il 15 giugno 2024.*

il giocatore, poiché si presume che il nuovo club abbia, in qualche modo, indotto la violazione del contratto. In altri termini, il club che ingaggia un giocatore il cui contratto di lavoro è stato risolto da lui stesso senza giusta causa può essere ritenuto responsabile del pagamento, sulla base della presunzione di partecipazione attiva al comportamento scorretto, che viola la stabilità contrattuale. Ciò ha quindi generato un certo timore da parte dei club nell'ingaggiare giocatori che si trovano in questa situazione.

In casu, nonostante l'interesse del club Charleroi ad assumere il giocatore, i rischi di solidarietà per il pagamento dell'indennizzo, uniti ai rischi di imposizione di sanzioni disciplinari al giocatore e al nuovo club, conseguenze della violazione della stabilità contrattuale nell'ambito del sistema federativo del calcio, hanno scoraggiato l'effettiva assunzione del giocatore, con la conseguente perdita di un'opportunità di lavoro per l'atleta Diarra.

Come si può intuire, la definizione di regole sportive che, in un certo senso, influenzano l'interesse o il disinteresse nell'ingaggio di un giocatore, viola potenzialmente il diritto europeo imponendo ostacoli al diritto fondamentale alla libertà di lavoro e alla circolazione dei lavoratori nell'Unione europea. È evidente che le regole della FIFA, che impongono oneri al nuovo club del giocatore e rischi disciplinari a partire dalla sua assunzione, inibiscono la libertà di assumere e pregiudicano i diritti dei lavoratori, non trovando sostegno nel diritto europeo. Questa situazione ha portato il caso in tribunale, arrivando alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una decisione statale.

La Corte si è concentrata essenzialmente sulle conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causa, valutando gli effetti normativi che ricadono sul club che intende ingaggiare un atleta il cui precedente contratto è stato risolto. Ciò ha portato, in pratica, a una valutazione da parte della Corte del sistema di trasferimenti della FIFA e, in particolare, delle norme di cui all'articolo 17 del Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori.

Dall'analisi della sentenza emessa dalla Corte europea si evince che alcune delle disposizioni del sistema calcistico internazionale superano di fatto il parametro ragionevole, proporzionato e, soprattutto, necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. In altri termini, la ricerca della stabilità contrattuale è legittima e deve essere valorizzata, ma le regole sportive imposte a tal fine mancano di ragionevolezza, non sono proporzionate e vanno oltre il necessario per raggiungere tale obiettivo. Alla luce di tale interpretazione, le regole sono state considerate illegittime da parte dello Stato.

Sulla scia di quanto accaduto a partire dal 1995 con l'esito del caso Bosman, il sistema federativo del calcio si trova oggi ad affrontare un'importante sfida nel contesto della riforma

delle sue norme, in particolare quelle relative ai contratti di lavoro e alle regole di trasferimento dei giocatori, dimostrando ancora una volta il ruolo importante dello Stato nel controllo delle attività sportive di natura economica e sociale, con un impatto diretto sulla costruzione normativa del sistema sportivo transnazionale.

2.1.20 Caso *Royal Football Club Seraing*

Il caso Seraing³³⁷, la cui sentenza risale al 1° agosto 2025, è direttamente collegato alle norme private della FIFA che regolano la proprietà di terzi sui diritti economici derivanti da un'operazione nel calcio, il cosiddetto TPO, una norma proibitiva che ha avuto un impatto su diversi mercati nazionali, su scala globale.

Oltre all'importanza del tema principale, oggetto di deliberazioni giudiziarie in Belgio e, in via pregiudiziale, dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura in cui le discussioni sul TPO riguardavano una presunta violazione del diritto europeo, in particolare delle norme del diritto della concorrenza, il caso ha avuto ancora più risonanza quando ha affrontato le conseguenze della decisione giudiziaria europea per l'arbitrato come meccanismo adeguato di risoluzione delle controversie, in particolare in relazione al modello del TAS. Al centro della discussione c'erano la possibilità, i limiti e le estensioni di un'eventuale revisione giudiziaria dei lodi arbitrali negli Stati membri.

In altri termini, e seguendo l'orientamento consolidato nel caso ISU, la decisione nel caso Seraing porta con sé un intenso fermento e una possibile necessità di adattamento al mondo arbitrale, segnalando la necessaria compatibilità tra i lodi arbitrali svizzeri e il diritto europeo. Ciò implica rendere possibile la revisione giudiziaria dei lodi arbitrali del CAS in ciascuno degli Stati membri, compresa l'analisi dal punto di vista del diritto europeo. Da un lato, la decisione

³³⁷ *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 August 2025. Royal Football Club Seraing v Fédération internationale de football association (FIFA) and Others. Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation. Reference for a preliminary ruling – Article 19(1) TEU – Obligation of Member States to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Right to an effective remedy – Possibility of recourse to arbitration – Arbitration between individuals – Imposed arbitration – Decision of a body of an international sports federation imposing a sanction – Award by the Court of Arbitration for Sport (CAS) upheld by a decision of a court of a third State – Legal remedy against the arbitral award – National legislation conferring on that arbitral award the authority of res judicata between the parties and probative value vis-à-vis third parties – Powers and obligations of the national courts before which that arbitral award is relied on – Effective review of the consistency of such an arbitral award with the principles and provisions falling under EU public policy. Case C-600/23. EUR-LEX. **Royal Football Club Seraing v. Fédération internationale de football association (FIFA) and Others.** Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. Causa C-600/23. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62023CJ0600&qid=1756419436082>. Accesso il 28 agosto 2025.*

amplia la possibilità di intervento giudiziario nelle decisioni arbitrali, prima limitata all'ambito del Tribunale Federale Svizzero, di fronte all'istituzione, per regola espressa, della sede svizzera dell'arbitrato sportivo e, dall'altro, espande le ipotesi di revisione, fino ad allora circoscritte ai vizi formali del procedimento arbitrale.

Vale la pena chiarire che una decisione arbitrale svizzera, rivista in ambito giudiziario su richiesta della parte interessata, acquista carattere definitivo con l'analisi giudiziaria del Tribunale Federale Svizzero, raggiungendo lo *status* di *res judicata*, senza che sia possibile presentare una richiesta preliminare alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione della conformità della norma in discussione con il diritto europeo, poiché il Paese non fa parte del blocco europeo. Questo punto è di grande sensibilità, poiché, dal punto di vista europeo, l'impossibilità di revisione giudiziaria di lodi arbitrali che violano le norme di ordine pubblico europeo rappresenta una restrizione al diritto di revisione giudiziaria effettiva, che non sussiste nel diritto europeo.

Si sottolinea che la controversia assume maggiore rilevanza, certamente, nel sistema di arbitrato obbligatorio del TAS, imposto tramite regolamenti o statuti di organizzazioni sportive, come condizione per l'integrazione nel sistema e la partecipazione alle competizioni. In questa prospettiva, è necessaria una revisione giudiziaria piena ed effettiva, nel rispetto delle norme di ordine pubblico dell'UE, da parte dei tribunali nazionali con sede nell'Unione europea, soprattutto nei casi sportivi di impatto economico o sociale.

È importante considerare che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce l'importanza dell'arbitrato per il sistema sportivo transnazionale, confermandone la legittimità ed evidenziandone i numerosi vantaggi. Tuttavia, secondo la Corte, il ricorso all'arbitrato è possibile purché compatibile con l'ordine pubblico dell'Unione europea, la cui analisi può essere effettuata solo sulla base di una revisione del lodo arbitrale. La revisione, in questo caso, non è totalmente illimitata, ma si concentra sul contesto delle norme di ordine pubblico europeo.

Indubbiamente, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta una mitigazione dell'autonomia delle organizzazioni sportive e del sistema arbitrale di risoluzione delle controversie, dimostrando la necessaria compatibilità tra pubblico e privato, soprattutto quando le parti e gli attori del sistema si trovano in una posizione di vulnerabilità, come sembra essere il caso dell'arbitrato forzato, in cui l'accettazione volontaria delle parti da parte del sistema arbitrale, come condizione per l'integrazione associativa, rappresenta una vera e propria imposizione, che deve dare luogo alle pertinenti revisioni giudiziarie.

2.2 AZIONE POLITICA DELLO STATO NELLO SPORT

Negli ultimi 50 anni, oltre all'attività giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato ha iniziato ad esercitare, dal punto di vista politico e in termini di politica pubblica, un ruolo più ampio rispetto al passato per quanto riguarda l'attività sportiva. Si è così passati al riconoscimento dello sport e del sistema sportivo globale come fenomeni di rilevanza economica e sociale.

A questo proposito, Alexandre Mestre già da tempo sottolineava la necessità di riconoscere lo sport nel contesto europeo, offrendo un'importante riflessione sulla sua tardiva inclusione nel novero delle attività partecipative statali. Secondo l'autore,

As políticas comunitárias formam um conjunto heterogêneo de campos e modos de actuação, cobrindo a quase totalidade dos domínios da actividade dos Estados, resultado de um processo histórico evolutivo e permanente da construção europeia. Só muito recentemente o desporto passou a integrar o referido conjunto, verdadeiramente ao arrepio da lógica de um dos “pais fundadores” da construção europeia, Robert Schuman, o qual sempre afirmou que uma construção europeia que se baseasse apenas em questões materiais estaria, mais tarde ou mais cedo, condenada ao fracasso. Com efeito, foi tardia a asserção de que o conceito de desporto ultrapassa o âmbito jurídico, movendo-se num plano ou numa dimensão muito mais elevada, histórica e subjectiva, circunstância a montante que justifica que, a jusante se reconduza o desporto ao direito comunitário primário, susceptível de ser protegido, fomentado e subvencionado. Acresce a natureza descontínua, reactiva, pontual e errática da abordagem comunitária ao desporto, confinando-o a uma matéria marginal ou periférica na agenda comunitária.^{338 339}

Si constata, dunque, che il riconoscimento dello sport e del suo ruolo sociale è avvenuto in maniera tardiva, il che non toglie, tuttavia, la rilevante realtà attuale, in cui il binomio sport e Unione europea si concretizza e si rafforza con ogni iniziativa. Inoltre, risultano altrettanto pertinenti le opinioni di Bruno Nascimbene e Stefano Bastianon nella loro descrizione del quadro sportivo europeo, i quali affermano che,

³³⁸ MESTRE, Alexandre Miguel. **O Desporto na Constituição Europeia**: o fim do “Dilema de Hamlet”. Coimbra: Almedina, 2004, p. 13.

³³⁹ Traduzione: “Le politiche comunitarie costituiscono un insieme eterogeneo di ambiti e modalità d'intervento, coprendo quasi la totalità dei settori di attività degli Stati, risultato di un processo storico, evolutivo e permanente della costruzione europea. Solo molto recentemente lo sport è entrato a far parte di tale insieme, in realtà in controtendenza rispetto alla logica di uno dei 'padri fondatori' dell'integrazione europea, Robert Schuman, il quale ha sempre affermato che una costruzione europea fondata unicamente su questioni materiali sarebbe stata, prima o poi, destinata al fallimento. In effetti, è stata tardiva l'affermazione secondo cui il concetto di sport va oltre l'ambito giuridico, collocandosi su un piano – o in una dimensione – ben più elevata, storica e soggettiva. Questa circostanza a monte giustifica, a valle, la ricollocazione dello sport nel diritto comunitario primario, suscettibile di essere tutelato, promosso e sovvenzionato. Si aggiunge, inoltre, la natura discontinua, reattiva, episodica ed erratica dell'approccio comunitario allo sport, che lo confina a materia marginale o periferica nell'agenda dell'Unione”.

Il tema sport e diritto dell'Unione europea, comprendendo quello comunitario, prima, e quello, propriamente, dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è uno dei temi che ha ricevuto poca attenzione nello studio e pratica del diritto comunitario e dell'Unione, almeno fino alla seconda metà degli anni novanta, a seguito della nota pronuncia della Corte di giustizia nel caso Bosman. L'interesse per il tema, tuttavia, non è soltanto ai profili di diritto dell'Unione, ma a quelli del diritto promosso dal Consiglio d'Europa, alle iniziative prese da questa organizzazione internazionale, ai collegamenti fra attività e iniziative della UE e del Consiglio. Una valutazione d'insieme di tali profili consente di cogliere la base comune di un "diritto europeo dello sport" e la progressiva formazione dello stesso nel più ampio contesto del diritto internazionale dello sport.³⁴⁰

In realtà, la comunità internazionale e l'ordinamento giuridico statale, in particolare nel contesto europeo, hanno iniziato a riconoscere il valore sociale dello sport e la sua capillarità nei settori politico, culturale, economico e sociale, interferendo con maggiore ampiezza e frequenza nelle questioni sportive, senza tuttavia ignorare l'esistenza e l'importanza dell'autonomia del sistema sportivo globale stesso.

Al contrario, l'autonomia è stata valorizzata e riconosciuta dallo Stato europeo, in linea con quanto afferma Jacopo Tognon, secondo il quale "si deve tener presente il principio di autonomia che le federazioni hanno da sempre rivendicato. Tuttavia, non è semplice capire la portata di questa c.d. *sporting exception*, che ha da sempre fatto sfondo e da filo conduttore non solo nelle sentenze della Corte, ma anche in tutti gli atti delle istituzioni".³⁴¹

Di fronte all'interesse statale per lo sport, con maggiore rilevanza per quanto riguarda la dimensione economica, con ripercussioni sul mercato, sugli investimenti e sulla creazione di posti di lavoro, e la sua dimensione sociale, con impatti sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, come il diritto all'istruzione, alla salute e allo sport stesso, molti strumenti giuridici, sebbene considerati *soft law*, ovvero strumenti orientativi senza forza vincolante, sono stati costruiti nel corso del tempo con lo scopo di contribuire allo sviluppo dello sport e promuovere una maggiore interazione con il sistema privato.

Vale la pena sottolineare che, sebbene lo sport abbia tardato a ottenere il riconoscimento che merita nell'ambito delle politiche europee, la sua importanza è da tempo ampiamente riconosciuta. In tal senso, Jacopo Tognon evidenzia che "per quanto lo sport non sia stato (né lo sia tuttora, invero) un soggetto comunitario "tradizionale" è – sotto ogni altro aspetto – un soggetto "attuale", soprattutto per il grande interesse che suscita nelle sue diverse

³⁴⁰ NASCIMBENE, Bruno; BASTIANON, Stefano. **Diritto Europeu dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2011, p. 1.

³⁴¹ TOGNON, Jacopo. **Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea: ruolo sociale, dimensione economica e integrità**. Padova: Cleup, 2016, p. 19.

forme ed esplicazioni, recepite nel Libro Bianco della Commissione presentato in data 11 luglio 2007 e dagli atti legislativi di commento dello stesso, nonché dalla comunicazione della Commissione dal titolo “Sviluppare una dimensione europea dello Sport”.³⁴²

E l'autore prosegue, nel senso che “è fuori discussione che il mondo dello sport suscita l'interesse crescente del grande pubblico, attira un numero consistente di sponsor (...) e l'investimento massiccio dei mass media e ha dimostrato la sua intrinseca capacità di veicolare l'attenzione delle massime istituzioni, politiche e non”.³⁴³

Inoltre, lo stesso autore, in un altro studio sul diritto comunitario nello sport, sottolinea che i cambiamenti politici verificatisi nel mondo, uniti al fenomeno della globalizzazione, “hanno reso ancor più indispensabile l'azione della Comunità – sia pur come detto indirettamente – in ambito sportivo. Il diffondersi di un professionismo (...) ha di fatto reso lo sport un'industria rilevante per il P.I.L. di ogni Stato ed ha portato alla ribalta problematiche – tra le altre – afferenti l'istruzione, l'occupazione e la salute, tutti settori ampiamente di competenza dell'UE”.³⁴⁴

In altri termini, dichiarazioni, documenti e relazioni ufficiali si distinguono nell'attività politica dello Stato europeo nella ricerca di un'armonizzazione e di una cooperazione pubblico-privata, con chiari incentivi al dialogo istituzionale, che hanno portato a un maggiore avvicinamento tra il settore pubblico e quello privato e alla mitigazione dell'aspetto dicotomico che ha sempre regolato il rapporto tra lo Stato e il privato.

2.2.1 Carta europea dello sport per tutti

La Carta europea dello sport per tutti³⁴⁵ è un documento dichiarativo che mirava a stabilire, in modo innovativo per l'epoca, i principi dell'universalità dello sport, ovvero un punto di riferimento per una politica sportiva inclusiva. Si tratta di una dichiarazione adottata nell'ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976, che è servita da base per molti altri strumenti giuridici, come la Carta europea dello sport del 1992 e le sue

³⁴² TOGNON, Jacopo. **Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea**: ruolo sociale, dimensione economica e integrità. Padova: Cleup, 2016, pagg. 16-17.

³⁴³ TOGNON, Jacopo. **Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea**: ruolo sociale, dimensione economica e integrità. Padova: Cleup, 2016, p. 17.

³⁴⁴ TOGNON, Jacopo. Unione europea e Sport: evoluzioni e sviluppi di un rapporto “particolare”. In TOGNON, Jacopo. **Diritto Comunitario dello Sport**: the role of sport in the European Union. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009, pagg. 6-7.

³⁴⁵ *Res (76)41 - on the principles for a policy of sport for all*. 24/09/1976. COUNCIL OF EUROPE. European Sports Charter. **Consiglio d'Europa**, 1992. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/the-european-sports-charter>. Accesso il 26 agosto 2025.

successive edizioni, che saranno opportunamente trattate.

L'importanza di questo strumento si misura dalla lettura dei suoi articoli, contenuti nell'allegato alla Risoluzione (76) 41, intitolato "Principi per una politica dello sport per tutti", che sono stati definiti dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport, tenutasi in Belgio nel 1975. Già nel suo primo articolo si afferma che ogni individuo deve avere il diritto di praticare lo sport.

Nell'articolo 2, il documento raccomanda che lo sport sia incoraggiato, poiché si tratta di un fattore di sviluppo umano, giustificando così il sostegno finanziario da parte dei poteri pubblici. Inoltre, l'articolo 4 prevede che ogni governo promuova una cooperazione permanente ed efficace tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di volontariato, incoraggiando la creazione di meccanismi nazionali per lo sviluppo e il coordinamento dello sport per tutti.

In questo senso, si vede che lo sport è riconosciuto dallo Stato come un efficace strumento di trasformazione sociale e sviluppo umano, per cui la sua protezione è una misura necessaria, che richiede quindi un'efficace cooperazione tra i poteri pubblici e i sistemi sportivi privati nella ricerca di un obiettivo comune.

2.2.2 Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport

La Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport³⁴⁶, come dichiarazione di principi, è stata adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 21 novembre 1978 e ha come principale punto di riferimento il riconoscimento dell'accesso alla pratica sportiva come un vero e proprio diritto fondamentale.

Nelle parole di Gabriel Gervásio Neto, a partire dalla Carta, è stata consolidata una *“nova concepção de esporte como direito de todos, rompendo definitivamente com o paradigma então vigente de que tal manifestação corporal era direcionada somente aos considerados aptos e talentosos à prática do esporte de rendimento”*.^{347 348}

In questo contesto, José Manuel Meirim sottolinea lo stretto legame tra i fondamenti

³⁴⁶ UNESCO. **International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport**. UNESCO, 2022. Disponibile su: <https://www.unesco.org/en/sport-and-anti-doping/international-charter-sport>. Accesso il 22 agosto 2025.

³⁴⁷ GERVÁSIO NETO, Gabriel. Um marco da história do esporte e da educação física completa 40 anos. **Cadernos Aslegis**, n. 55, pagg. 181-188, luglio/dicembre 2018, p. 183.

³⁴⁸ Traduzione: "nuova concezione dello sport come diritto di tutti, rompendo definitivamente con il paradigma allora vigente secondo cui tale manifestazione fisica era rivolta solo a coloro che erano considerati idonei e dotati per la pratica dello sport agonistico".

della Carta del 1978 e le importanti "Carta delle Nazioni Unite" e "Dichiarazione universale dei diritti umani", riconoscendo elementi essenziali per lo sviluppo dell'umanità e affermando che *“o exercício efectivo desses direitos depende, em boa medida, da possibilidade de oferecer a cada um os meios para desenvolver e preservar livremente os seus recursos físicos, intelectuais e morais”*.^{349 350}

Inoltre, la Carta rafforza il ruolo dello sport nell'ambito dell'istruzione, della salute e dello sviluppo umano, nel senso che lo sport e l'educazione fisica sono strumenti che agiscono in modo efficace nello sviluppo dei popoli, nel loro avvicinamento e nella valorizzazione dei principi di solidarietà e fratellanza umana, essendo, di fatto, uno strumento di trasformazione sociale.

Si vede inoltre che la cooperazione tra lo Stato e il privato è, da allora, una linea guida da osservare, come descritto nell'articolo 10 della Carta, essendo essenziale che gli Stati e le organizzazioni (non governative, intergovernative, internazionali e regionali) responsabili dell'educazione fisica e dello sport, e in cui sono rappresentati i paesi interessati, garantiscano un posto di maggiore rilievo all'educazione fisica e allo sport nella cooperazione internazionale bilaterale e multilaterale.

Ciò che è indubbio è che la Carta stabilisce standard etici e di qualità per tutti gli attori che elaborano, attuano e valutano programmi e politiche pubbliche in materia di sport, oltre a svolgere un importante ruolo orientativo per gli organi decisionali, in particolare dal punto di vista dei diritti umani.

L'importanza della Carta del 1978 si misura dalla stessa longevità del documento, che è stato sottoposto a revisione nel novembre 2015, in occasione della 38a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO. È stata sottolineata l'inclusione di principi universalmente accettati, nel contesto dell'uguaglianza e dell'inclusione sociale attraverso lo sport, con l'eliminazione di qualsiasi tipo di discriminazione, che costituiscono i pilastri di una politica pubblica moderna ed efficace in materia di sport.

2.2.3 Convenzione europea sulla violenza nello sport

La Convenzione europea sulla violenza e il comportamento scorretto degli spettatori

³⁴⁹ MEIRIM, José Manuel. *A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo*. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 100.

³⁵⁰ Traduzione: "l'effettivo esercizio di tali diritti dipende, in larga misura, dalla possibilità di offrire a ciascuno i mezzi per sviluppare e preservare liberamente le proprie risorse fisiche, intellettuali e morali".

durante gli eventi sportivi, in particolare le partite di calcio³⁵¹, è stata firmata a Strasburgo il 19 agosto 1985 ed è entrata in vigore il 1° novembre dello stesso anno, rappresentando un'importante iniziativa dello Stato nella lotta alla violenza nello sport.

Il Consiglio d'Europa aveva già dato priorità al tema, considerando il fenomeno della violenza come una vera e propria violazione dei diritti umani, insieme al riconoscimento del diritto allo sport come un vero e proprio diritto fondamentale, essendo uno strumento efficace di sviluppo e integrazione, nonché vettore di valori etici e sociali, e ha finalmente compiuto progressi nelle iniziative a partire da quello che è stato definito "il disastro di Heysel"³⁵², avvenuto nel maggio 1985.

È importante sottolineare che l'iniziativa europea ha naturalmente avuto ripercussioni legislative negli Stati membri, come nel caso italiano. Nelle parole di Paolo Grillo e Renato Grillo "la legislazione italiana antiviolenza non è soltanto il risultato di una elaborazione interna del problema, dovendosi fare riferimento anche alle precise indicazioni provenienti dal Consiglio d'Europa dopo i tragici fatti dello Stadio Heysel di Bruxelles del 29 maggio 1985".³⁵³

La Convenzione ha rappresentato un passo importante compiuto dallo Stato sulla via della salvaguardia del fenomeno sportivo e ha costituito un chiaro segnale che spetta allo Stato, così come al privato, salvaguardare l'attività sportiva e i destinatari del diritto allo sport, in quanto diritto sociale.

2.2.4 Convenzione antidoping

La Convenzione antidoping³⁵⁴ del 1989, adottata dal Consiglio d'Europa, è stata il risultato di una chiara evoluzione in termini di politica pubblica sportiva di prevenzione e lotta al doping nello sport, soprattutto alla luce dell'interesse pubblico per la causa, poiché l'uso di sostanze dopanti, oltre a violare l'integrità delle competizioni sportive, rappresenta un grave rischio per la salute degli atleti.

È noto che, alla luce di eventi fatali ricordati da Ramon Negócio, come la morte di un

³⁵¹ *European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches Strasbourg, 19. VIII. 1985.* COUNCIL OF EUROPE. **European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches.** Strasbourg, 19 VIII 1985. Disponibile su: <https://rm.coe.int/168007a086>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁵² COUNCIL OF EUROPE. Spectator Violence. **Council of Europe**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/violence-convention>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁵³ GRILLO, Paolo; GRILLO, Renato. **Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società.** Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 90.

³⁵⁴ *Anti-Doping Convention Strasbourg, 16.XI.1989.* COUNCIL OF EUROPE. **Anti-Doping Convention.** Strasbourg, 1989. Disponibile su: <https://rm.coe.int/168007b0e0>. Accesso il 23 agosto 2025.

ciclista danese durante i Giochi Olimpici di Roma nel 1960 e il Tour de France nel 1967, il tema del doping è stato oggetto di attenzione e regolamentazione da parte di diversi Stati nazionali, come nel caso dell'Austria nel 1962, del Belgio nel 1965, della Francia nel 1965, dell'Italia nel 1971 e della Turchia nel 1971. Ciò avrebbe spinto il Consiglio d'Europa a proporre una Carta antidoping nel 1984, adottata grazie alla cooperazione tra il movimento olimpico e i governi europei.³⁵⁵

Da allora, e considerando il carattere internazionale dell'organizzazione sportiva, sono state avviate trattative e dialoghi al fine di ampliare lo spettro territoriale della Carta, che ha portato alla sua adozione nell'ambito dell'UNESCO, attraverso la Conferenza internazionale dei ministri e degli alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport. Successivamente, la Carta è stata convertita dal Consiglio d'Europa in Convenzione, nel 1989, con la partecipazione di Stati nazionali di tutto il mondo, con l'obiettivo di armonizzare la legislazione antidoping a livello globale.³⁵⁶

Non c'è dubbio che la stessa creazione dell'Agenzia mondiale antidoping, nel 1999, abbia avuto origine dall'evoluzione normativa e dialogica su questo tema, considerando la rilevante cooperazione dello Stato e dei privati nella ricerca del raggiungimento di un obiettivo comune, ovvero la protezione delle competizioni sportive, la conservazione dei valori etici e la salute degli atleti in generale.

2.2.5 Carta europea dello sport

La Carta europea dello sport³⁵⁷, adottata nell'ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stata firmata a Rodi il 24 settembre 1992 e ha rappresentato fondamentalmente un perfezionamento della Carta europea dello sport per tutti del 1976, essendo normativa del Consiglio d'Europa che stabilisce i principi e gli orientamenti da osservare nelle rispettive politiche pubbliche nazionali.

Certamente, le linee guida sono in linea con la tendenza europea di valorizzare lo sport e l'attività sportiva come diritti fondamentali dei cittadini – precetti di base che guidano

³⁵⁵ NEGÓCIO, Ramon de Vasconcelos. **Lex Sportiva**: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. 151f. 2011. Tesi di laurea (Master). Programma di specializzazione in Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. São Paulo, 2011, pagg. 44-45. Disponibile su: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5579>. Accesso il 19 maggio 2025.

³⁵⁶ COUNCIL OF EUROPE. **Anti-Doping Convention**. Strasburgo, 1989. Disponibile su: <https://rm.coe.int/168007b0e0>. Accesso il 23 agosto 2025.

³⁵⁷ COUNCIL OF EUROPE. **European Sports Charter**. Council of Europe, 1992. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/the-european-sports-charter>. Accesso il 26 agosto 2025.

l'attuazione e il miglioramento delle legislazioni sportive degli Stati membri in materia di attività sportiva. Allo stesso modo, si riscontra un ampio riconoscimento del movimento associativo, sulla base della lettura dell'articolo 3 del preambolo della normativa, che pone come fondamento il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione con altre persone, che costituiscono i principi fondamentali dell'associazionismo, pienamente applicabili al mondo dello sport.³⁵⁸ A questo proposito, secondo José Manuel Meirim, è stata "raccolta l'autonomia del movimento sportivo", con particolare attenzione alla necessità che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive rispettino reciprocamente le loro decisioni.³⁵⁹

Il giurista portoghese fa riferimento all'articolo 3 della Carta³⁶⁰ che, di fatto, rappresenta il cuore dialogico del sistema sportivo nei suoi aspetti pubblici e privati, stabilendo la stretta cooperazione con le organizzazioni sportive come fattore essenziale per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Carta. In tal modo, occorre incoraggiare lo sviluppo dello spirito e del movimento volontario nello sport, soprattutto attraverso il sostegno al lavoro delle organizzazioni sportive, che hanno il diritto di stabilire processi decisionali autonomi, nei limiti della legge.

In questo senso, la Carta evidenzia la necessità del rispetto reciproco, pubblico e privato, per quanto riguarda i rispettivi ruoli normativi e decisionali, rafforzando così il margine discrezionale del sistema sportivo e i limiti di azione dell'uno e dell'altro settore, sempre nel rispetto della legge e valorizzando l'azione coordinata e congiunta a favore degli obiettivi comuni. Il regolamento sottolinea l'importanza degli accordi reciprocamente

³⁵⁸ *European Sports Charter, 1992. Art. 3. Bearing in mind the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms and notably the "right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others", and the enjoyments of rights "without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status. COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. Recommendation n. R (92) 13 Rev of the Committee of Ministers to Member States on the Revised European Sports Charter. Comitato dei Ministri, 2001. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16804c9dbb>. Accesso il 26 agosto 2025.*

³⁵⁹ MEIRIM, José Manuel. *A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo*. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 102.

³⁶⁰ *Article 3. The Sports Movement. 1. The role of the public authorities is primarily complementary to the action of the sports movement. Therefore, close co-operation with non-governmental sports organisations is essential in order to ensure the fulfilment of the aims of this Charter, including where necessary the establishment of machinery for the development and co-ordination of sport. 2. The development of the voluntary ethos and movement in sport shall be encouraged, particularly through support for the work of voluntary sports organisations. 3. Voluntary sports organisations have the right to establish autonomous decision-making processes within the law. Both governments and sports organisations shall recognise the need for a mutual respect of their decisions. 4. The implementation of some of the provisions of this Charter may be entrusted to governmental or non-governmental sports authorities or sports organisations. 5. Sports organisations should be encouraged to establish mutually beneficial arrangements with each other and with potential partners, such as the commercial sector, the media, etc, while ensuring that exploitation of sport or sportspeople is avoided. COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. Recommendation n. R (92) 13 Rev of the Committee of Ministers to Member States on the Revised European Sports Charter. Comitato dei Ministri, 2001. Disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/16804c9dbb>. Accesso il 26 agosto 2025.*

vantaggiosi, soprattutto tra organizzazioni sportive e potenziali partner, nonché la necessaria salvaguardia dello sport e dei suoi praticanti.

La Carta è stata rivista per la prima volta nel 2001³⁶¹, con particolare attenzione ai valori etici promossi dalla normativa europea e all'inserimento di temi relativi alla tecnologia, all'innovazione, alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. La Carta è stata nuovamente rivista nel 2021, dando luogo alla Raccomandazione CM/Rec(2021)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport rivista³⁶², al fine di tenere conto delle sfide che lo Stato e il sistema sportivo devono affrontare oggi, in particolare per quanto riguarda i rischi per l'integrità dello sport, con particolare attenzione alle molestie, agli abusi in generale, alla discriminazione e alla violenza.

Si constata che le revisioni della Carta europea dello sport hanno rappresentato un'effettiva evoluzione nel trattamento del fenomeno sportivo, con la progressiva valorizzazione dell'autonomia del sistema sportivo, l'attuazione del dialogo, la cooperazione pubblico-privata e l'implementazione di principi etici e democratici per la conduzione, sia pubblica che privata, del movimento sportivo globale.

È evidente che lo sport viene trattato come un vero e proprio diritto umano, con ripercussioni sull'ambiente sportivo che, si spera, sia sicuro, inclusivo, isonomico e pluralistico, aumentando la responsabilità delle organizzazioni sportive nel loro ruolo di guida del sistema, attribuendo loro una maggiore autonomia, ma anche una maggiore governance, che richiede una maggiore partecipazione democratica dei suoi *stakeholder*, in particolare nei processi elettorali delle organizzazioni sportive, una maggiore trasparenza ed efficienza nelle loro azioni, attenzione alla sostenibilità e rispetto per l'ambiente, tra gli altri elementi essenziali della cittadinanza.

Allo stesso modo, si promuove con maggiore impegno la cooperazione tra il movimento sportivo e i poteri pubblici, al fine di garantire che gli obiettivi sociali comuni siano raggiunti in modo coordinato, efficiente e sostenibile.

2.2.6 Trattato di Amsterdam e documenti correlati

³⁶¹ COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. **Recommendation n. R (92) 13 Rev of the Committee of Ministers to Member States on the Revised European Sports Charter**. Comitato dei Ministri, 2001. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16804c9dbb>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁶² COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. **Recommendation CM/Rec (2021) 5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised European Sports Charter** Comitato dei Ministri, 2021. Disponibile su: <https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914>. Accesso il 26 agosto 2025.

Il Trattato di Amsterdam³⁶³, che ha apportato sostanziali modifiche nell'ambito del Parlamento europeo, è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999, con lo scopo di modificare il Trattato dell'Unione europea, tra le altre importanti norme del continente europeo.

Di indiscutibile rilevanza politica, il Trattato in sé non ha trattato il sistema sportivo, ma ha riportato nei suoi allegati una riflessione puntuale sui valori dello sport e sulla sua importanza sociale, sotto forma di Dichiarazione. Inoltre, l'inserimento dello sport nella normativa europea ha rappresentato, in un certo senso, un avvicinamento dello Stato europeo ai propri cittadini, come osservato da Richard Parrish:

Previously at Milan in 1985 and at Maastricht in 1992, the member states had recognised the importance of social and cultural measures to the foundations of European integration. The Maastricht Treaty contained provisions on social, cultural and tourism policy. The inclusion of sport within the Treaty at Amsterdam was therefore a natural progression, particularly given the problematic ratification of the Maastricht Treaty and the subsequent desire on the part of the member states to bring Europe closer to the citizens.^{364 365}

La Dichiarazione n. 29, relativa allo sport, è stata allegata al Trattato e ha rafforzato, tra gli altri elementi, la convenienza del dialogo tra lo Stato, indicato come "organi dell'Unione europea", e i privati, indicati come associazioni sportive. Nel documento, la Conferenza sottolinea l'importanza sociale dello sport, in particolare il suo ruolo nella costruzione dell'identità e nell'unione delle persone, invitando gli organi dell'Unione europea ad ascoltare le associazioni sportive quando sono in gioco questioni importanti che riguardano lo sport, prestando particolare attenzione alle caratteristiche specifiche dello sport amatoriale.³⁶⁶

³⁶³ PARLAMENTO EUROPEO. **Trattato di Amsterdam**. Parlamento europeo, 1997. Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁶⁴ PARRISH, Richard. **Sports Law and Policy in the European Union**. European Policy Research Unit Series. Manchester: Manchester University Press, 2003, p. 196. Disponibile all'indirizzo: <https://library.oapen.org/bitstream/id/2cf8ea42-17fc-45f3-80e3-7c02426c417e/341375.pdf>. Accesso il 23 maggio 2025.

³⁶⁵ Traduzione: "In precedenza, a Milano nel 1985 e a Maastricht nel 1992, gli Stati membri avevano già riconosciuto l'importanza delle misure sociali e culturali come fondamenti dell'integrazione europea. Il Trattato di Maastricht conteneva disposizioni in materia di politica sociale, culturale e turistica. L'inclusione dello sport nel Trattato di Amsterdam è stata quindi una naturale evoluzione, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nella ratifica del Trattato di Maastricht e del conseguente desiderio degli Stati membri di avvicinare l'Europa ai cittadini".

³⁶⁶ 29. *Declaration on sport. The Conference emphasises the social significance of sport, in particular its role in forging identity and bringing people together. The Conference therefore calls on the bodies of the European Union to listen to sports associations when important questions affecting sport are at issue. In this connection, special consideration should be given to the particular characteristics of amateur sport.* EUR-LEX. **Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign/eng>. Accesso il 26 agosto 2025.

A partire dalla Dichiarazione, e come risultato naturale degli obiettivi del Trattato di Amsterdam, altre conclusioni europee hanno seguito il loro corso naturale, rafforzando l'impegno pubblico nei confronti del fenomeno sportivo nella ricerca della valorizzazione e del prestigio del modello europeo dello sport.

In occasione di una riunione formale del Consiglio europeo, tenutasi l'11 e il 12 dicembre 1998, i dibattiti sui principali temi e sfide europee dell'epoca, con particolare attenzione alle questioni relative all'occupazione, alla crescita economica e alla stabilità, e naturalmente al dialogo tra le parti sociali, hanno portato all'elaborazione delle Conclusioni del Consiglio europeo di Vienna³⁶⁷, che non hanno mancato di dedicare parte della loro energia al mondo dello sport. Per motivi didattici, vale la pena trascrivere i punti 95 e 96 delle Conclusioni:

XII – SPORT

95. Nel rammentare la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam e riconoscendo il ruolo sociale dello sport, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al Consiglio europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito comunitario.

96. Il Consiglio europeo sottolinea la sua preoccupazione in merito all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione europea e invita gli Stati membri a esaminare, congiuntamente alla Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte a intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno, in particolare per mezzo di un miglior coordinamento delle misure nazionali esistenti.

Si riconosce la funzione sociale dello sport nel quadro comunitario e la necessità di attuare azioni congiunte, sia nel settore pubblico che in quello privato, per affrontare questioni che minacciano l'etica sportiva e mettono a rischio la salute pubblica, come quelle relative al doping. In modo chiaro, vi è un invito a un avvicinamento tra lo Stato e gli organismi sportivi internazionali, al fine di migliorare il coordinamento delle misure nazionali già esistenti.

Allo stesso modo, e sulla scia del miglioramento delle relazioni pubblico-private nell'attività sportiva, soprattutto nel contesto europeo, il 29 settembre 1998 è stato elaborato a Bruxelles, un documento di lavoro della Commissione intitolato "Lo sviluppo e le prospettive dell'attività comunitaria nel campo dello sport"³⁶⁸, in cui è stata evidenziata la preoccupazione

³⁶⁷ PARLAMENTO EUROPEO. **Consiglio europeo**. 11 e 12 dicembre 1998 Vienna. Conclusioni della Presidenza. Parlamento europeo, 1998. Disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/summits/wie1_it.htm. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁶⁸ EUROPEAN COMMISSION. Commission Staff Working Paper. **The development and prospects for community action in the field of sport**. Bruxelles, 1998. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/doc252_en.pdf. Accesso il 26 agosto 2025.

per gli studi sullo stato attuale delle relazioni tra lo Stato e le organizzazioni sportive, in particolare le azioni statali necessarie in questioni che coinvolgono, in una prospettiva normativa, le competizioni sportive, i diritti televisivi e la libertà di circolazione, evidenziando una partecipazione attiva nelle questioni sportive di impatto economico e/o sociale.

In linea con quanto previsto dal Trattato di Amsterdam e sulla base delle orientazioni sviluppate in occasione del Consiglio europeo di Vienna e delle rispettive conclusioni dell'incontro, la Commissione è stata invitata a presentare una relazione al Consiglio europeo di Helsinki, denominata Relazione di Helsinki sullo sport³⁶⁹, del 10 dicembre 1999.

Certamente, le provocazioni e le previsioni di Vienna hanno portato a un ampio dialogo tra lo Stato e il movimento sportivo, al fine di valutare il rapporto pubblico-privato sulla base delle nuove prospettive e peculiarità sociali, soprattutto in relazione alle norme applicabili al settore sportivo. Inoltre, si è tenuto un importante incontro a Olimpia, noto come "Conferenza dell'Unione europea sullo Sport", dal 20 al 23 maggio 1999. A questo proposito, Richard Parrish, in un importante lavoro sulla politica sportiva, ricorda che:

The Commission's institutional response to the Amsterdam Declaration came throughout 1998 and 1999. The Education and Culture Directorate (then known as DG X) published series of papers on sport. 'The Development and Prospects for Community Action in the Field of Sport' and 'The European Model of Sport' stressed the multi-dimensional nature of sport and established dialogue with the sports world.¹³ Attached to the 'The European Model of Sport' document was a questionnaire designed to canvass opinion on the future direction of the EU's involvement in sport. The findings of this exercise were used by the Commission to prepare the first EU conference on sport held in Greece in May 1999. The conclusions of the Conference were then used by the Commission to prepare a report, at the European Council's request, on an approach to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the EU framework. The report The birth of EU sports law and policy 15 was submitted to the December 1999 Helsinki European Council. At the heart of the 'new approach' embodied in the Helsinki report is a framework for applying EU law to sport.^{370 371}

³⁶⁹ COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. **Report from the Commission to the European Council.** With a view to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the Community framework. Bruxelles, 1999. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0644:FIN:EN:PDF>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁷⁰ PARRISH, Richard. **Sports Law and Policy in the European Union.** European Policy Research Unit Series. Manchester: Manchester University Press, 2003, pagg. 15-16. Disponibile su: <https://library.oapen.org/bitstream/id/2cf8ea42-17fc-45f3-80e3-7c02426c417e/341375.pdf>. Accesso il 23 maggio 2025.

³⁷¹ Traduzione: "La risposta istituzionale della Commissione alla Dichiarazione di Amsterdam è avvenuta nel corso del 1998 e del 1999. [...] I documenti "Lo sviluppo e le prospettive dell'azione comunitaria nel campo dello sport" e "Il modello europeo dello sport" hanno sottolineato la natura multidimensionale dello sport e hanno instaurato un dialogo con il mondo dello sport. [...] Le conclusioni di questo processo sono state utilizzate dalla Commissione per preparare la prima conferenza dell'UE sullo sport, tenutasi in Grecia nel maggio 1999. Le conclusioni della conferenza sono state poi utilizzate dalla Commissione per elaborare una relazione, su richiesta del Consiglio europeo, su un approccio volto a salvaguardare le strutture sportive esistenti e a mantenere la funzione sociale dello sport nell'ambito dell'Unione europea. La relazione è stata presentata al Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999. Al centro del "nuovo approccio" espresso nella relazione di Helsinki vi è un quadro

Ciò che emerge è una percezione inequivocabile del ruolo e della funzione sociale dello sport in Europa, che riveste un evidente interesse pubblico tale da giustificare l'impegno dello Stato a salvaguardare i valori etici dello sport e l'integrità dei suoi protagonisti, soprattutto in un momento critico in cui crescono le minacce all'integrità dello sport, come la violenza, la circolazione di sostanze dopanti e gli interessi esclusivamente economici nel mercato sportivo.

È in questo senso che la relazione svolge la sua importante funzione di riconoscimento delle peculiarità del mercato sportivo e di tentativo di conciliazione tra la dimensione economica dello sport e le sue ripercussioni socioculturali.

2.2.7 Dichiarazione di Nizza

La Dichiarazione di Nizza³⁷² è il risultato di un importante incontro del Consiglio europeo, tenutosi dal 7 al 10 dicembre 2000. Senza dubbio, tale Dichiarazione rappresenta un passo avanti nell'interazione pubblico-privata nello sport. Tant'è che, al punto 52 del testo normativo³⁷³, il Consiglio europeo fa espresso riferimento allo sport, indicando l'inserimento di un allegato dettagliato sul tema dello sport e fornendo un importante indicatore della cooperazione europea in questo settore.

Il suddetto allegato IV della Dichiarazione di Nizza, intitolato "Dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport e sulla sua funzione sociale in Europa, che devono essere prese in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni"³⁷⁴, affronta importanti questioni relative allo sport, come lo sport per tutti, la formazione dei giovani sportivi, sia nell'ambito delle politiche di formazione che della protezione dei suoi destinatari, i trasferimenti degli atleti e gli aspetti economici in generale.

Ciò che si constata è che le discussioni relative allo sport hanno fatto passi da gigante rispetto alle politiche precedenti. Secondo José Manuel Meirim, si è trattato di un'evoluzione

per l'applicazione del diritto dell'UE allo sport".

³⁷² PARLAMENTO EUROPEO. **Consiglio europeo – Nizza**. 7-10 dicembre 2000. Conclusioni della Presidenza. Parlamento europeo, 2000. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_it.htm. Accesso il 27 agosto 2025.

³⁷³ 52. Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione adottata dal Consiglio (cfr. allegato) sulla specificità dello sport. Accoglie inoltre con soddisfazione le conclusioni del Consiglio relative all'Agenzia mondiale antidoping e conviene di intensificare la cooperazione europea in questo settore. Prende nota altresì della dichiarazione dell'ONU per il Millennio relativa alla promozione della pace e della comprensione reciproca grazie allo sport e alla tregua olimpica.

³⁷⁴ PARLAMENTO EUROPEO. **Consiglio europeo – Nizza**. 7-10 dicembre 2000. Conclusioni della Presidenza. Allegati. Parlamento europeo, 2000. Disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_it.htm. Accesso il 26 agosto 2025.

ponderata, o cauta, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi allo sport come attività economica³⁷⁵, e, anche se senza la dovuta formalità, per Richard Parrish, il testo rappresenta un impegno informale degli Stati membri ad avviare una politica sportiva dell'UE, in cui la costruzione del diritto sportivo europeo è la caratteristica distintiva.³⁷⁶

In ogni caso, ad ogni iniziativa politica dell'Europa, lo sport acquisisce la rilevanza che merita, avanzando a passi lenti ma solidi verso la valorizzazione di un fenomeno di grande importanza economica e sociale.

2.2.8 Dichiarazione del Consiglio

La Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri³⁷⁷ è stato uno strumento elaborato congiuntamente dal Consiglio europeo e dai rispettivi rappresentanti degli Stati membri su temi relativi al valore sociale dello sport per i giovani.

Il documento è stato reso disponibile il 5 maggio 2003 e, facendo espresso riferimento a trattati e dichiarazioni precedenti, come il Trattato di Amsterdam del 1997 e la Dichiarazione di Nizza del 2000, esprime la preoccupazione per la salvaguardia dell'integrità dello sport e dell'ambiente formativo dei giovani atleti, sottolineando la necessità di comprendere i valori etici dello sport, la solidarietà, il *fair play* e la non discriminazione di qualsiasi natura.

Allo stesso modo, viene ribadita la preoccupazione per il doping nello sport e l'eccessivo sviluppo della sua dimensione economica, mettendo in luce il carattere sociale del fenomeno sportivo in relazione al suo utilizzo come strumento di inclusione e trasformazione sociale. A questo proposito, vale la pena sottolineare la percezione della possibilità di migliorare la qualità della vita attraverso lo sport, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità, con la rimozione di qualsiasi ostacolo che possa rendere difficile l'accesso dei giovani con disabilità alle pratiche sportive.

2.2.9 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

³⁷⁵ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 113.

³⁷⁶ PARRISH, Richard. **Sports Law and Policy in the European Union**. European Policy Research Unit Series. Manchester: Manchester University Press, 2003, p. 19. Disponibile su: <https://library.oapen.org/bitstream/id/2cf8ea42-17fc-45f3-80e3-7c02426c417e/341375.pdf>. Accesso il 23 maggio 2025.

³⁷⁷ EUROPEAN UNION. Official Journal of the European Union. **Joint declaration by the council and the representatives of the governments of the member states meeting within the council**. 2003. Disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42003X0607\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42003X0607(01)). Accesso il 27 agosto 2025.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³⁷⁸ è un importante strumento giuridico volto alla difesa dei diritti umani, adottato il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Vale la pena sottolineare che tutti gli Stati membri dell'Unione europea, compreso lo stesso blocco, hanno firmato la Convenzione, considerata il primo strumento internazionale vincolante che stabilisce regole e standard minimi in materia di diritti delle persone con disabilità, oltre ad essere stata la prima Convenzione sui diritti umani che ha visto la partecipazione dell'Unione europea.³⁷⁹ Si è trattato quindi di una vera e propria pietra miliare nella promozione dell'uguaglianza, della dignità e dell'inclusione, al fine di garantire la piena realizzazione delle persone con disabilità nella società e la loro partecipazione alle attività sportive.

L'articolo 30 (5) della Convenzione riconosce il diritto delle persone con disabilità allo sport, imponendo agli Stati l'adozione di misure volte a garantirne l'accesso a tutti i livelli della pratica sportiva - nel contesto del tempo libero, in ambito scolastico, nel campo delle competizioni, tra gli altri - con l'obiettivo della Convenzione di trasformare lo sport in un diritto sociale di tutti.

2.2.10 Libro bianco sullo sport

Il Libro bianco sullo sport³⁸⁰ è datato 11 luglio 2007 ed è considerato il primo strumento giuridico e politico dell'Unione europea a trattare esclusivamente questioni di natura sportiva, con l'obiettivo di consolidare l'integrazione dello sport nella politica dell'Unione europea, nelle agende ufficiali dello Stato, in modo da rafforzare il riconoscimento statale delle dimensioni sociali, economiche e organizzative dello sport e dell'autonomia stessa del movimento sportivo.

Dall'analisi della normativa europea, e in relazione alla dimensione sociale dello sport, si può verificare il suo riconoscimento come diritto di cittadinanza, in quanto si tratta di uno strumento efficace di inclusione sociale, di rafforzamento delle questioni di salute pubblica e

³⁷⁸ UNITED NATIONS. **Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol**. United Nations, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>. Accesso il 27 agosto 2025.

³⁷⁹ EUROPEAN COMMISSION. **United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities**. Bruxelles, [s.d.]. Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/united-nations-convention-rights-persons-disabilities_en. Accesso il 27 agosto 2025.

³⁸⁰ EUR-LEX. **White Paper on sport**. 2007. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.

di istruzione, di integrazione dei popoli, che include l'integrazione degli immigrati, tra le altre cose, come la valorizzazione del volontariato sportivo.

Dal punto di vista economico, lo sport è visto come una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro, la movimentazione delle catene produttive e la crescita economica, il che giustifica di per sé un evidente interesse da parte dello Stato.

Dal punto di vista organizzativo, acquisiscono rilevanza gli aspetti legati alla struttura e alla governance dello sport, con il riconoscimento esplicito, o il rinnovo di tale riconoscimento, delle specificità e peculiarità del cosiddetto "modello europeo dello sport". A ciò si aggiunge la forma piramidale dell'organizzazione del sistema sportivo e il ruolo degli *stakeholder* del sistema, con particolare riferimento alle federazioni sportive, che esercitano le loro funzioni nel contesto di una riconosciuta autonomia, ma che, secondo la visione dello Stato europeo, devono agire in conformità con l'ordinamento giuridico vigente in Europa, in particolare per quanto riguarda le questioni sportive che hanno un impatto economico e sociale, come le norme che incidono sulla libera circolazione delle persone e delle merci, il diritto europeo della concorrenza e il principio di non discriminazione.

Ancora più rilevante, tuttavia, è la complessa questione dell'interazione pubblico-privata nello sport. Tant'è che il punto 5 del regolamento, che si riferisce al monitoraggio e al follow-up delle questioni trattate, mette in luce la necessità di attuare un dialogo strutturato efficace con gli attori del settore sportivo, di cooperare con gli Stati membri e di promuovere il dialogo sociale nello sport.

In termini generali, si può affermare che (i) il dialogo strutturato, previsto dal punto 5.1 del regolamento, rappresenta un dialogo istituzionale efficace, in cui la Commissione europea svolge un ruolo centrale nella conduzione dei dibattiti tematici in Europa, con l'ampia partecipazione dialogica dei rispettivi attori sportivi; (ii) la cooperazione con gli Stati membri, prevista al punto 5.2 del regolamento, rappresenta una misura concertata, con una maggiore partecipazione dello Stato nella conduzione delle politiche pubbliche in materia di sport; e (iii) il dialogo sociale, previsto al punto 5.3 del regolamento, per la valorizzazione dei ruoli delle parti sociali nel settore dello sport.

Il Libro bianco sullo sport, come si può vedere, conferisce allo sport una maggiore formalità nell'ambito europeo, in particolare nell'ambito dei trattati, delle convenzioni, delle dichiarazioni, delle relazioni, delle conclusioni e di altri tipi di strumenti giuridici e politici emanati e adottati, soprattutto nell'Unione europea.

2.2.11 Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona³⁸¹, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha profondamente riformato i trattati istitutivi dell'Unione europea, con l'obiettivo di rendere l'UE più efficiente, democratica e trasparente. Come novità, il trattato ha formalmente riconosciuto lo sport come area di competenza effettiva dell'Unione europea, sottolineando l'importanza del Libro bianco sullo sport, che ha svolto un ruolo essenziale affinché tale riconoscimento avvenisse.

Il riconoscimento formale dello sport è avvenuto nell'ambito dell'articolo 165 del TFUE, che stabilisce che l'Unione contribuisce alla promozione delle questioni sportive europee, tenendo conto della natura specifica dello sport, delle sue strutture basate sull'attività volontaria e della sua funzione sociale ed educativa, nonché allo sviluppo della dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e la trasparenza nelle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani.³⁸²

Come si può notare, tale riconoscimento ha consentito all'UE di sviluppare politiche di sostegno, coordinamento e incentivazione, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni sportive e della sovranità degli Stati membri nella regolamentazione nazionale della materia, consentendo il finanziamento di progetti sportivi e aprendo un dialogo efficace con gli attori del settore, consolidando lo sport come strumento politico e sociale legittimo nell'UE.

2.2.12 Comunicazione della Commissione: "Sviluppare la dimensione europea nello sport"

La comunicazione della Commissione sulla dimensione europea dello sport è stata pubblicata il 18 gennaio 2011, come naturale conseguenza del trattato di Lisbona. Il documento si basa effettivamente sull'articolo 165 del TFUE e, già nella sua introduzione, sottolinea che la cooperazione e il dialogo sullo sport a livello dell'UE sono stati significativamente rafforzati grazie al Libro bianco sullo sport del 2007³⁸³, in particolare considerando la specificità dello

³⁸¹ PARLAMENTO EUROPEO. **Trattato di Lisbona**. Parlamento europeo, 2007. Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon>. Accesso il 26 agosto 2025.

³⁸² EUR-LEX. **Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/lis/sign/eng>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁸³ EUROPEAN COMMISSION. **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the committee of the regions**. Developing the European Dimension in Sport. Sviluppare la dimensione europea nello sport. Bruxelles, 2011. Disponibile su:

sport e l'applicazione del diritto europeo nel settore.

La comunicazione, come si può constatare, rafforza la funzione sociale dello sport, la sua dimensione economica e le sue peculiarità organizzative, sottolineando le sfide dello Stato e dei privati a favore della sostenibilità del sistema sportivo, in particolare considerando l'escalation dei rischi per l'integrità, attraverso il doping, la violenza, la mancanza di governance e trasparenza nell'organizzazione del sistema, tra gli altri fattori che giustificano la necessità di un rafforzamento e di un'azione coordinata nel settore.

In tal senso, e al fine di favorire lo scambio di idee, informazioni e buone pratiche, la Comunicazione ribadisce la necessità di instaurare un dialogo efficace tra gli Stati membri e una cooperazione strutturata tra gli attori pubblici e privati del settore.

2.2.13 Convenzione di Macolin

La Convenzione di Macolin³⁸⁴, del 1° settembre 2014, è stato uno strumento giuridico senza precedenti sulla manipolazione delle competizioni sportive, la cui origine è stata giustificata proprio dal crescente numero di scandali nello sport internazionale, che hanno messo a rischio l'integrità dello sport.

Gli obiettivi principali della Convenzione consistono nella cooperazione dello Stato con le organizzazioni sportive, gli operatori di scommesse e gli organizzatori di competizioni nel contesto della prevenzione, dell'individuazione e della repressione di comportamenti relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. In tal senso, lo strumento giuridico internazionale propone un regime normativo comune per rendere possibile una cooperazione internazionale efficiente nella lotta alla manipolazione delle competizioni, con particolare attenzione al tentativo di armonizzazione delle legislazioni in materia, come si è cercato di fare nella Convenzione antidoping.

2.2.14 Convenzione di Saint-Denis

La Convenzione di Saint-Denis³⁸⁵, denominata anche "Convenzione del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:en:PDF>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁸⁴ COUNCIL OF EUROPE. The Convention on the Manipulation of Sports Competitions (the Macolin Convention). **Council of Europe**, 2019. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/macolin>. Accesso il 23 agosto 2025.

³⁸⁵ COUNCIL OF EUROPE. Safety, Security and Service: the Saint-Denis Convention. **Council of Europe**, 2016. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/safety-security-and-service-approach-convention>. Accesso il 23

d'Europa su un approccio integrato alla sicurezza, alla protezione e ai servizi negli eventi calcistici e in altre competizioni sportive", è stata firmata il 3 luglio 2016 a Saint-Denis, in Francia, ed è entrata in vigore il 1° novembre 2017.

La Convenzione sostituisce in qualche modo la Convenzione europea sulla violenza degli spettatori del 1985³⁸⁶ e ha come elementi principali la cooperazione istituzionale, riunendo autorità pubbliche e private, oltre a rappresentanti dei tifosi, per allineamenti in termini di sicurezza negli eventi sportivi, pianificazione preventiva e rispetto dei diritti umani. Inoltre, considerando la congiuntura di sforzi e interessi comuni coinvolti, si riconosce che la sicurezza è un compito di tutti, in una chiara interazione pubblico-privata nelle attività sportive.

2.2.15 Dichiarazione di Kazan

La Dichiarazione di Kazan³⁸⁷ è stata adottata il 15 luglio 2017, sotto la guida dell'UNESCO, riaffermando l'importanza dello sport per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, in quanto rappresenta uno strumento efficace di trasformazione sociale, soprattutto in relazione a temi quali l'uguaglianza di genere, la ricerca della pace, l'istruzione, la salute, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

2.2.16 Risoluzioni del Parlamento europeo: "Dimensione europea dello sport"

Tra le azioni e le misure adottate nell'ambito dell'Unione europea, si segnalano anche quelle attuate nel contesto delle attività del Parlamento europeo, a partire dalla pubblicazione di risoluzioni che fanno riferimento allo sport e, più precisamente, alla politica europea in materia di sport.

Il 2 febbraio 2012, il Parlamento ha approvato la risoluzione (2011/2087[INI]) sulla dimensione europea dello sport³⁸⁸, la cui base e ispirazione proviene da strumenti giuridici precedenti, come il Libro bianco sullo sport del 2007, ribadendo che lo sport è un vettore di

agosto 2025.

³⁸⁶ BYRNE, Seamus; LUDVIGSEN, Jan Andre Lee. The Duty of Engagement: An Analysis of the 2016 European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Events. **Entertainment and Sports Law Journal**, v. 21, n. 1, 2023. Disponibile su: <https://www.entsportslawjournal.com/article/id/1410/>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁸⁷ UNESCO. **Kazan Action Plan**. UNESCO, 2023. Disponibile su: <https://www.unesco.org/en/kazan-action-plan>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁸⁸ EUR-LEX. **Dimensione europea dello sport Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (2011/2087(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012IP0025>. Accesso il 28 agosto 2025.

valori educativi, culturali e di integrazione, accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dall'origine, dalla religione, dall'età, dalla situazione sociale o dall'orientamento sessuale.

Vale la pena sottolineare l'edizione della Risoluzione relativa alla corruzione nell'ambiente sportivo³⁸⁹, del 14 marzo 2013, con un chiaro interesse comune per lo Stato e per le organizzazioni sportive. Si segnalano, in seguito, la risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle rivelazioni di corruzione nell'ambito della federazione internazionale di calcio³⁹⁰ e la risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'integrità e il buon governo nello sport.³⁹¹

Si segnala l'emanazione, il 10 marzo 2015, della risoluzione sui progressi dell'Unione europea in materia di parità di genere³⁹², che ribadisce la necessità di garantire la parità tra uomini e donne nell'attività sportiva, compresa la partecipazione delle donne alle posizioni dirigenziali delle organizzazioni in generale. Da segnalare anche la risoluzione dell'8 marzo 2022 sull'uso dello sport per combattere il razzismo³⁹³, che tiene conto in particolare del suo ruolo inclusivo e trasformativo.

Si sottolinea inoltre l'approvazione della risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto del COVID-19 sui giovani e sullo sport³⁹⁴; della risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica sportiva dell'Unione europea³⁹⁵; e della risoluzione del 10 novembre 2022 sull'e-sport e i videogiochi³⁹⁶, nel contesto di un'efficace politica pubblica di protezione dei giovani cittadini. Inoltre, più recentemente il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione del 7 ottobre 2025 sul ruolo delle politiche dell'UE nel definire il modello europeo dello sport.³⁹⁷

³⁸⁹ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (2013/2567(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013IP0098>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹⁰ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA (2015/2730(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹¹ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (2016/2143(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹² EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (2014/2217(INI))**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0050>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹³ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (2014/2217(INI))**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0050>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹⁴ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0045>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹⁵ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (2021/2058(INI))**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0463>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹⁶ EUR-LEX. **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi (2022/2027(INI))**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022IP0388>. Accesso il 28 agosto 2025.

³⁹⁷ PARLAMENTO EUROPEO. **Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sul ruolo delle**

Si tratta quindi di esempi provenienti dal Parlamento europeo in materia di sport che dimostrano in modo inequivocabile il crescente interesse e la partecipazione dello Stato nel settore sportivo.

2.2.17 Piano di lavoro per lo sport

Il 14 maggio 2024 è stata elaborata a Bruxelles la versione più recente³⁹⁸ della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, uno dei documenti più importanti nel contesto dell'interazione pubblico-privata nell'ambito dell'Unione europea, che funge da strumento di orientamento per la promozione della cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le parti interessate del settore sportivo.

L'attuale Piano³⁹⁹ è valido fino al 31 dicembre 2027 e stabilisce, tra le sue priorità, la difesa dell'integrità e dei valori sportivi, il riconoscimento delle dimensioni sociali, economiche e ambientali dello sport e la promozione della salute attraverso la pratica sportiva.

Dal preambolo e dai *considerando* del regolamento si evince che il Piano di lavoro per lo sport deriva naturalmente dalle competenze stabilite dagli articoli 6, 165, n. 1, e 165, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sulla base delle specificità dello sport, dello sviluppo della dimensione europea dello sport, della cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, nonché della protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, tenendo conto del potenziale dello sport di raggiungere gli obiettivi politici globali dell'Unione europea, il che ne giustifica e ne promuove l'efficace attuazione.

Allo stesso modo, si fa riferimento allo sport come facilitatore dello sviluppo sostenibile, in conformità con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al raggiungimento degli OSS, nonché, sulla base di quanto previsto dalla Carta europea dello sport, di rendere possibile la pratica sportiva in un ambiente sicuro e sano, compresa l'importante questione della salute mentale degli atleti.

In generale, quindi, si può vedere che il Piano, oltre ad altre misure e azioni attuate

politiche dell'UE nel definire il modello europeo dello sport. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0212_IT.html. Accesso il 20 ottobre 2025.

³⁹⁸ Prima della risoluzione del 2024, in vigore fino al 2027, erano già state emanate le risoluzioni del Consiglio sui piani di lavoro dell'Unione europea per lo sport nei periodi: 2011-20143, 2014-20174, 2017-20205 e 2021-2024.

³⁹⁹ CONSELHO DA UNIÃO DA EUROPA. **Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre o Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto.** Bruxelles, 2024. Disponibile su: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9771-2024-INIT/pt/pdf>. Accesso il 28 agosto 2025.

nell'Unione europea, fornisce un terreno fertile per rendere possibile la cooperazione e la collaborazione tra lo Stato e il sistema sportivo, al fine di rafforzare la politica sportiva in Europa a tutti i livelli e sotto diversi aspetti.

3. DIALOGO, PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Sommario: 3. Dialogo, partecipazione e cooperazione. 3.1 Dalla dicotomia all'interazione pubblico-privata nello sport. 3.2 Dialogo sociale nel calcio. 3.3 Concertazione sociale nel calcio. 3.4 Dialogo istituzionale nel calcio.

3.1 DALLA DICOTOMIA ALL'INTERAZIONE PUBBLICO-PRIVATA NELLO SPORT

È ormai chiaro che il sistema sportivo transnazionale ha le sue specificità, peculiarità ed elementi che lo differenziano da altri tipi di sistemi giuridici, nella misura in cui si riconosce la costruzione speciale di un fenomeno plurale, di natura sportiva, tecnica, economica, sociale, politica e culturale, che caratterizza, soprattutto nello sport agonistico – come quello praticato nel contesto del rispetto delle regole –, l'esistenza di una già riconosciuta *lex sportiva*.

Allo stesso modo, è indubbio che la grande sfida dell'evoluzione e dello sviluppo del fenomeno sportivo richieda un esercizio costante nel contesto della costruzione e del rispetto di regole giuridiche plurali, emanate dallo Stato e dal sistema sportivo privato, confermando l'osservazione di Álvaro Melo Filho secondo cui “*a legislação desportiva é uma regulación en eterna reforma, ou em permanente devenir*”^{400 401}, considerata la possibilità dell'esistenza e della coesistenza di ordinamenti giuridici diversi, in linea con il postulato del pluralismo giuridico. Del resto, lo stesso autore ricorda che, nel contesto di tale evoluzione, “*durante muito tempo o desporto e o direito ignoraram-se, permanecendo como dois fenômenos isolados e apartados entre si (...)*”^{402 403}, una realtà che è cambiata nel momento in cui lo sport è diventato un fenomeno di massa, richiedendo un'armonizzazione tra diritto e sport

In questo senso, uno dei punti critici osservati nel corso della storia dello sport, e in particolare per quanto riguarda il suo aspetto organizzativo, è l'interazione pubblico-privata, considerata in linea di principio un grande esempio dicotomico nel rapporto tra *lex sportiva* e *lex publica*, aprendo tuttavia spazi a una constatata apertura dialettica. Si cerca così di evolvere dalla prospettiva dicotomica verso un costante tentativo di conciliare interessi e partecipazioni, con maggiore facilità nelle intersezioni sistemiche, essendo innegabile l'interesse comune,

⁴⁰⁰ MELO FILHO, Álvaro. **Direito Desportivo:** aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 63.

⁴⁰¹ Traduzione: “la legislazione sportiva è una regulación en eterna reforma, o in permanente devenir”.

⁴⁰² MELO FILHO, Álvaro. **Direito Desportivo.** Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1983, p. 11.

⁴⁰³ Traduzione: “per molto tempo lo sport e il diritto si sono ignorati a vicenda, rimanendo due fenomeni isolati e separati tra loro”.

pubblico e privato, nella tutela dello sport.

Certamente, il rapporto tra Stato e privato, nella conduzione del fenomeno sportivo, assume contorni diversi quando si tratta del rapporto tra Stato e sistema sportivo privato nazionale – punto dal quale dipenderà anche la caratteristica più privatista o più interventista di un determinato paese – rispetto a quello stabilito nella prospettiva transnazionale, tra lo Stato e il sistema sportivo privato transnazionale, con conseguenti sfide specifiche da affrontare in una o nell'altra situazione. La difficoltà di conciliare le due cose e l'esistenza di parametri diversi, a livello nazionale e internazionale, è ben descritta da Jean-Marc Duval, citato da Tatiana Mesquita Nunes, secondo cui:

O problema, e este é bastante grave atualmente, é que o limite da autonomia concedida pelas federações esportivas internacionais às federações nacionais não coincide com o limite que a maioria dos Estados, como a França, reconhecem às suas instâncias esportivas nacionais em relação a seu Direito. Pode resultar em conflito aberto entre o direito esportivo “internacional” e o direito esportivo nacional o simples fato da irrupção do direito estatal no âmbito das relações entre a regulamentação das federações esportivas internacionais e aquelas das federações esportivas nacionais suscetível de introduzir uma ruptura no seio da ordem jurídica desportiva. No entanto, uma tal ruptura, em total contradição com seus fundamentos, é intolerável.^{404 405}

Dal punto di vista nazionale, quindi, la questione dialettica è più impegnativa che nella prospettiva transnazionale, il cui terreno si è dimostrato naturalmente fertile per il dialogo, nella ricerca di un'attività normativa più efficiente. In questo contesto, vi è una maggiore possibilità di armonizzazione tra l'autonomia privata e, se non un intervento vero e proprio, che allontana la dialettica attirando l'idea di ingerenza in questioni *interna corporis*, almeno la partecipazione pubblica statale, come sostiene Tatiana Mesquita Nunes, quando affronta il tema dell'integrità dello sport, affermando che:

ao reconhecer-se a importância da atuação coordenada entre segmento esportivo e Estados no que concerne às ações relacionadas à integridade no esporte, as organizações internacionais e supraestatais reconhecem, a reboque, que o princípio da autonomia pode e deve ser analisado face a essa missão desempenhada em dúplice

⁴⁰⁴ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olimpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 63.

⁴⁰⁵ Traduzione: “Il problema, che attualmente è piuttosto grave, è che il limite dell'autonomia concessa dalle federazioni sportive internazionali alle federazioni nazionali non coincide con il limite che la maggior parte degli Stati, come la Francia, riconoscono alle loro autorità sportive nazionali in relazione al loro diritto. Il semplice fatto che il diritto statale irrompa nell'ambito delle relazioni tra la regolamentazione delle federazioni sportive internazionali e quella delle federazioni sportive nazionali, introducendo una frattura all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, può portare a un conflitto aperto tra il diritto sportivo "internazionale" e il diritto sportivo nazionale. Tuttavia, una tale rottura, in totale contraddizione con i suoi fondamenti, è intollerabile”.

investidura: pelos Estados e pelas organizações esportivas.^{406 407}

Al di là dell'intersezione nelle questioni legate all'integrità sportiva, non vi sono dubbi ermeneutici sul fatto che un maggiore o minore interesse pubblico-privato si manifesti nei temi sportivi di rilevanza economica o sociale, con la conseguente necessità o, quanto meno, l'opportunità di promuovere una maggiore compatibilità e comunicazione tra i sistemi. In questo contesto, si supera l'idea di dicotomia e si valorizza e incentiva la dialettica istituzionale, in modo più adeguato alla sostenibilità e alla protezione dello sport, come spesso incoraggiato nell'ambito dell'Unione europea attraverso risoluzioni, comunicazioni, dichiarazioni e persino trattati e convenzioni.

Affrontando la questione della compatibilità pubblico-privata, Alexandre Miguel Mestre, ancora nel 2009, offre un'importante riflessione e una critica rilevante all'attività di regolamentazione del sistema sportivo, in particolare nel calcio, che dovrebbe prendere in considerazione il processo stesso di integrazione europea come parametro di globalizzazione del fenomeno normativo. Per l'autore:

convém à FIFA ser coerente na fundamentação de todas as medidas que apresenta, sob pena de nunca convencer tribunais e instituições comunitárias da bondade e legalidade das suas medidas. Dai que se estranhe a forma aberta como a FIFA não escondeu haver lógica comercial – que não desportiva – por detrás da proposta de ampliar para 20 minutos o intervalo de cada jogo de futebol submetida ao International Board. Em vésperas de “eleições europeias” e na esperança da vigência do Tratado de Lisboa, o referido parecer jurídico deixará de ser uma “boa cartada” se a FIFA der tiros no pé como este, assim adiando a compatibilização da regulação do futebol com o processo de integração europeia.^{408 409}

Nella ricerca di un equilibrio tra autonomia privata e ingerenza pubblica statale, Jean-Loup Chappelet riflette in questo senso:

⁴⁰⁶ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 173.

⁴⁰⁷ Traduzione: “nel riconoscere l'importanza dell'azione coordinata tra il settore sportivo e gli Stati per quanto riguarda le azioni relative all'integrità nello sport, le organizzazioni internazionali e sovranazionali riconoscono, di conseguenza, che il principio di autonomia può e deve essere analizzato alla luce di questa missione svolta in doppia veste: dagli Stati e dalle organizzazioni sportive”.

⁴⁰⁸ MESTRE, Alexandre Miguel. **Desporto e Direito**: Preto no Branco. Lisboa: EDIUAL – Universidade Autónoma Editora, 2010, p. 12.

⁴⁰⁹ Traduzione: “è opportuno che la FIFA sia coerente nella motivazione di tutte le misure che presenta, pena il non riuscire mai a convincere i tribunali e le istituzioni comunitarie della bontà e della legalità delle sue misure. Da qui lo stupore per il modo aperto con cui la FIFA non ha nascosto la logica commerciale – e non sportiva – alla base della proposta di estendere a 20 minuti l'intervallo di ogni partita di calcio sottoposta all'International Board. Alla vigilia delle “elezioni europee” e nella speranza che il Trattato di Lisbona entri in vigore, il suddetto parere legale non sarà più una “buona carta da giocare” se la FIFA si darà la zappa sui piedi in questo modo, ritardando così la compatibilità della regolamentazione del calcio con il processo di integrazione europea”.

Sports organisations must work with states to develop a new model of sports autonomy falling somewhere between the ideal of complete autonomy and an undesirable superficial autonomy; it is a question of finding a halfway point between liberalism and interventionism, what might be described as a “negotiated autonomy”, typical of the “social configuration” identified by the Vocasport project. Sport will not be able to continue to develop harmoniously unless strong negotiated co-operation is established between sports organisations and governments, based on mutual understanding and respect, as well as regular consultations.^{410 411}

Per Tatiana Mesquita Nunes, il concetto proposto da Chappelet, basato sull'idea di autonomia media, o negoziata, imporrebbe “às organizações esportivas limites à utópica autonomia absoluta, permitindo uma concertação entre organizações e Estados no tocante à regulação do esporte”^{412 413}, a favore di una maggiore protezione del bene giuridico, ovvero lo sport stesso.

In questo senso, vale la pena osservare Richard Giulianotti, nel senso dell'interazione tra il sistema sportivo privato e l'ambiente esterno, in un processo continuo di autopoiesi, facendo sì che la partecipazione statale si presenti con maggiore naturalezza, soprattutto nel contesto dell'organizzazione sportiva stessa e della sua attività di regolamentazione, rappresentando un'importante dialettica, in modo da mitigare la dicotomia pubblico-privata nello sport. Come osservato da Richard Giulianotti, citato da Wladimir Camargos, e nel contesto dell'applicazione della Teoria dei Sistemi nel campo sportivo, si ha che:

para aplicar essas teorias ao esporte, podemos começar a observar que o esporte é um subsistema — ao lado de outros como a educação, o direito, a política e a ciência — no contexto de um sistema social mais amplo (‘sociedade’). Nos últimos séculos, o subsistema esportivo experimentou um incremento da diferenciação para com o ambiente externo e um contínuo processo de autopoiese. Assim, por exemplo, o esporte adquiriu mais e mais instâncias diretivas, regras de jogo e códigos de conduta que o distinguem de outros subsistemas. Ao mesmo tempo, o subsistema esportivo responde na forma autopoietica às mudanças no ambiente, como se observou, p. ex., nas respostas do esporte às campanhas por direitos civis com a introdução de regras

⁴¹⁰ CHAPPELET, Jean-Loup. **Autonomy of Sport in Europe**. Consiglio d'Europa: Strasburgo, 2010, p. 53.

⁴¹¹ Traduzione: “Le organizzazioni sportive devono collaborare con gli Stati per sviluppare un nuovo modello di autonomia dello sport, situato tra l'ideale di una completa autonomia e un'autonomia superficiale indesiderabile. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra liberalismo e interventismo, qualcosa che può essere descritto come una "autonomia negoziata", tipica della "configurazione sociale" identificata dal progetto Vocasport. Lo sport non potrà continuare a svilupparsi in modo armonioso se non si instaura una forte cooperazione negoziata tra le organizzazioni sportive e i governi, basata sulla comprensione e il rispetto reciproci, nonché su consultazioni regolari”.

⁴¹² NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, pagg. 61-62.

⁴¹³ Traduzione: “alle organizzazioni sportive dei limiti all'utopica autonomia assoluta, consentendo un accordo tra organizzazioni e Stati in materia di regolamentazione dello sport”.

ou mensagens antirracismo ou anti-machismo/sexismo.^{414 415}

La spiegazione del sistema sportivo in una prospettiva autopoietica è coerente con la sua stessa realtà e con le specificità dello sport, che producono un linguaggio proprio e specifico nel contesto della sua autonomia, ma che, come si può verificare, interagisce con l'ambiente esterno, il che richiede quindi un'efficace interazione.

Nel contesto dell'applicazione della teoria dei sistemi è possibile vedere lo sport come un sistema chiuso, ma adattabile ai cambiamenti dell'ambiente, poiché non si tratta di un sistema isolato, sebbene effettivamente autonomo. In questo contesto, è interessante ricordare la prospettiva di Luhmann, come fa Thiago Henrique Ament, per il quale i sistemi “*são fechados operacionalmente, mas abertos cognitivamente, trazendo a reflexão sobre como os sistemas sociais constroem os seus limites*”.^{416 417}

In altri termini, il sistema sportivo è operativamente chiuso, ma si apre e si adatta all'ambiente esterno secondo la propria logica e specificità, garantendo così la propria legittimità nell'ambiente sociale. In questo senso, è importante la considerazione di Ament secondo cui:

*O sistema mantém sua própria autopoiese quando, ao mesmo tempo, observa a si mesmo (para dentro), aos outros sistemas (acoplamentos) e ao seu ambiente (para fora), preservando sua diferença e seu sentido. Os diversos sistemas precisam se observar reciprocamente para continuarem a existir. A própria lei da entropia indica que sistemas apartados de seu ambiente, gradualmente, são absorvidos por ele e dissolvidos por perda de energia, com a morte por exaustão. Nesse cenário complexo, a autonomia do sistema é garantida pela operação interna (encerramento operativo) capaz de realizar a diferença fundamental que lhe garante identidade no ambiente.*⁴¹⁸

⁴¹⁹

⁴¹⁴ CAMARGOS, Wladimir Vinyicius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 124. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁴¹⁵ Traduzione: “per applicare queste teorie allo sport, possiamo iniziare osservando che lo sport è un sottosistema - insieme ad altri come l'istruzione, il diritto, la politica e la scienza - nel contesto di un sistema sociale più ampio (“società”). Negli ultimi secoli, il sottosistema sportivo ha sperimentato un aumento della differenziazione rispetto all'ambiente esterno e un continuo processo di autopoiesi. Così, ad esempio, lo sport ha acquisito sempre più istanze direttive, regole di gioco e codici di condotta che lo distinguono dagli altri sottosistemi. Allo stesso tempo, il sottosistema sportivo risponde in modo autopoietico ai cambiamenti dell'ambiente, come si è osservato, ad esempio, nelle risposte dello sport alle campagne per i diritti civili con l'introduzione di regole o messaggi contro il razzismo o il machismo/sexismo”.

⁴¹⁶ AMENT, Thiago Henrique. **Autopoiese do direito do trabalho no processo judicial de construção do sentido da norma**. Campinas: Lacier, 2025, p. 67.

⁴¹⁷ Traduzione: “sono chiusi dal punto di vista operativo, ma aperti dal punto di vista cognitivo, portando a riflettere su come i sistemi sociali costruiscono i propri limiti”.

⁴¹⁸ AMENT, Thiago Henrique. **Autopoiese do direito do trabalho no processo judicial de construção do sentido da norma**. Campinas: Lacier, 2025, pagg. 68-69.

⁴¹⁹ Traduzione: “Il sistema mantiene la propria autopoiesi quando, allo stesso tempo, osserva se stesso (verso l'interno), gli altri sistemi (accoppiamenti) e il proprio ambiente (verso l'esterno), preservando la propria differenza

Sulla scia dell'apertura del sistema sportivo e della valorizzazione della partecipazione dialettica, in particolare per quanto riguarda le questioni sportive con ripercussioni economiche o sociali, Wladimir Camargos ha identificato l'interazione tra Stato e sistema sportivo transnazionale in un contesto di apprendimento intersistemico, concetto spiegato nell'ambito della Teoria dei Sistemi, a partire dalla lettura del caso Bosman, in cui:

foram entrelaçadas três esferas jurídicas distintas: a lex sportiva, o direito interno da Bélgica e o Direito Comunitário da União Europeia. A solução foi dada no âmbito do Direito Comunitário, com decisão do Tribunal de Justiça da Europa entendendo haver afronta do instituto do passe às bases jurídicas, principiológicas, do direito europeu. O Direito Comunitário não é Direito Internacional, mas um sistema jurídico supranacional que atinge todas as pessoas que circulam na União Europeia, não apenas os Estados. Teria ocorrido, assim, na linguagem própria da Teoria dos Sistemas, aprendizado intersistemico. A Lex Sportiva abriu-se para a “intervenção” judicial do TJE modificando suas regras internas concernentes à transferência de atletas e, igualmente, o direito estatal interno da Bélgica “aprendeu” com o acórdão da corte supranacional.^{420 421}

Il caso Bosman rappresenta certamente uno dei momenti più importanti dell'interazione pubblico-privata nello sport, occasione in cui sono diventate ancora più evidenti le interazioni normative e i loro conflitti dicotomici. In altri termini, la tranquillità di un ambiente autonomo, che fino ad allora produceva norme giuridiche interne senza grande preoccupazione per le ripercussioni esterne, ha iniziato a contare su una maggiore partecipazione statale nella definizione dei suoi contorni. Questa nuova fase, secondo Borja García, è iniziata con l'indagine della Commissione sul sistema di trasferimenti della FIFA e si è conclusa con l'adeguamento della UEFA al potere normativo del diritto europeo.⁴²²

e il proprio significato. I diversi sistemi devono osservarsi reciprocamente per continuare ad esistere. La stessa legge dell'entropia indica che i sistemi separati dal loro ambiente vengono gradualmente assorbiti da esso e dissolti dalla perdita di energia, con la morte per esaurimento. In questo scenario complesso, l'autonomia del sistema è garantita dal funzionamento interno (chiusura operativa) in grado di realizzare la differenza fondamentale che gli garantisce identità nell'ambiente”.

⁴²⁰ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasilia. Brasilia, 2017, p. 128. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁴²¹ Traduzione: “si sono intrecciate tre sfere giuridiche distinte: la *lex sportiva*, il diritto interno belga e il diritto comunitario dell'Unione europea. La soluzione è stata data nell'ambito del diritto comunitario, con una sentenza della Corte di giustizia Europea che ha ritenuto che il trasferimento dei calciatori violasse i fondamenti giuridici e i principi del diritto europeo. Il diritto comunitario non è diritto internazionale, ma un sistema giuridico sovranazionale che riguarda tutte le persone che circolano nell'Unione europea, non solo gli Stati. Si sarebbe quindi verificato, nel linguaggio proprio della Teoria dei Sistemi, un apprendimento intersistemico. La *lex sportiva* si è aperta all’“intervento” giudiziario della Corte di giustizia europea modificando le sue regole interne relative al trasferimento degli atleti e, allo stesso modo, il diritto interno dello Stato belga ha “imparato” dalla sentenza della corte sovranazionale”.

⁴²² GARCÍA, Borja. UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation. **Journal of**

Si vede quindi che l'assoluta autonomia sportiva, come sottolineato da Tatiana Mesquita Nunes, è utopistica. Tale concezione non trova riscontro nella realtà, poiché i ruoli svolti dallo Stato e dal rispettivo sistema autonomo interagiscono tra loro con sempre maggiore frequenza, soprattutto nella ricerca della tutela del bene giuridico "sport", che deve essere tutelato dallo Stato, dal privato e da entrambi nelle loro intersezioni.

A questo proposito, di fronte all'esistenza di un ordine giuridico internazionale, concretizzato in sistemi autonomi che regolano le discipline sportive in generale, José Manuel Meirim offre un'importante riflessione sull'interazione pubblico-privata nell'attualità, affermando che:

se o âmago da temática em apreço se colocava, em passado recente, no relacionamento das normas desportivas internacionais e internas com os diferentes ordenamentos jurídicos nacionais, na actualidade, com o alcançar de normas convencionais inter-estatais no domínio do desporto e com o crescente interesse da União Europeia pela actividade desportiva, inclusive já não apenas na perspectiva económica, o quadro de referências neste cosmos jurídico passou a comportar um relevante elemento internacional de origem estatal que não deixa de abalar fortemente a validade de uma autonomia sem limites de uma pretensa ordem jurídica desportiva internacional.^{423 424}

Come si può notare, la dicotomia pubblico-privata, che separa lo Stato e il privato nello svolgimento dei propri ruoli, sta dando luogo a un'importante dialettica istituzionale, che tende a essere seguita nel contesto del difficile compito di regolamentare, sia nella sfera pubblica che in quella privata.

Allo Stato, quindi, sarà opportuno esercitare un ascolto attivo del settore sportivo, unico in grado di contestualizzare al meglio le sue specificità e peculiarità. Al privato, d'altra parte, sarà opportuno non allontanarsi dalla realtà sociale e dall'ambiente esterno, che riflettono il parametro adeguato e desiderato della convivenza sociale e influenzano la costruzione di norme giuridiche intersistemiche. Questa interazione dialettica nel mondo sportivo transnazionale è già nota, con particolare riferimento ai contesti economici e sociali della *lex sportiva*, a partire dalle azioni concertate, dall'avvicinamento istituzionale e dall'attuazione di un dialogo con una partecipazione ampliata, che coinvolga le organizzazioni sportive, lo Stato e i vari partner sociali.

Contemporary European Research, v. 3, n. 3, pagg. 202-223, 2007, p. 209.

⁴²³ MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 66.

⁴²⁴ Traduzione: "se il nucleo della questione in esame si poneva, nel recente passato, nel rapporto tra le norme sportive internazionali e interne con i diversi ordinamenti giuridici nazionali, attualmente, con il raggiungimento di norme convenzionali interstatali nel campo dello sport e con il crescente interesse dell'Unione europea per l'attività sportiva, anche non solo dal punto di vista economico, il quadro di riferimento in questo cosmo giuridico ha iniziato a comprendere un rilevante elemento internazionale di origine statale che non manca di scuotere fortemente la validità di un'autonomia senza limiti di un presunto ordine giuridico sportivo internazionale".

3.2 DIALOGO SOCIALE

Il fenomeno sportivo, in particolare considerando le specificità che giustificano e rafforzano gli elementi e i fondamenti del pluralismo giuridico, di fronte al compito normativo che gli è proprio, presenta un terreno fertile per l'attuazione di pratiche e processi comunicativi volti a migliorare la governance nei rispettivi sistemi e sottosistemi, essendo nota la capacità, e persino la necessità, di interazione istituzionale tra la sfera pubblica e quella privata.

La prerogativa di autoregolamentazione del sistema sportivo transnazionale, unita alla necessità di rispettare i parametri minimi statali e la stessa legislazione pubblica, indica la necessità di un'evoluzione nella governance sistemica. Tale evoluzione mira proprio al rafforzamento dell'autonomia sportiva, alla luce delle tensioni sperimentate nel corso della storia della regolamentazione dello sport.

Allo stesso modo, l'evoluzione organizzativa del sistema sportivo transnazionale, con ripercussioni dirette sulla regolamentazione del sistema sportivo di ciascuno degli Stati nazionali – in cui l'interazione pubblico-privata si accentua ancora di più –, impone la necessità di un dialogo all'interno del sistema istituzionale stesso, a partire dall'implementazione di meccanismi che favoriscano, con efficacia, la partecipazione democratica dei suoi *stakeholder* nel processo di costruzione delle norme giuridiche.

In questo contesto, si osserva con una certa chiarezza che è giunto il momento di promuovere in modo efficace processi democratici, trasparenti, oggettivi e responsabili di costruzione di norme giuridiche nel panorama sportivo transnazionale, considerando che lo sport è un fenomeno economico e sociale. Il dialogo sociale svolge un ruolo fondamentale in questo sforzo che, sebbene già riconosciuto nell'ambito del sistema, sembra ancora necessitare di una maggiore valorizzazione. In altri termini, l'attuazione o l'intensificazione del dialogo sociale tende a qualificare l'attività normativa del sistema sportivo, generando stabilità, certezza giuridica e conformità, nella misura in cui i partecipanti al sistema avranno la consapevolezza e la sensazione di aver effettivamente partecipato all'attività normativa, uno dei principali pilastri su cui si fonda *la lex sportiva*.

A questo proposito, il dialogo sociale, che secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro comprende tutti i tipi di negoziazioni, consultazioni o semplici scambi di informazioni su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale⁴²⁵, rappresenta un

⁴²⁵ “Social dialogue is defined by the International Labour Office to include all types of negotiations, consultation or simply exchange of information between or among representatives of governments, employers

importante metodo dialogico per avvicinare gli attori del sistema. Il suo obiettivo è promuovere una maggiore comunicazione istituzionale, interna ed esterna, con la potenziale partecipazione dello Stato, in particolare nelle attività professionali. In questo spazio si riuniscono rappresentanze plurali alla ricerca di una maggiore comprensione delle esigenze, delle peculiarità, delle specificità, delle difficoltà e delle aspirazioni di ciascuna rappresentanza, tenendo conto della sostenibilità del sistema stesso, nella misura dell'interesse collettivo per il suo migliore sviluppo.

Dal punto di vista interno, è evidente che l'adeguata regolamentazione di un sistema sportivo richiede l'effettiva partecipazione di diversi attori nell'attività di regolamentazione, come atleti, club, leghe sportive, federazioni regionali, nazionali e internazionali, inclusi arbitri, allenatori, agenti e qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia, direttamente o indirettamente, una parte di attività nel sistema sportivo, affinché le regole possano essere maturate ed emanate a partire da un solido processo di comunicazione istituzionale.

Da un punto di vista esterno, e per quanto riguarda la partecipazione dello Stato al processo dialogico, soprattutto di fronte alle questioni di maggiore impatto sulle politiche sociali, economiche e lavorative, è opportuno verificare, sulla base della lettura degli articoli da 151 a 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'ampio riconoscimento del dialogo sociale nel contesto europeo come strumento importante di governance democratica e di valorizzazione e rafforzamento di un determinato modello sociale.

Trattando specificamente della politica sociale, il TFUE stabilisce che il dialogo tra le parti sociali è un obiettivo della stessa Unione europea e degli Stati membri⁴²⁶, e che la diversità dei sistemi nazionali ne richiede la valorizzazione, nel rispetto, naturalmente, della loro autonomia.⁴²⁷ Per concretizzare il ruolo di facilitatore del dialogo, il Trattato dispone in merito alla competenza della Commissione per la promozione di procedure di consultazione delle parti sociali⁴²⁸, nel rispetto delle norme descritte nella normativa stessa, oltre a sottolineare i possibili

and workers, on issues of common interest relating to economic and social policy". INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. **Social Dialogue**. Finding a common voice. ILO, [s.d.]. Disponibile su: <https://webapps.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf>. Accesso il 02 settembre 2025.

⁴²⁶ Article 151 (ex Article 136 TEC) *The Union and the Member States, having in mind fundamental social rights such as those set out in the European Social Charter signed at Turin on 18 October 1961 and in the 1989 Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, shall have as their objectives the promotion of employment, improved living and working conditions, so as to make possible their harmonisation while the improvement is being maintained, proper social protection, dialogue between management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion. [...]*

⁴²⁷ Article 152 *The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, respecting their autonomy. The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social dialogue.*

⁴²⁸ Article 154 (ex Article 138 TEC)

sviluppi del metodo dialogico con la conduzione di relazioni contrattuali e accordi in generale⁴²⁹, mediante la partecipazione attiva e diretta delle suddette parti sociali.

È ormai noto che il sistema sportivo si è evoluto nel corso del tempo, con tappe temporali significative. A questo proposito, vale la pena ricordare gli anni della nascita delle federazioni sportive internazionali, intorno al 1875; il periodo della statalizzazione dello sport e, quindi, la constatazione di un periodo di maggiore incidenza delle norme e dell'intervento pubblico in ambito sportivo, intorno al 1940; la reazione sistemica a favore dell'autonomia sportiva, a partire dal riconoscimento espresso del principio nella Carta Olimpica del 1949; l'inizio di un controllo giurisdizionale più efficace nello sport da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 1974; la formalizzazione degli interessi politici sullo sport, attraverso normative come il Libro bianco sullo sport del 2007 e lo stesso Trattato di Lisbona, firmato nello stesso anno; e, tra gli altri momenti, il grande impatto normativo sul sistema sportivo internazionale, a partire dalla sentenza Bosman del 1995, proprio nell'ambito della Corte di giustizia europea.

Per quanto riguarda, tuttavia, il dialogo sociale e le effettive interazioni pubblico-private nello sport, in particolare nel calcio, il 2008 assume un'estrema rilevanza storica. In quell'anno è stata riconosciuta la rappresentanza dei club, al fine di completare la piramide rappresentativa del calcio internazionale nella conduzione delle funzioni normative, organizzative e amministrative del sistema. Il periodo è segnato dalla firma, il 21 gennaio 2008, di un protocollo d'intesa tra la UEFA e l'allora neonata Associazione Europea dei Club (ECA), con l'obiettivo di raggiungere una governance più democratica del calcio.

In sintesi, con la decisione relativa al caso Bosman, nel 1995, il sistema sportivo, in questo caso calcistico, ha subito una grande riformulazione non solo in Europa, ma in tutto il

1. *The Commission shall have the task of promoting the consultation of management and labour at Union level and shall take any relevant measure to facilitate their dialogue by ensuring balanced support for the parties.*

2. *To this end, before submitting proposals in the social policy field, the Commission shall consult management and labour on the possible direction of Union action.*

3. *If, after such consultation, the Commission considers Union action advisable, it shall consult management and labour on the content of the envisaged proposal. Management and labour shall forward to the Commission an opinion or, where appropriate, a recommendation.*

4. *On the occasion of the consultation referred to in paragraphs 2 and 3, management and labour may inform the Commission of their wish to initiate the process provided for in Article 155. The duration of this process shall not exceed nine months, unless the management and labour concerned and the Commission decide jointly to extend it.*

⁴²⁹ *Article 155 (ex Article 139 TEC)*

1. *Should management and labour so desire, the dialogue between them at Union level may lead to contractual relations, including agreements.*

2. *Agreements concluded at Union level shall be implemented either in accordance with the procedures and practices specific to management and labour and the Member States or, in matters covered by Article 153, at the joint request of the signatory parties, by a Council decision on a proposal from the Commission. The European Parliament shall be informed. [...]*

mondo, come dimostrano i suoi riflessi in Brasile, con la promulgazione della Legge Generale sullo Sport, la Legge n. 9.615/1998, il cui segno distintivo è stato proprio l'abrogazione del sistema allora in vigore che, analogamente agli altri Stati nazionali, regolamentava il "Passe", ovvero il legame sportivo indissociabile dal contratto di lavoro, che rappresentava un ostacolo alla libertà di lavoro. Sul tema, Guilherme Caputo Bastos osserva che, *“equilibrando, em meu sentir, os interesses em conflito, sobreveio, em meio a tantas discussões, a chamada Lei Pelé. Ao tempo em que extinguiu o famigerado direito ao passe, o referido diploma cuidou de instituir a controvertida cláusula pena, prevendo sua incidência quando extinto o contrato de trabalho anteriormente ajustado”*^{430 431}. Si tratta chiaramente di un riflesso diretto della sentenza Bosman del 1995.

Sull'impatto globale, soprattutto nel contesto normativo pubblico e privato, Luigi Fumagalli offre un importante contributo riguardo alla relazione tra la sentenza Bosman e il mondo dello sport e, con particolare rilievo, il mondo del calcio. L'autore sostiene che,

Altretanto automatico è poi il collegamento tra sentenza Bosman e mondo del calcio, e ciò per svariati motivi. Il primo, e più ovvio, motivo appare essere collegato al fatto che le disposizioni considerate in tale pronuncia erano regole relative al trasferimento dei calciatori ed al numero di atleti stranieri che potessero essere selezionati per ogni squadra. La seconda, del pari evidente, ragione è legata alla importanza economica del fenomeno calcistico: laddove, come visto, si è affermato che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto europeo in quanto essa sia configurabile quale attività economica, l'esempio del gioco del calcio appare paradigmatico di un fenomeno rilevante per il diritto europeo, quale attività sportiva “per eccellenza” di importante rilievo economico. Il terzo, conseguente legame è ricollegato alla circostanza, già sopra menzionata, che gli effetti prodotti dalla pronuncia hanno essenzialmente inciso su regole ed assetti relativi all'organizzazione calcistica internazionale.⁴³²

Con questa riformulazione, il sistema si è adattato e le naturali reazioni sistemiche hanno portato all'apertura di un dialogo con l'Unione europea, attraverso i suoi organi competenti, in modo da consentire l'apertura di un canale di comunicazione tra gli attori del calcio mondiale. A titolo di esempio, la rappresentanza plurale nella piramide sportiva contava sulla partecipazione della Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti (FIFPro)⁴³³, entità

⁴³⁰ BASTOS, Guilherme Augusto Caputo. **Direito Desportivo**. Brasília: Alumnus, 2014, p. 43.

⁴³¹ Traduzione: “nel tentativo – a mio avviso – di bilanciare gli interessi in conflitto, emerse, tra tante discussioni, la cosiddetta Legge Pelé. Mentre aboliva il famigerato diritto al cartellino, tale normativa si occupò di introdurre la controversa clausola penale, prevedendone l'applicazione in caso di cessazione del contratto di lavoro precedentemente stipulato”.

⁴³² FUMAGALLI, Luigi. La Sentenza Bosman al di fuori del contesto calcistico. In BASTIANON, Stefano. **L'Europa e lo Sport. Profili giuridici, economici e sociali**: Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Torino: Giappichelli Editore, 2016, pagg. 39-40.

⁴³³ FIFPRO. History. A multinational voice for players since 1965. **FIFPRO**, [s.d.]. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/our-organisation/history>. Accesso il 07 agosto 2025.

fondata il 15 dicembre 1965, in qualità di rappresentante dei lavoratori sportivi, oltre alla FIFA e alla UEFA.

Con lo sviluppo di un dialogo che coinvolgeva la FIFA, la UEFA, la FIFPro e la stessa Unione europea, si è verificato che i club non si sentivano rappresentati nella piramide sportiva e nelle attività normative, il che ha generato una reazione da parte dei grandi club europei. In quell'occasione, precisamente nel settembre del 2000, quattordici grandi club si sono uniti e hanno unito i loro sforzi per costituire quello che sarebbe stato chiamato G-14, il cui scopo principale era quello di rappresentare i club nelle controversie con il sistema federativo.⁴³⁴

La costituzione del G-14 ha suscitato una reazione da parte del sistema sportivo, con la creazione, nel 2002, del Forum europeo dei club⁴³⁵, un ente direttamente collegato alla UEFA che si è presentato come il gruppo di club legittimo per la partecipazione alle tavole rotonde. A questo proposito, è interessante il contributo di Borja García, secondo il quale:

UEFA uses the consultative bodies to build a network for dialogue and consultation with other stakeholders in the governance of professional football (i.e. clubs, leagues and players). UEFA considers itself to be the umbrella association that should be able to represent and govern football as a whole, through negotiation and dialogue (UEFA 2006). Thus, UEFA's objective is to improve consultation, hence minimising the challenges to the legitimacy of its decisions as governing body. UEFA has incorporated stakeholders to its consultative bodies following a process of co-optation (Holt 2006). UEFA has created bodies such as the European Club Forum and the Professional Football Strategy Council to incorporate representatives from footballers' trade unions, professional clubs or national leagues. The objective is that any platform for consultation always remains within UEFA's structure. Whether UEFA's policy of consultation is enough to consider UEFA a legitimate and democratic governing body is a discussion outside the scope of this article.^{436 437}

⁴³⁴ GEEY, Daniel; LIMA, Ross. The end of G14, and the rise of the European Club Association. **Daniel Geey**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.danielgeey.com/done-deal-blog/the-end-of-g14-and-the-rise-of-the-european-club-association>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴³⁵ UEFA. **Club Forum board to hold first meeting**. UEFA, 5 luglio 2002. Disponibile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/0187-0f8e8ffbb3c4-8b36570a01cf-1000--club-forum-board-to-hold-first-meeting/>. Accesso il 7 agosto 2025.

⁴³⁶ GARCÍA, Borja. UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation. **Journal of Contemporary European Research**, v. 3, n. 3, pagg. 202-223, 2007, pag. 206.

⁴³⁷ Traduzione: "La UEFA utilizza gli organi consultivi per costruire una rete di dialogo e consultazione con altre parti interessate alla governance del calcio professionistico (ovvero club, leghe e giocatori). La UEFA si considera l'associazione ombrello che deve essere in grado di rappresentare e governare il calcio nel suo complesso, attraverso la negoziazione e il dialogo (UEFA, 2006). Pertanto, l'obiettivo della UEFA è quello di migliorare i processi di consultazione, riducendo così al minimo le sfide alla legittimità delle sue decisioni in qualità di organo di regolamentazione. La UEFA ha incorporato le parti interessate nei suoi organi consultivi attraverso un processo di cooptazione (Holt, 2006). La UEFA ha creato organi come il Forum dei club europei e il Consiglio strategico del calcio professionistico per incorporare rappresentanti dei sindacati dei calciatori, dei club professionistici o delle leghe nazionali. L'obiettivo è che qualsiasi piattaforma di consultazione rimanga sempre all'interno della struttura della UEFA. Se la politica di consultazione della UEFA sia sufficiente per considerarla un organo di governance legittimo e democratico è una discussione che esula dall'ambito di questo articolo".

A causa di una serie di fattori e degli impatti derivanti dal caso *Oulmers* contro FIFA⁴³⁸, che contava sul sostegno del G-14 e metteva in gioco gli interessi del sistema calcistico globale, nonché dal caso Meca-Medina, entrambi giudicati nel corso del 2006, la UEFA ha finalmente avviato le trattative con il G-14 nel 2007, seguita dalla FIFA nel 2008. Da allora, il G-14 e il Forum europeo dei club si sono fusi, dando vita alla creazione dell'Associazione europea dei club (ECA) e rendendo possibile la firma del suddetto protocollo d'intesa nel panorama europeo. Ciò ha rappresentato un passo importante nella valorizzazione del dialogo sociale con impatti diretti sull'adozione di misure normative, con particolare attenzione all'innovativo Programma di protezione dei club della FIFA, che garantiva una maggiore protezione ai club in caso di infortunio degli atleti convocati dalle rispettive nazionali.⁴³⁹

Il dialogo tra la UEFA e i club europei continua ancora oggi e, nel corso di questo periodo, sono stati firmati importanti rinnovi ed estensioni della validità dell'accordo originariamente siglato nel 2008. Il primo accordo ha stabilito il riconoscimento dell'ECA nella rappresentanza dei club e l'adeguata ripartizione dei proventi derivanti dalle competizioni. Nel 2012 è stato firmato un nuovo accordo incentrato sulla protezione dei club, che includeva la questione dell'assicurazione per gli atleti convocati e la creazione congiunta di un calendario delle competizioni. Successivamente, ci sono stati nuovi rinnovi, con l'ampliamento dei diritti, per includere aspetti legati alla governance, all'integrità e alle partnership commerciali, come nel caso dell'interessante *joint venture*⁴⁴⁰ stabilita tra UEFA ed ECA per lo sfruttamento commerciale congiunto delle competizioni europee. Il rinnovo più recente è stato firmato nel 2023, estendendo la sua validità fino al 2030⁴⁴¹, poi prorogata al 2033⁴⁴², a partire dall'accordo firmato nell'ottobre 2024.

In questo nuovo accordo⁴⁴³, è prevista la collaborazione nella costruzione del calendario

⁴³⁸ AGNEW, Paddy. Oulmers test case has Fifa under siege. **The Irish Times**, 28 mar. 2006. Disponibile su: <https://www.irishtimes.com/sport/oulmers-test-case-has-fifa-under-siege-1.1289561>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴³⁹ EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. Club Protection Programme. **European Club Association**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/about-eca/main-achievements/club-protection-programme/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁰ EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. UEFA and ECA joint venture UC3 enters into exclusive negotiation period with Relevant Sports. **European Club Association**, 11 febbraio 2025. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/uefa-and-eca-joint-venture-uc3-enters-into-exclusive-negotiation-period-with-relevant-sports-for-global-commercial-rights-for-the-uefa-men-s-club-competitions-from-2027/>. Accesso il 7 agosto 2025.

⁴⁴¹ EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. ECA and UEFA sign renewed Memorandum of Understanding until 2030. **European Club Association**, 6 settembre 2023. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/eca-and-uefa-sign-renewed-memorandum-of-understanding-until-2030/>. Accesso il 7 agosto 2025.

⁴⁴² UEFA. **UEFA and European Club Association extend strategic partnership**. UEFA, 9 ottobre 2024. Disponibile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/0292-1c0d1593dfe1-e81e0882ce16-1000--uefa-and-european-club-association-extend-strategic-partne/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴³ INSIDE FIFA. FIFA signs renewed Memorandum of Understanding with ECA. **Inside FIFA**, 27 marzo 2023. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/organisation/media-releases/fifa-signs-renewed-memorandum-of->

internazionale del calcio, dei benefici per i club attraverso i programmi ufficiali della FIFA, del sistema di assicurazione per gli infortuni degli atleti e della pianificazione della Coppa del Mondo per club della FIFA.

Ciò che si verifica oggi è che l'ambiente per il dialogo sociale esiste ed è pienamente disponibile alle negoziazioni, essendo certo che l'autonomia del sistema sportivo, che sostiene la sua attività normativa, deve comprendere l'importanza e la necessità di attuare processi ampi, democratici e trasparenti di comunicazione istituzionale, al fine di garantire l'adeguata produzione di norme giuridiche e la stabilizzazione di un sistema che, per sua stessa natura autonoma, vive tensioni costanti ai limiti dell'autonomia e dell'intervento o della partecipazione statale.

In questo senso, e sulla base della storia già tracciata, uno degli esempi della partecipazione degli attori sociali alle questioni sportive, in particolare nel campo del calcio, si trova proprio nel Comitato settoriale per il dialogo sociale nel calcio professionistico⁴⁴⁴, creato nel 2008 dalla Commissione europea e presieduto dalla stessa UEFA, che riunisce l'Associazione europea dei club⁴⁴⁵ e le Leghe europee di calcio professionistico (EPFL)⁴⁴⁶, in qualità di associazioni rappresentative dei datori di lavoro, e la FIFPro⁴⁴⁷, in qualità di rappresentante dei giocatori a livello mondiale. L'attuale obiettivo del comitato settoriale è l'attuazione di requisiti minimi da rispettare nei contratti dei giocatori nel contesto europeo e il rafforzamento delle strutture di dialogo in ogni .

Si segnala inoltre l'iniziativa dialogica *dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa* (PACE) nello sviluppo di importanti discussioni sulla necessità di attuare misure di prevenzione contro gli abusi sessuali, fisici ed emotivi, soprattutto nei confronti degli atleti, come l'iniziativa realizzata il 1° giugno 2023, occasione in cui si è tenuta un'importante riunione per discutere della violenza nello sport⁴⁴⁸, con la partecipazione di diversi settori dello Stato e del sistema sportivo.

understanding-with-eca. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁴ EUROPEAN COMMISSION. **Professional football** - Sectoral social dialogue. Bruxelles, [s.d.]. Disponibile su: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/eu-employment-policies/social-dialogue/cross-industry-and-sectoral-social-dialogue/professional-football-sectoral-social-dialogue_en. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁵ EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁶ EUROPEAN LEAGUES. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://europeanleagues.com/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁷ FIFPRO. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁴⁸ COUNCIL OF EUROPE. EPAS participates in a PACE parliamentary hearing on “violence in sport and safeguarding” at the UK Parliament. **Council of Europe**, 1 giugno 2023. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/-/epas-participates-in-a-pace-parliamentary-hearing-on-violence-in-sport-and-safeguarding-at-the-uk-parliament>. Accesso il 07 agosto 2025.

Oltre agli esempi già esistenti nel mondo dello sport, vale la pena ricordare il dettagliato Libro bianco sullo sport, che nel suo contenuto orienta e incoraggia l'attuazione del dialogo sociale a livello europeo, coinvolgendo gli attori sociali, ovvero gli atleti e i loro club datori di lavoro. Si tratta di uno strumento efficace per affrontare insieme le sfide poste dalle minacce alla sostenibilità dello sport.

Al punto 5.3 della normativa europea, si constata che l'ambiente dialogico è sempre più aperto e favorevole a un dialogo e a una cooperazione efficaci, grazie al rafforzamento delle istituzioni in generale, al riconoscimento delle specificità sportive e all'interazione pubblico-privata costruita nel tempo, attraverso la via giurisdizionale e quella politica, che hanno portato, come già affermato, alla creazione di un Comitato settoriale per il dialogo sociale a livello europeo.⁴⁴⁹

È inoltre evidente che il dialogo sociale nello sport, e in particolare nel calcio, è indiscutibilmente uno strumento efficace e democratico di stabilizzazione del sistema, attraverso la costruzione normativa congiunta degli attori sociali. Nella stessa normativa europea si afferma che la costruzione dialogica contribuisce in modo significativo alla modellizzazione dei rapporti di lavoro e delle condizioni di lavoro, con garanzie di protezione per i soggetti vulnerabili, rendendo adeguata l'attività di regolamentazione del sistema sportivo. In questo senso, vale la pena esplicitare la posizione di Pedro Velazquez, secondo cui “*o diálogo social europeu certamente poderia contribuir para melhorar a governança no futebol, melhorando a legitimidade das regras privadas através de uma abordagem integrativa das*

⁴⁴⁹ 5.3 Social dialogue. In the light of a growing number of challenges to sport governance, social dialogue at European level can contribute to addressing common concerns of employers and athletes, including agreements on employment relations and working conditions in the sector in accordance with EC Treaty provisions. The Commission has been supporting projects for the consolidation of social dialogue in the sport sector in general as well as in the football sector. These projects have created a basis for social dialogue at European level and the consolidation of European-level organisations. A Sectoral Social Dialogue Committee can be established by the Commission on the basis of a joint request by social partners. The Commission considers that a European social dialogue in the sport sector or in its sub-sectors (e.g. football) is an instrument which would allow social partners to contribute to the shaping of employment relations and working conditions in an active and participative way. In this area, such a social dialogue could also lead to the establishment of commonly agreed codes of conduct or charters, which could address issues related to training, working conditions or the protection of young people. (53) The Commission encourages and welcomes all efforts leading to the establishment of European Social Dialogue Committees in the sport sector. It will continue to give support to both employers and employees and it will pursue its open dialogue with all sport organisations on this issue. The support that the Member States should make available for capacity building and joint actions of social partners through the European Social Fund in the convergence regions should also be used for capacity building of the social partners in the sport sector. EUR-LEX. **White Paper on sport**. 2007. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.

partes interessadas”.^{450 451}

Si constata, quindi, che le iniziative dialogiche europee si basano su una lunga storia di discussioni e di definizione di linee guida statali volte a migliorare l'ambiente sportivo, in considerazione del riconoscimento dell'inestimabile valore sociale dello sport. Tanto è vero che sono state stabilite diverse linee guida nelle più svariate normative europee, che hanno sempre incoraggiato la cooperazione, la collaborazione e l'attuazione del dialogo tra i soggetti coinvolti nel settore, compreso lo Stato stesso.

3.3 CONCERTAZIONE SOCIALE

La concertazione sociale è un concetto di grande rilevanza nel mondo dello sport e, come è noto, è da tempo utilizzata nella costruzione congiunta, tra Stato e privati, di un ambiente adeguato allo sviluppo dell'attività sportiva e dei suoi benefici sociali, sia a livello nazionale che internazionale, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico in gioco. Del resto, il grande segno distintivo della concertazione è proprio l'armonizzazione tra l'autonomia sportiva e l'interesse pubblico.

Per sua natura, si tratta di un meccanismo dialogico, proprio come il dialogo sociale, che porta sulla scena negoziale la riunione dei diversi attori e partner sociali con una partecipazione statale maggiore e più attiva. Ciò è giustificato dal fatto che, in vari temi sportivi, ciò che è in gioco sono gli interessi reciproci tra privati e Stato, il che richiede una governance collaborativa che consenta la ricerca efficiente di soluzioni, consensi e la costruzione di linee guida comuni a favore di una politica pubblica, spesso dipendente da un'adeguata regolamentazione, pubblica o privata, e dalla gestione responsabile di un sistema autonomo, come è il sistema sportivo.

Commentando il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, e che avrebbe lo scopo di semplificare e consolidare tutti i trattati europei, Alexandre Miguel Mestre fa riferimento al ruolo dello Stato nella conduzione delle politiche sportive. Per l'autore:

Na missão que a EU passa a ter em relação ao desporto abre-se igualmente uma via de aplicação do “método aberto de coordenação”, vector da “policy linkage” que

⁴⁵⁰ VELAZQUEZ, Pedro. O diálogo social europeu: contexto e influência na governança do futebol. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e Desporto**. I. v. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 545.

⁴⁵¹ Traduzione: “il dialogo sociale europeo potrebbe certamente contribuire a migliorare la governance nel calcio, accrescendo la legittimità delle regole private attraverso un approccio integrativo delle parti interessate”.

possibilita à União Europeia, no respeito pelo princípio da subsidiariedade, impulsionar ou facilitar as políticas, os comportamentos e as responsabilidades dos Estados-membros e promover um valioso intercâmbio de boas práticas. Ao alcance da EU e seus Estados-membros estão ainda desafios de índole vária. Neste espaço sugerimos apenas alguns no plano institucional: uma redefinição da arquitectura orgânica para o desporto, quer na nova Comissão Europeia presidida pelo Dr. Durão Barroso quer no Conselho e no Parlamento Europeu; a criação de um Observatório Europeu do Desporto e de um Comité de ligação, tendo em vista institucionalizar a concertação entre UE e as diferentes organizações desportivas internacionais.^{452 453}

In un'attività riconosciuta a livello mondiale come diritto sociale e con contorni economici indiscutibili, l'interesse per la regolamentazione e la conduzione del sistema sportivo non può essere solo del sistema stesso, ma richiede la partecipazione dello Stato, sia nella formulazione delle politiche pubbliche che nella concretizzazione dei principi fondamentali del diritto alla pratica sportiva dei cittadini. Ciò riguarda, in una certa misura, lo sport agonistico, ovvero lo sport competitivo, soprattutto di fronte a questioni che richiedono tale intervento, come la salvaguardia dell'integrità dello sport e dei suoi praticanti, come nel caso della lotta alla violenza, alla discriminazione, al doping e alla manipolazione delle competizioni.

Allo stesso modo, nel contesto normativo del calcio professionistico, l'attenzione ai parametri e alle linee guida minime di protezione degli atleti è un esempio della coerente partecipazione dello Stato che, nel rispetto dell'autonomia del sistema, si inserisce nel campo dialogico, salvaguardando l'equilibrio degli interessi sociali e una comunicazione istituzionale che protegga la sostenibilità stessa dello sport.

Vale la pena sottolineare un'importante riflessione di Karaquillo sulla concertazione sociale, che tiene conto dell'interazione tra lo Stato e il privato, giustificata dal carattere sociale dello sport, che attira la partecipazione dello Stato al fenomeno sportivo autonomo, in particolare per il reciproco interesse nell'evoluzione dell'attività sportiva. L'autore afferma che:

B - La concertation autorités publiques-mouvement sportif

Il faut s'entendre : les relations autorités publiques-Etat, collectivités territoriales et mouvement sportif, ne sauraient être conçues qu'en termes de rapports de concertation à partir du moment où les uns et les autres poursuivent des fins identiques : l'accroissement des activités sportives. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une

⁴⁵² MESTRE, Alexandre Miguel. **Desporto e Direito**: Preto no Branco. Lisboa: EDIUAL – Universidade Autónoma Editora, 2010, p. 24.

⁴⁵³ Traduzione: “Nella missione che l'UE si assume in relazione allo sport si apre anche una via per l'applicazione del "metodo aperto di coordinamento", vettore del "policy linkage" che consente all'Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di promuovere o facilitare le politiche, i comportamenti e le responsabilità degli Stati membri e di promuovere un prezioso scambio di buone pratiche. L'UE e i suoi Stati membri devono ancora affrontare sfide di varia natura. In questo spazio ne suggeriamo solo alcuni a livello istituzionale: una ridefinizione dell'architettura organica dello sport, sia nella nuova Commissione europea presieduta dal dottor Durão Barroso che nel Consiglio e nel Parlamento europeo; la creazione di un Osservatorio europeo dello sport e di un comitato di collegamento, al fine di istituzionalizzare la concertazione tra l'UE e le diverse organizzazioni sportive internazionali”.

véritable concertation qui prenne en compte l'identité du mouvement sportif. Une concertation justifiée par un constat : les institutions sportives privées sont autonomes et ne reçoivent pas leurs pouvoirs des autorités publiques. Ceux-ci sont inhérents à l'existence des organismes sportifs internes et l'étendue, la portée aussi, de ces prérogatives tient au rattachement de ces derniers à un ordre sportif international même s'il n'est ni faux, ni négligeable de constater qu'elles sont, pour certaines, protégées et garanties par l'Etat. Bref : ce n'est pas une quelconque soumission des institutions sportives privées aux autorités publiques, à la suite d'une bien artificielle reconnaissance, qui établit leur souveraineté. Mais l'observation n'est-elle pas illusoire, voire artificielle, dès lors que le mouvement sportif dépend largement des financements publics ? À l'interrogation on répliquera que pour vrai que soi, en général, le constat cela ne suffit pas à fonder une subordination. Car enfin n'est-il pas du devoir - de l'intérêt même, des autorités publiques de participer activement, par des aides matérielles, aux groupements privés qui prennent une part prépondérante à la « gestion » d'une activité essentielle pour un pays, un département, une région, une commune ?⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵

Sulla scia della citazione di Karaquillo, si può citare l'esempio brasiliano, sulla base della lettura dell'articolo 217 della Costituzione Federale⁴⁵⁶ e dello studio della Legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018⁴⁵⁷, secondo cui spetta allo Stato, per via costituzionale, il dovere di promuovere le pratiche sportive formali e non formali, come diritto di ogni cittadino, prestandosi il diploma legale a regolare la decentralizzazione delle risorse pubbliche alle organizzazioni sportive nazionali, in particolare a quelle che si dedicano alla formazione degli atleti, come nel caso del Comitato Brasiliano dei Club (CBC)⁴⁵⁸, allo sport olimpico, rappresentato dal Comitato Olimpico Brasiliano (COB)⁴⁵⁹, e allo sport paralimpico, con il Comitato Paralimpico Brasiliano (CPB)⁴⁶⁰, oltre ad altre organizzazioni rilevanti nel sistema

⁴⁵⁴ KARAQUILLO, Jean Pierre. **Le Droit du Sport**. 3. ed. Parigi: Dalloz, 2011, p. 57.

⁴⁵⁵ Traduzione: “È necessario comprendere che le relazioni tra le autorità pubbliche – Stato, collettività territoriali – e il movimento sportivo possono essere concepite solo in termini di concertazione, dal momento che entrambi perseguono fini identici: l'aumento delle attività sportive. Ma è necessario che si tratti di una vera concertazione, che tenga conto dell'identità del movimento sportivo. Una concertazione giustificata da una constatazione: le istituzioni sportive private sono autonome e non ricevono i loro poteri dalle autorità pubbliche. Tali poteri sono inerenti all'esistenza degli organismi sportivi interni e la loro estensione, così come la loro portata, è dovuta al loro legame con un ordine sportivo internazionale — anche se non è falso, né trascurabile, constatare che in alcuni casi sono protetti e garantiti dallo Stato. In sintesi: non è un'eventuale sottomissione delle istituzioni sportive private alle autorità pubbliche, risultante da un riconoscimento puramente artificiale, a stabilire la loro sovranità. Ma questa constatazione non sarebbe illusoria, o addirittura artificiale, dato che il movimento sportivo dipende ampiamente dai finanziamenti pubblici? A questa domanda si risponderà che, sebbene questa constatazione sia generalmente vera, non è sufficiente a giustificare una subordinazione. Dopo tutto, non è forse dovere - o addirittura interesse - delle autorità pubbliche partecipare attivamente, attraverso il sostegno materiale, ai gruppi privati che svolgono un ruolo preponderante nella "gestione" di un'attività essenziale per un paese, un dipartimento, una regione, un comune?”.

⁴⁵⁶ BRASILE. **Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile**. 1988. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁵⁷ BRASILE. **Legge n. 13.756, del 12 dicembre 2018**. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13756.htm. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁵⁸ COMITÉ BRASILEIRO DE CLUBES. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.cbclubes.org.br/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁵⁹ COMITÉ OLÍMPICO DO BRASIL. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.cob.org.br/>. Accesso il 07 agosto 2025.

⁴⁶⁰ COMITÉ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO. São Paulo, [s.d.]. Disponibile su: <https://cpb.org.br/>. Accesso il

sportivo brasiliano, in particolare nel settore educativo, nella misura in cui si riconosce l'interesse pubblico nella conduzione delle attività sportive nel Paese a giustificare l'azione dello Stato, in una sorta di partnership con il sistema sportivo.

In questo stesso senso, è lucida l'osservazione di Tatiana Mesquita Nunes quando chiarisce che, nella ricerca di una sede per un evento sportivo nel Paese, come una Coppa del Mondo di calcio, “*o Estado acaba fazendo concessões – muitas vezes de grande relevância – às vontades e necessidades expressas pela FIFA (ainda que, para tanto, tenha que alterar – mesmo que momentaneamente – normas de seu ordenamento jurídico*”.^{461 462} L'autrice completa il suo ragionamento affermando che:

o pensar político, neste caso, não é eivado de ingenuidade, a submeter o Estado em uma relação de submissão à FIFA. Cumpre trazer a lembrança, neste ponto, o que apresentamos no Capítulo I em relação ao esporte como instrumento de soft power. Ambos – Estado e FIFA – observam os ganhos políticos derivados da parceria criada e, se para alcançá-los, concessões forem necessárias, são estas somadas à matemática política e levadas em consideração para chegar-se a um resultado final.^{463 464}

Le concessioni, come si può verificare, sono prese sul serio dai partecipanti pubblici e privati, tanto che già nella preparazione dei documenti da presentare al momento della candidatura di un paese o di una città ospitante di un evento sportivo, al candidato viene richiesto l'impegno ad approvare e promulgare, a livello nazionale, una legislazione che protegga le proprietà commerciali del titolare dell'evento e dei suoi partner commerciali”.⁴⁶⁵ A questo proposito, si ribadisce che sono già state registrate concessioni da parte dello Stato, nonché richieste da parte degli organizzatori di eventi sportivi, “*tendentes a reforçar a proteção*

07 agosto 2025.

⁴⁶¹ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 102.

⁴⁶² Traduzione: “lo Stato finisce per fare concessioni - spesso di grande rilevanza - alle volontà e alle esigenze espresse dalla FIFA (anche se, per farlo, deve modificare - anche se momentaneamente - le norme del proprio ordinamento giuridico”.

⁴⁶³ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte**. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 102.

⁴⁶⁴ Traduzione: “il pensiero politico, in questo caso, non è viziato da ingenuità, che sottomette lo Stato a un rapporto di sottomissione alla FIFA. A questo punto, è opportuno ricordare quanto abbiamo presentato nel Capitolo I in relazione allo sport come strumento di *soft power*. Entrambe le parti - lo Stato e la FIFA - osservano i vantaggi politici derivanti dalla partnership creata e, se per ottenerli sono necessarie delle concessioni, queste vengono aggiunte alla matematica politica e prese in considerazione per arrivare a un risultato finale”.

⁴⁶⁵ GARDINER, Simon; WELCH, Roger; BOYES, Simon; NAIDOO, Urvasi. **Sports Law**. 4. ed. Oxon: Routledge, 2012, p. 335.

aos seus patrocinadores oficiais e às suas propriedades econômicas”^{466 467}, in linea con l’affermazione secondo cui “*the intervention of the State within the economy and private business is definitely remarkable but with a justification for the general interest of protecting an extraordinary event which will provide huge benefits to the entire community*”.^{468 469}

Riguardo al contesto olimpico, Salguero y Puig sottolineano le negoziazioni preliminari tra il CIO e i rappresentanti delle città candidate a ospitare i Giochi Olimpici, con particolare attenzione alla necessità di promulgare una legislazione specifica sulla protezione dei simboli olimpici.⁴⁷⁰

Infatti, il mondo dello sport presenta come specificità la nota comunicazione istituzionale tra Stato e privati, nella ricerca del raggiungimento degli obiettivi di entrambi i settori, quando si realizzano eventi sportivi di grande portata, i cosiddetti mega eventi sportivi. Affrontando i benefici pubblici derivanti dall’organizzazione della Coppa del Mondo 2014 in Brasile, Wladimir Camargos e Luiz Felipe Santoro osservano che “*a correlação automática que se pode fazer é que o esporte passa a ser, nesta década, um dos mais importantes fatores de desenvolvimento social e econômico no Brasil*”.^{471 472}

La loro realizzazione in un determinato paese o città ospitante rappresenta, senza dubbio, il raggiungimento di uno degli obiettivi del sistema sportivo privato, soprattutto nel contesto dell’organizzazione di competizioni sportive, rappresentando anche un’opportunità politica, sociale ed economica, oltre che culturale, per lo Stato che le ospita.

A questo proposito, vale la pena sottolineare l’opinione di Paulo Sérgio Feuz, secondo il quale:

[...] a realização de eventos esportivos de grande porte, como Olimpíadas e campeonatos mundiais, pode injetar recursos consideráveis nas economias locais,

⁴⁶⁶ OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. Aspectos penais do marketing de emboscada nos megaventos esportivos. In: BEM, Leonardo Schmitt de; MARTÍNEZ, Rosario de Vicente (coord.). **Direito Desportivo e Conexões com o Direito Penal**. Curitiba: Juruá, 2014, p. 404.

⁴⁶⁷ Traduzione: “volte a rafforzare la protezione dei loro sponsor ufficiali e delle loro proprietà economiche”.

⁴⁶⁸ OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de; CASTRO, Luiz Roberto Martins. In COLANTUONI, Lucio. **Ambush Marketing and the Olympics: anything new (or old) under “the five circles”?** Comparative Analysis. Conference on Law, Policy and the Olympic Movement. Part III. Ithaca College London Center, 2012, p. 25.

⁴⁶⁹ Traduzione: “l’intervento dello Stato nell’economia e nelle attività economiche private è senza dubbio notevole, ma trova giustificazione nell’interesse generale di tutelare un evento straordinario che apporterà enormi benefici all’intera comunità”.

⁴⁷⁰ SALGUERO, José Piñeiro; PUIG, Antoni Rubí. Ambush Marketing en eventos deportivos. Modalidades principales y sus consecuencias jurídicas. **Revista para el Análisis del Derecho**, 2007, p. 24. Disponibile su: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2285625>. Accesso il 15 aprile 2025.

⁴⁷¹ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes; SANTORO, Luiz Felipe. **Lei Geral da Copa comentada: Lei 12.663/2012 e normas complementares**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 16.

⁴⁷² Traduzione: “la correlazione automatica che si può fare è che lo sport diventa, in questo decennio, uno dei fattori più importanti di sviluppo sociale ed economico in Brasile”.

estimulando o setor de serviços, como hotéis, restaurantes e transportes. O desenvolvimento da economia esportiva frequentemente exige investimentos em infraestrutura, como estádios, arenas, centros de treinamento e instalações esportivas. Esses investimentos não apenas melhoram a qualidade da experiência esportiva, mas também geram impactos positivos em outros setores, como a construção civil, a indústria de materiais esportivos e o setor de serviços. Além disso, a presença de instalações esportivas de qualidade pode atrair eventos esportivos de grande porte, impulsionando o turismo e a economia local.^{473 474}

In linea con la percezione di Feuz, si parte dal presupposto dell'esistenza di un evidente interesse pubblico nella realizzazione di un evento sportivo, che rende possibili azioni concertate e concessioni da entrambe le parti, a favore degli obiettivi perseguiti, compresa l'emanazione di leggi per la protezione delle attività e dei beni giuridici privati.

A questo proposito, e in merito al contesto legislativo creato per l'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2014 in Brasile, Álvaro Melo Filho ha sottolineato l'esistenza di due tipi di comportamenti vietati e, quindi, criminalizzati, nel contesto dello sfruttamento dell'evento sportivo da parte di aziende non autorizzate, ovvero l'ambush marketing per associazione e l'ambush marketing per intrusione, sottolineando che *“estes crimes previstos na novatio legis temporária brasileira atendem, em grande parte, às proteções e garantias da FIFA aos seus sponsors oficiais nas competições por ela organizadas”*.^{475 476}

Il professore fa riferimento alla legge n. 12.663 del 5 giugno 2012, nota anche come Legge Generale della Coppa del Mondo⁴⁷⁷, che tratta diversi argomenti relativi alla Coppa del Mondo, come ad esempio la delimitazione delle aree di restrizione commerciale e delle vie di accesso (art. 11); la cattura di immagini, suoni, frequenze radio e l'accesso ai luoghi di competizione (art. 12 e seguenti); la criminalizzazione di determinati comportamenti, in particolare per quanto riguarda il marketing aggressivo (art. 30 e seguenti); il rilascio di visti d'ingresso e di lavoro relativi agli eventi di cui tratta la legge (art. 19 e seguenti); la

⁴⁷³ FEUZ, Paulo Sérgio. **O Direito ao Esporte no Brasil**: uma teoria jurídica integradora do esporte no constitucionalismo societário. 2025. Tesi (Livre Docência). Programma di Post-laurea in Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica di San Paolo. São Paulo, 2025, p. 120.

⁴⁷⁴ Traduzione: “[...] lo svolgimento di grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi e i campionati mondiali, può iniettare risorse considerevoli nelle economie locali, stimolando il settore dei servizi, come alberghi, ristoranti e trasporti. Lo sviluppo dell'economia sportiva richiede spesso investimenti in infrastrutture, come stadi, arene, centri di allenamento e impianti sportivi. Questi investimenti non solo migliorano la qualità dell'esperienza sportiva, ma generano anche impatti positivi in altri settori, come l'edilizia, l'industria dei materiali sportivi e il settore dei servizi. Inoltre, la presenza di impianti sportivi di qualità può attrarre grandi eventi sportivi, stimolando il turismo e l'economia locale”.

⁴⁷⁵ OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. **2014 - Ambush Marketing - 2016**. Marketing de Emboscada. Origem, Histórico e Mecanismos de Combate às Emboscadas Comerciais nos Jogos Olímpicos do COI e nos Mundiais da FIFA. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 13.

⁴⁷⁶ Traduzione: “questi reati previsti dalla *novatio legis* temporanea brasiliana rispondono, in gran parte, alle protezioni e alle garanzie della FIFA ai suoi *sponsor* ufficiali nelle competizioni da essa organizzate”.

⁴⁷⁷ BRASIL. **Legge n. 12.663, del 5 giugno 2012**. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12663.htm. Accesso l'11 agosto 2025.

responsabilità civile, compresa la responsabilità dell'Unione e la regolamentazione in materia di assicurazioni (art. 22 e seguenti); la vendita dei biglietti (art. 25 e seguenti), nonché la protezione speciale dei diritti di proprietà industriale relativi agli Eventi (art. 3 e seguenti), contenuta nel capitolo relativo alla protezione e allo sfruttamento dei diritti commerciali.

In ambito olimpico, invece, il Brasile ha promulgato la cosiddetta Legge Olimpica (n. 12.035, del 1° ottobre 2009) con finalità simili di protezione del megaevento sportivo. L'iniziativa ha seguito la linea adottata nelle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici estivi e invernali, come i Giochi di Sydney del 2000, con il *Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act* e l'*Olympic Arrangements Act 2000*; dei Giochi di Atene del 2004, con la promulgazione della legge n. 2833/2000; dei Giochi di Torino del 2006, con la Legge 17 agosto 2005, n. 167, *misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali* (Torino 2006)⁴⁷⁸; dei Giochi di Vancouver del 2010, con l'*Olympic and Paralympic Act 2007*; dei Giochi di Londra del 2012, con l'*Olympic Symbols etc. (Protection) Act 1995*, a *London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006*; e dei Giochi di Cortina-Milano, che si terranno nel 2026, con il *Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di ((attività parassitarie))*, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31 (in G.U. 12/05/2020, n. 121).⁴⁷⁹

Sempre in tema olimpico, e data l'importanza sociale dei valori che il movimento rappresenta, si osserva che lo Stato e l'iniziativa privata, in un'azione concertata, hanno compiuto un passo importante nella ricerca congiunta di un obiettivo sportivo, economico e sociale di portata globale, con l'emanazione, il 26 settembre 1981, del Trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpico⁴⁸⁰, forse l'unico, o uno dei pochi, trattati internazionali che trattano questioni eminentemente private, ma che, come si può notare, hanno una notevole rilevanza pubblica. A titolo informativo, si sottolinea che il Brasile⁴⁸¹, il 10 luglio 1984, e

⁴⁷⁸ ITALIA. Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Legge 17 agosto 2005, n. 167.** Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali. Disponibile su: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;167>. Accesso il 12 agosto 2025.

⁴⁷⁹ ITALIA. Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16.** Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di ((attività parassitarie)). Disponibile su: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:legge:2020-03-11;16-art3>. Accesso il 12 agosto 2025.

⁴⁸⁰ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Summary of the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol (1981).** OMPI, 1981. Disponibile su: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/summary_nairobi.html. Accesso l'11 agosto 2025.

⁴⁸¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic

l'Italia⁴⁸², il 25 settembre 1985, hanno ratificato la norma internazionale, garantendo la protezione delle proprietà olimpiche nei rispettivi paesi, indipendentemente dalla registrazione presso l'organismo competente.

Un altro esempio rilevante di interazione pubblico-privata, nonché di movimento di portata globale che si mantiene e si sviluppa da almeno 26 anni, è la creazione dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA), o *World Antidoping Agency*⁴⁸³ (WADA), “un organismo transnazionale a composizione mista, governativa e non governativa, istituito il 10 novembre 1999 come fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 e seguenti del codice civile svizzero”⁴⁸⁴, con lo scopo di prevenire e combattere il doping nello sport, al fine di salvaguardare la salute degli atleti, garantire l'equilibrio e la stabilità delle competizioni e preservare i valori etici dello sport.

A questo proposito, vale la pena sottolineare la lezione di Massimo Coccia, secondo il quale la lotta al doping nello sport persegue tre obiettivi centrali, costituendo la cosiddetta “*triplice ratio della lotta al doping nello sport*”: in primo luogo, la tutela della salute degli atleti; in secondo luogo, la garanzia della parità competitiva tra gli sportivi; e, in terzo luogo, la salvaguardia dell'etica sociale e sportiva.⁴⁸⁵

È noto che la creazione della WADA, o la sua idea, nasce da una grande preoccupazione del sistema sportivo e dello Stato di affrontare un fenomeno dannoso per la sostenibilità e l'integrità dello sport, il che evidenzia una congiuntura di sforzi per la ricerca di uno scopo comune. A questo proposito, la partecipazione dello Stato è così rilevante in questo contesto che l'idea di creare un organismo per la lotta al doping ha incluso anche la possibilità di creare un organo pubblico, e quindi statale, che potesse agire nell'ambito del controllo mondiale sul doping.

Si è verificato che, nella conferenza internazionale per la creazione dell'agenzia tenutasi all'inizio del 1999, con la partecipazione di vari Stati nazionali – rappresentati dai ministri dello sport e/o della salute dei rispettivi governi –, di organizzazioni sportive internazionali e della

Symbol. **Nairobi Notification n. 24**. Ratifica da parte della Repubblica Federativa del Brasile. WIPO, [s.d.]. Disponibile su: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_nairobi_24 Accesso l'11 agosto 2025.

⁴⁸² WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol. **Nairobi Notification n. 31**. Ratifica da parte della Repubblica Italiana. WIPO, [s.d.]. Disponibile su: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_nairobi_31. Accesso l'11 agosto 2025.

⁴⁸³ WADA. **Raising the game for clean sport**. WADA, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.wada-ama.org/en>. Accesso l'11 agosto 2025.

⁴⁸⁴ COCCIA, Massimo. La Lotta Internazionale contro il Doping. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005, p. 178.

⁴⁸⁵ COCCIA, Massimo. La Lotta Internazionale contro il Doping. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005, p. 207.

stessa Commissione europea, è stata ventilata l'ipotesi di creare una vera e propria organizzazione internazionale (pubblica). Ha prevalso, tuttavia, la proposta di costituire un organismo privato, in cui partecipano attivamente e in modo paritario rappresentanti degli Stati e rappresentanti del sistema sportivo, con la previsione di un finanziamento tramite contributi pubblici e privati⁴⁸⁶, configurando un forte esempio di concertazione.

È quanto sottolinea Alexandre Miguel Mestre in merito alla struttura dell'Agenzia mondiale antidoping, che “*assenta numa representação paritária entre o Movimento Desportivo e as Autoridades Públicas, particularidade interessante do ponto de vista jurídico, [...] sendo metade do seu orçamento precisamente proveniente de tais Autoridades Públicas*”.^{487 488}

Questa particolare partecipazione pubblico-privata è dimostrata anche da Franck Latty nei suoi studi sulla *lex sportiva* e, in particolare, sulla Carta Olimpica, quando afferma che “*the World Anti-Doping Agency (WADA), a Swiss foundation seated in Montréal (Canada), is financed by the OM and public authorities and jointly controlled by them*”.^{489 490}

Allo stesso modo, valorizzando la creazione dell'Agenzia mondiale antidoping come un'azione concertata a livello globale, si sottolinea l'interpretazione di Emmanuel Bayle e Christophe Durand nel trattare i rapporti tra il movimento sportivo e lo Stato, che viene indicata da Tatiana Mesquita Nunes nei seguenti termini:

Como em outros setores de atividade, a impotência e incapacidade dos Estados e do movimento esportivo regularem sozinhos um certo número de questões derivadas do esporte (violência, dopagem, dificuldades para construção de um modelo de esporte profissional europeu) os impôs a necessidade de encontrar uma concertação e uma regulamentação em vários níveis, infranacional e supranacional, para gerir estes fenômenos. Isso causa uma reconsideração das suas modalidades tradicionais de governo, com uma busca de concertação, de colaboração através da execução de parcerias público/privadas a fim de coordenar e harmonizar as políticas nacionais, bem como de melhorar sua eficácia. O melhor exemplo é a evolução da luta contra a dopagem: “é interessante notar quanto à influência dos Estados da União Europeia foi determinante na concepção atual da Agência Mundial Antidopagem (AMA). As exigências da União Europeia permitiram que o conselho de fundação da Agência Mundial Antidopagem fosse composto com paridade de representantes do mundo esportivo e dos governos (A Europa reclama uma evolução dos estatutos para uma fundação de direito público a fim de executar uma harmonização mundial dos

⁴⁸⁶ COCCIA, Massimo. La Lotta Internazionale contro il Doping. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005, p. 178.

⁴⁸⁷ MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. Coimbra: Almedina, 2008, p. 86.

⁴⁸⁸ Traduzione: “si basa su una rappresentanza paritaria tra il movimento sportivo e le autorità pubbliche, particolarità interessante dal punto di vista giuridico, [...] essendo metà del suo bilancio proveniente proprio da tali autorità pubbliche”.

⁴⁸⁹ LATTY, Franck. Transnational sports law. **The International Sports Law Journal**, n. 12, 2011, p. 3. Disponibile su: https://www.academia.edu/20389292/Transnational_Sports_Law. Accesso il 17 aprile 2025.

⁴⁹⁰ Traduzione: “L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), una fondazione svizzera con sede a Montréal (Canada), è finanziata dal CIO e dalle autorità pubbliche ed è da queste controllata congiuntamente”.

controles e procedimentos e de suprir a falta de meios de certos Estados na luta contra a dopagem)” (Miège, 2001). Assim como a dopagem, que é perseguida por inúmeros governos como um problema de saúde pública (porque não toca apenas os atletas de alto nível, mas também inúmeros outros atletas), a violência e a corrupção poderiam ser, mais e mais, vistas como problemas que tocam a ordem, e possivelmente a moral, públicas. Chappelet (2002) demonstra que uma agência independente como a AMA poderia tornar-se uma espécie de organismo de regulação do esporte mundial.^{491 492}

Anche dal punto di vista della concertazione sociale, vale la pena sottolineare il punto 5.2 del Libro bianco sullo sport, che evidenzia la necessaria e auspicabile cooperazione tra gli Stati membri, e questi con la Commissione europea, proprio al fine di attuare e condurre dialoghi per un'azione armonizzata e conforme alle politiche pubbliche europee in materia di sport. Letteralmente, la normativa afferma che la cooperazione tra gli Stati membri nello sport avviene in riunioni ministeriali informali e a livello amministrativo con i direttori dello sport, con lo scopo di affrontare i temi rilevanti trattati nel suddetto Libro.⁴⁹³

Le azioni concertate nello sport rappresentano già un'effettiva realtà dialogica tra Stato e privati, specialmente in materie in cui l'interesse pubblico rimane presente e più accentuato, richiedendo o suggerendo la partecipazione dello Stato nel contesto dell'attività di

⁴⁹¹ NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023, pagg. 154-155.

⁴⁹² Traduzione: “Come in altri settori di attività, l'impotenza e l'incapacità degli Stati e del movimento sportivo di regolamentare da soli una serie di questioni derivanti dallo sport (violenza, doping, difficoltà nella costruzione di un modello di sport professionistico europeo) ha imposto loro la necessità di trovare un accordo e una regolamentazione a vari livelli, subnazionale e sovranazionale, per gestire questi fenomeni. Ciò ha portato a un ripensamento delle tradizionali modalità di governo, con la ricerca di un accordo, di una collaborazione attraverso la realizzazione di partenariati pubblico-privati al fine di coordinare e armonizzare le politiche nazionali, nonché di migliorarne l'efficacia. Il miglior esempio è l'evoluzione della lotta contro il doping: «è interessante notare quanto l'influenza degli Stati dell'Unione europea sia stata determinante nell'attuale concezione dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA). Le richieste dell'Unione europea hanno permesso che il consiglio di fondazione dell'Agenzia mondiale antidoping fosse composto in modo paritario da rappresentanti del mondo sportivo e dei governi (l'Europa chiede un'evoluzione dello statuto verso una fondazione di diritto pubblico al fine di attuare un'armonizzazione mondiale dei controlli e delle procedure e di colmare la mancanza di mezzi di alcuni Stati nella lotta contro il doping)”. (Miège, 2001). Proprio come il doping, perseguito da numerosi governi come un problema di salute pubblica (perché non riguarda solo gli atleti di alto livello, ma anche molti altri atleti), la violenza e la corruzione potrebbero essere sempre più viste come problemi che riguardano l'ordine pubblico e, possibilmente, la morale. Chappelet (2002) dimostra che un'agenzia indipendente come l'AMA potrebbe diventare una sorta di organismo di regolamentazione dello sport mondiale”.

⁴⁹³ 5.2 Cooperation with Member States. Cooperation among Member States on sport at EU level takes place in informal ministerial meetings, as well as at the administrative level by Sport Directors. A Rolling Agenda for sport was adopted by EU Sport Ministers in 2004 to define priority themes for discussions on sport among the Member States. (51) In order to address the issues listed in this White Paper, the Commission proposes to strengthen existing cooperation among the Member States and the Commission. Based on a proposal from the Commission, Member States may wish to reinforce the mechanism of the Rolling Agenda, for example: - To jointly define priorities for sport policy cooperation; - To report regularly to EU Sport Ministers on progress. Closer cooperation will require the regular organisation of Sport Ministers and Sport Directors meetings under each Presidency, which should be taken into account by future 18-month Presidency teams. (52) The Commission will report on the implementation of the "Pierre de Coubertin" Action Plan through the mechanism of the Rolling Agenda. EUR-LEX. **White Paper on sport**. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.

regolamentazione di un sistema naturalmente privato, come è il sistema sportivo.

A questo proposito, e differenziando le pratiche della Concertazione Sociale dall'altrettanto importante Dialogo Sociale, si nota che nelle azioni concertate l'interesse e la partecipazione dello Stato sono più evidenti, richiedendo un maggiore coinvolgimento dello Stato. Ciò, a sua volta, si traduce in dialoghi più concreti e tangibili, soprattutto in termini di formalità, poiché il dialogo mira, con maggiore intensità, al raggiungimento di accordi formali e alla promozione dell'attività legislativa degli Stati, influenzando direttamente la legislazione pubblica in materia di sport in generale.

3.4 DIALOGO ISTITUZIONALE

È intuitivo, e già chiaramente constatato, che il sistema sportivo riunisce diverse organizzazioni, a vari livelli, costituite in diverse forme, con nature diverse e finalità plurali, sempre convergenti con gli scopi perseguiti dai rispettivi sistemi e sottosistemi a cui si integrano volontariamente.

È anche nota la funzione sociale esercitata nell'ambiente sportivo, al di là dei suoi impatti naturalmente economici, che giustifica l'avvicinamento allo Stato, rendendo possibile un'importante interazione pubblico-privata nella conduzione di un'attività che interessa tutta la società, almeno nei punti di intersezione in termini di materie di interesse pubblico.

È quindi logico constatare l'esistenza, nella sfera pubblica e privata, di vere e proprie istituzioni, sportive e non, che interagiscono, o dovrebbero interagire, nella ricerca del raggiungimento di un obiettivo comune, collettivo e sociale, la cui efficienza dipende forse dall'attuazione di dialoghi intersettoriali, tra istituzioni interne ed esterne, al fine di rafforzare la governance istituzionale e l'efficacia delle politiche sportive, pubbliche o private.

In altri termini, la capillarità del sistema sportivo differisce da quella dell'ente statale, così come i meccanismi privati di protezione del bene giuridico "sport" non sono gli stessi di quelli a disposizione dello Stato. In questo contesto, la partecipazione pubblica – non in termini di intervento, ma di effettiva partecipazione collaborativa – rappresenta uno strumento efficace per il raggiungimento adeguato degli obiettivi sociali.

Certamente, come già accennato, ci saranno questioni di natura puramente sportiva che interesseranno poco o nulla allo Stato, così come, in molte occasioni, questioni di interesse esclusivamente statale e, quindi, pubblico, che richiederanno un'azione unilaterale da parte dello Stato. Ci saranno anche questioni di chiaro e legittimo interesse reciproco, tra Stato e privati, per agire a favore della protezione e della salvaguardia di un bene giuridico ampiamente

tutelato da molteplici ordinamenti.

In questo scenario, ci sarà sempre spazio per l'attuazione di un dialogo tra le organizzazioni sportive, nell'ambito dei sistemi privati, e tra queste e lo Stato, con finalità ampie. Rispettando le peculiarità, le specificità e la legittimità di ciascun sistema, tale dialogo può costruire percorsi di cooperazione istituzionale, con risultati positivi per l'uno o l'altro settore, soprattutto in termini di stabilità, certezza giuridica e assertività nell'attività di regolamentazione, sia essa pubblica o privata. Questa dinamica è rilevante, soprattutto di fronte alla complessità di un dato sistema, come nel caso del sistema sportivo, a partire dalla lettura stessa degli elementi peculiari della *lex sportiva*.

Come già sottolineato, nel 1997 il mondo ha conosciuto il Trattato di Amsterdam, in cui, tra i vari temi trattati, è stata suggerita e espressamente incoraggiata l'attuazione di un dialogo tra lo Stato e le associazioni sportive private, con particolare attenzione alla materia normativa.

Allo stesso modo, e con maggiore profondità, l'incoraggiamento al dialogo è stato percepito con grande intensità al momento della pubblicazione del Libro bianco sullo sport del 2007, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione di un dialogo strutturato efficace che, date le sue caratteristiche, rappresenta chiaramente un dialogo istituzionale.

Il punto 5.1 della normativa europea, a sua volta, presenta lo scenario dialogico delle strutture complesse e diverse dello sport europeo, da cui deriva la forma strutturale del dialogo. Questa struttura riunisce parti interessate di formazione effettivamente plurale e che hanno diversi tipi di status giuridico e vari livelli di autonomia negli Stati membri. In tal senso, si riconosce l'importante ruolo della Commissione europea nel rendere possibili i dibattiti europei sul fenomeno sportivo, nonché nel mettere a disposizione una piattaforma di dialogo con gli attori dello sport. Si osserva che l'ampia consultazione delle parti interessate è un dovere dello Stato stesso, fondamentale per rendere possibile la costruzione di uno scenario dialogico efficace nello sport.⁴⁹⁴

⁴⁹⁴ 5.1 Structured dialogue. European sport is characterised by a multitude of complex and diverse structures which enjoy different types of legal status and levels of autonomy in Member States. Unlike other sectors and due to the very nature of organised sport, European sport structures are, as a rule, less well developed than sport structures at national and international levels. Moreover, European sport is generally organised according to continental structures, and not at EU level. Stakeholders agree that the Commission has an important role to play in contributing to the European debate on sport by providing a platform for dialogue with sport stakeholders. Wide consultation with "interested parties" is one of the Commission's duties according to the Treaties. In view of the complex and diverse sports culture in Europe, the Commission intends to involve notably the following actors in its structured dialogue: - European Sport Federations; - European umbrella organisations for sport, notably the European Olympic Committees (EOC), the European Paralympic Committee (EPC) and European non-governmental sport organisations; - National umbrella organisations for sport and national Olympic and Paralympic Committees; - Other actors in the field of sport represented at European level, including social

Inoltre, per quanto riguarda la rilevanza e l'importanza delle organizzazioni sportive, vale la pena ricordare l'interazione pubblico-privata nel contesto olimpico, come ad esempio la partecipazione del Comitato Olimpico Internazionale alle sessioni e ai lavori nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come ben osservato da Jean Nicolau nella sua opera sul diritto internazionale privato, per il quale:

(...) juntamente com as federações internacionais, o Comitê Olímpico Internacional situa-se no topo da pirâmide esportiva. Ao desempenhar seu papel de, por assim dizer, constituição do movimento olímpico, a Carta Olímpica define o COI como uma (organização internacional não governamental). Em vista de sua natureza de associação de direito privado suíça, o mesmo não se trata, a bem da verdade, de organização internacional em sentido estrito, condição da qual gozam, tradicionalmente, apenas as organizações intergovernamentais: fato é que, se o COI autoproclama-se organização internacional, isto se deve menos a sua condição jurídica do que a sua inegável influência no plano internacional – a entidade inclusive participa como observadora de sessões e trabalhos no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas –, bem como a sua penetração em termos globais – o COI é a entidade de cúpula de um movimento que agrupa 205 comitês olímpicos nacionais.^{495 496}

Nel calcio, il dialogo istituzionale ha acquisito un'importanza significativa nel 2014, a partire dall'interazione tra la UEFA e la Commissione europea, che ha portato a un accordo di cooperazione, rinnovato nell'ottobre 2022 dal presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, e dal vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni prioritarie nell'ambito dell'Unione europea, come l'azione per il clima, l'uguaglianza per tutti e l'inclusione sociale, oltre alla valorizzazione da parte dello Stato del modello europeo di sport, aperto, meritocratico e organizzato secondo una struttura piramidale.⁴⁹⁷

*partners; - Other European and international organisations, in particular the Council of Europe's structures for sport and UN bodies such as UNESCO and the WHO. (49) The Commission intends to organise the structured dialogue in the following manner: EU Sport Forum: an annual gathering of all sport stakeholders; Thematic discussions with limited numbers of participants. (50) The Commission will also seek to promote greater European visibility at sporting events. The Commission supports the further development of the European Capitals of Sport initiative. EUR-LEX. **White Paper on sport**. 2007. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Accesso il 26 agosto 2025.*

⁴⁹⁵ NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 32.

⁴⁹⁶ Traduzione: “insieme alle federazioni internazionali, il Comitato Olimpico Internazionale si colloca al vertice della piramide sportiva. Nel svolgere il suo ruolo di costituzione del movimento olimpico, la Carta Olimpica definisce il CIO come un'organizzazione internazionale non governativa. Data la sua natura di associazione di diritto privato svizzero, non si tratta, in realtà, di un'organizzazione internazionale in senso stretto, condizione di cui godono tradizionalmente solo le organizzazioni intergovernative: il fatto è che, se il CIO si autoproclama organizzazione internazionale, ciò è dovuto meno alla sua condizione giuridica che alla sua innegabile influenza a livello internazionale – l'ente partecipa anche in qualità di osservatore alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – nonché alla sua penetrazione a livello globale – il CIO è l'ente apicale di un movimento che raggruppa 205 comitati olimpici nazionali”.

⁴⁹⁷ CEFERIN, Aleksander; SCHINAS, Margaritis. Comissão Europeia e UEFA reforçam parceria com novo

Dal punto di vista sociale, spicca l'interessante dichiarazione della Commissaria per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, che ha affermato:

Este Acordo de Cooperação representa um novo passo na nossa cooperação de longa data no domínio do desporto. A UEFA é um parceiro importante para promover as nossas iniciativas no desporto relacionadas, nomeadamente, com o “Healthy Life Style for All”⁴⁹⁸, inclusão, saúde mental, justiça e igualdade de género. O desporto, e em particular o futebol, é uma plataforma eficiente para chegar aos nossos jovens e a todos os cidadãos, sensibilizando para os nossos valores europeus.^{499 500}

Anche a livello europeo, e su iniziativa della UEFA, l'organizzazione sportiva europea adotta un'importante misura in termini di governance istituzionale, avvicinandosi, letteralmente dal punto di vista fisico, all'ambiente decisionale europeo. Si nota che nel 2017 la UEFA ha inaugurato una struttura istituzionale a Bruxelles, in Belgio, al fine di facilitare la comunicazione tra il calcio organizzato europeo e l'Unione europea, con il risultato di un monitoraggio più stretto e assertivo delle proposte e delle riforme legislative europee in materia sportiva, nonché di una maggiore interazione consultiva tra le istituzioni, in modo da consentire un migliore orientamento delle riforme attuate nel sistema sportivo stesso, come ad esempio le norme europee di sostenibilità finanziaria della UEFA, risultato del dialogo tra le istituzioni.⁵⁰¹

Un altro esempio degno di nota è l'instaurazione di un dialogo e di un'intesa tra la UEFA e il Consiglio d'Europa, siglata nel maggio 2018, che rappresenta un importante strumento di cooperazione pubblico-privata, finalizzato a un migliore sviluppo dello sport e alle sue conseguenze positive per la società.⁵⁰²

Nel Memorandum d'intesa (MoU) firmato a Strasburgo il 30 maggio 2018, si evidenzia

acordo de cooperação até 2025. **UEFA**, 6 ott. 2022. Disponibile su: <https://pt.uefa.com/news-media/news/027a-1647e368071c-d44aa8d64e3d-1000--comissao-europeia-e-uefa-reforcam-parceria-com-novo-acor/>. Accesso l'8 agosto 2025.

⁴⁹⁸ EUROPEAN COMMISSION. **HealthyLifestyle4All (2021-2023)**. Bruxelas, 2021. Disponível em: <https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all>. Acesso l'8 agosto 2025.

⁴⁹⁹ CEFERIN, Aleksander; SCHINAS, Margaritis. Comissão Europeia e UEFA reforçam parceria com novo acordo de cooperação até 2025. **UEFA**, 6 ott. 2022. Disponibile su: <https://pt.uefa.com/news-media/news/027a-1647e368071c-d44aa8d64e3d-1000--comissao-europeia-e-uefa-reforcam-parceria-com-novo-acor/>. Accesso l'8 agosto 2025.

⁵⁰⁰ Traduzione: “Questo accordo di cooperazione rappresenta un nuovo passo avanti nella nostra collaborazione di lunga data nel campo dello sport. La UEFA è un partner importante per promuovere le nostre iniziative nel campo dello sport, in particolare quelle relative a “*Healthy Life Style for All*”^[1], inclusione, salute mentale, giustizia e uguaglianza di genere. Lo sport, e in particolare il calcio, è una piattaforma efficace per raggiungere i nostri giovani e tutti i cittadini, sensibilizzandoli ai nostri valori europei”.

⁵⁰¹ UEFA. **European institutions**. UEFA, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.uefa.com/about/our-stakeholders/european-institutions/>. Accesso l'8 agosto 2025.

⁵⁰² UEFA. **European institutions**. UEFA, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.uefa.com/about/our-stakeholders/european-institutions/>. Accesso l'8 agosto 2025.

un'adesione dialogica tra istituzioni private e pubbliche, partendo dalla constatazione che lo sport svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi del Consiglio d'Europa. È chiara la funzione sociale dello sport e, in particolare, del calcio nel contesto europeo, tanto che le aree coperte dall'accordo, che contano sulla capillarità dello sport per una sua maggiore diffusione nel continente europeo, sono legate alla protezione e alla promozione dei diritti umani, nonché alla tutela dell'integrità dello sport e alla valorizzazione della governance.⁵⁰³

Va sottolineata la cooperazione a favore della protezione delle donne e dei giovani, nonché l'attuazione di politiche di parità di genere, tra le altre iniziative volte a proteggere i diritti umani, compresa la necessità di prevenire e combattere la discriminazione, di qualsiasi tipo essa sia. Allo stesso modo, l'accordo mira a migliorare i mezzi per combattere le pratiche lesive dell'integrità, come il doping e la manipolazione delle competizioni, oltre a migliorare la governance sportiva, con particolare attenzione all'attuazione di meccanismi di *conformità*, con la conseguente adozione di misure volte a garantire una maggiore democrazia nelle organizzazioni sportive, l'equilibrio di genere, la trasparenza, *la responsabilità* e i meccanismi anticorruzione. A ciò si aggiunge la necessità di migliorare le questioni relative, tra l'altro, alla sicurezza degli eventi sportivi, vale la pena sottolineare il cuore stesso del dialogo istituzionale, disposto nei punti da 2.8 a 2.10 del MoU, in cui le parti si esprimono a favore della continuità di un'efficace cooperazione istituzionale.⁵⁰⁴

Come si può constatare, è perfettamente conciliabile, e persino auspicabile, l'istituzione di un canale di dialogo tra istituzioni pubbliche o private, essendo certo che tale interazione non compromette in alcun modo l'autorità pubblica o l'autonomia privata. Al contrario, rafforza la governance collaborativa e istituzionale, fornendo migliori risultati al settore, in particolare nel contesto normativo, vale la pena ricordare il rapporto instaurato tra la FIFA e l'OIL, con risultati rilevanti in termini di internalizzazione degli obiettivi sociali pubblici, relativi ai diritti umani e anche alle norme internazionali del lavoro.

⁵⁰³ CEFERIN, Aleksander; JAGLAND, Thorbjørn. Council of Europe and UEFA sign Memorandum of Understanding. **Council of Europe**, 30 maggio 2018. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-and-uefa-sign-memorandum-of-understanding>. Accesso l'8 agosto 2025.

⁵⁰⁴ *Institutional Co-operation 2.8. The Parties will continue to enhance their co-operation by way of regular exchanges of views, the development of joint initiatives and co-ordination of operational activities. 2.9. The Parties will also consult one another on the follow-up to sport-related recommendations and resolutions adopted by Council of Europe statutory bodies and intergovernmental committees. 2.10. UEFA is committed to build on the expertise of the Council of Europe bodies in charge of human rights, anti-doping, safety, security and services at sport events, sport governance and anti-corruption and to refer to the Council of Europe standards in these matters. In SG/Inf(2018)13-final - Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the Union of European Football Associations (hereinafter referred to as "UEFA") 09/05/2018. COUNCIL OF EUROPE. Union of European Football Associations. **Memorandum of understanding between the Council of Europe and the Union of European Football Associations (UEFA)**. Council of Europe, 2018. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16808af605>. Accesso l'08 agosto 2025.*

Il dialogo istituzionale rappresenta quindi uno strumento efficace per raggiungere obiettivi plurali, soprattutto nel contesto dell'interazione tra norme e azioni pubbliche e private che regolano questioni di interesse di un sistema autonomo. Tuttavia, considerando la natura di tale sistema, è giustificata la partecipazione dello Stato in ambito giurisdizionale, legislativo e nella formulazione delle politiche pubbliche sportive, essendo evidente che la costruzione di un sistema sportivo legittimo e di un ambiente normativo adeguato suggerisce e richiede un ampio approccio istituzionale.

4. UN DIALOGO GLOBALE EFFICACE NELL'ATTIVITÀ REGOLATORIA: PREMESSE DI LEGITTIMITÀ, STABILITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA SPORTIVO

Sommario: 4. Un dialogo globale efficace nell'attività normativa: premesse di legittimità, stabilità ed efficienza del sistema sportivo.

Il sistema sportivo transnazionale deve ricevere un trattamento specifico e differenziato, poiché è responsabile della conduzione e dello sviluppo di un bene giuridico di natura trascendentale, che va ben oltre l'interesse meramente privato, evidenziando l'interesse pubblico. Questa caratteristica giustifica la partecipazione statale, coerente e modulata, nell'ambiente sportivo, nonché l'interazione pubblico-privata sempre più frequente, come dimostrano le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e i vari diplomi politici, soprattutto europei. Da un lato si salvaguarda l'autonomia del movimento sportivo e, dall'altro, la partecipazione dello Stato per la tutela di un fenomeno di indiscutibile interesse economico e sociale, oltre alle sue significative ripercussioni politiche e culturali.

L'attuale percezione, basata sull'analisi dell'interazione pubblico-privata degli ultimi cinquant'anni – prendendo come riferimento cronologico la decisione del caso *Walrave* del 1974 – rivela un effettivo cambiamento di paradigma, nel senso di una valorizzazione del dialogo. Si parte da un momento storico caratterizzato dal confronto e da un'evidente dicotomia tra l'azione dello Stato e quella del privato, per arrivare a uno scenario di maggiore comprensione dei rispettivi ruoli svolti dall'uno e dall'altro settore, che consente un maggiore grado di cooperazione e coordinamento nelle azioni intraprese dai poteri pubblici e dalle organizzazioni sportive private.

Certamente, il grado di partecipazione di questi settori, così come gli interessi più o meno evidenti, dipenderà dai temi in discussione, che avranno, come sostenuto da Duval, maggiore o minore sportività, generando ripercussioni in termini di limiti dell'autonomia del sistema sportivo. Vale la pena ricordare che le regole sportive, risultato diretto del potere normativo delle organizzazioni sportive private, possono riguardare diversi aspetti, come le norme che regolano le questioni contrattuali, etiche e disciplinari, i comportamenti nel contesto dell'integrità, delle persone e delle competizioni, tra gli altri. A seconda dei loro impatti economici, politici, culturali e sociali, queste regole richiederanno un'apertura sistemica, in contrasto con l'idea di chiusura totale del sistema, sostenuta da un'utopica autonomia privata assoluta.

Allo stesso modo, il grado di partecipazione dipenderà dall'internormatività, sostenuta da Canotilho, rendendo sempre più chiara la linea di demarcazione degli interessi in gioco, siano essi pubblici o privati, o, come è evidente, degli interessi comuni. A proposito, nel contesto dell'autoregolamentazione sportiva, si vede che le norme private che si prestano a regolare questioni di evidente impatto economico e sociale devono essere elaborate con cautela, in modo da osservare un ampio scenario giuridico che trascende i limiti dell'ambiente associativo.

Il quadro dell'internormatività e l'eteronomia stessa nel contesto di un sistema sportivo si presentano sotto diversi aspetti, ed è interessante sottolineare che, a partire dall'evoluzione dialogica, i sistemi privati si stanno in qualche modo conformando a importanti regole pubbliche, internalizzate nel contesto normativo sportivo, come ad esempio le regole relative ai diritti umani. In questo senso, Giulianotti afferma che

[...] uma emergência é encontrada em novas forças sociais que pontuam por mudanças significativas como a inclusão do 'meio ambiente' como um 'pilar' do Olimpismo em 1994 e a contínua pressão de organizações não-governamentais e movimentos sociais para que a comunidade olímpica passe a adotar os "direitos humanos". 91 As decisões do TAS inserem-se na conformação da lex sportiva e, consequentemente, são elementos de comunicação interna do sistema essenciais a seu desenvolvimento e reprodução. Possuem um impacto importante também nas comunicações extrassistêmicas, dado que o setor esportivo sempre se mostra como um atrativo de massas, midiático.^{505 506}

D'altra parte, nonostante l'attuale percezione di un appello alla cooperazione e alla valorizzazione del dialogo, con particolare attenzione agli esempi dialogici a favore della sostenibilità sportiva, vengono sollevate importanti critiche riguardo alla limitata azione dei settori nel contesto dell'effettiva attuazione di azioni che rendano possibile, in modo efficiente, lo sviluppo di politiche coordinate di salvaguardia dello sport e dei rispettivi attori sportivi.

Affrontando la sfida scottante della lotta contro le varie forme di abuso nello sport, Michele Colucci riconosce che alcune organizzazioni sportive hanno adottato misure a tal fine, ma critica la mancanza di maggiore efficacia di queste iniziative, attribuita alla mancanza di

⁵⁰⁵ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil** – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di Post-laurea in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 142. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁵⁰⁶ Traduzione: “[...] un'emergenza si riscontra nelle nuove forze sociali che sottolineano cambiamenti significativi come l'inclusione dell'“ambiente” come “pilastro” dell'Olimpismo nel 1994 e la continua pressione delle organizzazioni non governative e dei movimenti sociali affinché la comunità olimpica adotti i “diritti umani”. 91 Le decisioni del TAS rientrano nella conformazione della *lex sportiva* e, di conseguenza, sono elementi di comunicazione interna del sistema essenziali per il suo sviluppo e la sua riproduzione. Hanno un impatto importante anche sulle comunicazioni extrasistemiche, dato che il settore sportivo si presenta sempre come un'attrazione di massa, mediatica”.

una cooperazione dialogica. In altri termini, l'autore percepisce una mancanza di maturità del sistema sportivo, nel contesto della profondità dell'interazione pubblico-privata e dell'interazione interna, sostenendo che è giunto il momento di affrontare il tema in una prospettiva globale e in coordinamento con altre organizzazioni sportive e *stakeholder* in generale, oltre che con altre organizzazioni internazionali e autorità nazionali, contro un fenomeno complesso e di natura universale.⁵⁰⁷

È interessante sottolineare che il cambiamento di paradigma, che si sta verificando nel tempo nel contesto dell'attività del sistema sportivo, dipende anche da un effettivo cambiamento culturale. Secondo quanto sostenuto dall'organizzazione *Sport Integrity Global Alliance* (SIGA), nel definire le linee guida per la protezione e lo sviluppo dello sport di formazione, tale trasformazione non può essere realizzata in modo isolato dalle organizzazioni sportive, essendo certo che azioni concertate e in cooperazione con altri attori pubblici e privati sono essenziali per il raggiungimento di tale obiettivo.⁵⁰⁸

Di fronte alle sfide che si presentano allo sport moderno, è intuitivo constatare che l'autoregolamentazione, come elemento essenziale della *lex sportiva*, è un compito complesso e anche di estrema importanza all'interno del sistema autonomo organizzato, essendo inadeguata l'attività normativa che, a questo punto, non tiene conto dell'interazione (dialogica) pubblico-privata nella costruzione delle norme giuridiche. Tale interazione deve essere intesa in un contesto ampio, che comprenda la coesistenza e la compatibilità delle norme pubbliche e private nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la combinazione degli sforzi per il raggiungimento di obiettivi comuni e, di conseguenza, la regolamentazione basata su premesse fattuali e giuridiche concepite in modo collettivo, attraverso un ampio dialogo tra gli *stakeholder* di un determinato sistema o sottosistema.

In questa linea di pensiero, nel considerare le caratteristiche e le peculiarità del sistema sportivo e, in particolare, nel riflettere sulla finalità del sistema, che nel tempo ha giustificato i mezzi impiegati per il suo raggiungimento, spesso trascurando la pluralità dei suoi partecipanti, sono rilevanti le osservazioni di Franck Latty, secondo il quale

These are the challenges facing transnational sports law but also more broadly transnational law. We are at a moment in history in which transnational playgrounds are being constituted through transnational law because we need them to play, to

⁵⁰⁷ COLUCCI, Michele. Fighting abuse in Sport: a call for global action. **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**, v. XIX, 2023, p. 4. Disponibile su: https://www.rdes.it/RDES_2023_Colucci_DEF.pdf. Accesso il 30 agosto 2025.

⁵⁰⁸ COLUCCI, Michele. Fighting abuse in Sport: a call for global action. **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**, v. XIX, 2023, p. 4. Disponibile su: https://www.rdes.it/RDES_2023_Colucci_DEF.pdf. Accesso il 30 agosto 2025.

commerce, or simply to communicate across borders. This state of necessity should not blind us to the challenge posed by the legitimation of transnational law. These playgrounds are not Pareto efficient constructions but distributive regimes, which are allocating costs and revenue and affecting the livelihoods of many. The need for transnational counter-powers to democratize transnational (sports) law is as pressing as ever.^{509 510}

Al di là del binomio Stato vs. privato, la regolamentazione sportiva necessita di universalizzazione e democratizzazione, in modo da rendere possibile la costruzione di norme giuridiche a partire dalla comprensione del fenomeno nella sua completezza, considerando le specificità, gli interessi, i desideri e le esigenze della collettività, essendo certo che, sempre più, al di là della partecipazione effettiva degli *stakeholder*, il chiamato globale coinvolge la stessa società civile, poiché lo sport è un diritto sociale.

Sul fenomeno dialogico e sull'ampia partecipazione degli interessati, anche se non integrati in un determinato sistema, vale la pena sottolineare le lezioni di Papa Francesco nell'Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium*, che nel difendere il dialogo sociale come strumento per la ricerca della pace, chiarisce che l'evangelizzazione implica un percorso dialogico, favorendo il pieno sviluppo dell'essere umano e la ricerca del bene comune. Inoltre, afferma che il dialogo si svolge in modo ampio, con gli Stati, con la società e anche con coloro che non fanno parte della Chiesa cattolica, sottolineando che la Chiesa «[...] offre la sua esperienza di duemila anni e conserva sempre nella memoria le vite e le sofferenze degli esseri umani. Questo va oltre la ragione umana, ma ha anche un significato che può arricchire coloro che non credono e invita la ragione ad ampliare le proprie prospettive».⁵¹¹

⁵⁰⁹ LATTY, Franck. Transnational sports law. *The International Sports Law Journal*, n. 12, 2011, p. 23. Disponível em: https://www.academia.edu/20389292/Transnational_Sports_Law. Accesso il 17 aprile 2025.

⁵¹⁰ Traduzione: “Queste sono le sfide che il diritto sportivo transnazionale deve affrontare, ma anche più in generale il diritto transnazionale. Siamo in un momento della storia in cui gli “spazi di gioco” transnazionali vengono costituiti attraverso il diritto transnazionale perché ne abbiamo bisogno per giocare, commerciare o semplicemente comunicare oltre i confini. Questo stato di necessità non deve impedirci di affrontare la sfida posta dalla legittimazione del diritto transnazionale. Questi spazi non sono costruzioni efficienti in senso paretiano, ma regimi distributivi, che allocano costi e ricavi e influenzano i mezzi di sussistenza di molti. La necessità di contropoteri transnazionali per democratizzare il diritto (sportivo) transnazionale è più urgente che mai.”.

⁵¹¹ **IV. Il dialogo sociale come contributo per la pace** 238. L'evangelizzazione implica anche un cammino di dialogo. Per la Chiesa, in questo tempo ci sono in modo particolare tre ambiti di dialogo nei quali deve essere presente, per adempiere un servizio in favore del pieno sviluppo dell'essere umano e perseguire il bene comune: il dialogo con gli Stati, con la società – che comprende il dialogo con le culture e le scienze – e quello con altri credenti che non fanno parte della Chiesa cattolica. In tutti i casi «la Chiesa parla a partire da quella luce che le offre la fede», apporta la sua esperienza di duemila anni e conserva sempre nella memoria le vite e le sofferenze degli esseri umani. Questo va al di là della ragione umana, ma ha anche un significato che può arricchire quelli che non credono e invita la ragione ad ampliare le sue prospettive. (...) 240. Allo Stato compete la cura e la promozione del bene comune della società. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà, e con un notevole sforzo di dialogo politico e di creazione del consenso, svolge un ruolo fondamentale, che non può essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti. Questo ruolo, nelle circostanze attuali, esige una profonda umiltà sociale. 241. Nel dialogo con lo Stato e con la società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni particolari. Tuttavia, insieme con le diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune. Nel farlo, propone sempre con chiarezza i valori fondamentali

Nel campo dello sport, alla luce delle numerose decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, si osserva che le organizzazioni sportive internazionali hanno, di fatto, la prerogativa dell'autoregolamentazione, corollario della transnazionalità del fenomeno sportivo e dell'autonomia attribuita al movimento. Tuttavia, la libertà normativa subisce una limitazione quando le regole sportive sono create in contrasto con le leggi e i parametri minimi di principio, con particolare riferimento alle regole sportive con ripercussioni economiche e sociali. In altri termini, una norma giuridica creata all'interno di un sistema sportivo, rispettata dai suoi membri come conseguenza naturale dei principi associativi, ma che non è conforme al diritto statale, perde la sua legittimità nei confronti dello Stato, che la invalida.

A questo proposito, vale la pena osservare che l'eccessiva protezione dell'autonomia e della specificità sportiva indebolisce il settore autonomo stesso, a partire dalla suddetta delegittimazione della norma privata da parte dello Stato. È quanto sostiene Wladimir Camargos, affermando che la rigorosa tutela del principio della specificità sportiva, a scapito dei principi generali del diritto universalmente accettati e difesi, può comportare una delegittimazione della stessa produzione giuridica del sistema.⁵¹²

Nella ricerca della stabilità sistemica e del rafforzamento dell'autonomia privata, è necessario garantire un'adeguata attività di regolamentazione, poiché una cattiva regolamentazione – quella considerata, tra le altre cose, discriminatoria, antidemocratica, illegale, abusiva o inappropriata – attirerà l'attenzione dello Stato che, alla luce della giurisprudenza e delle politiche europee analizzate, ha già dimostrato un interesse sempre maggiore nel controllare l'ambiente sportivo.

Riguardo al danno causato dalla chiusura sistemica, volta a un protezionismo esacerbato dell'autonomia, Wladimir Camargos avverte che, nell'ambito privato, occorre rispettare gli standard previsti nel contesto sociale, sotto pena di una reazione statale, come è avvenuto nel caso Bosman e in altri casi giudicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando che l'autonomia del sistema sportivo rispetto all'ambiente generale e agli altri sistemi non può significare chiusura, timore di contaminazione, e che ciò non è nemmeno possibile, data l'apertura intrinseca di qualsiasi sistema alle complessità che si producono al di fuori di esso.⁵¹³

dell'esistenza umana, per trasmettere convinzioni che poi possano tradursi in azioni politiche. LA SANTA SEDE. Esortazione Apostolica. **Evangelii Gaudium**. Roma, [s.d.]. Disponibile su: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Accesso il 02 settembre 2025.

⁵¹² CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 143. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁵¹³ CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia**

Ciò che si evince dalle decisioni della Corte di giustizia è la necessaria comprensione del sistema riguardo al proprio ruolo, soprattutto in termini di attività normativa, nel senso che la creazione di norme giuridiche deve avvenire in un contesto di grande responsabilità istituzionale e sociale. Sebbene le regole sportive non sempre si adattino e si conformino in modo preciso ai dettami statali, esse necessitano di un metodo di regolamentazione adeguato, in modo da dimostrare che la loro produzione non è stata il risultato di una mera imposizione, basata su idee e interessi individuali, spesso coincidenti con le volontà unilaterali di organizzazioni o persone che esercitano la *leadership* e detengono una posizione dominante in un sistema.

Vale la pena sottolineare, per opportunità, che la posizione dominante in un sistema, di per sé, non è un problema da affrontare. Al contrario, è una caratteristica naturale e una conseguenza delle regole di mercato, nel contesto legittimo della libera iniziativa e della libertà di associazione. Ciò che si combatte, tuttavia, è l'abuso del diritto, eventualmente reso possibile dalla posizione dominante occupata in un determinato mercato.

A questo proposito, facendo riferimento a un rapporto disuguale tra attori sportivi in generale – ad esempio, tra l'atleta e la rispettiva organizzazione sportiva internazionale – e nonostante l'integrazione volontaria dell'atleta nel rispettivo sistema, con le conseguenze giuridiche derivanti da tale integrazione, Foster osserva che:

Although the relationship between an international sporting federation and an athlete is nominally said to be contractual, the sociological analysis is entirely different. The power relationship between a powerful global international sporting federation, exercising a monopoly over competitive opportunities in the sport, and a single athlete is so unbalanced as to suggest that the legal form of the relationship should not be contractual. Rather like the employment contract, a formal equality disguises a substantive inequality and a reciprocal form belies an asymmetrical relationship. This inequality makes it misleading to use lex mercatoria as an analogy for the development of ideas about lex sportiva.^{514 515}

Evidentemente, le regole emanate da un sistema, mediante l'imposizione dell'organizzazione sportiva che in esso esercita una chiara posizione dominante, comportano

Tutelada: Ruptura e Continuidade. 188f. 2017. Tesi (Dottorato). Programma di specializzazione in Diritto, Stato e Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brasília. Brasília, 2017, p. 143. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Accesso il 23 agosto 2025.

⁵¹⁴ FOSTER, Ken. Is There a Global Sports Law? **Entertainment Law**, v. 2, n. 1, 2003, pagg. 15-16.

⁵¹⁵ Traduzione: “Sebbene il rapporto tra una federazione sportiva internazionale e un atleta sia nominalmente considerato contrattuale, l’analisi sociologica è completamente diversa. Il rapporto di potere tra una potente federazione sportiva internazionale, che esercita un monopolio sulle opportunità competitive nello sport, e un singolo atleta è talmente sbilanciato da suggerire che la forma giuridica del rapporto non dovrebbe essere contrattuale. Proprio come nel contratto di lavoro, un’uguaglianza formale nasconde una disuguaglianza sostanziale e una forma reciproca cela una relazione asimmetrica. Questa disuguaglianza rende fuorviante l’uso della lex mercatoria come analogia per lo sviluppo delle idee sulla *lex sportiva*”.

un quadro normativo impositivo, unilaterale, obbligatorio e indiscutibile. Ciò avviene nella misura in cui l'atleta, o qualsiasi altro attore del rispettivo sistema, non ha avuto, e non avrebbe mai avuto, l'opportunità di manifestarsi e di presentare un'eventuale opposizione. Ciò comporta l'emanazione di regole definite unilateralmente, senza possibilità di dialogo e di riflessione sull'effettiva necessità della regola, senza tenere conto delle peculiarità, delle aspirazioni, delle difficoltà e dei benefici dal punto di vista dei destinatari stessi, ovvero degli *stakeholder* del sistema, aumentando i rischi di instabilità sistemica, proprio per il potenziale di delegittimazione della regola sportiva imposta.

Certamente, una regola sportiva, creata all'interno di un sistema autonomo, con eccezioni e specificità proprie, può contrariare il diritto statale e, allo stesso tempo, presentarsi come legittima, sulla base della giustificazione della sua esistenza e della sua necessità per il raggiungimento di un giusto scopo nell'ambito del sistema. In altre parole, sebbene una norma sportiva privata possa, *prima facie*, essere considerata contraria al diritto statale, la sua legittimità nei confronti dello Stato dipenderà dall'analisi della sua effettiva necessità, oltre che dalla ragionevolezza e proporzionalità della sua attuazione per il raggiungimento di uno scopo legittimo. Tuttavia, in questo caso, la stabilizzazione del diritto avverrebbe per via giurisdizionale, cosicché la pacificazione si concretizzerebbe solo in quel momento, con una decisione dello Stato che legittimerebbe (o delegittimerebbe) la norma sportiva privata emanata dalla rispettiva organizzazione sportiva.

È noto, tuttavia, che un sistema sarà tanto più stabile ed efficiente quanto migliori saranno le regole in esso create, in modo che l'eliminazione o la mitigazione delle tensioni favorirà uno scenario armonioso, con un migliore funzionamento dei suoi ingranaggi. Il sistema sportivo transnazionale funziona in un contesto naturalmente associativo, essendo integrato da una complessa rete di norme giuridiche che danno senso all'insieme sistemico e ne garantiscono il corretto funzionamento. In questo senso, l'armonia associativa contribuirà alla stabilizzazione e al consolidamento del sistema, eliminando le tensioni e promuovendo un ambiente pacifico, di rispetto e conformità alle regole prodotte dal sistema stesso, per il sistema stesso. Questa idea, a sua volta, è in linea con l'interpretazione di Ana Cláudia Torres Vianna, per la quale è fondamentale, in un momento di grandi interrogativi, credere nel dialogo per la pacificazione e la costruzione di percorsi ragionevoli e soluzioni intermedie armoniose.⁵¹⁶

⁵¹⁶ VIANNA, Ana Cláudia Torres. Cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita do contrato de trabalho nos acordos judiciais, extrajudiciais e pré-processuais: impactos e efeitos na boa fé e no ato jurídico perfeitos. In: CÉSAR, João Batista Martins (org.). **80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba**: celebrando o passado, vivenciando o presente, construindo o futuro: Fox Tablet, 2024, p. 68.

La ricerca della conformità e della soddisfazione del sistema stesso, tuttavia, presuppone uno scenario normativo costituito in modo collettivo, con la partecipazione, in misura maggiore o minore, delle parti e dei soggetti interessati al successo e all'efficienza sistemica, scenario in cui i valori collettivi e gli obiettivi collettivi prevalgono su quelli individuali e in cui l'individuo, sebbene possa non essere d'accordo con la regola emanata, è convinto che il risultato normativo sia il più adeguato dal punto di vista dell'insieme sistemico, avendo partecipato attivamente al processo di creazione della norma.

In questo contesto, assumono rilevanza i metodi dialogici di costruzione normativa, come già presentati in questo lavoro, con particolare attenzione al dialogo sociale e alla concertazione sociale. Questi patti sociali sono importanti per valorizzare la pluralità di idee e prospettive, attraverso la negoziazione e l'attuazione di dibattiti aperti e democratici, il cui risultato non può che essere l'approfondimento di una questione da regolamentare, con la possibilità di un'ampia ponderazione, non solo della norma da proporre, ma anche delle conseguenze della sua emanazione. Dopo tutto, le peculiarità e le specificità dello sport, precetti già riconosciuti e preservati nella prospettiva statale, tendono ad essere meglio comprese a partire dalle esperienze esposte da ciascuno degli attori sociali, nella misura esatta dei loro interessi e bisogni sistemici.

Su questo punto risulta particolarmente illuminante la critica di Antoine Duval, secondo cui il potere politico nella *lex sportiva* è generalmente esercitato da piccoli gruppi, mentre la partecipazione degli attori del sistema sportivo ai processi normativi e alla gestione dello stesso sistema non può definirsi democratica. L'autore evidenzia l'esistenza di un dilemma comune alle relazioni transnazionali: *“How to avoid that the re-localization of legality in multiple decentralized transnational sites ends up in the monopolization and the centralization, in these sites, of the political power? Especially, when the separation between the legislative and judicial power, well anchored in the nation state, has not yet been translated to the transnational level, while the affected people are kept ignorant of the localization of the political power at the transnational space”*.^{517 518}

Inoltre, Duval mette in luce l'importanza e l'ampiezza del potere normativo e politico

⁵¹⁷ DUVAL, Antoine. *Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law*. **European Law Journal**, v. 19, n. 6, pagg. 822-842, 2013, p. 13. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2317826. Accesso il 20 aprile 2025.

⁵¹⁸ Traduzione: “Come evitare che la rilocalizzazione della legalità in molteplici spazi transnazionali decentralizzati finisca per tradursi, in questi stessi spazi, nella monopolizzazione e nella centralizzazione del potere politico? Soprattutto quando la separazione tra il potere legislativo e quello giudiziario, ben radicata nello Stato-nazione, non è ancora stata tradotta a livello transnazionale, mentre le persone coinvolte restano ignare della localizzazione effettiva del potere politico nello spazio transnazionale”.

delle organizzazioni sportive in generale, le quali, nel contesto del loro ruolo istituzionale, finiscono per incidere concretamente sulla vita delle persone — in particolare di coloro che fanno parte del sistema sportivo e da esso dipendono per la propria sussistenza. L'autore non trascura il ruolo trasformativo dello sport e la grande responsabilità regolatoria del sistema sportivo, la cui autonomia è strettamente legata alla legittimazione della sua attività da parte dello Stato. In tal senso, egli chiarisce che,

In light of these developments, one can doubt that the institutions of lex sportiva could fulfil an ideal benchmark of legitimate government. At least, it should not escape the scrutiny of the public, as these political and legal processes are transformative in the practice of sport. The norms of lex sportiva have, for example, a decisive impact on who is authorized to practice sport and under what conditions the sportsmen ought to exercise their work. The practical relevance of lex sportiva cries for a thorough scrutiny of its legal mechanisms and a critical approach to both their functioning and their structuring. Thus, a critical observation places transnational legal systems under the spotlight of public vigilance and enhances their legitimacy needs. This is the best contribution lawyers can provide to a legitimacy quest that is too big for them to swallow. In fact, we step on more secure ground when we engage in the analysis of the practical unfolding of the legal pluralism that characterizes the transnational legal space.^{519 520}

Si rafforza il fatto che il dialogo preliminare alla costruzione di norme giuridiche, pubbliche o private, si rivela essenziale nell'attività di regolamentazione, soprattutto nel contesto del sistema sportivo transnazionale, sia per la naturale difficoltà di regolamentare un fenomeno di portata indiscutibilmente globale, in cui le diverse culture e caratteristiche devono essere prese in considerazione per il risultato normativo, sia per la necessità di raggiungere una legittimazione pubblica delle norme sportive private che, nonostante la loro autonomia, devono essere rese compatibili con il quadro giuridico statale. Ciò che si verifica è che l'apertura dialogica, anche con la partecipazione dello Stato, non indebolisce necessariamente l'autonomia del sistema sportivo; al contrario, cerca di rafforzare i limiti autonomi, a partire dalla

⁵¹⁹ DUVAL, Antoine. *Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law*. **European Law Journal**, v. 19, n. 6, pagg. 822-842, 2013, p. 15. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2317826. Accesso il 20 aprile 2025.

⁵²⁰ Traduzione: “Alla luce di tali sviluppi, si può dubitare che le istituzioni della *lex sportiva* siano in grado di soddisfare un parametro ideale di governo legittimo. Quantomeno, esse non dovrebbero sfuggire al controllo dell'opinione pubblica, poiché tali processi politici e giuridici hanno un carattere profondamente trasformativo nella pratica sportiva. Le norme della *lex sportiva*, ad esempio, esercitano un'influenza decisiva su chi sia autorizzato a praticare lo sport e sulle condizioni in cui gli atleti debbano svolgere la propria attività. La rilevanza pratica della *lex sportiva* richiede un attento esame dei suoi meccanismi giuridici e un approccio critico sia al loro funzionamento sia alla loro struttura. Un'osservazione critica, pertanto, pone i sistemi giuridici transnazionali sotto la lente della vigilanza pubblica e rafforza le loro esigenze di legittimazione. Questo rappresenta il miglior contributo che i giuristi possano offrire a una ricerca di legittimità troppo vasta perché possano affrontarla da soli. In effetti, ci muoviamo su un terreno più sicuro quando ci dedichiamo all'analisi dello sviluppo concreto del pluralismo giuridico che caratterizza lo spazio giuridico transnazionale”.

costruzione di regole legittime, portando stabilità sistemica e un contesto favorevole al suo sviluppo sostenibile.

È evidente che i limiti dell'autonomia sportiva e quelli dell'intervento statale devono essere presi in considerazione nel rapporto tra lo Stato e il privato, così come le sfumature dell'autonomia devono essere considerate tra gli attori del sistema stesso. A sua volta, l'attuazione di dialoghi preliminari alla normazione sportiva non significherà che le organizzazioni dipenderanno, per l'adempimento della loro attività di regolamentazione, dal consenso espresso, tramite accordi, degli attori sociali o dello Stato stesso, poiché l'autoregolamentazione, oltre ad essere una prerogativa e un elemento essenziale della *lex sportiva*, è un dovere istituzionale e sociale del sistema stesso, la cui *leadership* è esercitata da un'organizzazione sportiva.

Non si tratta, quindi, di una perfetta riproduzione delle conseguenze pratiche di un dialogo sociale e di una concertazione sociale nel contesto del rapporto tra dipendenti e datori di lavoro – tra rappresentanti della categoria professionale e rappresentanti dei datori di lavoro –, contesto in cui il carattere contrattuale si evidenzia nella lotta per l'equilibrio, ma piuttosto di un'ispirazione al modello dialogico per il raggiungimento di un obiettivo specifico, ovvero quello di regolamentare adeguatamente una questione di interesse collettivo. In ambito sistemico, e sulla base dell'associazionismo, le regole sportive sono create a partire da un proprio regime democratico, generalmente stabilito da norme statutarie, che conferiscono agli organi considerati legislativi delle organizzazioni sportive il prezioso potere normativo.

La normativizzazione nello sport, risultato dell'attività regolatoria di un sistema, resa possibile dall'idea dell'esistenza di un effettivo pluralismo giuridico, in cui si valorizza la pluralità dei sistemi e degli ordinamenti giuridici propri, rappresenta il fenomeno associativo più rilevante, nella misura in cui regolerà la costituzione, la conduzione e lo sviluppo di un gruppo, formato da persone fisiche o giuridiche, che si uniscono, volontariamente e liberamente, sulla base delle garanzie costituzionali di libertà di associazione, libertà di riunione e libera iniziativa, per il raggiungimento di un obiettivo comune. Si valorizza l'idea di appartenenza e la ricerca di obiettivi, caratteristiche proprie dell'esercizio della cittadinanza come diritto fondamentale effettivo.

Pertanto, accettando la premessa dell'inesistenza di regole perfette, che soddisfano pienamente tutti, la normazione che si presenta come risultato di un ampio dibattito e dialogo con le parti interessate e a chiunque possa essere interessato al sistema sportivo, tende a generare stabilità e garantire l'armonia tra i suoi membri, soprattutto se la regola creata ha tenuto conto dei desideri, delle esigenze, delle difficoltà e delle caratteristiche peculiari di ciascuno

dei suoi *stakeholder*, fornendo percezioni di appartenenza e trasparenza nella sua attività. Questo perché, anche se le richieste non vengono accolte, la regolamentazione democratica presuppone l'affrontare la questione e la comprensione delle giustificazioni della sua impossibilità.

In altri termini, la norma sportiva non sempre soddisferà i desideri dei suoi destinatari, poiché si cercherà di perseguire l'interesse primario della collettività, ma i desideri, anche se individuali, devono essere osservati e ponderati attraverso il dialogo, al fine di consentire una migliore comprensione del contenuto della norma, nonché di rendere possibile l'adeguamento degli attori sociali al nuovo regime normativo. A tal proposito, si ricorda il pensiero di Terenzio, citato da Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, secondo cui "*tu si hic sis, aliter sentias* (se fossi al suo posto, penseresti in modo diverso)".⁵²¹

Il sistema sportivo transnazionale rappresenta adeguatamente il fenomeno e le caratteristiche del pluralismo giuridico, essendo l'attività normativa uno dei suoi elementi essenziali, insieme all'autogoverno e alla risoluzione delle controversie, acquisendo rilevanza il suo aspetto istituzionalista. Ciò, a sua volta, rende possibile lo sviluppo di un ambiente dialogico istituzionale, soprattutto a partire dal riconoscimento del valore sociale dello sport, al di là della sua dimensione economica.

In questo senso, data la complessità delle relazioni sociali e delle sfide affrontate dallo Stato e dai privati in ciascuno dei rispettivi settori, si rivela essenziale anche l'avvicinamento dialogico tra istituzioni pubbliche e private, il cui rapporto istituzionale potrà portare a una maggiore comprensione delle realtà settoriali e a una maggiore efficacia delle loro azioni istituzionali. Si cerca così di raggiungere un determinato obiettivo, pubblico e/o privato, sulla base della comunanza di sforzi ed elementi che, per entrambi, possono servire a scopi pubblici o associativi.

In questo contesto, e in linea con gli obiettivi della presente tesi, lo Stato europeo, e più precisamente il Parlamento europeo, come già evidenziato, ha approvato molto recentemente la Risoluzione del 7 ottobre 2025 sul ruolo delle politiche dell'UE nella definizione del cosiddetto "modello europeo dello sport".⁵²² In tale occasione ha sottolineato la rilevanza e l'importanza di una governance plurale e collettiva nella costruzione normativa e nei processi decisionali del sistema sportivo. In altri termini, lo Stato evidenzia la necessità di valorizzare il

⁵²¹ COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. **Direito e Psicanálise: interlocução a partir da literatura**. 2. ed. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 37.

⁵²² PARLAMENTO EUROPEO. **Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sul ruolo delle politiche dell'UE nel definire il modello europeo dello sport**. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0212_IT.html. Accesso il 20 ottobre 2025.

dialogo e la partecipazione, coinvolgendo nei processi normativi e decisionali, in misura maggiore o minore, i partner sociali e lo stesso potere pubblico.

L'affrontare del problema qui trattato, cioè la necessità di implementare una governance plurale e democratica nel sistema sportivo, risulta evidente nei commenti formulati dall'associazione rappresentativa delle Leghe europee di calcio riguardo alla suddetta risoluzione, quando sottolinea che *“the Parliament’s resolution calls on football governing bodies to implement principles and processes of collective governance. It encourages further steps to strengthen stakeholder representation in decision-making, while calling on the European Commission to promote social dialogue in sport as a key decision-making process”*.^{523 524} Come si vede, vale anche sottolineare l’invito a intensificare il dialogo sociale nel sistema sportivo globale.

A proposito, le critiche al sistema sono state altresì evidenziate nel suddetto pronunciamento, sottolineando l’idea che l’iniziativa europea giunge proprio nel momento in cui i partner sociali si uniscono in opposizione alle pratiche consuete delle organizzazioni sportive dominanti nel sistema, tanto che nel pronunciamento si sottolinea che *“(…) this intervention comes as European Leagues and FIFPRO Europe have filed a complaint with the European Commission against FIFA, outlining how FIFA’s conflicting roles as governing body and competition organizer create a conflict of interest, with FIFA using its regulatory power to promote commercial interests at the expense of social partners”*.^{525 526}

Evidentemente, le critiche sopra citate e il tono con cui sono espresse coincidono con le dichiarazioni della FIFPRO riguardo alla risoluzione europea, nel senso che *“the report welcomes efforts on collective governance, and encourages further steps to strengthen stakeholder representation in decision-making, with a particular commitment to ensuring the involvement of athletes and fans”*. It further calls on the European Commission to promote

⁵²³ EUROPEAN LEAGUES. European Leagues Statement on EU Parliament Report on sport. **EUROPEAN LEAGUES**, [s.d.]. Disponibile su: <https://europeanleagues.com/european-leagues-statement-on-eu-parliament-report-on-sport/>. Accesso il 26 ottobre 2025.

⁵²⁴ Traduzione: “La risoluzione del Parlamento invita gli organismi dirigenti del calcio ad attuare principi e processi di governance collettiva. Essa incoraggia l’adozione di nuove misure per rafforzare la rappresentanza delle parti interessate nei processi decisionali, richiedendo al contempo alla Commissione Europea di promuovere il dialogo sociale nello sport come un processo essenziale per la presa di decisioni”.

⁵²⁵ EUROPEAN LEAGUES. European Leagues Statement on EU Parliament Report on sport. **EUROPEAN LEAGUES**, [s.d.]. Disponibile su: <https://europeanleagues.com/european-leagues-statement-on-eu-parliament-report-on-sport/>. Accesso il 26 ottobre 2025.

⁵²⁶ Traduzione: “Questo intervento avviene nel momento in cui le Leghe Europee e la FIFPRO Europa hanno presentato un reclamo alla Commissione Europea contro la FIFA, evidenziando come le funzioni conflittuali della FIFA — sia come organismo regolatore sia come organizzatore di competizioni — generino un conflitto di interessi, con la FIFA che utilizza il suo potere regolatorio per promuovere interessi commerciali a scapito dei partner sociali”.

social dialogue (collective bargaining) in sport as a key decision-making process”.^{527 528}

Inoltre, nell’ambito del calcio, vi è un sentimento collettivo secondo cui l’evoluzione dei processi normativi e decisionali sarà effettivamente percepita, data l’interazione pubblico-privata nello sport, rappresentata soprattutto dalle iniziative europee. In tal senso, “*FIFPRO Europe joins the call for action by the European Parliament and will work with the European Commission, UEFA, the European Club Association (ECA), the European Leagues, and international football stakeholders to act swiftly on the Parliament’s recommendations*”⁵²⁹, mettendo in evidenza la rappresentanza degli atleti in Europa, che “*only through genuine social dialogue and collective bargaining platforms at European and international level can the professional football sector achieve a sustainable, fair, and rights-based future in line with EU law and fundamental workers’ rights*”.^{530 531}

È intuitivo comprendere che l'avvicinamento dialogico tra istituzioni e l'apertura dialogica nel campo degli attori sociali favoriscono la ricerca di una governance plurale e collaborativa, oltre a favorire la costruzione di un percorso solido e sicuro per l'attività di regolamentazione nel sistema sportivo. Certamente, la costruzione normativa delineata su principi democratici e costruita sulla base di processi trasparenti aumenta esponenzialmente le possibilità di legittimazione delle regole create, riducendo le tensioni e consentendo il funzionamento stabile e armonioso del sistema sportivo, con evidenti vantaggi per la collettività e la società stessa.

Lo Stato ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo fondamentale nell'evoluzione normativa dello sport transnazionale, pacificando i conflitti derivanti proprio dalle tensioni generate dall'imposizione di norme sportive che, in gran parte, sono state delegittimate da decisioni giudiziarie e atti politici statali, rendendo conto della necessaria compatibilità

⁵²⁷ FIFPRO. European Parliament stands with players: Historic vote backs health protections, fundamental player union rights and fair competition. **FIFPRO**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/european-parliament-stands-with-players-historic-vote-backs-health-protections-fundamental-player-union-rights-and-fair-competition>. Accesso il 26 ottobre 2025.

⁵²⁸ Traduzione: “Il rapporto “accoglie con favore gli sforzi in materia di governance collettiva e incoraggia ulteriori iniziative per rafforzare la rappresentanza delle parti interessate nei processi decisionali, con un impegno particolare a garantire il coinvolgimento di atleti e tifosi”. Esso invita inoltre la Commissione Europea a promuovere il dialogo sociale (contrattazione collettiva) nello sport come processo chiave di decisione.”.

⁵²⁹ Traduzione: “La FIFPRO Europe si unisce all’appello all’azione del Parlamento Europeo e collaborerà con la Commissione Europea, l’UEFA, l’Associazione Europea dei Club (ECA), le Leghe Europee e gli altri soggetti internazionali del calcio per agire rapidamente sulle raccomandazioni del Parlamento”.

⁵³⁰ FIFPRO. European Parliament stands with players: Historic vote backs health protections, fundamental player union rights and fair competition. **FIFPRO**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/european-parliament-stands-with-players-historic-vote-backs-health-protections-fundamental-player-union-rights-and-fair-competition>. Accesso il 26 ottobre 2025.

⁵³¹ Traduzione: “Solo attraverso un vero dialogo sociale e piattaforme di contrattazione collettiva, a livello europeo e internazionale, il settore del calcio professionistico potrà raggiungere un futuro sostenibile, equo e basato sui diritti, in conformità con il diritto dell’UE e con i diritti fondamentali dei lavoratori”.

pubblico-privata in ambito sportivo, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista della conduzione politica stessa del fenomeno sportivo.

Inoltre, essendo il sistema associativo il riflesso di un ambiente sociale, è evidente che la comunione di sforzi e la combinazione di interessi sono misure che rispondono ai principi democratici e danno senso al tutto, a favore della collettività e dei suoi interessi generali. In questo particolare, la pacificazione sociale si rivela essenziale nella ricerca dello sviluppo sostenibile del sistema, nella misura esatta degli obiettivi della società stessa, come previsto dall'ONU, anche se in modo più ampio, nel contesto dell'Agenda 2030⁵³², e affermato nell'ambito della Chiesa, con la dichiarazione di Papa Francesco, nell'affrontare il tema del "Bene comune e la pace sociale", nel senso che "una pace sociale che non sia frutto dello sviluppo integrale di tutti non avrà futuro e sarà sempre fonte di nuovi conflitti".⁵³³

In questo senso, la valorizzazione del dialogo nel contesto dell'attività normativa del sistema sportivo, soprattutto nelle questioni di natura economica e sociale, è fondamentale nella ricerca del suo sviluppo sostenibile, in particolare nel valorizzare l'ampia partecipazione alla costruzione normativa, con particolare attenzione agli *stakeholder* del sistema, e nel cercare una maggiore coordinamento e cooperazione pubblico-privato, con una potenziale riduzione dell'intervento forzato dello Stato, come l'amministrazione della giustizia, raggiungendo la tanto ricercata pacificazione sociale, soprattutto in relazione al momento più cruciale: il processo normativo.

⁵³² NAZIONI UNITE. Sustainable Development Goals. **Goal 16:** Promote just, peaceful and inclusive societies. United Nations, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>. Accesso il 02 settembre 2025.

⁵³³ **III. Il bene comune e la pace sociale (...)** 219. La pace «non si riduce ad un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini». In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza. LA SANTA SEDE. Esortazione Apostolica. **Evangelii Gaudium**. Roma, [s.d.]. Disponibile su: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Accesso il 02 settembre 2025.

CONCLUSIONE

Nel corso dello sviluppo di questa tesi è stata dimostrata la complessità dello studio del fenomeno sportivo e l'importanza di una sua adeguata comprensione, nella misura in cui la gestione delle strutture sportive, indipendentemente dal tipo di manifestazione sportiva, ma con particolare attenzione allo sport agonistico, è una preoccupazione che trascende l'interesse esclusivo e isolato del sistema sportivo stesso, raggiungendo anche una portata sociale che giustifica l'interazione pubblico-privata nello sviluppo dello sport.

La proposta dialogica per un efficace avvicinamento pubblico-privato nel contesto sportivo ha richiesto, inizialmente, una comprensione profonda e precisa della natura del sistema sportivo, della sua portata transnazionale e delle peculiarità e specificità che permeano questo campo così specifico e speciale. Tra le sue varie attività e ripercussioni, questo campo di studio si rivela un effettivo centro di produzione normativa, sottolineando la sua caratteristica autonoma e rafforzando la sua unicità nel contesto dell'effettivo riconoscimento dell'esistenza di una *lex sportiva*.

Il fenomeno sportivo gravita sulle dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali, e la sua evoluzione è chiaramente percepibile a partire dal suo sviluppo storico, soprattutto dalle diverse prospettive della sua comprensione, interessando molteplici settori e attirando la partecipazione statale in un'attività marcatamente costruita su basi private. L'interazione più o meno organizzata può essere verificata nei periodi di chiara statalizzazione, con conseguenti reazioni delle stesse strutture sportive a favore del riconoscimento dell'autonomia del sistema privato, con l'argomento della sostenibilità di tali strutture, il cui sviluppo richiede l'allontanamento delle interferenze pubbliche, garantendo la pienezza dei principi di specificità ed eccezione sportive.

Alla luce di ciò, il capitolo iniziale della tesi ha cercato di organizzare i concetti e collocare lo sport nel contesto dell'autonomia privata, mettendo in luce le specificità sportive e la necessità di comprendere l'effettiva esistenza di un sistema associativo di tipo piramidale, formato da un intreccio di norme giuridiche e strutture di governance che favoriscono la conduzione armoniosa di un ingranaggio complesso di portata transnazionale.

Nell'ambito dell'applicazione del principio di autonomia e specificità dello sport, è indispensabile comprendere i concetti relativi alla *lex sportiva*, inserendola come fenomeno differenziato, che richiede, di conseguenza, un trattamento altrettanto differenziato, con il riconoscimento di un ampio margine di libertà e discrezionalità per l'esercizio di attività di regolamentazione, gestione e risoluzione delle controversie, elementi essenziali del concetto

transnazionale.

Sottolineando l'importanza di ciascuno dei pilastri della *lex sportiva*, la tesi si è concentrata in modo più approfondito sul compito normativo del sistema sportivo, in quanto centro di produzione di norme giuridiche private che, nella prospettiva del pluralismo giuridico, legittimano la conduzione di un determinato gruppo sociale, che si riunisce sotto le suddette norme e cerca, in un contesto collettivo, il raggiungimento dei propri obiettivi sociali.

Ciò che si è verificato, specificamente nell'ambito dello sport, è che l'autonomia di un gruppo sociale si estende a un sistema e ai suoi sottosistemi, in cui si integrano i vari gruppi sociali, con obiettivi simili tra loro, e che seguono, nella prospettiva dell'associazionismo, le regole e le linee guida di un sistema ancora più ampio, generando una maggiore complessità nell'interazione interna sistemica. È ciò che accade con l'organizzazione del movimento olimpico, che comprende, ad esempio, le federazioni sportive internazionali, formando il proprio sistema olimpico. Allo stesso modo, ciascuna delle federazioni sportive internazionali comprende nel proprio sistema federativo le varie federazioni sportive nazionali, generando armonizzazione e uniformità normativa, elementi propulsori della globalizzazione dello sport.

In questo panorama, la tesi ha cercato di spiegare e contestualizzare il sistema federativo del calcio, alla luce delle sue caratteristiche peculiari, che combinano elementi tecnici, giuridici, politici, culturali e, in particolare, economici e sociali. Questo sistema, nel corso degli ultimi 50 anni, ha giustificato l'avvicinamento dello Stato all'attività sportiva, ora per via giurisdizionale, come nel caso delle decisioni prese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ora per via eminentemente politica, attraverso i vari atti e misure adottati dallo Stato, sotto forma di risoluzioni, comunicazioni, dichiarazioni, trattati, convenzioni e altro, il che dimostra il chiaro interesse della partecipazione pubblica nella costruzione del fenomeno sportivo, nel rispetto, tuttavia, dei limiti dell'autonomia del sistema sportivo e della portata anch'essa limitata delle interferenze statali nell'ambiente sportivo.

Certamente, la partecipazione statale si manifesta con maggiore o minore intensità nelle intersezioni necessarie, soprattutto per la salvaguardia dell'integrità dello sport e dei suoi praticanti, oltre che della società civile stessa, essendo arduo il compito di percepire e riconoscere i limiti dell'azione pubblico-privata. D'altra parte, il fenomeno sportivo assume sempre più contorni economici e sociali che giustificano la legittimità dell'azione dello Stato nella conduzione delle politiche pubbliche sportive e nel controllo giurisdizionale, a partire dalle tensioni e dai conflitti generati nei sistemi sportivi.

Il secondo capitolo della tesi, a sua volta, parte dal presupposto che l'azione dello Stato nel corso del tempo, e in particolare nell'esercizio della giurisdizione, ha contribuito a modellare

i sistemi sportivi stessi, a partire dall'osservazione dei parametri da considerare nell'attività di regolamentazione privata. Sotto questo aspetto, lo Stato ha modellato la regolamentazione sportiva privata, di portata transnazionale, che trova limiti nell'esercizio della sua autonomia privata, rivelando un evidente avvicinamento tra lo Stato e il privato, a favore di un interesse pubblico nella salvaguardia dello sport e dei suoi benefici sociali.

Ciò che emerge dall'avvicinamento pubblico-privato è la valorizzazione del dialogo tra i settori, sempre più incoraggiato sia dallo Stato che dal sistema sportivo, e che trova vari esempi nel contesto transnazionale, come dimostrato nel terzo capitolo di questa tesi. Tra gli esempi si identificano l'implementazione del dialogo sociale, che coinvolge i partner sociali e la partecipazione dello Stato stesso; la concertazione sociale, con una partecipazione ancora più efficace dello Stato, anche con l'attuazione di accordi responsabili dell'emanazione di veri e propri atti legislativi statali a favore dello sport; e il dialogo istituzionale, direttamente responsabile dell'avvicinamento delle istituzioni, pubbliche o private, a favore dello sviluppo sostenibile dei sistemi sportivi.

L'adozione dei suddetti metodi dialogici influenza e ispira il miglioramento e lo sviluppo dell'organizzazione e del funzionamento interno del sistema sportivo, avendo già dimostrato la sua rilevanza per lo svolgimento dei compiti istituzionali, in particolare quelli normativi che, più che una prerogativa di un sistema autonomo, sono un dovere istituzionale. Tale dovere è giustificato dal vasto interesse sociale nei risultati derivanti da un sistema privato e, teoricamente, chiuso, nei limiti dei propri membri. L'apertura, in misura maggiore o minore, è una misura che ne garantisce la sostenibilità, pena la proliferazione di tensioni, instabilità e conflitti. Come ricorda Manoel Carlos Toledo Filho, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro, l'esplosione del potenziale conflittuale genera una minaccia concreta alla pace e alla stabilità sociale.⁵³⁴

In questo particolare, e come si verifica nel capitolo finale della tesi, è dovere del sistema sportivo costruire un ambiente istituzionalmente forte, stabile e giuridicamente sicuro, il che si ottiene attraverso una sua adeguata conduzione, che deve comprendere non solo la sua organizzazione e il suo funzionamento, in termini di gestione di qualità e libera da corruzione, ma soprattutto il suo ruolo normativo, il cui esercizio adeguato può generare stabilità, con significativi guadagni in termini di efficienza e sostenibilità sistemica. L'adeguatezza dell'attività normativa passa, in larga misura, attraverso la compatibilità armoniosa e la

⁵³⁴ TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. A formação histórica e política do direito do trabalho mundial. In: PINTO E SILVA, Otávio; OLIVEIRA, Paulo Eduardo V. de. **Temas de direito constitucional do trabalho**. Campinas: Lacier, 2025, p. 13.

cooperazione dialogica, a favore dell'efficacia delle misure e delle politiche adottate in entrambi i settori e dagli stessi *stakeholder*.

L'interazione pubblico-privata nello sport dimostra chiaramente che il sistema sportivo manca di maturità nell'esercizio della regolamentazione, spesso abusando della sua posizione di dominio sul mercato e regolamentando, sulla base di premesse e prospettive individuali o settoriali, un sistema integrato da molteplici attori. La pluralità di attori, o *stakeholder*, richiede uno sguardo differenziato all'attività di regolamentazione del sistema sportivo, i cui scopi sono essenzialmente collettivi e, pertanto, devono essere pensati in un contesto associativo.

Una norma creata senza apertura al dialogo, oltre a rappresentare un esercizio normativo antidemocratico, attirerà un potenziale intervento statale e potrà essere delegittimata. Inoltre, il controllo giurisdizionale, che mira alla pacificazione sociale attraverso la risoluzione di un conflitto, ricade sulle tensioni e le instabilità generate dall'emanazione di regole illegittime, che, come si vede, possono essere evitate, in particolare attraverso l'attuazione e l'adozione di metodi normativi adeguati, che valorizzino l'apertura democratica e dialogica, dando voce alla collettività.

Non si ignora, tuttavia, il riconoscimento dell'autonomia del sistema sportivo e, in questo ambito, la garanzia dell'autonormatività, anche perché la parola autonomia ha la sua origine nel termine greco *auto-nomos*, strettamente legato, per sua stessa natura, all'attività normativa. In questo caso, il dialogo non implica l'effettiva necessità di un accordo esplicito di tutti i membri per la regolamentazione di un determinato tema nell'ambito del sistema sportivo. Questo perché le norme che disciplinano tale regolamentazione, in generale, sono state elaborate in precedenza, in modo democratico, stabilendo la competenza normativa di determinati organi di un'istituzione. In altri termini, i membri di un sistema autonomo hanno già affidato, tramite statuto sociale e in via preventiva, la missione normativa a organi specifici dell'organizzazione sportiva, con conseguente legittimità, dal punto di vista giuridico, in relazione alla competenza e all'esercizio normativo.

D'altra parte, la governance meramente formale, sebbene legittima, apre spazi per una regolamentazione inadeguata di temi di interesse collettivo, i cui risultati potrebbero essere contestati e affrontati in ambito giudiziario. Ciò che si propone è una regolamentazione adeguata, proprio per evitare la strada della giudizializzazione e promuovere un momento di pacificazione per l'ambiente normativo, che deve essere costruito collettivamente a partire dalla partecipazione attiva dei vari attori sociali. Vale la pena ricordare che la partecipazione attiva degli *stakeholder*, oltre a generare una maggiore conformità e comprensione degli interessi collettivi rispetto agli interessi meramente individuali o settoriali, fornirà un ambiente

pluralistico in cui saranno presi in considerazione gli interessi, le difficoltà, le aspirazioni e le richieste di ciascun membro del sistema. Questo processo fornisce all'organizzazione informazioni ampie e precise per l'esercizio di una regolamentazione solida e democratica.

Lo Stato, soprattutto sulla base delle considerazioni formulate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha già chiarito in modo enfatico che la regolamentazione privata, che deve essere valorizzata in ragione del riconoscimento dell'autonomia sportiva, deve rispettare parametri e linee guida pubbliche, con particolare riferimento ai diritti fondamentali dei cittadini.

Allo stesso modo, si è compreso che l'analisi di una norma sportiva, al fine di ricercarne la legittimità in ambito statale, tiene conto di vari fattori ed elementi e può portare anche alla legittimazione di norme private che sono considerate, *prima facie*, illegittime, sia perché adottano una natura discriminatoria, sia perché violano precetti pubblici, come ad esempio la mancata conformità al diritto europeo. Come è noto, la legittimazione si verifica quando è possibile dimostrare, mediante prove, che una regola sportiva, sebbene discriminatoria per sua natura o violatrice delle disposizioni di un trattato internazionale, è stata generata nell'ambito del sistema a partire dalla sua effettiva necessità, nel perseguimento dei suoi obiettivi sociali, nonché sostenuta dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, il che rende il compito normativo un'attività impegnativa e in costante evoluzione.

Il raggiungimento degli obiettivi sociali di un sistema richiede quindi la percezione preventiva della sua effettiva necessità, nonché la ponderazione della proporzionalità e della ragionevolezza delle misure normative proposte, che si ottiene ascoltando attivamente i destinatari stessi della norma da creare.

Da qui, quindi, la necessaria implementazione e valorizzazione del dialogo nel contesto dell'attività di regolamentazione del sistema sportivo, con particolare attenzione ai suoi contorni economici e sociali. Questo dialogo deve promuovere un'ampia partecipazione degli *stakeholder* e incoraggiare il coordinamento e la cooperazione pubblico-privata nella costruzione delle norme giuridiche private del sistema, legittimando il pluralismo giuridico nello sport e stabilizzando le relazioni sociali. Tali misure favoriscono l'efficienza e la sostenibilità sia del sistema che dello sport stesso, con ripercussioni dirette sulla costruzione di un ambiente favorevole alla convivenza armoniosa dei suoi attori. Ciò che si cerca di ottenere è la pacificazione sociale nel momento normativo, richiedendo a tal fine l'adozione di misure cooperative e dialogiche orientate all'interesse collettivo e agli obiettivi sociali comuni del sistema sportivo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AGNEW, Paddy. Oulmers test case has Fifa under siege. **The Irish Times**, 28 marzo 2006. Disponibile su: <https://www.irishtimes.com/sport/oulmers-test-case-has-fifa-under-siege-1.1289561>. Consultato il 07 agosto 2025.

AMADO, João Leal. **Contrato de Trabalho Desportivo**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2023.

AMADO, João Leal. **Vinculação versus Liberdade** – O Processo de Constituição e Extinção da Relação Laboral do Praticante Desportivo. Coimbra: Coimbra, 2002.

AMBIEL, Carlos Eduardo. **A proibição do trabalho infantil e a prática do esporte por crianças e adolescentes**: diferenças, limites e legalidade. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 186-203, jan./mar. 2013.

AMENT, Thiago Henrique. **Autopoiese do direito do trabalho no processo judicial de construção do sentido da norma**. Campinas: Lacier, 2025.

BASTIANON, Stefano; COLUCCI, Michele. **The European Union and Sport Handbook**. [S.l.]: Sports Law and Policy Centre, 2024.

BAYER, Rodrigo Steinmann. **A Autonomia das Organizações Internacionais Esportivas**. 129f. 2014. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014. Disponibile su: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129270>. Consultato il 20 agosto 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Consultato il 07 agosto 2025.

BRASIL. **Lei n. 12.663, de 5 de junho de 2012**. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12663.htm. Consultato l'11 agosto 2025.

BRASIL. **Lei n. 13.756, de 12 de dezembro de 2018**. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113756.htm. Consultato il 07 agosto 2025.

BRASIL. **Lei n. 14.597, de 14 de junho de 2023**. Institui a Lei Geral do Esporte. Disponibile su: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114597.htm. Consultato il 27 giugno 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 5450/DF**. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 18 de dezembro de 2019. Disponibile su: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752469466>. Consultato il 18 aprile 2025.

BUSCEMA, Luca. **Diritto dello Sport**: Profili giuspubblicistici. Torino: Giappichelli Editore, 2021.

BYRNE, Seamus; LUDVIGSEN, Jan Andre Lee. **The Duty of Engagement: An Analysis of**

the 2016 European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Events. **Entertainment and Sports Law Journal**, v. 21, n. 1, 2023. Disponibile su: <https://www.entsportslawjournal.com/article/id/1410/>. Consultato il 28 agosto 2025.

CABRERA, Gisele Cesário. **O Regulamento Nacional de Intermediários da Confederação Brasileira de Futebol à luz do Direitos Civil Brasileiro**. 47f. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (LL.M Direito dos Contratos). Insper Instituto de Pesquisa, 2018.

CALIXTO, Vinicius. **Lex Sportiva e Direitos Humanos: Entrelaçamentos transconstitucionais e aprendizados recíprocos**. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes. **A Constitucionalização do Esporte no Brasil – Autonomia Tutelada: Ruptura e Continuidade**. 188f. 2017. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Direito, Estado e Constituição da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Brasília, 2017. Disponibile su: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24077>. Consultato il 23 agosto 2025.

CAMARGOS, Wladimir Vinycius de Moraes; SANTORO, Luiz Felipe. **Lei Geral da Copa comentada: Lei 12.663/2012 e normas complementares**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Internormatividade desportiva e Homo Sportivus. In: AMADO, João Leal; COSTA, Ricardo (coord.). **Direito do Desporto Profissional – contributos de um curso de pós-graduação**. Cadernos do IDET. Coimbra: Almedina, 2011.

CASADO, Julián Espartero. **Deporte, asociacionismo Deportivo y derecho de asociación: las federaciones deportivas**. León: Universidade, Secretariado de Publicaciones, 2000.

CEFERIN, Aleksander; JAGLAND, Thorbjørn. Council of Europe and UEFA sign Memorandum of Understanding. **Council of Europe**, 30 maio 2018. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-and-uefa-sign-memorandum-of-understanding>. Consultato l'08 agosto 2025.

CEFERIN, Aleksander; SCHINAS, Margaritis. Comissão Europeia e UEFA reforçam parceria com novo acordo de cooperação até 2025. **UEFA**, 6 out. 2022. Disponibile su: <https://pt.uefa.com/news-media/news/027a-1647e368071c-d44aa8d64e3d-1000--comissao-europeia-e-uefa-reforcam-parceria-com-novo-acor/>. Consultato l'08 agosto 2025.

CHAPELLET, Jean-Loup. **Autonomy of Sport in Europe**. Council of Europe: Strasbourg, 2010.

COCCIA, Massimo. La Lotta Internazionale contro il Doping. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005.

COLANTUONI, Lucio. Los aspectos laborales del deporte e profesional em Italia. In: PRADILLO, Rosalía Ortega; ANDREOTTI, Leonardo. **La Extinción del Contrato del Deportista en Europa y Latinoamerica: estudio de su problemática jurídica**. Madrid: Sports Law Services, 2017.

COLUCCI, Michele. Fighting abuse in Sport: a call for global action. **Rivista di Diritto ed**

Economia dello Sport, v. XIX, 2023. Disponibile su:
https://www.rdes.it/RDES_2023_Colucci_DEF.pdf. Consultato il 30 agosto 2025.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. **Livro Branco sobre o Desporto**. Comissão Europeia. Bruxelas, 2007. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0391:FIN:PT:PDF>. Consultato il 17 luglio 2025.

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su:
<https://www.cbclubes.org.br/>. Consultato il 07 agosto 2025.

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.cob.org.br/>. Consultato il 07 agosto 2025.

COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO. São Paulo, [s.d.]. Disponibile su:
<https://cpb.org.br/>. Consultato il 07 agosto 2025.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. **Report from the Commission to the European Council**. With a view to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the Community framework. Bruxelas, 1999. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0644:FIN:EN:PDF>. Consultato il 26 agosto 2025.

CONSELHO DA UNIÃO DA EUROPA. **Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre o Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto**. Bruxelas, 2024. Disponibile su:
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9771-2024-INIT/pt/pdf>. Consultato il 28 agosto 2025.

CONSOLO, Giuseppe. **Sport, Diritto e Società**: Profilo di sociologia giuridica. Roma: Armando Armando Editore, 1976.

COUNCIL OF EUROPE. **Anti-Doping Convention**. Strasbourg, 1989. Disponibile su:
<https://rm.coe.int/168007b0e0>. Consultato il 23 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. **Recommendation CM/Rec(2021)5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised European Sports Charter**. Committee of Ministers, 2021. Disponibile su: <https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914>. Consultato il 26 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. **Recommendation n. R (92) 13 Rev of the Committee of Ministers to Member States on the Revised European Sports Charter**. Committee of Ministers, 2001. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16804c9dbb>. Consultato il 26 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. EPAS participates in a PACE parliamentary hearing on “violence in sport and safeguarding” at the UK Parliament. **Council of Europe**, 1 jun. 2023. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/-/epas-participates-in-a-pace-parliamentary-hearing-on-violence-in-sport-and-safeguarding-at-the-uk-parliament>. Consultato il 07 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. **European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches**. Strasbourg, 19. VIII. 1985. Disponibile su: <https://rm.coe.int/168007a086>. Consultato il 26 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. European Sports Charter. **Council of Europe**, 1992. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/the-european-sports-charter>. Consultato il 26 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. Safety, Security and Service: the Saint-Denis Convention. **Council of Europe**, 2016. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/safety-security-and-service-approach-convention>. Consultato il 23 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. Spectator Violence. **Council of Europe**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/violence-convention>. Consultato il 26 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. The Convention on the Manipulation of Sports Competitions (the Macolin Convention). **Council of Europe**, 2019. Disponibile su: <https://www.coe.int/en/web/sport/macolin>. Consultato il 23 agosto 2025.

COUNCIL OF EUROPE. Union of European Football Associations. **Memorandum of understanding between the Council of Europe and the Union of European Football Associations (UEFA)**. Council of Europe, 2018. Disponibile su: <https://rm.coe.int/16808af605>. Consultato il 08 agosto 2025.

COUTINHO FILHO, José Eduardo. **Futebol globalizado: paixão de bilhões, mercado de trilhões**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2021.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. **Direito e Psicanálise: interlocução a partir da literatura**. 2. ed. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018.

D'ANDREA, Antonella. La funzione sociale dello sport nell'ordinamento internazionale, europeo ed italiano. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 106, n. 979, pagg. 279-304, maio 2017.

DANI, Marcos Ulhoa. As Fontes do Direito Desportivo do Trabalho e a Nova LGE. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de; COSTA, Elthon José Gusmão da (org.). **Direito do Trabalho Desportivo: panorama, crítica e porvir: estudos em homenagem aos ministros Pedro Paulo Teixeira Manus e Walmir Oliveira da Costa in memoriam**. Campinas: Lacier Editora, 2024.

DIAS, Carlos Eduardo Oliveira. **O trabalho em movimento: estudos críticos de direito do trabalho**. 2. ed. Leme: Mizuno, 2025.

DIETSCHY, Paul; PIVATO, Stefano. **Storia dello sport in Italia**. Bologna: Il Mulino, 2019.

DUTRA, Sofia Lima. **Assédio moral digital**. Brasília: Editora Venturoli, 2024.

DUVAL, Antoine. Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law. **European Law Journal**, v. 19, n. 6, pagg. 822-842, 2013. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2317826. Consultato il 20 aprile 2025.

DUVAL, Antoine. Time to Go Public? The Need for Transparency at the Court of Arbitration

for Sport. **ASSER Research Paper 2020-07**. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=3688340>. Consultato il 16 luglio 2024.

ESPANHA. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. **Constitución Española**. 1978. Disponibile su: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>. Consultato il 26 agosto 2025.

EUR-LEX. **A dimensão europeia do desporto Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de fevereiro de 2012, sobre a dimensão europeia do desporto (2011/2087(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:52012IP0025>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federación Española Ciclismo**. Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Netherlands. Case 36-74. Judgment of the Court of 12 December 1974. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0036>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **Case C-650/22**: Request for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Mons (Belgium) lodged on 17 October 2022 — Federation Internationale de Football Association (FIFA) v BZ. Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2023_035_R_0034. Consultato il 11 settembre 2025.

EUR-LEX. **Christelle Delière v Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée (C-191/97)**. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Namur - Belgium. Joined cases C-51/96 and C-191/97. Judgment of the Court of 11 April 2000. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61996CJ0051>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE XII: EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING, YOUTH AND SPORT - Article 165 (ex Article 149 TEC)**. Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_165/oj/eng. Consultato il 15 agosto 2025.

EUR-LEX. **David Meca-Medina and Igor Majcen v Commission of the European Communities**. Appeal - Rules adopted by the International Olympic Committee concerning doping control - Incompatibility with the Community rules on competition and freedom to provide services - Complaint - Rejection. Case C-519/04 P. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62004CC0519>. Consultato il 20 agosto 2025.

EUR-LEX. **Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak**. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Hamm - Germany. Case C-438/00. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 2003. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0438>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **European dimension in sport**. 2011. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-dimension-in-sport.html>. Consultato il 26 agosto 2025.

EUR-LEX. **European Parliament resolution of 23 November 2021 on EU sports policy: assessment and possible ways forward (2021/2058(INI))**. Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0002.01.ENG. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **European Superleague Company, SL v Fédération internationale de football association (FIFA) and Union of European Football Associations (UEFA)**. Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Case C-333/21. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62021CJ0333>. Consultato il 02 agosto 2025.

EUR-LEX. **Fédération internationale de football association (FIFA) v BZ**. Request for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Mons. Case C-650/22. Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 October 2024. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0650>. Consultato il 15 giugno 2024.

EUR-LEX. **Gaetano Donà v Mario Mantero**. Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Rovigo - Italy. Case 13-76. Judgment of the Court of 14 July 1976. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0013>. Consultato il 17 agosto 2024.

EUR-LEX. **Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real Federación Española de Fútbol**. Reference for a preliminary ruling: Audiencia Nacional - Spain. Case C-265/03. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 April 2005. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0265>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **International Skating Union v European Commission**. Case C-124/21 P. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62021CJ0124>. Consultato il 02 agosto 2025.

EUR-LEX. **Jyri Lehtonen and Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL v Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)**. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium. Case C-176/96. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 April 2000. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61996CJ0176>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **Laurent Piau v Commission of the European Communities**. Appeal - Freedom to provide services - Competition - Regulation of the activities of players' agents - Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. Case C-171/05 P. Order of the Court (Third Chamber) of 23 February 2006. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62005CO0171>. Consultato il 20 agosto 2025.

EUR-LEX. **Laurent Piau v Commission of the European Communities**. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Players' Agents Regulations - Decision by an association of undertakings - Articles 49 EC, 81 EC and 82 EC - Complaint - No Community interest - Rejection. Case T-193/02. Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 26 January 2005. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62002TJ0193>. Consultato il 15 luglio 2025.

EUR-LEX. **Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio**.

Reference for a preliminary ruling: Dioikitiko Efeteio Athinon - Greece. Case C-49/07. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 July 2008. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62007CJ0049>. Consultato il 18 luglio 2025.

EUR-LEX. **Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle UFC**. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Case C-325/08. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 March 2010. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62008CJ0325>. Consultato il 18 luglio 2025.

EUR-LEX. **Report from the Commission to the European Council with a view to safeguarding current sports structures and maintaining the social function of sport within the Community framework - The Helsinki Report on Sport**. 1999. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:51999DC0644>. Consultato il 26 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de fevereiro de 2021, sobre o impacto da COVID-19 na juventude e no desporto (2020/2864(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0045>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2015, sobre os progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de género (2014/2217(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0050>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de novembro de 2022, sobre o desporto eletrônico e os videojogos (2022/2027(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52022IP0388>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2015, sobre as recentes revelações de casos de corrupção a alto nível na FIFA (2015/2730(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre a viciação de resultados e a corrupção no desporto (2013/2567(RSP))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52013IP0098>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de fevereiro de 2017, sobre uma abordagem integrada da política do desporto: boa governação, acessibilidade e integridade (2016/2143(INI))**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Royal Football Club Seraing v Fédération internationale de football association (FIFA) and Others**. Request for a preliminary ruling from the Cour de cassation. Case C-600/23. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 August 2025. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62023CJ0600&qid=1756419436082>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **Staatssecretaris van Justitie v Tayfun Kahveci and Osman Inan**. References for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands). Joined Cases C-7/10 and C-9/10. Judgment of the Court (First Chamber), 29 March 2012. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0007>. Consultato il 18 luglio 2025.

EUR-LEX. **TopFit e.V. and Daniele Biffi v Deutscher Leichtathletikverband e.V.** Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Darmstadt. Case C-22/18. Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2019. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62018CJ0022>. Consultato il 18 luglio 2025.

EUR-LEX. **Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign/eng>. Consultato il 26 agosto 2025.

EUR-LEX. **Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007**. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/lis/sign/eng>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUR-LEX. **UL and SA Royal Antwerp Football Club v Union royale belge des sociétés de football association ASBL**. Request for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Case C-680/21. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0680&qid=1756419436082>. Consultato il 02 agosto 2025.

EUR-LEX. **Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) v Georges Heylens and others**. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Lille - France. Free movement of workers - Equivalence of diplomas - Sports trainer. Case 222/86. Judgment of the Court of 15 October 1987. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61986CJ0222>. Consultato il 19 agosto 2025.

EUR-LEX. **Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman**. Case C-415/93. Judgment of the Court of 15 December 1995. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0415>. Consultato il 17 giugno 2024.

EUR-LEX. **White Paper on sport**. 2007. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html>. Consultato il 26 agosto 2025.

EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/>. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. Club Protection Programme. **European Club Association**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/about-eca/main-achievements/club-protection-programme/>. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. ECA and UEFA sign renewed Memorandum of Understanding until 2030. **European Club Association**, 06 settembre 2023. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/eca-and-uefa-sign-renewed-memorandum->

of-understanding-until-2030/. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN CLUB ASSOCIATION. UEFA and ECA joint venture UC3 enters into exclusive negotiation period with Relevant Sports. **European Club Association**, 11 febbraio 2025. Disponibile su: <https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/uefa-and-eca-joint-venture-uc3-enters-into-exclusive-negotiation-period-with-relevant-sports-for-global-commercial-rights-for-the-uefa-men-s-club-competitions-from-2027/>. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN COMMISSION. Commission Staff Working Paper. **The development and prospects for community action in the field of sport**. Bruxelles, 1998. Disponibile su: https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/doc252_en.pdf. Consultato il 26 agosto 2025.

EUROPEAN COMMISSION. **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the committee of the regions**. Developing the European Dimension in Sport. Bruxelles, 2011. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:en:PDF>. Consultato il 28 agosto 2025.

EUROPEAN COMMISSION. **HealthyLifestyle4All (2021-2023)**. Bruxelles, 2021. Disponibile su: <https://sport.ec.europa.eu/healthylifestyle4all>. Consultato l'08 agosto 2025.

EUROPEAN COMMISSION. **Professional football** - Sectoral social dialogue. Bruxelles, [s.d.]. Disponibile su: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/eu-employment-policies/social-dialogue/cross-industry-and-sectoral-social-dialogue/professional-football-sectoral-social-dialogue_en. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN COMMISSION. **United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities**. Bruxelles, [s.d.]. Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/united-nations-convention-rights-persons-disabilities_en. Consultato il 27 agosto 2025.

EUROPEAN LEAGUES. European Leagues Statement on EU Parliament Report on sport. **EUROPEAN LEAGUES**, [s.d.]. Disponibile su: <https://europeanleagues.com/european-leagues-statement-on-eu-parliament-report-on-sport/>. Consultato il 26 ottobre 2025.

EUROPEAN LEAGUES. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://europeanleagues.com/>. Consultato il 07 agosto 2025.

EUROPEAN OLYMPIC COMMITTEES. **The principle of strict liability**. Rome, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.eurolympic.org/clean-sport/the-principle-of-strick-liability/>. Consultato il 25 luglio 2025.

EUROPEAN PARLIAMENT. **Conselho Europeu**. 11 e 12 de dezembro de 1998 Viena. Conclusões da Presidência. European Parliament, 1998. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/summits/wiel_pt.htm. Consultato il 26 agosto 2025.

EUROPEAN PARLIAMENT. **European Council – Nice**. 7-10 December 2000. Conclusions of the Presidency. European Parliament, 2000. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_en.htm. Consultato il 27 agosto 2025.

EUROPEAN PARLIAMENT. **European Council – Nice**. 7-10 December 2000. Conclusions of the Presidency. Annexes. European Parliament, 2000. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm. Consultato il 26 agosto 2025.

EUROPEAN UNION. Official Journal of the European Union. **Joint declaration by the council and the representatives of the governments of the member states meeting within the council**. 2003. Disponibile su: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42003X0607\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42003X0607(01)). Consultato il 27 agosto 2025.

EZABELLA, Felipe Legrazie. **Agente FIFA e o Direito Civil Brasileiro**. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2010.

EZABELLA, Felipe Legrazie. **O Direito Desportivo e a imagem do atleta**. São Paulo: IOB Thomson, 2006.

FACHADA, Rafael Terreiro. **O Direito Desportivo enquanto uma disciplina autônoma**. 143f. 2016. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2016. Disponibile su: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19325>. Consultato il 19 aprile 2025.

FARIA, Tiago Silveira de. A influência do direito desportivo transnacional no ordenamento jurídico brasileiro: da reprodução de normas à aplicação direta pela jurisdição estatal. **Revista de Direito Internacional**, Brasília, v. 12, n. 2, pagg. 323-340, 2015. Disponibile su: <https://www.rdi.uniceub.br/rdi/article/view/3569>. Consultato il 20 aprile 2025.

FERREIRA, Jardel Gonçalves Anjos. **Direito aplicável à relação laboral de atleta com dimensão internacional**. 2024. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2024.

FEUZ, Paulo Sérgio. **O Direito ao Esporte no Brasil: uma teoria jurídica integradora do esporte no constitucionalismo societário**. 2025. Tese (Livre Docência). Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2025.

FIFA. **Legal Handbook**. FIFA, 2024. Disponibile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/bd789dd9dfbf3dd/original/FIFA-Legal-Handbook-2024.pdf>. Consultato il 12 aprile 2025.

FIFPRO. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en>. Consultato il 07 agosto 2025.

FIFPRO. European Parliament stands with players: Historic vote backs health protections, fundamental player union rights and fair competition. **FIFPRO**, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/european-parliament-stands-with-players-historic-vote-backs-health-protections-fundamental-player-union-rights-and-fair-competition>. Consultato il 26 ottobre 2025.

FIFPRO. European Leagues and FIFPRO Europe: Employers and Employees Roundtable. **FIFPRO**, 31 ottobre 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/european-leagues-and-fifpro-europe-employers-and-employees-roundtable>. Consultato il 09 settembre 2025.

FIFPRO. FIFPRO meet with ILO, WLF to discuss decent work in professional football, Global Labour Agreement. **FIFPRO**, 17 gennaio 2023. Disponibile su:

<https://fifpro.org/en/who-we-are/what-we-do/foundations-of-work/fifpro-meet-with-ilo-wlf-to-discuss-decent-work-in-professional-football-gla>. Consultato il 22 luglio 2024.

FIFPRO. FIFPRO's perspective on new FIFA women's football labour conditions regulations. **FIFPRO**, 04 giugno 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/supporting-players/conditions-of-employment/maternity-and-parental-provision/fifpro-s-perspective-on-new-fifa-women-s-football-labour-conditions-regulations>. Consultato il 09 settembre 2025.

FIFPRO. History. A multinational voice for players since 1965. **FIFPRO**, [s.d.]. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/our-organisation/history>. Consultato il 07 agosto 2025.

FIFPRO. Joint Statement: European Leagues and FIFPRO Europe. **FIFPRO**, 10 aprile 2025. Disponibile su: <https://www.fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/joint-statement-european-leagues-and-fifpro-europe>. Consultato il 09 settembre 2025.

FIFPRO. Player unions and leagues file complaint to European Commission over FIFA's imposition of international match calendar. **FIFPRO**, 14 ottobre 2024. Disponibile su: <https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/player-unions-and-leagues-file-complaint-to-european-commission-over-fifa-s-imposition-of-international-match-calendar>. Consultato il 09 settembre 2025.

FOSTER, Ken. Is There a Global Sports Law? **Entertainment Law**, v. 2, n. 1, 2003.

FOSTER, Ken. **Lex sportiva**: transnational law in action. (April 5, 2011). Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1803472. Consultato il 19 aprile 2025.

FUMAGALLI, Luigi. La Giurisdizione sportiva Internazionale. In: GREPPI, Edoardo; VELLANO, Michele (org.). **Diritto Internazionale dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2005.

FUMAGALLI, Luigi. La Sentenza Bosman al di fuori del contesto calcistico. In BASTIANON, Stefano. **L'Europa e lo Sport. Profili giuridici, economici e sociali**: Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Torino: Giappichelli Editore, 2016.

GARCÍA, Borja. UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation. **Journal of Contemporary European Research**, v. 3, n. 3, pagg. 202-223, 2007.

GARDINER, Simon; WELCH, Roger; BOYES, Simon; NAIDOO, Urvasi. **Sports Law**. 4. ed. Oxon: Routledge, 2012.

GE. Ligas europeias e sindicato denunciam Fifa por abusos em calendário internacional. **GE**, 14 out. 2024. Disponibile su: <https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2024/10/14/ligas-europeias-e-sindicato-de-jogadores-denunciam-fifa-por-abuso-em-calendario-internacional.ghtml>. Consultato il 09 settembre 2025.

GEANEY SOLICITORS. CAS Seat Option now in Dublin for Sports Disputes. **Geaney Solicitors**, 6 nov. 2024. Disponibile su: <https://www.geaneysolicitors.ie/news-and-insights/cas-option-now-in-dublin-for-sports-disputes#:~:text=In%20June%202024%2C%20UEFA%20announced,their%20disputes%20heard%20in%20Dublin>. Consultato il 14 gennaio 2025.

GEEY, Daniel; LIMA, Ross. The end of G14, and the rise of the European Club Association.

Daniel Geey, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.danielgeey.com/done-deal-blog/the-end-of-g14-and-the-rise-of-the-european-club-association>. Consultato il 07 agosto 2025.

GEHLING, Ricardo Tavares. **Afirmção da autonomia do direito desportivo e tensões provocadas pela disputa de densidade normativa**. Academia Nacional de Direito Desportivo, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.andd.com.br/artigos-academicos/afirmacao-da-autonomia-do-direito-desportivo-e-tensoes-provocadas-pela-disputa-de-densidade-normativa>. Consultato il 06 agosto 2025.

GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta; GEMIGNANI, Daniel. **A lei do motorista profissional e os direitos fundamentais**: análise específica e contextualizada das leis ns. 12.619/2012 e 13.103/2015. 4. ed. atual. Campinas: Lacier Editora, 2025.

GERVÁSIO NETO, Gabriel. Um marco da história do esporte e da educação física completa 40 anos. **Cadernos Aslegis**, n. 55, pagg. 181-188, jul./dez. 2018.

GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. A subordinação e a justa causa do atleta como motivação para a resolução do Contrato Especial de Trabalho Desportivo – cuidados que precisam ser tomados. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e Desporto**. III. v. São Paulo: Quartier Latin, 2016.

GRILLO, Paolo; GRILLO, Renato. **Diritto penale dello sport**: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

GROSSI, Paolo. **O Direito entre Poder e Ordenamento**. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010.

INSIDE FIFA. FIFA publishes landmark Human Rights Policy. **Inside FIFA**, 08 jun. 2017. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/organisation/news/fifa-publishes-landmark-human-rights-policy-2893311>. Consultato il 06 febbraio 2025.

INSIDE FIFA. FIFA signs renewed Memorandum of Understanding with ECA. **Inside FIFA**, 27 marzo 2023. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/organisation/media-releases/fifa-signs-renewed-memorandum-of-understanding-with-eca>. Consultato il 07 agosto 2025.

INSIDE FIFA. Member Associations. **Inside FIFA**, [s.d.]. Disponibile su: <https://inside.fifa.com/associations>. Consultato il 06 febbraio 2025.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. **Social Dialogue**. Finding a common voice. ILO, [s.d.]. Disponibile su: <https://webapps.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf>. Consultato il 02 settembre 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Association of Summer Olympic International Federations**. Lausanne, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/asoif>. Consultato l'08 giugno 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Association of the IOC Recognised International Sports Federations**. Lausanne, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/aridf>. Consultato l'08 giugno 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. Frequently Asked Questions. **Olympism and**

the Olympic Movement. IOC, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/faq/olympism-and-the-olympic-movement/what-is-olympism>. Consultato il 13 agosto 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Winter Olympic Federations.** Lausanne, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.olympics.com/ioc/international-federations/wof>. Consultato l'08 giugno 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **IOC Guidelines for International Federations (IFS) and National Olympic Committees (NOCs) related to creating and implementing a policy to safeguard athletes from harassment and abuse in sport.** IOC, [s.d.]. Disponibile su: https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/IOC_Guidelines_for_IFs_and_NOCs.pdf. Consultato il 27 giugno 2024.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Charter.** IOC, 2025. Disponibile su: <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf>. Consultato il 27 giugno 2025.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. **Olympic Rules.** Lausanne: IOC, 1949. Disponibile su: <https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/70124/olympic-rules-international-olympic-committee>. Consultato il 03 agosto 2025.

ITALIA. Dipartimento per lo Sport. **Lo Sport entra nella Costituzione Italiana.** Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 set. 2023. Disponibile su: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/sport-in-costituzione/lo-sport-entra-nella-costituzione-italiana/>. Consultato il 26 agosto 2025.

ITALIA. Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16.** Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di ((attività parassitarie)). Disponibile su: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16~art3>. Consultato il 12 agosto 2025.

ITALIA. Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Legge 17 agosto 2005, n. 167.** Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali. Disponibile su: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;167>. Consultato il 12 agosto 2025.

KARAQUILLO, Jean Pierre. **Le Droit du Sport.** 3. ed. Paris: Dalloz, 2011.

LA SANTA SEDE. Esortazione Apostolica. **Evangelii Gaudium.** Rome, [s.d.]. Disponibile su: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Consultato il 02 settembre 2025.

LATTY, Franck. Transnational sports law. **The International Sports Law Journal**, n. 12, 2011. Disponibile su: https://www.academia.edu/20389292/Transnational_Sports_Law. Consultato il 17 aprile 2025.

LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Discriminação contra as mulheres no esporte – breves considerações. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e**

Desporto. II. v. São Paulo: Quartier Latin, 2015.

MACHADO, João Alberto Alves. Negociação Coletiva e Direito de Greve: Perspectivas, acesso à Jurisdição e Mediação Processual. *In*: CÉSAR, João Batista Martins (org.). **80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba**: celebrando o passado, vivenciando o presente, construindo o future. São Paulo: Fox Tablet, 2024.

MAGANO, Octavio Bueno. Liberalismo, corporativismo, pluralismo e neocorporativismo. **Revista da Faculdade de Direito da USP**, v. 78, 1983. Disponível su: <https://revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66978>. Consultato il 19 maggio 2025.

MARTINS, Fernando Barbalho. **Democratic Governance in Sports**. São Paulo: Editora Dialética, 2023.

MARTINS, Sergio Pinto. **Pluralismo do direito do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MARTORELLI, Rinaldo José Zaffani. A Lex Sportiva: elaboração, interpretação e sua influência na gestão dos clubes de futebol brasileiro. In FELICIANO, Guilherme Guimarães; GIORDANI, Manoel Francisco de Barros da Motta Peixoto; SCHIAVI, Mauro. (Org.) **Direito do Trabalho em xeque: estudos em homenagem ao desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani**. Campinas, SP: Lacier Editora, 2025.

MAVROMATI, Despina; REEB, Matthieu. **The Code of the Court of Arbitration for Sport**: Commentary, Cases and Materials. 2. ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2025.

MAZZUCCO, Marcus F. **Lex sportiva**: sports law as a transnational autonomous legal order. [S.l.], [s.d.]. Disponível su: <https://www.theplayersagent.com/uploads/knowledgecenter/article/21/attachments/50aba71b36609.pdf>. Consultato il 15 febbraio 2025.

MEIRIM, José Manuel. **A Federação Desportiva como Sujeito Público do Sistema Desportivo**. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.

MELO FILHO, Álvaro. **Direito Desportivo**. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará – IOCE, 1983.

MELO FILHO, Álvaro. **Direito Desportivo**: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: IOB Thomson, 2006.

MELO FILHO, Álvaro. **Nova Lei Pelé**. Avanços e impactos. Rio de Janeiro: Maquinária, 2011.

MELO FILHO, Álvaro. Separata de Desporto & Direito. **Revista Jurídica do Desporto**, Coimbra, a. 6, n. 17, p. 257, jan./abril 2009.

MESTRE, Alexandre Miguel. **Desporto e Direito**: Preto no Branco. Lisboa: EDIUAL – Universidade Autónoma Editora, 2010.

MESTRE, Alexandre Miguel. **Direito e Jogos Olímpicos**. Coimbra: Almedina, 2008.

MESTRE, Alexandre Miguel. **O Desporto na Constituição Europeia**: o fim do “Dilema de

Hamlet”. Coimbra: Almedina, 2004.

MESTRE, Alexandre Miguel. **O Direito do Desporto no Olimpo**: os Jogos Olímpicos da Antiguidade na gênese do Ordenamento Jurídico Desportivo Moderno. Lisboa: AAFDL Editora, 2021.

MIRANDA, Martinho Neves. **O direito no desporto**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

MONTORO, André Franco. **Introdução à ciência do direito**. 31. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

NAÇÕES UNIDAS. International Disability in Sport Working Group. **Sport in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities**. [S.l.], [s.d.]. Disponível su: https://pacific.ohchr.org/docs/un_sport_disability_booklet.pdf. Consultato il 26 agosto 2025.

NAFZIGER, James R. The Principle of Fairness in the Lex Sportiva of CAS awards and beyond. **The International Sports Law Journal**, n. 3-4, 2010.

NASCIMBENE, Bruno; BASTIANON, Stefano. **Diritto Europeo dello Sport**. Torino: Giappichelli Editore, 2011.

NEGÓCIO, Ramon de Vasconcelos. **Lex Sportiva**: da autonomia jurídica ao diálogo transconstitucional. 151f. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2011. Disponível su: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5579>. Consultato il 19 maggio 2025.

NICOLAU, Jean Eduardo. **Direito internacional privado do esporte**. São Paulo: Quartier Latin, 2018.

NUNES, Tatiana Mesquita. **Olímpia e o Leviatã**: a participação do Estado para garantia da integridade no esporte. Belo Horizonte: Fórum, 2023.

OLIVEIRA JUNIOR, Piraci Ubiratan de. **Autonomia das associações desportivas e o clube empresa**. São Paulo: Iglu, 2012.

VELAZQUEZ, Pedro. O diálogo social europeu: contexto e influência na governança do futebol. In OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de (coord.). **Direito do Trabalho e Desporto**. I. v. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. **2014 - Ambush Marketing - 2016**. Marketing de Emboscada. Origem, Histórico e Mecanismos de Combate às Emboscadas Comerciais nos Jogos Olímpicos do COI e nos Mundiais da FIFA. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. Aspectos penais do marketing de emboscada nos megaventos esportivos. In: BEM, Leonardo Schmitt de; MARTÍNEZ, Rosario de Vicente (coord.). **Direito Desportivo e Conexões com o Direito Penal**. Curitiba: Juruá, 2014.

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. Cooperazione Dialogica Pubblico-Privata per il Lavoro Dignitoso nello Sport come Obiettivo di Sviluppo Sostenibile nell'Agenda ONU 2030. **Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas**, v. 10, n. 2, jul./dez. 2024. Disponível su: <https://publicacoes.udf.edu.br/index.php/relacoes-sociais-trabalhista/article/view/559>. Consultato il 25 aprile 2025.

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de. La extinción de la relación laboral em el futbol brasileño. *In*: PRADILLO, Rosalía Ortega; ANDREOTTI, Leonardo. **La Extinción del Contrato del Deportista en Europa y Latinoamérica: estudio de su problemática jurídica**. Madrid: Sports Law Services, 2017.

OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de.; CASTRO, Luiz Roberto Martins. *In* COLANTUONI, Lucio. **Ambush Marketing and the Olympics: anything new (or old) under “the five circles”?! Comparative Analysis**. Conference on Law, Policy and the Olympic Movement. Part III. Ithaca College London Center, 2012.

OTERO, Paulo. **Lições de Introdução ao Estudo do Direito**. 1. v. 2. t. Lisboa: Bertrand, 1999.

PAPALOUKAS, Marios, The Sporting Exemption Principle in the European Court of Justice’s Case Law. **International Sports Law Journal**, v. 3-4, pagg. 7-10, 2009. Disponibile su: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1697568. Consultato il 27 giugno 2024.

PARLAMENTO EUROPEO. **Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sul ruolo delle politiche dell'UE nel definire il modello europeo dello sport**. Disponibile su: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0212_IT.html. Consultato il 20 ottobre 2025.

PARLAMENTO EUROPEU. **Tratado de Amesterdão**. Parlamento Europeu, 1997. Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam>. Consultato il 26 agosto 2025.

PARLAMENTO EUROPEU. **Tratado de Lisboa**. Parlamento Europeu, 2007. Disponibile su: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon>. Consultato il 26 agosto 2025.

PARRISH, Richard. **Sports Law and Policy in the European Union**. European Policy Research Unit Series. Manchester: Manchester University Press, 2003. Disponibile su: <https://library.oapen.org/bitstream/id/2cf8ea42-17fc-45f3-80e3-7c02426c417e/341375.pdf>. Consultato il 23 maggio 2025.

PESSANHA, Alexandra. As Federações Desportivas: Contributo para o estudo do ordenamento jurídico desportivo, Coimbra Editora, 2001, p. 162. apud MESTRE, Alexandre Miguel. **O Direito do Desporto no Olimpo: os Jogos Olímpicos da Antiguidade na gênese do Ordenamento Jurídico Desportivo Moderno**. Lisboa: AAFDL Editora, 2021.

PORTUGAL. **Constituição da República Portuguesa**. 1976. Disponibile su: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-aprovacao-constituicao/1976-34520775>. Consultato il 26 agosto 2025.

POVILL, Andreu Camps. **Organización del Deporte a nivel Internacional**. Apuntes del Máster Oficial en Derecho Deportivo. Universitat de Lleida. Lleida, 2010.

RAMOS, Rafael Teixeira. **Curso de Direito do Trabalho Desportivo: As Relações Especiais de Trabalho do Esporte**. Salvador: Editora Jus Podivm, 2021.

REALE, Miguel. **Teoria do direito e do estado**. 3. ed. São Paulo: Martins, 1970.

RENATO, Giuseppe. **Lo Sport nel Diritto Pubblico e nel Diritto di Polizia**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1953.

REUTERS. UEFA rules on home-grown soccer players could be contrary to EU law, EU court says. **Reuters**, 21 dez. 2023. Disponibile su: <https://www.reuters.com/sports/soccer/uefa-belgian-football-association-rules-home-grown-players-could-be-contrary-eu-2023-12-21/>. Consultato il 15 luglio 2025.

RODRIGUES, Douglas Alencar. O Contrato de Trabalho Desportivo: Algumas Questões Polêmicas. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo de; COSTA, Elthon José Gusmão da (org.). **Direito do Trabalho Desportivo**: panorama, crítica e porvir: estudos em homenagem aos ministros Pedro Paulo Teixeira Manus e Walmir Oliveira da Costa in memoriam. Campinas: Lacier Editora, 2024.

ROMANO, Santi. **L'Ordinamento Giuridico**. A cura e con un saggio di Mariano Croce. Macerata: Quodlibet, 2018.

ROMANO, Santi. **O Ordenamento Jurídico**. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

SALGUERO, José Piñeiro; PUIG, Antoni Rubí. Ambush Marketing en eventos deportivos. Modalidades principales y sus consecuencias jurídicas. **Revista para el Análisis del Derecho**, 2007. Disponibile su: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2285625>. Consultato il 15 aprile 2025.

SBETTI, Nicola. **Giochi di Potere** – Olimpiadi e politica da Atena a Londra 1896-2012. Firenze: Le Monnier, 2025.

SILVA, Márcia Santos da. **Interesse público e regulação estatal do futebol no Brasil**. Curitiba: Juruá, 2012.

SILVERO, Emilio A. Garcia. **La Extinción de la Relación Laboral de los Deportistas Profesionales**. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008.

SOUSA, Fabrício Trindade de. **Negociação coletiva no desporto profissional**: ferramenta eficaz para suprir as omissões da Lei Pelé? 303f. 2021. Dissertação (Mestrado). Programa de Mestrado Profissional em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento. Escola de Direito e Administração Pública. Brasília, 2021. Disponibile su: <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/3791>. Consultato il 10 agosto 2025.

SOUZA, Filipe Orsolini Pinto de. **A proteção à maternidade das atletas**. Campinas: Lacier Editora, 2024.

SPORT AND HUMAN RIGHTS. **Overview from a CAS perspective**. 2023. Disponibile su: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Human_Rights_in_Sport__November_2023_.pdf. Consultato il 20 agosto 2025.

THEMENPORTAL EUROPÄISCHE GESCHICHTE. European Sport for All Charter (1975/76). **Themenportal Europäische Geschichte**, 2016. Disponibile su: <https://www.europa.clio-online.de/quelle/id/q63-28550>. Consultato il 26 agosto 2025.

TOGNON, Jacopo. **Diritto e politiche dello Sport nell'Unione europea**: ruolo sociale, dimensione economica e integrità. Padova: Cleup, 2016.

TOGNON, Jacopo. Unione europea e Sport: evoluzioni e sviluppi di un rapporto "particolare". In TOGNON, Jacopo. **Diritto Comunitario dello Sport**: the role of sport in the European Union. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009.

TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. A formação histórica e política do direito do trabalho mundial. In: PINTO E SILVA, Otávio; OLIVEIRA, Paulo Eduardo V. de. **Temas de direito constitucional do trabalho**. Campinas: Lacier, 2025.

TORO, Inigo Marani; TORO, Alberto Marani. **Gli Ordenamenti Sportivi**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1977.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Ad hoc Divisions. **Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **Arbitration CAS 2014/A/3568**. Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. v. Santiago Arias Naranjo & Sporting Clube de Portugal & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 27 April 2015. Tribunal Arbitral du Sport, 2015. Disponibile su: <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3568.pdf>. Consultato il 27 giugno 2024.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **Code**: ICAS Statutes. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/icas/code-icas-statutes.html>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **Code**: Procedural Rules. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **General Information**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **History of the CAS**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. Rules. **CAS Mediation Rules**. Tribunal Arbitral du Sport, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.tas-cas.org/en/mediation/rules.html>. Consultato il 20 agosto 2025.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT. **Sport and Human Rights**. Overview from a CAS perspective. 2023. Disponibile su: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Human_Rights_in_Sport__November_2023_.pdf. Consultato il 27 giugno 2024.

UEFA. **Club Forum board to hold first meeting**. UEFA, 5 jul. 2002. Disponibile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/0187-0f8e8ffbb3c4-8b36570a01cf-1000--club->

forum-board-to-hold-first-meeting/. Consultato il 07 agosto 2025.

UEFA. **European institutions**. UEFA, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.uefa.com/about/our-stakeholders/european-institutions/>. Consultato l'08 agosto 2025.

UEFA. **UEFA and European Club Association extend strategic partnership**. UEFA, 9 out. 2024. Disponibile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/0292-1c0d1593dfe1-e81e0882ce16-1000--uefa-and-european-club-association-extend-strategic-partne/>. Consultato il 07 agosto 2025.

UNESCO. **Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da UNESCO, 21 de novembro de 1978**. UNESCO, 1978. Disponibile su: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_por. Consultato il 06 febbraio 2025.

UNESCO. **International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport**. UNESCO, 2022. Disponibile su: <https://www.unesco.org/en/sport-and-anti-doping/international-charter-sport>. Consultato il 22 agosto 2025.

UNESCO. **Kazan Action Plan**. UNESCO, 2023. Disponibile su: <https://www.unesco.org/en/kazan-action-plan>. Consultato il 28 agosto 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial da União Europeia. **Declaração do Conselho da União Europeia e dos representantes dos governos dos estados-membros reunidos no Conselho**. Disponibile su: <https://pned.ipdj.gov.pt/documents/61051/77302/declaracaoconselhoe.pdf/a454c89e-3691-b783-d99c-d94561a354ea?t=1615478987383>. Consultato il 26 agosto 2025.

UNITED NATIONS. **Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol**. United Nations, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>. Consultato il 27 agosto 2025.

UNITED NATIONS. Sustainable Development Goals. **Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies**. United Nations, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>. Consultato il 02 settembre 2025.

VIANNA, Ana Cláudia Torres. Cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita do contrato de trabalho nos acordos judiciais, extrajudiciais e pré-processuais: impactos e efeitos na boa fé e no ato jurídico perfeitos. In: CÉSAR, João Batista Martins (org.). **80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba**: celebrando o passado, vivenciando o presente, construindo o future. São Paulo: Fox Tablet, 2024.

VIGORITI, Vincenzo. **L'Arbitrato del Lavoro nel Calcio**: Commentario. Milano: Giuffrè, 2004.

WADA. **Raising the game for clean sport**. WADA, [s.d.]. Disponibile su: <https://www.wada-ama.org/en>. Consultato l'11 agosto 2025.

WORLD AQUATICS. **Rules on the Protection from Harassment and Abuse**. World Aquatics, 2023. Disponibile su: <https://resources.fina.org/fina/document/2024/02/23/f5db0dd6-2f5f-4736-902b->

45a03c69fae8/World-Aquatics-Rules-on-the-Protection-from-Harassment-and-Abuse.pdf. Consultato il 27 giugno 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol. **Nairobi Notification n. 24**. Ratification by the Federative Republic of Brazil. WIPO, [s.d.]. Disponibile su: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_nairobi_24 Consultato l'11 agosto 2025.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol. **Nairobi Notification n. 31**. Ratification by the Italian Republic. WIPO, [s.d.]. Disponibile su: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_nairobi_31. Consultato l'11 agosto 2025.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Summary of the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol (1981)**. WIPO, 1981. Disponibile su: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/nairobi/summary_nairobi.html. Consultato l'11 agosto 2025.

WORLD LEAGUES ASSOCIATION. [S.l.], [s.d.]. Disponibile su: <https://worldleaguesforum.com/en>. Consultato il 22 luglio 2024.

ZAINAGHI, Domingos Sávio. **Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho**. São Paulo: LTr, 2015.

ZAINAGHI, Luis Guilherme Krennek. **A formação desportiva e o direito do trabalho: a criança e o adolescente no esporte**. Leme: Mizuno, 2021.